REPERTORIO

DELLE

PERGAMENE

DELLA UNIVERSITÀ O COMUNE

DI

GAETA

(1187-1704)

NAPOLI
TIPOGRAFIA DI R. RINALDI E G. SELLITTO
nell'abolito Mercato a Forcella

1884

Questo Repertorio *delle pergamene della Università o Comune di Gaeta, cominciato a stamparsi nel 1881, nel maggio dell'anno seguente era giunto al foglio 23, allorchè a Dio piacque chiamare a sè il chiarissimo Comm. Camillo Minieri Riccio, già Sopraintendente nell'Archivio di Stato in Napoli. Succeduto a lui nell'Ufficio io non ho creduto che si potesse arrecare alcun notevole mutamento al metodo tenuto in una pubblicazione che trovavasi ormai tanto inoltrata. — Il lavoro quindi si è proseguito dagli archivisti cav. Raffaele Batti e prof. Michele Russi e dal sotto-archivista signor Francesco Salvatore Dino con l'usata loro solerzia e diligenza, nello stesso modo come era stato iniziato, e solo, lasciando quasi intatti i sunti abbastanza larghi dei diplomi, si è stimato utile restringere alquanto dippiù i sommarii degl' istrumenti per la loro parziale, e relativamente non grande importanza. Si è stimato pure utile sopprimere i quadri sinottici, che, come nel* Repertorio delle pergamene di Aversa *già*

pubblicato, avrebbero dovuto aggiungersi in ultimo, essendo essi sembrati poco necessarii. I fac-simili peraltro degli autografi dei personaggi più ragguardevoli sottoscritti nei diplomi e gl' indici dei nomi e delle cose notabili chiuderanno, come quello di Aversa, anche quest' altro Repertorio.

Secondochè il lettore vedrà, le pergamene di Gaeta, conservate in questo Archivio di Stato, ascendono in tutto al num. di 249. Di esse 127 contengono diplomi di cancelleria sovrana o baronale e bolle pontificie, 122 atti notarili e giudiziarii. Le prime cominciano con l' anno 1187 e terminano col 1612, le altre dal 1284 vanno al 1704.

Giova notare che esse prima erano custodite in due plutei inferiori degli scaffali esistenti nella Sala Diplomatica, e, se diplomi, erano piegati e ripiegati più volte con i sigilli, nella massima parte o mancanti del tutto o rotti, e chiusi in borsette di tela o in busta anche di pergamena; se istrumenti, trovavansi avvolti a rotoli. Ora dopo l' ordinamento e la stampa del Repertorio *si è pensato conservarle in una forma più adatta e conveniente. Per l' ordinario nell' Archivio di Stato di Napoli si è costumato fin dal 1845 conservare le pergamene, legandole a volumi. Si usò anche in prima togliere da esse i sigilli, che si riposero ordinati in armadio speciale e si descrissero con apposito catalogo. Questo metodo, senza parlare di quanto riguarda i sigilli, ha il suo lato buono ed il suo lato*

cattivo. Nè altrimenti è a dire della distribuzione a rotoli. Non ha guari fu fatta una modifica all'antico sistema. Le pergamene di Aversa furono legate anche a volume ed in un modo veramente lodevolissimo, ma non furono tolti dai rispettivi diplomi i sigilli che si assicurarono in scatolette di stagno attaccate ai medesimi. Ma lo studiare in quel volume di un sesto e di una grossezza straordinaria è assolutamente incomodissimo, per non dire impossibile.

Ad evitare quindi gli accennati inconvenienti le pergamene di Gaeta si sono invece disposte in un modo affatto diverso. Si è cercato prima di tutto stendere la pergamena in modo da toglierne le tante piegature e ripiegature o l'avvolgimento che la rendeva incomoda a tenersi aperta. Indi a ciascuna pergamena così preparata si è apposto il numero progressivo, che corrisponde a quello del Repertorio, *e tutte si sono collocate a gruppi di 10 o di 20, secondo la convenienza, in cartelle, che portano sulla faccia anteriore la numerazione degli atti, e sono strette da nastri di larga tela. I sigilli, assicurati in teche o scatole di stagno proporzionate alla loro grandezza, si sono lasciati appesi ai diplomi cui si riferiscono. Così disposte le cartelle tutte si sono collocate in tre cassette di legno con la indicazione necessaria nel dorso di ciascuna cassetta ed i numeri relativi; in guisa che i documenti sono ben conservati, si possono agevolmente rinvenire, e comodamente studiare.*

Per quel che riguarda poi il soggetto delle pergamene di Gaeta riassunte in questo Repertorio, *basta qui semplicemente notare che esse possono ricevere acconce illustrazioni e schiarimenti non pochi dal libro intitolato:* Statuta, privilegia et Consuetudines civitatis Cajetae *stampato s. u. n. nella prima metà del secolo XVI. Esse d'altra parte avranno un bellissimo e singolare complemento con la pubblicazione di quelle della medesima città, che si conservano nella biblioteca Cassinese e sono le più antiche e le più importanti; delle quali già fece larga esposizione il Federici nel libro* Degli antichi duchi ed Ipati di Gaeta, *ma con prolissa e talvolta importuna verbosità. E perciò noi facciam voti che quei benemeriti PP. possano quanto prima dare alla luce tali documenti nel loro testo originario, che hanno già preparati e pronti per la stampa. Così la storia di quell' illustre città nel medio evo potrà essere una volta degnamente ed ampiamente illustrata.*

B. Capasso

DIPLOMI E BOLLE

I.

Anno 1187 — 16 Aprile — 5ª Indizione — Palermo.

Abolizione del dritto di passo.

Re Guglielmo II, considerando che i confini del regno erano sicurissimi anche per gli stranieri, più di quelli della stessa loro patria, e che sotto il pretesto del dritto di passo commettevansi molti abusi, ne ordina l'abolizione nel passaggio de' porti e fiumi, situati nelle terre demaniali, tanto per le persone, che per le cavalcature ed altro.

Ordina parimente, che aggregandosi al regio demanio le terre de' conti, baroni e di altre persone, nelle quali fosse stato stabilito il mentovato dritto, dovesse questo rimanere estinto, nè più rivivere, se quella terra per benevolenza sovrana fosse conceduta ad altri.

Il diploma è dato in Palermo nell'anno 21° del regno di Guglielmo II.

Il suddetto diploma è comunicato da Eugenio maestro della regia dogana de' baroni a Guglielmo, figlio di Giovanni regio camerario di Terra di Lavoro, per pubblicarsi in tutto il *camerariato*, e da Guglielmo del

pari è comunicato a Riccardo, baiulo della città di Gaeta, ed a' consoli della medesima, affinchè sia reso di pubblica ragione per tutto quel territorio.

II.

Anno 1191 — . . . . Messina.

Conferma delle consuetudini della città ed università di Gaeta.

I cittadini di Gaeta, in premio della loro antica fedeltà, e de' servigi prestati al re Tancredi ed a' re predecessori, ottengono dal medesimo la conferma delle loro consuetudini e degli usi, invalsi fin dal tempo di re Ruggiero. È conceduta perciò ad essi la facoltà di mutare ed eleggere i consoli senza licenza della regia corte, a norma dell' antica consuetudine; di presentare i nomi delle persone, dalle quali il re soleva scegliere i giudici di Gaeta, per giudicare secondo le consuetudini, serbando incolumi i dritti regii e della città; di coniarsi da' consoli la moneta de' follari per uso della università; di esigersi la tassa sulla tintura; di non potere i cittadini di Gaeta essere obbligati a presentarsi al tribunale de' giustizieri, ma di trattarsi le cause civili nella corte di Gaeta, e le criminali nella Gran Corte di Palermo, con pruove testimoniali, e senza il duello, dovendo aver fede la regia corte a tutte le deliberazioni de' consoli, de' giudici e de' consiglieri; di trattarsi nella Gran Corte di Palermo l'appello nelle cause di delitto di maestà, in quel modo che piacerà al re, e nel caso ch' egli si trovi in Capua, quivi soltanto dover conoscere di tali cause la corte che segue il sovrano, e non la Gran Corte di Paler-

mo; di dovere l'accusatore, se non provi la sua accusa, pagare le spese del giudizio all'accusato.

Conferma il re alla università di Gaeta i porti, ch'essa à da tempo antico, cioè quelli di Suio, di Setre, di Mastriano, di Cilicia, di Corciano e di Patria, nè proibisce questi porti a' cittadini di Gaeta, anche nel caso che alcuno di loro avesse fatta ad altri qualche offesa. Conferma ancora alla stessa università le isolette, ch'essa possiede da tempo antico, di Ponza, Palmaria e Sennone, salvo il tributo de' falconi al re, come pure il privilegio di tagliar legna ne' boschi di Gaeta fino a Cuma, del quale già era in possesso.

Ordina che possa la università estrarre dalla Sicilia e portare in Gaeta il frumento ed altre vettovaglie, eccetto se esista regio general divieto; che non sia obbligata farne rivela alla corte, se non in tempo di carestia; e che quei cittadini non paghino il pedaggio pel passo di Gardiano, come già era stato stabilito da suo zio il re Guglielmo.

Concede a' cittadini medesimi, che in caso di naufragio ne' mari del regno, tutto ciò che sarà trovato de' loro legni, sia restituito a' rispettivi padroni. Promette di non dare ad alcuno in feudo la città di Gaeta, ma di tenerla sempre nel suo demanio. Dona alla università di Gaeta i castelli d'Itri e di Maranula con le loro pertinenze, che prima erano della contea di Fondi, salvo il servigio feudale. Rimette alla medesima università il *falangaggio* pe' paesi sulla marina da Gaeta a Palermo, e fa esenti i cittadini di Gaeta, che venissero dalla Sicilia, dalla Sardegna e dalla Barberia, dal dritto detto del *catenaccio* o *del peso della stadera*, che fino a quel tempo erasi pagato in Gaeta. Conferma alla stessa università i privilegi sul commercio,

che aveva fin dal tempo del re Ruggiero, suo avo, e quello di reggere la corte in Gaeta nella sua regia camera, finchè a lui piacerà. Infine ad intercessione di Albino vescovo di Albania, vicario del pontefice, concede alla città di Gaeta che i cittadini non siano obbligati ad armare più di una delle due solite galee, eccetto ne' casi di difesa del regno, e le promette di pagare gli assegni a' marinari, come sono pagati a quelli delle galee, che si armano nel principato di Salerno.

Il diploma è scritto dal regio notaro Tommaso, con dichiarazione di essere munito del regio suggello di piombo, ed è dato da Riccio per l' assenza di suo padre Matteo, regio cancelliere, nell'anno 2° del regno di Tancredi, e nell' anno 1° del ducato di Ruggiero.

Non resta alcun segno del suggello di piombo.

III.

Anno 1296 — 20 Febbraio — 9ª Indizione — Napoli.

Conferma di un' antica consuetudine.

Carlo II reputando giusto conservarsi il dritto consuetudinario, che nasce dalla mancanza del dritto scritto, ed acquista vigore nelle contestazioni giudiziarie, accoglie le suppliche della università di Gaeta, e conferma la seguente consuetudine sul dritto di successione, che da taluni cittadini si cercava distruggere con astuti cavilli, causa di discordie e di scandali.

Se una donna già dotata muore lasciando figli, e questi muoiono parimente nella età pupillare, si rispetta il testamento della loro madre, ancorchè pel

dritto civile la donna non possa fare la sostituzione pupillare. Morendo poi la donna dotata senza fare alcun testamento, la sua dote ritorna al dotante ed ai suoi eredi, escluso dalla successione de' figli comuni il marito.

Il re ordina la esecuzione di tale consuetudine ai capitani ed ai giudici di Gaeta, purchè sia tale il desiderio concorde di tutta quella cittadinanza.

Il privilegio è dato per mano del milite Bartolommeo di Capua protonotario del regno e maestro razionale della Gran Corte, che vi nota l'anno 12° del regno di Carlo II. Manca il suggello, perchè la pergamena è mutilata nella parte inferiore.

IV.

Anno 1308 — 23 Novembre — 7ª Indizione — Napoli.

Concessione di uno spazio di suolo nella città di Gaeta a' padri Domenicani.

Re Carlo II per sua devozione verso l' ordine del beato Domenico confessore, ed a suppliche del medesimo ordine, gli concede in perpetuo uno spazio vuoto esistente nella città di Gaeta, in cui si teneva il così detto *cambio*. Questo spazio confinante con la casa municipale detta *robba*, ove si vendevano le vettovaglie, era di proprietà del milite Liguoro e di Federico *de perona*, cittadini di Gaeta, e per la loro fellonia devoluto alla regia corte.

Re Carlo concede ancora a' padri del suddetto ordine di potere alienare questo spazio, purchè lo vendano a

persona a lui fedele, ed il prezzo riscosso s'impieghi nella costruzione della chiesa di quell' ordine.

Il diploma è dato per mano di Giacomo vescovo di Friuli cancelliere , e del milite Bartolommeo di Capua, logoteta e protonotario del regno.

È notato l' anno 24° del regno di Carlo II.

Da un laccio di seta gialla e rossa pende un frammento del suggello in cera rossa, che da una parte à il re seduto in maestà, e dall' altra il re medesimo, che cavalca un destriero coperto di armatura.

V.

Anno 1344 — 24 Marzo — 12ª Indizione — Napoli.

Conferma di concessione per pagare a rate quadrimestrali le imposte fiscali.

Il sindaco della città di Gaeta presenta alla regina Giovanna I, chiedendone la conferma, un diploma di re Roberto del 5 novembre 1325, il quale ordinò che non potendo i cittadini di Gaeta pagare prontamente le imposte fiscali, le pagassero a rate quadrimestrali, secondo i regolamenti della curia. Tale ordine fu comunicato al giustiziere di Terra di Lavoro e Contado di Molise, con aggiunzione di ricevere dalla università di Gaeta per mezzo del suo sindaco l'obbligo del pagamento, e di valutarsi doppie le partite non soddisfatte a tempo debito.

La regina, col consiglio e consenso de' suoi governatori ed amministratori, conferma il diploma di suo avo, e l'obbligo assunto dalla università mediante il suo sindaco.

Il diploma è dato dal padre Ruggiero, arcivescovo di Bari, logoteta e protonotario del regno (1), che si sottoscrive di propria mano. È notato l'anno 2° del regno di Giovanna.

Nella estremità inferiore della pergamena si osservano le tracce del suggello che vi fu aderente.

VI.

Anno 1347 — 11 Ottobre — 1ª Indizione — Napoli.

Elezione de' giudici civili ed a contratti.

La cittadinanza di Gaeta, essendosi riunita a norma delle sue consuetudini, elegge giudici civili ed a contratti per l'anno della 1ª indizione (1 settembre 1347 al 31 agosto 1348) Erasmo de Albito del defunto Domenico, Giacomo Papa del fu Giacomo e Dado Spadaro del fu Roberto, cittadini nati da legittimo matrimonio e da famiglie di provata onestà, e fedeli alla dinastia regnante. Dopo di che la università anzidetta affida a Giovanni di Taddeo, suo cittadino, di presentare alla regina Giovanna I tali nomine, chiedendone la conferma; e la regina nell'approvarle, ordina che i giudici, prima di mettersi in possesso dell'ufficio, prestino il dovuto giuramento di fedeltà sui santi vangeli nelle

(1) Dopo la morte di Bartolommeo di Capua re Roberto non volle nominare il suo successore nell'ufficio di logoteta e protonotario del regno, nomina che poi fece Giovanna I nel giorno 21 decembre 1343 nella persona del suddetto Ruggiero suo consigliere e familiare.—*Reg. n. 338.—Anno 1343 e 1344. Lett. C. fol. 42 t.°*

mani del capitano della città, e che nessuno uffiziale osi molestarli nello esercizio delle loro funzioni.

Il diploma è spedito per mano di Matteo della Porta di Salerno, professore di diritto civile, maestro razionale e luogotenente del protonotario del regno, che vi nota l'anno 5° del regno di Giovanna I.

Da un laccio di seta pende un piccolo frammento del gran suggello in cera rossa.

VII.

Anno 1347 — 12 Ottobre — 1ª Indizione — Napoli.

Estrazione di frumento da' porti del regno, e procedure da farsi.

La regina Giovanna I, ad istanza della università di Gaeta, ordina al maestro portolano e procuratore del ducato di Calabria di permettere al protontino della predetta università Francesco Gattola di estrarre seicento salme di frumento alla generale misura di tomola otto per ogni salma, in nome della stessa università, e da' porti messi sotto la sua giurisdizione.

Per l'ordine anzidetto il frumento doveva portarsi a Gaeta per mare, ed ivi scaricarsi per uso di quei cittadini franco di qualunque diritto di uscita e di tara, a norma del regio capitolo pubblicato da re Carlo II suo bisavo, e dopo malleveria e giuramento dato dallo estraente di non trasferirlo altrove. Eseguito lo scaricamento, il capitano o portolano del porto di Gaeta dovea, fra un mese e mezzo dal giorno della estrazione, mandare lettera di risposta al maestro portolano, ed il sunto di essa, fra lo spazio di un altro mese dal

termine anzidetto, a' razionali della Gran Corte residenti in Napoli. I portolani dovevano essere presenti al caricamento del frumento, affinchè non se ne estraesse una quantità maggiore; essendo stabilito che da' porti e dalle marine non si facessero uscire, senza speciale autorizzazione, vettovaglie e legumi, giusta la lettera regia spedita in Napoli a 3 luglio della passata indizione 15ª (1).

Pel regio editto poi emanato da re Roberto erano tenuti alla malleveria quelli che la davano, e quelli ad istanza de' quali si concedeva il permesso di uscita, dopo fatto il caricamento del frumento, nel dubbio che questo si trasportasse altrove, o fuori regno; ed in tal caso erano essi responsabili non solo per l'obbligazione assunta, ma ancora per la frode commessa in danno della corte.

Il diploma è rilasciato con la formola in *camera nostra*, che equivale alla firma della regina: non si legge la sottoscrizione di alcun ufficiale, e si trova notato l'anno 5° del regno di Giovanna I.

A piede della pergamena esistono le tracce di tre suggelli, due affissi ed uno pendente.

---

(1) Cioè 3 luglio di questo stesso anno, perchè la 15ª indizione incominciata il 1° settembre dell'anno 1346, terminò al 31 agosto 1347, e col 1° settembre 1347 incominciò la indizione 1ª.

VIII.

Anno 1351 — 1 Gennaio — 4ª Indizione — Gaeta.

Quindecimo della pesca nel porto di Gaeta concesso a Caboto.

Riccardo Caboto, figlio del giudice Riccardo, espone a' sovrani Lodovico e Giovanna ch' egli possiede alcune case fuori le mura di Gaeta, nel luogo detto ospedale, presso il lido del mare, ove essendosi costruito il porto, i pescatori recano non pochi danni e dispendii agl' inquilini, ricoverandosi in quelle case; quindi implora di potere egli ed i suoi successori riscuotere da quei pescatori la quindicesima parte della pesca.

I sovrani concedono a Riccardo la grazia dimandata, in considerazione de' servigi resi dal medesimo alla loro dinastia, ed ordinano al capitano di Gaeta di osservare e fare osservare questa disposizione, obbligando, ad istanza del detto Riccardo e de' suoi successori, quei pescatori all'adempimento del loro debito.

Il privilegio è spedito e sottoscritto di propria mano dal milite Bertrando Radulfy di Bredula, razionale, procuratore ed avvocato di Provenza, consigliere del re, e viceprotonotario ne'contadi di Provenza e di Forcalquier, trovandosi assente Sergio Donnorso di Napoli, razionale e viceprotonotario del regno di Sicilia. È notato l' anno 3° del regno di Lodovico ed 8° della regina Giovanna.

Oltre due piccoli suggelli fissi, due brani de' due grandi sigilli pendono dalla pergamena, mediante lacci di seta di colore rosso e giallo.

IX.

Anno 1351 — 2 Gennaio — 4ª Indizione — Gaeta.

Abolizione della elezione dell'erario della città di Gaeta.

L'università e gli uomini della città di Gaeta espongono alla regina Giovanna I ed al re Lodovico suo consorte, che per effetto d'ordine della regia corte procedono essi ogni anno alla elezione del loro erario; uffiziale destinato a prendere conoscenza de' proventi incassati dal capitano. Però essendo questa elezione un fomite continuo di odii, di livori e scandalosi tumulti, e tale da far talora dubitare con fondate ragioni che non abbia a turbare lo stato della città, implorano che sia abrogata.

La regina ed il re, per la fedeltà de' supplicanti e per la giustezza delle loro dimande, decretano che la università di Gaeta ed i suoi cittadini sieno sciolti quind'innanzi da quell'obbligo.

Il diploma è dato per mano del milite Bertrando Radulfy di Bredula, maestro razionale della Gran Corte, e viceprotonotario nella contea di Provenza e di Forcalquier, segretario, consigliere e famigliare della regina e del re, per l'assenza del milite Sergio Donnorso di Napoli, professore di diritto civile, maestro razionale della Gran Corte e viceprotonotorio del regno. È segnato l'anno 3° del regno del re ed 8° della regina.

Resta pendente il laccio di seta rosso-giallo, cui era attaccato il suggello che ora manca.

X.

Anno 1351 — 25 Gennaio — 4ª Indizione — Gaeta.

I testamenti fatti dagli abitanti della città di Gaeta in tempo della epidemia possono riprodursi in forma pubblica.

Infierendo una terribile epidemia in Gaeta e nel suo distretto, moltissimi cittadini assaliti dal morbo, per non morire *ab intestato*, e per provvedere nello stesso tempo alla propria anima, dettarono le loro ultime volontà coll'aiuto di notai, di giudici, ed in mancanza di questi, di private persone. Morti molti di quegli uffiziali e testimoni intervenuti al rogito de' testamenti, e non bastando i pochi sopravvissuti a far legittimamente approvare tali atti, i gaetani avevano a soffrire intollerabili danni, anzi essi dubitavano che avesse a suscitarsi materia di scandali e di turbamento, in danno non meno dei viventi, che delle anime de' defunti. In considerazione di questi mali la università di Gaeta, a nome dei suoi cittadini, supplica la regina Giovanna I ed il re Lodovico suo marito, di benignarsi ordinare che nell'intervallo di un biennio, da cominciare subito dopo la pubblicazione del decreto reale, si potessero compilare in forma pubblica, mediante decreto della corte del baglivo, tutti i testamenti rogati nell' anno della epidemia; e che per quelli, al cui rogito avevano preso parte notai e persone private, bastasse la deposizione con giuramento di due testimoni in essi intervenuti, e per quelli, al cui rogito avevano preso parte solo persone private, bastasse la deposizione con giuramento di tre testimoni.

I sovrani, riconoscendo la necessità di provvedere

su ciò, accordano quanto si richiede, imponendone la stretta osservanza ai proprii uffiziali, malgrado qualunque disposizione in contrario presente o futura.

Il diploma è dato per mano del milite Donnorso di Napoli, professore di diritto civile, maestro razionale della Gran Corte e viceprotonotario del regno. È notato l'anno 3° del regno di Lodovico e 9° della regina.

Restano dei frammenti di due suggelli pendenti, l'uno del re, l'altro della regina, attaccati alla pergamena con due corde di seta rossa e gialla.

XI.

Anno 1354 — 5 Aprile — 7ª Indizione — Napoli.

Elezione de' giudici annuali ridotti al numero di tre.

I cittadini di Gaeta espongono alla regina Giovanna I ed al re Lodovico, suo marito, che ad evitare i soliti disordini, che succedevano nella elezione de' giudici annuali, re Roberto con suo privilegio del 1 agosto 1332, 15ª indizione, dato in Castellammare di Stabia, concesse loro di eleggere quattro giudici ogni anno invece di due, come si usava far prima. Ma avendo essi sperimentato troppo oneroso il numero di quattro giudici, per la conferma de' quali bisognava adire la corte del giustiziere, spesso lontana, chiesero a re Roberto che quel numero fosse limitato a soli tre, da essere confermati dal capitano, come usavasi per lo addietro.

Il re avendo trovata giusta tale dimanda, ordinò che nell'anno della 1ª indizione (1), e così sempre in

(1) Questa prima indizione principiò il 1° settembre 1332, e terminò il 31 agosto 1333.

seguito, i cittadini di Gaeta eleggessero tre giudici annuali, da confermarsi dal capitano, dopo prestato il giuramento.

Ora essi dimandano a' predetti sovrani la conferma di questo ultimo privilegio di re Roberto, che viene loro concessa; rimanendo però sempre fermo il sistema della elezione de' giudici nelle terre di regio demanio.

Si osserva nel diploma la firma originale di Sergio Donnorso di Napoli, viceprotonotario del regno, maestro razionale della Gran Corte e regio consigliere, il quale nota l'anno 12° del regno di Giovanna e 6° di Lodovico.

Manca il suggello.

XII.

Anno 1362 — 17 Febbraio — 15ª Indizione — Napoli.

Il capitano della università di Gaeta non deve abusare del suo potere.

Il capitano della città di Gaeta, avendo proceduto di ufficio contro alcuni cittadini ed abitanti di quella città, che avevano contro altri profferite delle ingiurie, la università ricorre a' sovrani Giovanna I e Lodovico a causa del disturbo prodotto in tutta la popolazione per tale procedimento, contrario al privilegio ottenuto da' gaetani con speciale lettera regia, che vietava al capitano siffatto diritto.

I sovrani richiamano il capitano alla osservanza del privilegio anzidetto, e gl' ingiungono di non attribuirsi quella autorità, che non era a lui conferita da' capitoli

del regno, se non a favore delle persone religiose, delle vedove e de'pupilli ingiuriati pubblicamente nelle strade.

Il diploma è dato dal milite Sergio Donnorso professore di diritto civile, maestro razionale della Gran Corte e viceprotonotario del regno, che lo firma di sua mano, e vi segna l'anno 14° del regno di Lodovico e 20° di Giovanna.

Pendono da una striscia di pergamena due piccolissimi frammenti di suggello in cera rossa.

XIII.

Anno 1363 — 15 Agosto — 1ª Indizione — Napoli.

Concessione ai gaetani di rendere validi i testamenti fatti nel tempo della epidemia.

Alla regina Giovannà I fu esposto dalla università e cittadini di Gaeta, che nella mortale e generale epidemia di quell'anno molti furono attaccati dal morbo, e vedendo il pericolo della morte, fecero testamento; che alcuni di questi atti furono scritti o da pubblici notari, o da persone private in mancanza di notari, o dalle persone interessate in presenza di due o tre testimoni, ed altri furono scritti in presenza del giudice, del notaro e de' testimoni, per indi celebrarsi in forma pubblica; che erano morti molti degli anzidetti testimoni, giudici e notari, e succeduti loro alcuni, che non potevano fare pruove legittime; e che era necessario di dichiararsi validi in giudizio e fuori i testamenti anzidetti, e di potersi questi fra lo spazio di due anni rogare per decreto della corte de' baiuli di Gaeta.

La regina, volendo essere grata alla fedeltà de' gaetani, approva le proposte fatte da' medesimi, non ostante le costituzioni contrarie, ed ordina a tutti gli ufficiali del regno di eseguire tale disposizione.

Il diploma è dato dal logoteta e protonotario del regno Napoleone Orsini conte di Manoppello, il quale si firma di sua mano, e nota l'anno 21° del regno di Giovanna.

Per due fori della pergamena passa un laccio di seta rosso-giallo, cui era aderente il suggello.

XIV.

Anno 1372 — 13 Luglio — 10ª Indizione — Casasana (Quisisana) vicino a Castellammare di Stabia.

Ai cittadini di Gaeta è accordato il permesso di asportare armi proibite.

I cittadini di Gaeta presentano alla regina Giovanna I un suo privilegio ad essi concesso nel 1 maggio 1366, munito del reale suggello, e sottoscritto dal milite Tommaso de Bufalis di Messina, maestro razionale della Gran Corte, regio consigliere e vice-protonotario del regno.

Con questo diploma la regina, per le istanze fattele da' gaetani, i quali dovevano spesso uscire dalla città, e girare per tutto quel territorio, aveva loro dato il permesso di portare per propria difesa le armi proibite, sia che fossero soli o in compagnia, a piedi o a cavallo; però senza abusarne in offesa di alcuno, ed usciti che fossero dalla città e dal borgo, e propriamente dalla porta dell' ospedale vecchio.

Il detto privilegio, per ordine della regina si custodiva dalla università di Gaeta, ed il capitano e gli altri ufficiali della medesima avevano l' obbligo di esaminarlo con diligenza; però senza dare molestia agli asportatori di armi, i quali, quando erano per rientrare in città, giunti alla porta predetta dell'ospedale, dovevano deporle e legarle; e così legate portarle liberamente alle loro case.

I gaetani però erano stati sempre molestati sotto diversi pretesti, di non potere cioè restare fermi ed armati in alcun luogo, o parlare con altri, o aspettare persone, o trattare affari; poichè la grazia di portare armi proibite, si diceva valere soltanto, quando erano in cammino, partendo dalla città, o ritornandovi.

Per liberarsi da tali vessazioni implorano gli opportuni provvedimenti dalla regina, la quale a togliere le occasioni di qualunque disturbo, conferma la precedente concessione, dichiarando che i gaetani, i quali escono fuori la città, dalla porta dell'ospedale detto di S. Leonardo, possano portare le armi *in eundo morando et eorum negotia peragendo ac sedendo stando et ambulando etc.*, e comanda al giustiziero di Terra di Lavoro e Contado di Molise, al capitano ed agli altri ufficiali di Gaeta di eseguire i suoi ordini.

Il diploma è dato dal milite Liguoro Zurlo di Napoli logoteta e protonotario del regno e consigliere collaterale, il quale vi appone la sua firma autografa.

È segnato l' anno 30° del regno di Giovanna.

Pendono due strisce di pergamena, alle quali era attaccato il suggello, che ora manca.

XV.

Anno 1381 — 17 Ottobre — 5ª Indizione — Napoli.

Privilegio d'immettere in Gaeta provviste di grano ed altre vettovaglie.

Re Carlo III di Durazzo, considerando che la città di Gaeta era nella necessità di ricevere da altri paesi le vettovaglie ed i legumi, perchè sterile per la sua posizione e dedita alle arti, le concede di potere estrarre con navi grandi e piccole, e da tutti i porti e marine del regno, da cui è permesso per legge, quella quantità di grano, di orzo e di altre vettovaglie e legumi, che sia sufficiente a' gaetani per la durata di un anno, secondo il tenore de' capitoli del regno sulla estrazione delle vettovaglie.

Il privilegio è spedito da Giovanni Orsini, conte di Manoppello, logoteta e protonotario del regno e consigliere collaterale, che nota l' anno 1° del regno di Carlo III, e si sottoscrive di sua mano.

Esiste un frammento del suggello in cera rossa, pendente da una striscia di pergamena, alla quale è attaccato.

XVI.

Anno 1381 — 17 Ottobre — 5ª Indizione — Napoli.

Carlo III di Durazzo conferma sei privilegi alla università di Gaeta.

I sindaci della università di Gaeta presentano a re Carlo III sei privilegi del re Lodovico e della regina

Giovanna I, sua moglie, e lo pregano di riconfermarli.

Il 1° privilegio è del 20 novembre 1350, 4ª indizione, dato in Gaeta per mano del milite Sergio Donnorso, maestro razionale della Gran Corte e viceprotonotario del regno.

Lodovico e Giovanna, volendo migliorare le condizioni della città di Gaeta, scemata di beni e di persone per le guerre e per le mortalità passate, a richiesta di que' cittadini le avevano conceduto il permesso di celebrare ogni anno una fiera di quindici giorni, che doveva durare dal primo a tutto il quindici del mese di settembre, con le stesse immunità, privilegi e franchigie della fiera di Salerno; così che le merci comprate, vendute o alienate in Gaeta e nel suo territorio, durante il detto periodo di tempo, e quelle che ivi rimanevano dopo trascorso quel medesimo periodo, sarebbero state franche e libere da qualunque diritto della corte. Se alcuni gaetani o forestieri compravano durante la fiera merci registrate nei quaderni della dogana, dopo passato quel tempo, potevano estrarle per mare o per terra, libere da qualunque diritto della corte; non altrimenti che se la fiera durasse ancora: eccettuandosi da tale franchigia l'olio, il ferro, l'acciaio, la pece ed il sale, sopra i quali la corte si riservava interi tutti i suoi diritti.

Il 2° privilegio è dato in Gaeta a dì 2 gennaio 1351, 4ª indizione. Riguarda l'abolizione della elezione dell'erario della città di Gaeta. Vedi il diploma n. 9.

Il 3° è del 25 dello stesso gennaio 1351, 4ª indizione, dato anche in Gaeta. Tratta de' testamenti fatti dai gaetani in tempo di epidemia, da potersi legittimare in forma pubblica. Vedi il diploma n. 10.

Il 4° è del 5 aprile 1354, 7ª indizione, dato in Napoli. Risguarda la elezione de' giudici annuali ridotti al numero di tre. Vedi il diploma n. 11.

Il 5° è del 17 febbraio 1362, 15ª indizione, dato in Napoli. Contiene la proibizione di taluni abusi del capitano di Gaeta. Vedi il diploma n. 12.

Il 6° è del 13 luglio 1372, 10ª indizione, dato in Quisisana presso Castellammare di Stabia. Contiene il permesso accordato a' gaetani di trasportare le armi proibite. Vedi il diploma n. 14.

Il re Carlo, considerando la costante fedeltà dei cittadini di Gaeta verso la sua casa, e che la gloria de' principi consiste nella quiete del loro stato e nel benessere dei sudditi, conferma tutt' i predetti privilegi, che sono interamente trascritti in questo documento.

Il diploma è dato da Giovanni Orsini, conte di Manoppello logoteta e protonotario del regno, e consigliere collaterale, che di propria mano si sottoscrive, e nota l' anno 1° del regno di Carlo.

Il suggello è distrutto.

XVII.

Anno 1388 — 24 Luglio — 11ª Indizione — Gaeta.

I cittadini di Gaeta anticipano la colletta a Re Ladislao.

I cittadini di Gaeta, per sovvenire ai bisogni di re Ladislao, gli anticipano le collette ed il sussidio dovuto per gli anni della corrente 11ª indizione e della seguente, nella somma di once 591 e tarì 29, cioè once 147, tarì 29 e grana 15, per colletta annuale,

ed altrettanti pel sussidio di ciascun anno. In esecuzione del regio mandato, fatto loro a voce e col consenso ed autorità della regina Margherita, madre e tutrice, pagano la somma predetta a diverse persone, tra le quali è nominato Gentile de Merolinis, spedito con una *saettia* a Genova.

Ladislao autorizzato da sua madre, accetta i summentovati pagamenti e rilascia quitanza pel biennio predetto.

Questo diploma, per l'assenza del milite Giovanni de Thienis, cancelliere del regno, è firmato di propria mano dal suo luogotenente Donato di Arezzo, che vi nota l'anno 2° del regno di Ladislao.

Non avendo ancora il re in questo tempo il grande suggello, ordina di suggellarsi il presente privilegio con due piccoli sigilli affissi, di cui esistono alcuni frammenti, e di apporsi il grosso suggello (che ora manca) del vicariato del regno, usato da Margherita sua madre, quando era sua balia e tutrice; e vuole che abbia lo stesso valore del proprio suggello.

XVIII.

Anno 1388 — 25 Luglio — 11ª Indizione — Gaeta.

Vendita del sale dato in appalto alla università di Gaeta.

Re Ladislao locò la gabella del sale alla università di Gaeta per anni cinque e mesi otto dal 1° di gennaio della 10ª indizione (1), e fu convenuto, che la università vendesse il sale nel fondaco di quella ga-

(1) Gennajo dell'anno 1387.

bella ad un tarì ed un grano a tomolo, secondo lo antico prezzo ed il rito della regia corte. Poi con regio mandato a voce e col consenso ancora della regina Margherita concesse alla università di venderlo a tarì due ed un grano a tomolo, in premio della sua fedeltà, e delle spese fatte dalla medesima per la maestà sua, dal tempo in cui stabilì la sua residenza in Gaeta; e così pure per le spese dello armamento delle galee, e per le altre cui poteva andare incontro per la stessa causa.

Ora vuole il re che la università esiga sulla gabella del sale quel tarì di più, senza renderne conto alla regia corte ed a' regi ufficiali; ratifica il predetto mandato, e ne comanda la esecuzione.

Il diploma è sottoscritto di propria mano da Donato d'Arezzo, luogotenente del cancelliere. È segnato l' anno 2° del regno di Ladislao, e sono annunciati gli stessi suggelli del precedente diploma n.° 17.

XIX.

Anno 1389—20 Maggio—12ª Indizione—Gaeta.

Vendita del sale dato in appalto alla università di Gaeta.

L' università di Gaeta aveva preso in appalto dalla regia corte la gabella del sale per due anni a cominciare dal 1° settembre della futura 1ª indizione con l'obbligo di vendere questa merce in grosso ed a minuto nel fondaco della gabella. Sebbene una delle condizioni del contratto fosse, che la università dovesse vendere il sale al solo prezzo di un tarì ed un grano a tomolo, secondo l'antico rito e prezzo della corte,

ed alcune lettere di re Ladislao, pure questo stesso re aveva ordinato verbalmente alla università di venderlo a due tarì ed un grano a tomolo pel detto biennio, consenziente la regina Margherita, sua balia e tutrice.

Ora il re conferma alla università il diritto di riscuotere la predetta gabella per proprio conto, e di disporne a suo arbitrio, senza esser tenuta a renderne ragione a chicchessia, nemmeno a lui, in considerazione dei grandi servigi resi, e delle spese fatte per mantenere la corte, che aveva stabilita la sua residenza a Gaeta, per armare le galere e per provvedere ad altre occorrenze dello stato.

Questo diploma è sottoscritto di propria mano da Gentile de Merolinis di Solmona, dottore in legge, maestro razionale della Gran Corte, luogotenente del logoteta e protonotario del regno e regio consigliere. È notato l'anno 3° del regno di Ladislao.

Si veggono le vestigia di cinque piccoli suggelli in cera rossa affissi e la striscia di pergamena, cui era attaccato il suggello pendente, che ora manca.

XX.

Anno 1389 — 18 Agosto — 12ª Indizione — Gaeta.

La Università di Gaeta anticipa un biennio di collette a re Ladislao.

Re Ladislao, avendo ricevuto per mezzo del sindaco di Gaeta Giovanni di Pastena once 600 in carlini di argento del peso generale, dovute alla regia corte per la generale sovvenzione e colletta de' prossimi futuri anni della 13ª e 14ª indizione (1° settembre 1389 al 31

agosto 1391), col consenso ed autorità della regina Margherita sua madre, balia e tutrice, dichiara a lui ben fatto il mentovato pagamento, e lo accetta.

Quindi ordina al gran camerario e suoi luogotenenti, a' giustizieri di Terra di Lavoro, al capitano di Gaeta ed a' tesorieri e vicetesorieri della regia corte, di accettare il detto pagamento senz' altra cautela, essendo sufficiente la presente lettera; e di non costringere l' università di Gaeta a ripetuti pagamenti per le dette generali collette e sussidi, durante il mentovato biennio.

Il diploma, per l'assenza di Giovanni de Thienis logoteta e protonotario del regno, è dato da Gentile de Merolinis di Solmona maestro razionale della Gran Corte, suo luogotenente, che vi nota l' anno 3° del regno di Ladislao, e lo sottoscrive di sua mano.

Oltre le vestigia rimaste di cinque piccoli suggelli affissi alla pergamena, pendono da due strisce della medesima gli avanzi del suggello grande in cera rossa.

XXI.

Anno 1390—26 Marzo — 13ª Indizione — Gaeta.

Re Ladislao sposa Costanza di Chiaromonte, e la università di Gaeta si rende mallevadrice della dote.

Nel corso dell'anno 1389 gli amministratori dell'università di Gaeta erano stati convocati *ad vocem preconis more solito*, per ordine e volontà del re Ladislao, nel fine di deliberare sopra affari importanti.

Trattavansi allora gli sponsali tra re Ladislao e la regina Costanza, figlia di Manfredi di Chiaromonte Duca di Gerbe e Kercherà, ammiraglio del regno di

Sicilia; e per ragione di tali nozze, a titolo di dote si prometteva gran quantità di danaro, gioie ed altre cose. Era necessaria una cautela pel detto ammiraglio, nel caso che avessero dovuto restituirsi a lui o a' successori i valori costituiti in dote, sia perchè il matrimonio non si effettuasse, sia perchè non si consumasse a tempo debito, sia perchè anche consumato fosse sciolto.

La università di Gaeta, volendo rendere servigio al re, si offrì volontariamente a dare la cautela anzidetta, e volle dichiararsi mallevadrice per la restituzione della dote fino alla somma di quindicimila fiorini di oro. La medesima, confidando nell'abilità di Giacomello Gattola di Filando del fu giudice Pietro, lo nomina a voto generale suo sindaco, procuratore e nuncio speciale per andare in Sicilia, presentarsi al detto ammiraglio, e trattare di questo affare, obbligando la università, i cittadini di Gaeta ed i loro beni per i quindicimila fiorini di oro da costituirsi in dote. Tutto ciò fu dichiarato in un istrumento pubblico di procura, rogato in Gaeta a 10 luglio 1389, 12ª indizione, per Andrea Tommaso di Gaeta pubblico notaro nella provincia di Terra di Lavoro e Contado di Molise.

Conchiuse le trattative, e firmate le tavole nuziali, il sindaco Giacomello fece obbligo al detto ammiraglio con pubblico istrumento, per la cautela e per la restituzione de' quindicimila fiorini ne' casi sopra indicati.

Il re lodando la liberalità de' gaetani, e volendo che nessun danno si recasse loro, se dovesse essere restituita all'ammiraglio la somma de' fiorini quindicimila, vende e dà in affitto alcune gabelle alla predetta università, e per essa al notar Giovanni di Pastina, il quale fu con speciale mandato rivestito della

qualità di sindaco per tal negozio con altro pubblico istrumento del 23 marzo 1390, 13ª indizione, rogato dallo stesso Andrea Tommaso.

Le gabelle assegnate erano quelle così dette del maggior fondaco, del ferro e della pece della città di Gaeta, con tutt'i dritti, ragioni, sottogabelle, giurisdizioni ed appartenenze; escludendosi soltanto le gabelle del sale e della beccheria della detta città.

La vendita si stabilisce farsi senza subastazione; e la durata della locazione delle gabelle è fissata per tre anni, a cominciare dal giorno in cui si fosse verificato il caso del pagamento al suddetto ammiraglio, o a' suoi eredi e successori, de' quindicimila fiorini di oro, i quali si sarebbero pagati a ragione di cinquemila fiorini l'anno, ragguagliato ogni fiorino a tarì cinque.

Siffatta vendita è confermata dal cardinale Angelo legato della sede apostolica, e dalla regina Margherita madre e balia di re Ladislao; ed è dichiarata di aver vigore, come se il prezzo fosse stato già dato nelle mani stesse del re.

I patti stabiliti sono i seguenti:

Durante il triennio dell'affitto, nascendo una nuova guerra, per la quale i dritti delle mentovate gabelle fossero danneggiati, la università sarebbe indennizzata; e per tutto il tempo necessario alla liquidazione non sarebbe stata rimossa dall'introito di quei cespiti. Le persone destinate per l'amministrazione delle predette gabelle potrebbero portare le armi proibite per difesa propria. Per le liti dipendenti dalle gabelle, la università, ovvero il suo sindaco ed i suoi amministratori non potrebbero essere chiamati in altra corte, che in quella del gran camerario e de' suoi luogotenenti.

Terminati i tre anni di affitto, si dovrà dar conto sommario nella Camera della Sommaria innanzi ai detti luogotenenti, ed ivi spedirsi le lettere di finale quitanza; non ostante che, secondo il rito della regia corte, si dovesse prima sommariamente dar conto nella Camera e poscia definitivamente nell' archivio.

Concedendosi poi dal re grazie o immunità sopra i dritti delle gabelle anzidette a qualunque persona, si dovrà rivalere la università di quanto avrà perduto. Sarebbero giudicate con giustizia le cause relative alla percezione de' dritti mentovati, e specialmente del diritto, di uscita, del fondaco e della dogana, sull'oglio e sulle altre merci, che si estraevano per mare dalla contea di Fondi. Resterebbe in facoltà della università, dal detto giorno del pagamento de' quindicimila fiorini di oro, di vendere e concedere ad altri le dette gabelle pel tempo precitato, e col prezzo, patti e condizioni già enunciati.

Il mentovato sindaco Giovanni di Pastina infine si obbliga innanzi a' luogotenenti del gran camerario di osservare tutti i patti, e di farli osservare nel caso di rivendita delle gabelle, sotto la penalità del prezzo doppio dell'affitto.

Il re Ladislao, per maggiore cautela della università, dichiara valida, non solo la mentovata vendita o affitto delle gabelle, ma anche la rivendita che potrebbe farne la università; e di tutto il contenuto di questo diploma ordina la esatta esecuzione al gran camerario ed a' suoi luogotenenti.

Il diploma termina con la formola *datum in camera nostra;* parole che ànno il valore della sovrana sottoscrizione. È segnato l' anno 4° del regno di Ladislao.

Vi sono le orme di sei suggelli piccoli e fissi, oltre la striscia di pergamena da cui pendeva il grande suggello, che ora manca.

XXII.

Anno 1390 — 21 Luglio — 13ª Indizione — Gaeta.

Re Ladislao concede alla università di Gaeta il privilegio di fare pagare un solo tari all'anno a'suoi giudici annuali.

Re Ladislao, considerando che sarebbe cosa indegna per lui non esser grato a coloro che spontaneamente sono a lui devoti, e di essersi tale dimostrata la città di Gaeta, ne loda la costanza nella sua fedeltà ed i servigi prestati. Per confermarla in questa sua lodevole disposizione, col consenso de' suoi balii, sua madre la regina Margherita, ed il reverendissimo padre Angelo della Chiesa di S. Lorenzo in Damaso, prete cardinale della santa chiesa romana e legato nel regno di Sicilia di qua dal Faro, dispone che i giudici annuali di Gaeta paghino ciascuno un solo tarì all'anno per contribuzione del proprio ufficio, secondo la consuetudine. Soggiunge pure che non possano i detti giudici essere obbligati a pagare altro alla regia corte ed a' regi ufficiali, cui incombe la esazione di questo dritto, ed ordina a' giustizieri della provincia di Terra di Lavoro, a' capitani di Gaeta, a' loro luogotenenti, a' tesorieri, vice-tesorieri e percettori de' proventi della corte, a' mastrogiurati ed a tutti i giudici ed officiali del regno, di osservare e fare osservare tale sua disposizione.

Il diploma è spedito nell' anno 4° del regno di La-

dislao, e sottoscritto di propria mano dal nobile Gentile de Merolinis di Sulmona, dottore in legge, maestro razionale della Gran Corte, e luogotenente del logoteta e protonotario.

Manca il gran sigillo pendente.

XXIII.

Anno 1390 — 27 Luglio — 13ª Indizione — Gaeta.

Conferma alla città di Gaeta di tutte le vendite fatte alla medesima delle gabelle dal re Carlo III, dalla regina Margherita e dal re Ladislao.

Re Ladislao, col consenso non solo di sua madre, che gli è balia e tutrice, ma ancora del legato apostolico nel regno, Angelo prete cardinale del titolo di S. Lorenzo in Damaso, conferma alla università di Gaeta ed ai suoi cittadini le vendite, gli affitti e le concessioni delle gabelle, precedentemente fatte da re Carlo suo padre, dalla regina Margherita sua madre e da lui. Le gabelle, di cui sono confermate le vendite sono le seguenti:

1° La gabella denominata—*Majoris fundici et dohane civitatis Gaicte ac ferri aczari picis et vomerum.*

Questa gabella nell'anno della 7ª indizione (1° settembre 1383-31 agosto 1384) per ordine di re Carlo III fu venduta senza subastazione, con tutte le sue appartenenze, sottogabelle e dritti, e con determinati patti, da Angelo Pignatelli di Napoli capitano di Gaeta a Cicco Manganella del fu Guilfucio, e ad altri socii per la durata dell'anno della 8ª indizione (1° sett. 1384-31 agosto 1385) e per il prezzo di once 800 in carlini di

argento. Il re però con sua lettera incaricò i luogotenenti del gran camerario di procedere formalmente alla vendita anzidetta, e di farla *registrare in quaterno regie curie de locationibus cabellarum*, dichiarando di aver ricevuto il denaro per mezzo del mentovato Angelo. I luogotenenti eseguirono il mandato, e spedirono pure per cautela de' compratori le lettere regie in data del 4 gennaio 1384, che dichiaravano valida la vendita secondo i patti e le condizioni stabilite.

Chiamato poi Cicco Manganella e compagni a dare conto sommario e definitivo innanzi a' luogotenenti *Summarie Audientie rationum officialium*, (da' quali giusta i patti dovevano ottenere la finale quitanza, e non già da' maestri razionali nell' archivio), si trovò in regola il pagamento delle once 800; e la regina Margherita, vicaria generale del regno, con deliberazione del consiglio *sibi assistentis* dichiarò legale il conto definitivo con lettera di finale quitanza del 3 marzo 1386-9ª indizione, data in Napoli dagli anzidetti luogotenenti.

In seguito Giacomo Isclano di Napoli, commissario regio, per ordine di Carlo III vendè la detta gabella per un altro anno e mesi sei, a cominciare dal 1° settembre della 9ª indizione (1385) fino all' ultimo di febbraio della 10ª indizione (1387), a Giovanni Vio, Cicco Manganella, e suo fratello Bello Maltacia ed altri, pel prezzo di once mille in carlini di argento, pagati al predetto Giacomo, e co' patti e condizioni contenuti nelle lettere di Carlo III. I luogotenenti giusta il regio mandato procederono alla formale vendita, che fu dichiarata valida insieme col pagamento delle once mille, con lettera data in Napoli da Carlo per mezzo dei luogotenenti nell'anno 1384—19 marzo—7ª indizione.

Dopo altro ordine regio i luogotenenti venderono la stessa gabella per gli altri mesi sei della 10ª indizione (1387) al predetto Giovanni Vio e socii, pel prezzo di once 333 e tarì 10; e furono spedite in Napoli le lettere regie di ratifica da' luogotenenti a 7 febbraio 1385—8ª indizione.

I predetti Cicco Manganella, Bello Maltacia e loro socii furono invitati a rendere il conto della gabella per lo spazio de' due predetti anni innanzi a Gurello Origlia di Napoli, maestro razionale della curia e luogotenente del gran camerario (giusta una cedola di Ladislao diretta allo stesso Gurello), a Tommaso Spina, uditore della Camera Sommaria, ed a Cobello Sassono di Napoli, maestro di atti della Sommaria. Esaminate le lettere regie esibite da' compratori della gabella, fu accertato in modo sommario e definitivo di essersi pagate once mille a Giacomo Isclano per la predetta gabella affittata per la 9ª indizione e per gli ultimi sei mesi della 10ª, altre once 227 e tarì 26 ad Angelo Tranchedo *de Campanea* una volta regio vice-tesoriero, ed once 5 e tarì 14 ad Alluminato de Luca, commissario regio di Carlo, per suoi stipendii di un mese e giorni undici, a ragione di tarì quattro il giorno. Di tutto ciò fu fatta esatta relazione al re Ladislao, e per autorità di lui e di sua madre balia e tutrice furono i gabellotti ed anche i loro garanti prosciolti da qualsiasi obbligo sopra i proprii beni, senza poter essere chiamati in appresso a rivedere il conto. Le lettere di questa finale quitanza furono spedite in Gaeta per mezzo del detto Origlia nel 17 di ottobre 1387—11ª indizione.

Carlo III con altra cedola munita del suggello segreto, data in Napoli a 18 marzo della 8ª indizione (1385)

ordinò a' luogotenenti del gran camerario di richiedere da Cobello Taro di Gaeta agente de' gabellotti, Bello Maltacia e compagni, la rinuncia della metà della gabella del sale di Principato e Terra di Lavoro, dal giorno 1° settembre della 8ª indizione (1384) a tutta la 9ª indizione (1386), per la quale gabella eransi pagate alla regia corte once di oro 812 e tarì 15. Avuta siffatta rinuncia dovevano vendere per l' anno della 11ª indizione (1387-1388) allo stesso Maltacia l' altra gabella del maggior fondaco e della dogana del ferro e pece di Gaeta per once 666 e tarì 70, da prelevarsi dalle predette once 812 e tarì 15, già pagate per la metà della gabella del sale, nel modo e con i patti dichiarati nella cedola di sopra mentovata. I luogotenenti eseguirono il mandato, e la vendita fu confermata con lettera regia, da' medesimi spedita in Napoli a 24 marzo 1385 della 8ª indizione. Il conto sommario e finale fu dato a' luogotenenti, i quali spedirono in Gaeta le lettere regie di quitanza a 9 febbraio 1389 della 12ª indizione.

Per gli urgenti bisogni della corte gli anzidetti luogotenenti in forza di cedola munita del suggello segreto e del suggello del consiglio, nell' anno della 9ª indizione ad essi diretta dalla regina Margherita vicaria nel regno, venderono la gabella del maggior fondaco (eccettuata soltanto la gabella del sale e della beccheria di Gaeta), per l' anno della 12ª indizione (1388-1389) ad Angelo Maltacia e socii, con determinati patti e pel prezzo di once 666 e tarì 20, pagato nella regia camera al vice-tesoriere, *prout per ipsius apodixam constitit.* La vendita fu ratificata dalla regina con lettera data in Napoli dagli stessi luogotenenti a 5 febbraio 1386 — 9ª indizione: ed il

conto fu ultimato nella Sommaria con lettere di quitanza date in Gaeta a 13 marzo 1390—13ª indizione.

Gurello Origlia, luogotenente del gran camerario, nell' anno della 10ª indizione (1386-1387), in virtù di cedola del re Ladislao munita del suggello segreto, vendè la gabella predetta, con esclusione di quella del sale e della beccheria, al notaro Giovanni de Pastena sindaco dell' università di Gaeta, dalla quale era stato investito di pieni poteri. La durata dell'affitto o della compra fu per l' anno della 13ª indizione (1389-1390) e pel medesimo prezzo di once 666 e tarì 20, che dal Pastena fu pagato direttamente al re. La vendita fu ratificata con lettera regia, spedita in Gaeta dallo stesso Origlia nel 1387—4 ottobre—11ª indizione.

Per altra regal cedola, diretta a'luogotenenti nell'anno della 11ª indizione (1387-1388), fu venduta al notaro Giovanni de Bolla, sindaco destinato dalla università di Gaeta, la stessa gabella per l' anno della 14ª indizione, (1° settembre 1390 al 31 agosto 1391).

Il prezzo fu stabilito in once 560, delle quali 550 furono date al re per i bisogni dello stato, e le altre 10 alla badessa, alle monache ed al convento di Santa Caterina di Gaeta dell' ordine Cisterciense, pel detto anno della 14ª indizione, come annua provvisione che godevano le monache sopra i dritti della dogana in virtù di lettere regie. Le lettere di ratificazione della vendita furono spedite da' luogotenenti a 28 giugno 1388—11ª indizione.

Nella 12ª indizione (1388-1389) fu similmente per altra reale cedola venduta da' luogotenenti allo stesso Giovanni de Bolla la gabella precitata per l' anno della 15ª indizione (1391-1392). Il prezzo fu di once 520, di cui 500 furono date al re, 10 destinate pa-

garsi nell' anno della 15ª indizione alle monache, badessa e convento di S. Maria di Gaeta dell' ordine di S. Benedetto, e 10 alla badessa e convento di S. Caterina. Furono spedite le lettere di ratifica in Gaeta da' luogotenenti a 23 gennaio 1389 — 12ª indizione.

Nel medesimo anno della 12ª indizione fu per effetto di altra cedola venduta al sindaco de Bolla la gabella anzidetta al prezzo di once 520, e per l' anno della 1ª indizione (1392-1393). Delle once 520 furono parimente pagate 500 al re, e le altre 20 assegnate per l' anno della 1ª indizione a' due conventi sopra mentovati. Le lettere di ratifica, spedite in Gaeta, portano la data del 3 febbraio 1389—12ª indizione.

Nel medesimo anno della 12ª indizione altra cedola fu mandata a' luogotenenti, per la quale essi venderono la stessa gabella a Francesco Manganella del fu Guilfucio e ad altri, per l'anno della 2ª indizione (1393-1394). Il prezzo fu stabilito in once 520, delle quali 500 per mezzo del vice-tesoriere Giovanni Puncecto si diedero al re, e le altre 20 furono assegnate alle religiose di sopra indicate per l' anno della 2ª indizione. Furono spedite le lettere di ratifica da' luogotenenti in Gaeta nel 24 marzo 1389—12ª indizione.

Nello stesso anno della 12ª indizione i luogotenenti per eseguire una nuova regia cedola vendettero a Giovanni de Pastena, sindaco, la gabella suddetta per l' anno della 3ª indizione (1394-1395), e pel prezzo di once 420; delle quali 400 si pagarono al re, e le altre 20 si destinarono per l' annua provvisione dovuta per l' anno della 3ª indizione a' due monasteri già indicati. Le lettere di ratifica spedite in Gaeta ànno la data del 1389—8 marzo—12ª indizione.

Prementibus necessitatibus variis, il re nell' anno della 13ª indizione (1389-1390) mandò a' luogotenenti sue lettere, munite del piccolo suggello, ordinando di vendere la gabella del maggior fondaco a Bello Pice, Bello Maltacia ed altri socii, per l'anno della 4ª indizione (1395-1396) e per lo stesso prezzo di once 420. La vendita fu fatta; e 400 once per mezzo del vicetesoriere Puncecto si pagarono al re, e le altre 20 furono assegnate a' due monasteri di *S. Maria e di S. Caterina di Gaeta.* Le lettere regie, contenenti secondo il solito tutt' i patti e convenzioni, furono spedite in Gaeta a' compratori in data del 6 settembre 1389 — 13ª indizione.

Altra vendita si ordinò con regale cedola dell' anno della 13ª indizione (1389-1390) munita del piccolo suggello; e fu da' luogotenenti mandata ad effetto, dando la gabella precitata al notaro Giovanni de Bolla sindaco di Gaeta per l'anno della 5ª indizione (1396-1397). Del prezzo stabilito di 520 once, 500 furono pagate al re, e 20 assegnate alle religiose summentovate per l'annua provvisione della 5ª indizione. Le lettere di ratifica si spedirono in Gaeta al 27 gennaio 1389 (1).

2.° La gabella detta *Morticii dicte civitatis Gaiete membri utique dictorum maioris fundici et dohane civitatis eiusdem.*

Con cedola dell'anno dell' 11ª indizione (1387-1388) munita del piccolo suggello, re Ladislao ordina a' luogotenenti di vendere la suddetta gabella al sindaco Giovanni Pastena con determinati patti, e per la durata delle indizioni 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª e 1ª, aggiunti

---

(1) È un errore dello scrittore della regia cancelleria; deve essere 1390 13ª indizione.

mesi 3 e giorni 15 della 2ª indizione (dal 1° settembre 1387 fino al giorno 15 decembre 1393). L'ordine fu eseguito, ed il prezzo stabilito in once di oro 80 fu pagato al re, il quale dichiarò averlo ricevuto *ab eodem Syndico integraliter pro subveniendo necessitatibus quibus multipliciter premebatur.* Le lettere regie di ratifica, spedite da' luogotenenti in Gaeta a 5 settembre 1387—11ª indizione, furono consegnate al compratore Pastena, destinato a ciò dalla università di Gaeta.

3.° La gabella *salis civitatis Gaiete.*

Nel mese di gennaio della 10ª indizione (1387) la regina Margherita vicaria nel regno, dopo diverse trattative avute con alcuni mercanti, vendè con deliberazione del suo consiglio di stato la gabella del sale della città di Gaeta, con tutti i diritti ed appartenenze, senza subastazione, a' sindaci di Gaeta, (che domandarono di comprarla) Bello Pice, Bello Maltacia e Giovanni Cornella. La durata dell'affitto fu stabilita per tre anni e mesi otto, a cominciare dal 1° gennaio della 10ª indizione (1387), ed il prezzo fu determinato in once 916 e tarì 20, a ragione di 250 once l'anno. Questo denaro (dice Ladislao) *predicti Sindici ad requisitionem domine genitricis nostre manualiter et in promptu ac simul et semel prefate genitrici ac in suis manibus persolverunt.* Ciò risulta dalla cedola del 15 gennaio della 10ª indizione, data nel castello dell' Uovo col suggello segreto della regina e con quello del consiglio. Le lettere regie di conferma non furono spedite a' compratori *propter diversa occurrentia per mare et terram impedimenta, quibus dictis Gaietanis venientibus ad reginalem presentiam tutus aditus non patebat;* e perciò Ladislao per non recar

danno alla università di Gaeta conferma la vendita ed il pagamento suddetto con sua lettera del 24 luglio 1388—11ª indizione, data in Gaeta, in assenza di Giovanni de Thienis, da Donato di Arezzo luogotenente del cancelliere del regno. Nell'anno della 11ª indizione *necessitatibus et expensis multiplicibus cumulatis*, il re diresse lettere suggellate con l'anello segreto a' luogotenenti per la vendita della predetta gabella, da farsi al notar Giovanni de Pastena sindaco di Gaeta, per gli anni della 14ª e 15ª indizione, a cominciare dal 1° settembre (1390), pel prezzo di once 500, cioè per 250 once l'anno. Il denaro fu dato al re; e furono per cautela del compratore spedite le lettere di ratifica in Gaeta da' luogotenenti a 20 luglio 1388—11ª indizione.

Altra simile vendita fu fatta da' luogotenenti in forza di altra cedola regia dell'anno della 12ª indizione (1388-1389) al predetto notar Giovanni per gli anni della 1ª e 2ª indizione (1392-1394) e per lo stesso prezzo di once 500, parimente date al re, con essersi spedite le lettere di ratifica in Gaeta dagli stessi luogotenenti nell'anno 1389 il dì ultimo di aprile della predetta 12ª indizione.

4.° La gabella detta *Iura omnia fructus redditus et proventus membrorum Suesse et Castrimaris de Vulturno spectantium ad cabellam fragelli membri Secretie Principatus et Terre Laboris.*

Re Ladislao nell'anno della 12ª indizione *propter imminentes necessitates Curie* mandò lettere munite del piccolo suggello segreto a' luogotenenti, incaricandoli di vendere la gabella del *fragello*. La vendita doveva farsi ad Antonio de Raymo di Gaeta, per sè, suoi eredi e successori, pel periodo di tre anni a cominciare dal 1° settembre della 14ª indizione (1390)

con determinati patti e per il prezzo di once sei, a ragione di once due l'anno. L'ordine fu eseguito; ed il re ebbe il denaro per mezzo del suo tesoriero Giovanni Puncecto, consegnandosi all'interessato le lettere di ratifica, date in Gaeta da' luogotenenti a 5 marzo 1389—12ª indizione.

Questa stessa gabella fu nuovamente venduta al predetto Raymo per altri due anni, cominciando da settembre della 2ª indizione (1393) e pel prezzo di once quattro, che furono parimente pagate al re per mezzo del mentovato suo vice-tesoriere, dandosi da' luogotenenti in Gaeta le lettere di conferma a 27 aprile 1389—12ª indizione.

5.° La gabella detta *Jura omnia fructus redditus et proventus membri civitatis Capue ad dictam cabellam fragelli pertinentes.*

Questa, per effetto di lettere regie spedite a' luogotenenti nell'anno della sopradetta 12ª indizione, fu venduta al già nominato Antonio de Raymo, per sè, suoi eredi e successori, per la durata di sei anni a cominciare dal 1° settembre della 13ª indizione (1389) e pel prezzo di once 12, cioè once due in ogni anno. Il denaro fu pagato al re per mezzo del suo vice-tesoriero, *prout per ipsius apodixam constitit*, e furono spedite le lettere regie di conferma al compratore da' luogotenenti in Gaeta nell'anno 1389—27 aprile—12ª indizione.

6.° La gabella del maggior fondaco già notata al num. 1°.

Nell'anno della mentovata 12ª indizione (1388-1389) trattandosi gli sponsali tra Ladislao e la regina Costanza, figlia di Manfredi di Chiaromonte, duca di Gerbe e di Kerkerà (*ducis Gerbarum et Kerkerarum*), ammiraglio del regno di Sicilia (*Trinacria*), e pro-

mettendosi in dote, denaro, gioie ed altro, fu dal detto ammiraglio domandata cautela per la dote, nel caso che le nozze non avessero luogo, o celebrate si sciogliessero. I rappresentanti della università di Gaeta, per soddisfare a'desiderii del re, costituirono loro legittimo sindaco e procuratore Jacobello Gattola di Filardo del fu giudice Pietro, affinchè si presentasse al duca, e si obbligasse con ipoteca de' beni della università e de' cittadini di dare allo stesso ed a' suoi eredi 15000 fiorini di oro, nel caso di restituzione della dote (1).

Re Ladislao ordina al gran camerario ed ai suoi luogotenenti, a' maestri razionali della Sommaria ed agli altri ufficiali competenti, di eseguire e fare eseguire il presente privilegio, che conferma tutte le sopra mentovate vendite ed affitti di gabelle, *quibuscumque ordinationibus edictis litteris cedulis mandatis iuribus legibus ritibus allegationibus constitutionibus, consuetudinibus capitulis et rescriptis huic forte contrariis factis iam et in posterum faciendis etc.*

Il diploma è dato in Gaeta, in assenza di Giovanni de Thienis, da Gentile de Merolinis di Solmona maestro razionale e luogotenente del logoteta e protonotario del regno, che nota l' anno 4° del regno di Ladislao.

Manca il suggello pendente, e restano nella pergamena duè fori per i quali passava il laccio che lo sosteneva; si veggono le orme di cinque piccoli suggelli affissi.

« In questo sunto non sono riportati tutti i nomi

---

(1) Vedi il diploma n. 21 il quale contiene la intera obbligazione fatta all' oggetto dalla università e cittadini di Gaeta.

« de' fittaiuoli delle gabelle menzionati nel diploma,
« ma soltanto i principali: per chi volesse averne
« conoscenza aggiungiamo il seguente elenco:

Andrea de Raho; Angelillo de Albito; Angelo Fado; Angelo Maltacio detto de Fadoso; Angelo Mazza; Antonio Gactula; Antonio de Raymo.

Bello Arelle maestro; Bello Baraballo; Bello de Ceccano; Bello Faraone giudice; Bello Gactula di Bartolomeo; Bello Gactula Gerro; Bello Gactula de Capurasso; Bello Gactula Piczello; Bello Lasio *Speciario*; Bello Maltacia o Mello; Bello Pice; Bello di S. Lorenzo; Bello e Toforo de Leo; Botontino Capurusso.

Caczacallo Calogino; Carducio Gactula; Cibile Falangola; Cibile Spatario; Cicco Berriano; Cicco de Bonfillo; Cicco Brancaleone; Cicco Campellono; Cicco Castanea *Speciario*; Cicco de Laudato; Cicco de Leone; Cicco Macia; Cicco Manganella di Guilfucio; Cicco Masi; Cicco Mazza; Cicco di Pietro; Cicco Proya detto valente; Cicco Tamposo; Cicco Tristaino; Cola de Abbate; Cola di Leonardo; Cola *Speciario*.

Docibile Falangola; Dodone Squacquaro; Domenico Bulgamino.

Filardo Castanea; Filardo Squacquaro; Francesco Berriano (è riportato sotto il diminutivo Cicco); Francesco Manganella (è riportato sotto il diminutivo Cicco).

Gentile de Fontanarosa; Gerardo Felangerio; Giovanni di Aquila; Giovanni de Barono detto Sclavo; Giovanni Caboto; Giovanni Cannace; Giovanni Canoto maestro; Giovanni Cornella; Giovanni Gactola; Giovanni Gactola Bello; Giovanni Gactola Gerro; Giovanni Impignole; Giovanni Pere; Giovanni Pignole; Giovanni Riccio; Giovanni sir Raynerio; Giovanni Sparano; Giovanni del fu Tesoriero; Giovannotto Spatario; Giovan-

nuccio Bulgamino ; Gorio; Guglielmo d'Andrea; Guglielmo d'Andrea Ayosse di Napoli; Guglielmo de Serris; Guglielmo Vio o Bio.

Iacobello Baraballo (riportato sotto il diminutivo Bello); Iacobello Pice (c. s.); Iannarone Ammarrato; Iannarone de Laudato.

Leone Macia; Leone Mazza; Luculo Proye.

Mariano de Laudato; Marino Casactulo; Mello Castagna; Mello giudice; Mello Manganella; Mello Maltacia o Bello; Mello de Raynerio; Meulo Papenna, Mongillo de Serris.

Nicola Abbate; Nicola Affinato; Nicola di Amalfi; Nicola Barono; Nicola Bono; Nicola de Bindo; Nicola de Burdono; Nicola Guastaferro; Nicola de Leonardo; Nicola de Manfredo; Nicola Pice; Nicola Spatario; Nicola Villa; Noffo Baczario maestro; Noffo giudice; Noffo de Vio; Nucio de Iacobo; Nucio de Simeone.

Pietro Coci; Pietro *de dompno Iacobo*; Pippo de Odo; Pietro Pedicilla; Pietro sir Raynerio notaro; Pietro Zozo notaro.

Rencio de Iannacio; Rencio Russo.

Sclano de Barone; Sigerio de Thomasio.

Tadeo de Alborea; Tino de Laudato; Tofaro de Laudato; Tucio Campellono; Tucio di Daniele; Tucio Rocco; Tucio Sirrainerio; Tucio Transo; Tuzzarello Papa.

Urbano Caboto.

Viczolo de Urso.

XXIV.

Anno 1393 — 20 Aprile — 1ª Indizione — Gaeta.

Re Ladislao concede alla università di Gaeta di esigere un tarì di argento per ogni tomolo di sale, oltre il prezzo pel quale si vendeva.

Il re prendendo in considerazione i gravi pesi, da cui trovavasi aggravata la città di Gaeta per mantenersi a lui fedele, le concede di poter esigere un tarì di argento per ogni tomolo di sale, oltre il prezzo solito di vendita. Tale facoltà (col consenso del reverendo Angelo, prete cardinale della chiesa di S. Lorenzo in Damaso e legato della sede apostolica, non che di Margherita regina, balii del re) è concessa fino a tutto l'anno della 8ª indizione prossima futura (31 agosto 1400), tempo durante il quale era stata comprata per conto della università la gabella predetta.

In assenza del protonotario del regno e del suo luogotenente, si sottoscrive di propria mano Donato di Arezzo luogotenente del cancelliere, che nota l'anno 7° del regno di Ladislao. Leggesi pure la seguente autografa sottoscrizione del cardinale balio del re: *Nos Angelus Cardinalis Florentinus legatus et balius consensimus.*

Per due fori della pergamena passa un laccio di colore rosso e giallo, cui era attaccato il suggello pendente, che ora manca.

XXV.

Anno 1393—20 Aprile—1ª Indizione—Gaeta.

Conferma de' privilegi già conceduti alla città di Gaeta.

I cittadini di Gaeta domandano al re Ladislao di essere confermati nelle esenzioni, franchigie, libertà, immunità, donazioni e privilegi, loro conferiti da' sovrani Lodovico e Giovanna, e dalla regina Margherita madre, quando era vicaria nel regno. Il re, riconoscendo che le concessioni per sè stesse valide non ànno bisogno di altra sanzione, pure per maggior cautela de' patti statuiti, e per dimostrare la sua benevolenza verso i gaetani sempre costanti nella loro fedeltà, dichiara con questo diploma di confermare tutti i privilegi sopradetti, come pure quelli da lui concessi, e di tenerli nelle singole loro parti per rati e fermi.

Il diploma è dato di propria mano dal regio consigliere Donato di Arezzo dottore in legge e luogotenente del cancelliere del regno, per l'assenza del logoteta e protonotario del regno e del suo luogotenente. Vi è notato l'anno 7° del regno di Ladislao.

Segue la firma originale di Angelo cardinale fiorentino legato apostolico nel regno e balio di Ladislao.

Più non esiste il gran suggello pendente annunziato nel diploma.

XXVI.

Anno 1393 — 20 Aprile — 1ª Indizione — Gaeta.

Re Ladislao conferma il privilegio del foro, che godeva la università di Gaeta.

Nella università di Gaeta il capitano col potere del mero e misto impero giudicava di tutte le cause criminali, e delle civili per le persone privilegiate: ed i baiuli ed i giudici annuali giudicavano *de ipsis et aliis causis civilibus*, secondo i capitoli e le costituzioni del regno. Alcune persone con illeciti e calunniosi pretesti, avevano tratto taluni cittadini di quella università innanzi alla corte del maestro giustiziero della Vicaria e ad altri tribunali, con grave dispendio della stessa università e de' predetti cittadini. Temendo costoro che tali casi non servissero pel tempo futuro come fatti diretti a stabilire, che essi dovessero sottoporsi alla giurisdizione di tribunali estranei, reclamarono a re Ladislao e lo pregarono di dare i necessarii provvedimenti.

Questo sovrano, riconoscendo la giustezza delle domande, decreta, col consenso dei suoi balii, Angelo cardinale di S. Lorenzo in Damaso legato apostolico, e Margherita regina sua madre, che la università di Gaeta ed i suoi cittadini non possano per qualsiasi causa o delitto commesso nella città di Gaeta e sue pertinenze essere citati e tratti in giudizio civile o criminale di prima istanza, sia di officio della corte, sia a richiesta delle parti, fuori della città di Gaeta e del suo territorio, in alcun tribunale o innanzi ad alcun

giudice ordinario o delegato; e che non possano esser citati nemmeno come testimoni innanzi a questi tribunali ed officiali. Che se in qualche causa importante accadesse loro di essere chiamati innanzi a' giudici fuori di Gaeta e del suo territorio, non sieno essi tenuti a presentarsi, nè incorrano in pena civile e criminale, pecuniaria o di spergiuro. E finalmente che se vogliano appellarsi dalle sentenze dei proprii magistrati, lo possano, senza comparire innanzi ad altri tribunali, ricorrendo direttamente al re per supplica, come negli antichi tempi era concesso di appellarsi agl' imperatori dalle sentenze del prefetto del pretorio.

Nell' assenza del logoteta e protonotario del regno e del suo luogotenente, il diploma è dato per mano di Donato d'Arezzo luogotenente del cancelliere nell'anno 7° del regno di Ladislao. Leggesi la sottoscrizione autografa di Angelo cardinale fiorentino, legato e balio dello stesso Sovrano.

Manca il suggello pendente, essendo rimasti solo i due fori pe' quali passava il laccio che lo sosteneva (1).

---

(1) Questo diploma venne esemplato negl' istrumenti del 15 aprile 1443 e 22 marzo 1474. — Vedi i numeri 39 e 57 degl' istrumenti.

XXVII.

Anno 1395 — 2 Giugno — 3ª Indizione — Gaeta.

Appalto della gabella del sale dato alla università di Gaeta.

Re Ladislao addì 31 maggio dell' anno 1395 spediva da Gaeta una lettera munita del suo piccolo suggello al gran camerario ed ai suoi luogotenenti, ordinando loro di cedere in appalto, per gli anni della nona e decima indizione prossimi futuri, la gabella del sale della città di Gaeta, con tutti i diritti e secondo l'antico prezzo, a notar Giovanni de Pastena sindaco della università di Gaeta. Questi per sovvenire ai bisogni, onde il re vedevasi stretto, dopo un accordo fatto con lui, aveva sborsato in nome della università, e prima che fosse cominciato il tempo del predetto appalto, cinquecento once in carlini di argento, come prezzo totale del detto appalto biennale, ai tesorieri regii Giovanni Puncecto da Napoli ed Angelo dell' Orso da Gaeta, giurisperito regio, giudice della regia casa e presidente della regia corte. Nello stesso tempo il re ingiungeva al camerario ed ai suoi luogotenenti di spedire a Giovanni de Pastena una lettera munita del gran suggello pendente, in attestato della vendita a lui fatta e del relativo pagamento; e di non considerare come un ostacolo alla esecuzione dei suoi ordini, l'essere questi contro il suo editto trasmessi con lettere, munite soltanto del piccolo suggello reale.

Le condizioni stabilite nel contratto di appalto furono le seguenti:

Darsi in appalto tutt' i diritti di rendita della gabella

del sale della città di Gaeta con le rispettive pertinenze, senza incanto alcuno, per gli anni della nona e decima indizione prossimi futuri, pagandosi prontamente alla regia corte cinquecento once in carlini d'argento di buon peso, alla ragione di 250 once per ciascun anno.

Non potersi introdurre sale nella giurisdizione della gabella senza la licenza dello appaltatore, il quale avesse facoltà d'intercettare i contravventori con gli animali ed i recipienti necessarii al trasporto del sale, e di procedere contro di loro secondo il rito.

Finita la locazione, il nuovo amministratore della gabella esser tenuto a comprare dall'antico quella quantità di sale che poteva essere rimasta, pagandogli le spese e lo stesso prezzo, al quale l'altro l'aveva acquistata: nè potere costui esser rimosso dalla gabella prima di essere stato soddisfatto del prezzo dal nuovo appaltatore o di averne ricevuto idonea malleveria.

Avvenendo una guerra nuova e generale per mare e per terra, a causa della quale non potesse trasportarsi il sale per mare, la regia corte, accertandosi del danno per tale cagione recato alla esazione dei dritti della gabella, esser tenuta rivalerne il sindaco e la università.

Si soggiunse inoltre che, finito il tempo dello appalto, dovesse darsi conto sommario e finale innanzi ai luogotenenti del gran camerario, ed ivi conseguirsi la lettera di quitanza, non ostante qualunque rito o costume della regia corte a ciò contrario.

Che il compratore, i suoi socii e ministri per cause dipendenti dalla gabella non potessero esser citati innanzi ad altri ufficiali, se non al gran camerario ed

ai suoi luogotenenti; e che fosse loro concesso di portare armi proibite per propria difesa, prendendosi però nota de' nomi delle persone.

Che il compratore e socii non fossero tenuti a pagar nulla per qualunque ragione relativa ai dritti della gabella, anche per gli stipendii, per le provvisioni e per qualsivoglia stabilimento, essendosi già fatto il pagamento di tutto lo staglio.

Che il compratore, dopo che gli sarebbe venduta la gabella pel detto biennio e per la detta somma di cinquecento once in carlini d'argento, potesse rivenderla e concederla allo stesso prezzo e con le stesse condizioni a chiunque volesse comprarla: nè potesse la regia corte frapporre alcun impedimento a tale rivendita; ma dovesse anzi ritenerla innanzi tempo ratificata ed accettata, non opponendovisi mai nè di fatto, nè di diritto.

Che al conduttore per cautela dell'università si spedisse una lettera regia contenente l'appalto e la ricezione del prezzo, con i patti, le dichiarazioni e le modificazioni stabilite; senza pagamento del diritto di suggello.

Avendo i luogotenenti del camerario ricevuta la regia lettera, vendettero subito la gabella del sale della città di Gaeta, il primo giugno dello stesso anno, a notar Giovanni de Pastena, il quale immantinente pagò ai tesorieri il prezzo convenuto, secondo che si faceva noto per una ricevuta di quegli uffiziali prodotta nella regia corte, obbligando la università e gli uomini di Gaeta a pagare il doppio del prezzo di appalto, nel caso che non eseguissero il contratto.

Il re col presente diploma ordina al gran camerario, ai suoi luogotenenti ed ai maestri razionali della

Gran Corte ed agli altri uffiziali competenti, di osservare e fare osservare fedelmente i patti; e di prestare aiuto alla università nell'esercizio dei suoi diritti.

Il diploma porta la indicazione dell'anno 9° del regno di Ladislao; ed è dato da' luogotenenti del gran camerario del regno, che si sottoscrivono con la parola *locumtenentes*.

Si vede al piede della pergamena il piccolo suggello affisso, e la striscia di pergamena, dalla quale pendeva il gran suggello che manca.

XXVIII.

Anno 1396 — 26 Ottobre — 5ª Indizione — Gaeta.

Assegno di once venticinque a Mello Maldacia.

Il nobile Mello Maldacia di Gaeta, per gli utili servigi prestati, ottenne da re Carlo III e da Ladislao, per sè e suoi discendenti, un'annua provvisione di once 25, da percepire annualmente sopra i dritti, rendite e proventi della gabella del fondaco maggiore della dogana della città di Gaeta. Essendo stata poi tale gabella per non breve tempo venduta, (affinchè non fosse il detto Mello privato della sovrana concessione) re Ladislao ordina che d'allora in poi, nelle future vendite o locazioni a qualunque persona, restino sempre riservate le 25 once annue concedute al Mello, da pagarsi a lui, o a' suoi discendenti ed eredi in perpetuo. Ed ove ciò non avvenga sia la pensione pagata dal danaro fiscale della stessa vendita o affitto.

Tale concessione essendo fatta *in capite*, dichiara

il re, che non debba il Maldacia e suoi discendenti riconoscere altro signore nel regno; e che egli in conseguenza sia tenuto al feudale servizio, alla ragione di tante once cinque ed un quarto per quante once venti di rendita annua si riscuotessero, giusta il modo e la forma stabilita dalla regia corte. Alla quale condizione del feudale servigio avendo il Maldacia assentito, il re investe lui ed i suoi discendenti della suddetta concessione, per *annulum suum*.

Si sottoscrive nel diploma di propria mano il luogotenente del cancelliere del regno e consigliere regio Donato di Arezzo, che nota l' anno 10° del regno di Ladislao.

Manca il grande suggello pendente.

XXIX.

Anno 1397—22 Febbraio—5ª Indizione—Gaeta.

Re Ladislao ritrae dalla università di Gaeta anticipazione di pagamenti fiscali.

Il re dichiara, che per le necessità dello stato aveva altre volte dimandato a' suoi fedeli sudditi il pagamento anticipato de' dritti fiscali da essi dovuti, e che per interesse suo e dell' universale era risoluto di uscire presto da Gaeta per muovere contro i suoi nemici. Ricorda, che sopra le collette de' nove anni dalla 11ª alla 15ª indizione e dalla 1ª alla 4ª, aveva con altre lettere disposto di pagarsi once 54 a Bello Mustace, cioè once 6 per ciascuno dei nove anni; once 90 ad Erasmo Campillono di Gaeta, cioè annue once 10; ed once 27 al prete Pietro Boni di Fratta, primice-

rio nella chiesa madre di Gaeta, e cappellano deputato da lui a celebrare quivi gli uffizii divini per l'anima di re Roberto, cioè once 3 l'anno: le quali somme unite compongono once 171.

Epperò il re, fondandosi sulla fedeltà e zelo dei gaetani, domanda loro di versare al tesoriere Puncecto di Napoli la somma delle collette de' nove anni sopra mentovati, ascendente ad once 148 annue, tarì 29 e grana 15, ed altrettante pel sussidio, che unite formano once 2510, tarì 20 e grana 10; detratte da esse le once 171, dovute come sopra è detto a Bello, ad Erasmo ed al primicerio Pietro Boni.

Ordina poi al gran camerario del regno ed al suo luogotenente a'vice-gerenti e giustizieri della provincia di Terra di Lavoro ed a' capitani di Gaeta di accettare il pagamento di detta somma, e non molestare per essa la università di Gaeta.

Nell'assenza del milite Giovanni de Thienis e del suo luogotenente, il diploma è sottoscritto di mano propria da Donato di Arezzo, luogotenente del cancelliere del regno. È notato l'anno 10° del regno di Ladislao.

Del gran sigillo non rimane che un piccolo frantume, unito alla striscia di pergamena da cui pendeva; e restano tuttora le orme del piccolo suggello, che vi era affisso.

XXX.

Anno 1397—Ultimo giorno di Febbraio—5ª Indiz.—Gaeta.

Liquidazione del conto della gabella del sale venduta per diversi anni alla università di Gaeta.

La università di Gaeta per ordine dei luogotenenti del gran camerario del regno era stata convocata *in Camera Summarie audiencie rationum officialium* per dar conto sommario e definitivo di tutto il pagamento, dovuto alla corte per la gabella del sale di Gaeta, venduta e data in affitto ad essa università secondo l'antico e solito prezzo, per mesi otto della 10ª indizione da gennaio a tutto agosto 1387, per gli anni successivi dalla 11ª alla 15ª indizione e dalla 1ª alla 4ª, e per altri mesi sei della 5ª indizione da settembre a tutto febbraio.

Si presentò innanzi a' detti luogotenenti il notaro Giovanni de Pastena di Gaeta, sindaco rivestito di pieni poteri dalla università; e costui, avendo prestato giuramento sul vangelo di adempire bene e fedelmente il mandato, esibì quattro diplomi o lettere regie munite del gran suggello pendente, relativi alla vendita, affitto e concessione della gabella del sale e dei dritti alla stessa annessi per tutto il tempo precitato, cioè dal 1387 a 1397.

1° Il primo diploma è del 24 luglio 1388 11ª indizione, dato in Gaeta nell'anno 2° del regno di Ladislao per Donato di Arezzo, luogotenente del cancelliere del regno in assenza di Giovanni de Thienis.

Si dichiara in esso che nel mese di gennaio 1387 la regina Margherita, madre, balia e tutrice di Ladislao

e vicaria generale nel regno, costretta dalla necessità di pagare la gente d'armi, dispose di vendere alcuni regii diritti, invece d'imporre nuove gravezze. Fu messa perciò in vendita la gabella del sale della città di Gaeta con tutt'i dritti ed appartenenze sue. E dopo diverse trattative tenute con alcuni mercanti, si presentarono innanzi alla regina, Bellospica, Mello Maltacia e Giovanni Cornella, sindaci e nuncii della università predetta, i quali chiesero di voler comprare la gabella per tre anni e mesi otto, a cominciare dal 1° gennaio della 10ª indizione (1387) senza subastazione, offrendo il prezzo di 250 once di oro annue, che in tutto formavano once 916 e tarì 20.

La gabella fu venduta il dì 15 del mentovato mese di gennaio dalla regina, con l'autorità che aveva di vicaria, e con deliberazione del suo Consiglio di stato. La università si obbligò di pagare subito, in mano della regina o di altri in sua vece, il prezzo stabilito, dando in ipoteca tutti i suoi beni mobili e stabili, con la pena ancora del prezzo duplicato dell'affitto. La regina nello stesso giorno richiese a' sindaci il pagamento in una sola volta di tutto il prezzo delle once 916 e tarì 20, in carlini di argento di giusto peso, ed alla ragione di carlini 60 per oncia e carlini due per ogni tarì. E ciò in senso diverso di una cedola già consegnata dalla stessa regina a' sindaci, nella quale era detto che il pagamento doveva farsi di mese in mese a ragione di once 20 e tarì 25. I sindaci pagarono subito le once 916 e tarì 20 direttamente alla regina, che ordinò mettersi la università in possesso della gabella. Tutte queste particolarità furono esposte diffusamente nella regia lettera presentata nella corte ed ivi esaminata, portante la data del quindici

gennaio della 10ª indizione, spedita nel castello dell' Uovo con deliberazione del consiglio di stato, e suggellata con l' anello segreto della regina e col suggello regio di Carlo III, di cui allora essa servivasi.

Le opportune lettere di quitanza non furono allora fatte per diversi impedimenti che sursero ; ed il re Ladislao non volendo il danno della università, pienamente informato di tutto dalla stessa sua madre balia e tutrice, e con deliberazione del consiglio, dichiara di aver ricevuto da' predetti sindaci le once 916 e tarì 20, totale prezzo della gabella. Questo denaro era stato pagato per ordine della madre e del consiglio *in satisfactionem gagiorum gentis armigere supradicte et galearum ad regia paterna servitia militantium.*

Per maggior validità delle cose premesse Ladislao conferma la vendita, l' affitto e la concessione della gabella e de' suoi dritti, fatta dalla madre pel tempo e pel prezzo sopra indicato; e ratifica la ricevuta del pagamento totale. Ordina al gran camerario e suoi luogotenenti ed ai maestri razionali *magne curie residentibus in archivo ceterisque officialibus ad quos spectat*, di accettare nel conto la presente sua lettera senz' altre cautele; di prestare assistenza ed aiuto alla università ed a' sindaci nell' esercizio ed amministrazione della gabella e nella riscossione de' dritti; e di restituire agli stessi tutto ciò, che si fosse ricevuto da' credenzieri della corte per la gabella stessa, sia in sale, sia in denaro, dal 1° gennaio della 10ª indizione fino a quel tempo. Ed essendo stato così convenuto con la madre sua, così doveva restar fermo per l' avvenire, *quibuscumque ordinationibus ritibus consuetudinibus litteris cedulis mandatis constitutio-*

nibus rescriptis et capitulis huic forte contrariis non obstantibus.

I patti stabiliti sono i seguenti:

1° I sindaci e la università possono vendere il sale nel fondaco della gabella a ragione di un tarì ed un grano per ciascun tomolo *ad grossum et ad minutum iuxta consuetum et solitum curie nostre ritum.*

2° Nessuno può immettere il sale nella giurisdizione della gabella, senza licenza de' predetti compratori; ed i contravventori sorpresi con gli animali o con le navi, adoperate pel trasporto del sale, sono trattati *secundum ritum et consuetum prefatum.*

3° Finito il tempo dell' affitto, rimanendo alcuna quantità di sale nel fondaco delle gabelle, il successore fittaiuolo è obbligato ritenerlo al prezzo con cui fu comprato, dedotte le spese fatte da' compratori; e fino a che il prezzo non sarà pagato, non possono essere allontanati gli antichi amministratori,*vel dictus successor ydoneam fideiussionem prestet dictis gabellotis de satisfaciendo eis infra dies quindecim de pretio dicti salis secundum ritum consuetum predictum.*

4° I gabellotti ed i loro mallevadori, socii e ministri possono durante il tempo dell' affitto portare le armi proibite per propria difesa; dovendo però dichiararsi i nomi ed il numero de' medesimi.

5° Se nello spazio degli anni tre e mesi otto vi fosse nel regno nuova guerra per mare o per terra, per la quale non potesse essere trasportato per mare secondo il solito il sale della gabella, resta obbligata la corte di compensare i sindaci del danno sofferto, *et durante et pendente causa ipsius escomputi cabelloti ipsi non possint amoveri ab exercitio et perceptione iurium prefatorum.*

6° I gabellotti, i loro garanti socii e ministri, per le quistioni dipendenti dalla detta gabella, non possono essere citati in altra curia, che in quella del gran camerario e de' suoi luogotenenti; determinandosi però quali sieno i loro nomi ed il loro numero.

7° Terminato il tempo dell'affitto sono tenuti i gabellotti di render conto sommario e definitivo nella Camera della Sommaria avanti i detti luogotenenti, ed ivi ottenere le lettere di finale quitanza; non ostante che secondo il rito della curia, *primo summarie coram dictis locumtenentibus et deinde finaliter in archivo coram predictis magistris rationalibus computare tenerentur.*

8° Concedendo la corte grazia o immunità sopra i dritti della gabella a qualsiasi persona, è essa tenuta di rivalere i gabellotti di quello, che non hanno riscosso.

9° I fittaiuoli anzidetti non sono tenuti ad alcun pagamento per qualunque causa, anche per gli stipendii o provvedimenti relativi alla gabella, *durante tempore locationis predicte et post propter solutionem que facta est simul et semel de toto extaleo cabelle prefate:*

10° Le lettere regie per l'affitto della gabella con i patti corrispondenti, da servire per cautela della università, si debbono fare senza pagamento, escluso pure il dritto di suggello.

11° Resta in facoltà de' compratori di vendere ad altri la suddetta gabella pel tempo precitato e con i patti summentovati, e di riceverne il prezzo in quel modo che essi stabiliranno; nè la corte può impedire tale rivendita, anzi deve ratificarla *ex nunc prout ex tunc.*

Questo documento termina con le seguenti parole:

In cuius rei testimonium presentes litteras exinde fieri et in defectu magni nostri pendentis sigilli nondum confecti parvo sigillo nostro quo utimur et pendenti sigillo vicariatus regii quo dudum dicta domina regina nostra genitrix tunc existens vicaria fungebatur iussimus communiri obtenturas tantum roboris firmitatem ac si essent dicti magni nostri pendentis sigilli munimine roborate.

2° Il secondo diploma è del 1388 20 luglio 11ª indizione, dato in Gaeta per i luogotenenti del gran camerario nell'anno 2° del regno di Ladislao.

Il re dichiara di aver diretta a' predetti luogotenenti una sua cedola, (nel detto diploma testualmente inserita, data in Gaeta a 16 luglio predetto, e suggellata con l'anello segreto) ingiugnendo loro col consenso di sua madre Margherita, di vendere, affittare e concedere al notaro Giovanni de Pastena sindaco di Gaeta la gabella del sale di detta città per i due anni della 14ª e 15ª indizione, a cominciare dal primo di settembre (1390), e pel prezzo di once 500 a ragione di once 250 l' anno. Avendo il re ricevuto dal predetto notaro il prezzo intero delle once 500, per destinarlo a' gravi bisogni dello Stato, ordinò agli stessi luogotenenti di spedire le lettere opportune, munite del gran suggello pendente, nelle quali tra l' altro fosse inserita siffatta clausola.

Seguono i patti, che sono quasi letteralmente simili a quelli riportati nel precedente diploma, con questa sola differenza: che qui a ciascun patto è annessa la speciale decretazione; e che vi sono aggiunti i seguenti due altri non riportati nel primo diploma.

1° La università domanda prendere in fitto la gabella del sale per due anni con la offerta di once 500.

Leggesi la decretazione — *Acceptetur propter imminentes necessitates curie cum pactis consuetis et debitis aliis infrascriptis.*

2° Si propone il pagamento di tutte le 500 once—*Solvat statim pecuniam ipsam pro dictis necessitatibus supportandis.*

Vengono appresso tutti gli altri 11 articoli sopra mentovati.

Ricevuti i suddetti ordini, i luogotenenti vendettero la gabella il giorno 17 del predetto mese di luglio, al notaro Giovanni, il quale si obbligò con ipoteca sopra tutt'i beni stabili e mobili della università, e sotto la pena del doppio pagamento di eseguire e far eseguire i patti stabiliti.

Il re inoltre ordina col presente diploma al gran camerario, a' suoi luogotenenti ed agli altri officiali di ritenere per valida la vendita ed il pagamento del prezzo, e di non molestare in alcun modo la università, senza essere necessarie altre cautele, oltre il presente documento munito del suggello pendente del vicariato del regno, *quo olim dicta domina regina nostra genitrix utebatur*, in mancanza del gran suggello non ancora fatto.

3° Il terzo diploma è del dì ultimo di aprile 1389 12ª indizione, dato anche in Gaeta per i luogotenenti del gran camerario nell'anno 3° del regno di Ladislao.

Il re partecipa a tutti gli ufficiali di avere spedito a' luogotenenti del gran camerario le sue lettere munite del piccolo suggello, date in Gaeta a 24 aprile della dodicesima indizione (1389), in detto diploma inserite. Con le stesse ordinava di vendersi al predetto notaro Giovanni de Pastena la gabella del sale della città di Gaeta per i due anni della 1ª e 2ª indizione, a comin-

ciare dal 1° di settembre (1392), per lo stesso prezzo di once 500, che furono parimente date in mano del re, e destinate per gli stessi bisogni dello stato.

È superfluo occuparsi di questo diploma, perchè può dirsi una copia fedelissima del precedente, e fu anch'esso munito del suggello regio pendente.

4° Il quarto diploma porta la data del 6 febbraio 1391 14ª indizione, e fu spedito in Gaeta da' luogotenenti del gran camerario nell'anno 4° del regno di Ladislao.

In questo diploma è inserita una lettera regia, data in Gaeta a 1° febbraio 1391 14ª indizione, e fornita del piccolo suggello. Con essa il re partecipava a'detti luogotenenti di aver venduto col consenso di sua madre la gabella del sale di detta città secondo l'antico prezzo, per tre anni, a cominciare dal primo di settembre 3ª indizione (1394) a tutto agosto della 5ª indizione (1397) per once 750, senza subastazione e con i soliti patti, a Giovanni de Pastena sindaco a ciò destinato dalla università di Gaeta. Per ordine del re queste 750 once furono pagate dal suddetto sindaco in diversi tempi per mezzo de' deputati della gabella alle seguenti persone:

Nicolao de Littera regalis coquine preposito pro expensis dicte coquine uncias 263 videlicet: Die 1 septembris 13 indictionis uncias 17 et tarenos 10 — Die 2 uncias 17 et tarenos 10—Die 14 uncias 17— Die 13 octobris uncias 17 et tarenos 10—Die 27 uncias 17 et tarenos 10 — Die 3 ianuarii uncias 17 et tarenos 10 — Die 13 ianuarii uncias 17 et tarenos 10— Die 21 februarii uncias 17 et tarenos 10 —Die 16 aprilis uncias 17 et tarenos 10—Eodem die uncias 17 et tarenos 10 —Die 8 iunii uncias 10 et ta-

renos 10—Die 17 augusti tarenos 20 — Die 13 septembris 14 indictionis uncias 26 et tarenos 10 — Die 8 octobris uncias 26 et tarenos 10 — Die 5 novembris uncias 26 et tarenos 10.

Georgio de Gallo de Bononia speciario nostro pro expensis nostre coquine lactuariis cera speciebus et aliis necessariis uncias 52 videlicet: Die 14 iunii 13 indictionis uncias 7—Die 14 iulii uncias 9— Die 14 augusti uncias 9 — Die 14 septembris uncias 9 — Die 14 octobris uncias 9 — Die 14 novembris uncias 9.

Luce buczerio curie nostre uncias 16 videlicet: Die 16 iulii 13 indictionis uncias 8 — Die 17 augusti uncias 8.

Die 5 octobris dicte 13 indictionis solvit dictus sindacus ut supra ad mandatum predictum in manibus propriis nostris uncias 14.

Die 3 septembris 13 indictionis Joanni Puncecto de Napoli nostro vicethesaurario in camera nostra uncias 19 tarenos 25.

Die 10 decembris 13 indictionis dicto Joanni Puncecto pro parte dicte nostre curie uncias 96 et tarenos 20.

Die 20 dicti mensis subscriptis personis uncias 12,— tarenos 9 et grana 11 ½ videlicet: Tucio de Transo de Gaeta uncias 3 tarenos 26 grana 7 ½ —Marie spagnole uncias 2 tarenos 27 — Nicolao Bono tarenos 10 et grana 14 — Nicolao Vitulo tarenos 2 et grana 5 — Solde Sansarie tarenos 4 — Riche Sansarie tarenos 4—Riche Sansarie tarenos 4 et grana 10 — Pine Sansarie tarenum 1 et grana 15 — Antonelle coche reginali tarenos 25 — Nofrio Ricio unciam 1 tarenos 8—Cibili Falangule tarenos 23—

Cibibi de Urso tarenos 15 — Magistro Jacobo de Arriczillato tarenos 15—Johanni Cheche tarenos 27.

Cobello Saxono de Neapoli nostro vicethesaurario pro parte nostre curie diversis vicibus et diebus ac temporibus uncias 240.

Die 8 ianuarii 14 indictionis Raymo de Tranchedo de ipsa civitate nostra Gaiete conversas per eum in emptione cantariorum biscotti quinquaginta computatis sportis in eis in quibus biscottum ipsum repositum fuit dati nobili viro Ambrosio Spinule de Janua pro panatica galee sue sistentis ad servitia Maiestatis nostre pro certo tempore declarato inter maiestatem nostram et ipsum Ambrosium uncias 26 et tarenos 5.

Cicco de Sparano et Beculo de Salimao de Gaieta deputatis in custodia Maiestatis nostre pro stipendiis eorum pro certo tempore et ad certam rationem declarato et declaratam inter maiestatem nostram et ipsos Beculum et Ciccum uncias 10 et grana 8 $^1/_2$.

I deputati della gabella, che fecero i suddetti pagamenti in diverse rate sono, Costantino de Laudato, Jacobello Gactola detto Gerra, Giovannuccio Bulgamini, Jacobello de Ceccano, Angelo Macia, Mello di Aquila, Goffredo Spadaro, Tucio de Catari di Gaeta, Beculo Filoto, Turi de Laudato e Giovannuccio Bonigambaro.

Il sindaco per cautela della università domandò le lettere, che confermassero l'affitto della gabella ed il pagamento del prezzo; ed il re col consenso del prete cardinale Angelo legato della sede apostolica nel regno di Sicilia *et terris citra farum*, e della regina Margherita sua madre e balia, ordinò spedirsi

le lettere predette munite del gran suggello pendente, con tutte le formalità solite, e con i patti e convenzioni simili a quelli già esposti nel primo diploma del 24 luglio 1388.

Dopo l' intero tenore di tutt' i quattro precedenti diplomi, il re col presente atto, munito del suggello pendente, comanda al gran camerario e suoi luogotenenti, a' maestri razionali ed agli altri officiali di eseguire e far eseguire le cose prescritte, e di non molestare la università e le persone, che avevano interessi comuni con la stessa; anzi di proteggerla e di aiutarla, non ostante qualunque legge, rito o disposizione contraria.

Tutt' i sopradetti quattro diplomi originali furono consegnati dal notar Giovanni de Pastena a' luogotenenti, per procedersi all' appuramento del conto della gabella dal 1° gennaio della 10ª indizione (1387) all' ultimo di febbraio della 5ª indizione (1397) cioè per dieci anni e mesi due. Sul principio i pagamenti furono trovati in regola, ma poi surti alcuni dubbii fu condannata la università ad once 5, che furono anche pagate a' detti luogotenenti dal sindaco notar Giovanni. I diplomi restarono depositati nella Sommaria per cautela della regia corte, e fu fatta esatta relazione della liquidazione del conto, che fu confermata dal re con deliberazione del suo consiglio, *non obstante quod huiusmodi finalis quitancie apodixe fieri consueverint in archivo per magistros racionales nostre curie computato prius summarie et deinde finaliter in archivo predicto.*

I beni della università e de' cittadini di Gaeta vennero prosciolti da ogni obbligo; e fu dichiarato non potersi in appresso ritornare più intorno all' accer-

tamento di questo conto, nè molestare la università e quelli, che avessero interessi comuni con la stessa per tale causa.

Il diploma è dato da' luogotenenti del gran camerario, che si sottoscrivono con la parola *Locumtenentes*. È segnato l'anno 10° del regno di Ladislao.

Manca il suggello pendente, restando solo la striscia di pergamena alla quale era attaccato. Si osservano le vestigia del piccolo suggello affisso.

XXXI.

Anno 1397 — 2 Settembre — 6ª Indizione — Gaeta.

Gabella del sale conceduta in appaltò alla Università di Gaeta.

Re Ladislao aveva donato alla università ed ai cittadini di Gaeta il tarì, che era stato aggiunto dalla regia corte all'antico prezzo della gabella o fondaco del sale di quella città consistente in un altro tarì ed un grano a tomolo.

Il diritto di questo tarì di nuova aggiunzione doveva riscuotersi per lo spazio di tre anni e mezzo a cominciare dal 1° marzo della 13ª indizione futura, e doveva essere speso e adoperato per la costruzione, fortificazione e riparazione delle mura di quella città, e per altri bisogni della stessa, col patto che per ogni mese del detto triennio e semestre, la università fosse obbligata di mutuare al re di proprio suo danaro sessanta once in carlini d'argento di peso comune, per l'alloggio suo, della regina Margherita e di Giovanna sua sorella; sia che risedessero tutti e tre uniti o separati nella città di Gaeta, sia che vi dimorassero

solo due od uno di essi. Tale mutuo però non doveva farsi, se le predette reali persone non dimorassero in quel luogo. Ed affinchè l' università fosse preservata da ogni danno, il re dichiarava che il danaro così mutuato, per sicurezza della restituzione, le si assegnerebbe fino alla somma di once dugento cinquanta per ogni anno sopra l' antico diritto della gabella del sale, che si vendeva a Gaeta, cioè sul tarì e grano a tomolo; e che egli affitterebbe senza incanto questa gabella alla università, o, come altre volte fu praticato, ad altre persone in suo nome per tre anni e mezzo. Dichiarava pure che, rimanendo qualche residuo da restituirsi sopra tutte le settecento venti once, costituenti l' anzidetto annuo mutuo, se ne potesse assegnare l'equivalente a favore della università sulla generale sovvenzione, colletta e sussidio, che essa ed i suoi cittadini dovevano pel tempo avvenire alla corte, obbligando egli poi specialmente quella colletta per tutta la intera somma da mutuarsi.

Queste disposizioni tutte risultavano da un regio privilegio del penultimo di febbraio 1396 spedito da Donato di Arezzo, luogotenente del cancelliere del regno, per l' assenza di Giovanni de Thienis.

Crescendo i bisogni della corte per le continue guerre, il re richiese alla università ed a' cittadini di Gaeta che esibissero alla corte 250 once in carlini d'argento pel primo anno del fitto, stabilito sul prezzo di un tarì e di un grano a tomolo; ed essi con la solita fede e prontezza sborsarono quella somma tutta in una volta.

Il re dà finale quitanza di questo pagamento per non far sentir danno alla università, che aveva con prontezza e liberalità, sebbene non senza fatica e gra-

vamento, esibite le 250 once. E per sua speciale grazia ordina che abbia luogo la vendita del sale senza incanto pel primo anno suddetto, da cominciare il 1° marzo della futura 13ª indizione, e finire l'ultimo giorno di febbraio della seguente; quando anche fossero assenti da Gaeta, egli, la regina Margherita e la sorella di lui Giovanna. E ciò contro il tenore del privilegio precitato, secondo il quale, la vendita di quella gabella non poteva farsi alla università senza incanto; che solo quando le persone reali già mentovate dimorassero nella città di Gaeta.

Per rimuovere poi ogni dubbio intorno a' patti della vendita, il re vuole, che essa dovrà considerarsi come fatta con tutte le condizioni, con le quali era stata usanza sino allora vendersi quella gabella alla università ed a' cittadini di Gaeta; e che le dette condizioni dovranno tenersi come espresse distintamente nel presente diploma, senza che, egli, la regia corte ed i regii ufficiali possano frapporvi ostacolo veruno. Avuta considerazione inoltre, essere affatto contrario alla giustizia che i medesimi cittadini sborsino pel detto anno le 250 once, già anticipate come assegno mensuale, li dispensa da tale pagamento, ritenendoli obbligati solo alla somministrazione delle restanti once 470 per causa del mutuo predetto. Si raccomanda infine la stretta osservanza di tali disposizioni al gran camerario del regno ed ai luogotenenti del medesimo, ai maestri razionali della Gran Corte ed a tutti gli altri ufficiali competenti.

Re Ladislao nell' anno 11° del regno firma il diploma, aggiungendo dopo il suo nome la data del luogo dove lo à sottoscritto, cioè *in camera nostra*.

Manca il grande suggello pendente, rimanendovi la sola striscia di pergamena, cui era attaccato.

XXXII.

Anno 1398 — 1° Febbraio — 6ª Indizione — Gaeta.

Si concede ai giudici annuali di Gaeta di poter autenticare gli atti fatti e non sottoscritti dai giudici a contratti morti.

I giudici annuali della città di Gaeta espongono al re Ladislao di essere morti alcuni giudici a contratti, innanzi a' quali eransi celebrati molti istrumenti e testamenti rimasti senza sottoscrizione; e di poter avvenire che altri giudici a contratti, dimoranti in Gaeta, cessassero di vivere ugualmente prima di sottoscrivere gli atti alla loro presenza stipulati: implorano perciò dal re la facoltà di sottoscrivere essi o i giudici annuali, che loro succederanno, gli atti anzidetti già fatti, o da farsi.

Il re concede il chiesto privilegio, dovendosi però da' giudici dichiarare che essi non intervennero alla celebrazione dell' atto; ma che lo rinvennero tra le scritture de' notai premorti, munito delle deposizioni de' testimoni. Ciò non doveva danneggiare gli altri giudici a contratti, a' quali era stato forse parimente conceduto lo stesso privilegio.

Il diploma è spedito da Donato di Arezzo, luogotenente del cancelliero, che lo firma di sua mano, e vi nota l'anno 11° del regno di Ladislao.

Per due fori della pergamena passa un laccio rosso e giallo di seta, al quale era ligato il suggello, che ora manca.

XXXIII.

Anno 1398 — 3 Febbraio — 6ª Indizione — Gaeta.

Si rivoca l'editto favorevole a' gaetani per gli omicidii commessi.

Essendo cresciuto il numero de' delinquenti, il re Ladislao annulla tutte le grazie concedute da lui e da' suoi officiali dal tempo della sua coronazione, e specialmente l'editto emanato in favore de' cittadini ed abitanti di Gaeta per gli omicidii commessi dentro o fuori quella città e distretto.

Rivoca parimente tutte le altre lettere, cedole, privilegi ed induIti generali e speciali, che ne seguirono; e promette di non più concederne per l'avvenire ai cittadini ed abitanti di Gaeta, dichiarando nulli quelli, che potessero ottenersi per insistenza delle persone o per errore. Questo editto è diretto al maestro giustiziero, a' giudici della Gran Corte ed al capitano di Gaeta, al quale si ordina pure di non far dimorare gli omicidi in quella città.

Il re Ladislao si sottoscrive di propria mano nell'anno 11° del suo regno.

Restano pendenti dalla pergamena due liste della stessa, alle quali fu aderente il gran suggello, che ora manca.

XXXIV.

Anno 1399 — . . . . . . — 7ª Indizione — Gaeta.

Alla università di Gaeta è concesso l'appalto della gabella del sale.

Il contenuto del presente diploma è simile in molte parti a quello del diploma già riportato al numero 31. Ne differisce però in questo: Che il tempo concesso alla università, pel godimento del tarì nuovamente aggiunto al prezzo della gabella del sale è di due anni e mezzo, da computarsi dal 1° marzo della terza indizione prossima futura al 31 agosto della quinta: Che il diploma, col quale il re obbliga specialmente la colletta alla università di Gaeta per la restituzione della intera somma chiestale in mutuo, è dato a Gaeta il dì 8 febbraio 1399: Che il re aveva richiesto alla università anticipatamente 625 once, prezzo totale del fitto di due anni e mezzo, dispensandola per l'indicato periodo di tempo dalla somministrazione delle 60 once mensuali, ed ordinando che le si facesse senza incanto la vendita della gabella del sale pel tempo succennato: Che le 625 once anzidette erano state sborsate dalla università ad Angelo dell'Orso da Gaeta, regio tesoriere: E finalmente che questa vendita si debba considerare come fatta con tutte le condizioni, con le quali ultimamente era stata stipulata tra la corte ed i nobili Cicco Manganella, Giovannotto Spatario e Mello Maltacia.

Questo diploma è sottoscritto dal re con la formola *in camera nostra*, nell'anno 12° del suo regno.

La pergamena è rotta e macerata nel mezzo, e pendono dalla stessa due liste, alle quali era attaccato il suggello grande di maestà, che ora manca.

XXXV.

Anno 1399—5 Marzo—7ª Indizione—Gaeta.

Si conferma la vendita della gabella del sale fatta alla università di Gaeta.

La regina Margherita dichiara che il re Ladislao suo figlio, per le necessità del regno, e specialmente pel mantenimento dell' esercito indispensabile alla difesa del regno, aveva di recente venduti e locati alla università di Gaeta, per due anni e mezzo, dal 1° marzo della futura 3ª indizione al 31 agosto della 5ª indizione, i dritti della gabella del sale di Gaeta; cioè non solo il tarì ed il grano a tomolo dell' antico prezzo del sale, ma anche il tarì aggiuntovi in forza di regie convenzioni e decreti. Conferma quindi la disposizione del re suo figlio; accetta la vendita di sopra mentovata; e rinuncia a' proventi della detta gabella per la durata di due anni e mezzo, includendo nella rinuncia la provvisione di once 200 a lei dovuta sulla medesima gabella.

Questo diploma, in cui notasi l'anno 12° del regno di Ladislao, è dato dalla stessa regina Margherita, la quale di propria mano scrive le parole *Chamera nostra* in luogo del suo nome. Il sigillo manca, e resta solamente la striscia di pergamena cui era aderente.

XXXVI.

Anno 1399—16 Luglio—7ª Indizione.—Gaeta.

Concessione a' gaetani del dritto di cittadinanza per le diverse terre ove si trovassero, e del permesso di asportare le armi.

Volendo il re Ladislao rimunerare la costante fedeltà dimostrata da' cittadini di Gaeta a Carlo III suo padre ed a lui, in tutte le avversità della loro fortuna, concede ad essi il privilegio di godere in qualunque città, luogo marittimo, porto, casale o via, in cui si recassero per ragione di commercio, gli stessi dritti e privilegi de' cittadini che vi abitano; e per conseguenza di pagare gli stessi dazii, pedaggi, dritti di fondaco, di dogana ed altro, cui sono tenuti i cittadini di quelle stesse città, terre e casali; e di pretendere le stesse immunità, onori, prerogative e grazie, di cui quelli godono per dritto o per consuetudine, anche sulle mercanzie e su' contratti di compera o vendita. Ordina quindi a tutte le università, ed agli ufficiali, custodi dei passi, segreti, vicesegreti, gabellotti, fondachieri, doganieri, e credenzieri di osservare e fare da altri osservare questo privilegio.

Concede pure il permesso di potere tutti i cittadini di Gaeta asportare le armi vietate, *per quascunque civitates terras castra villas casalia loca stratas passus Regni transierint et in eis moram traxerint*, ma non per la città di Gaeta, a loro difesa, e non ad offendere altrui. Ordina inoltre al gran giustiziere, ai giudici della Gran Corte ed ai giustizieri, capitani ed ufficiali del regno ed a tutti i suoi fedeli, di non

molestare i cittadini di Gaeta, che asportassero armi fuori la loro città, di non trarli in giudizio, e di non imprigionarli o molestarli in qualsiasi modo.

Il diploma è spedito dal regio consigliere, logoteta e protonotario del regno, Napoleone II degli Orsini conte di Manopello, che si sottoscrive di propria mano. È notato l'anno 13° del regno di Ladislao.

Del gran sigillo pendente non rimane che un piccolo frammento, legato ad un cordoncino di seta rossa e gialla.

XXXVII.

Anno 1399 — 20 Dicembre — 8ª Indizione — Gragnano.

Privilegio di cittadinanza in tutte le parti del regno accordato a' cittadini di Gaeta.

La regina Margherita dichiara che suo figlio Ladislao, per la fedeltà dei cittadini di Gaeta, e pe' grandi servigi resi da' medesimi in tempi pericolosi con fatica e dispendio, accordò loro il privilegio di cittadinanza in tutte le parti del regno di Sicilia, con immunità e franchigia da tutt'i pagamenti di dritti e gabelle.

Volendo far eseguire tale privilegio la regina ordina allo *straticò*, a' capitani ed agli officiali di Salerno, Reggio, Barletta, Brindisi, Viesti, Castellammare di Stabia e delle altre terre, ed a' doganieri, fondachieri, ed a tutti i percettori delle rendite e proventi del maggior fondaco e della dogana, a' gabellotti e credenzieri, ed agli altri officiali competenti, che quando i gaetani si porteranno nelle terre di loro giurisdizione, li trattino come cittadini tanto pe' pagamenti

fiscali, che per le franchigie ed immunità, giusta il predetto privilegio di cittadinanza.

Il diploma è spedito per *virum nobilem... Arella de Gayeta phisicum nostre Curie presidentem familiarem nostrum*. È segnato l'anno 13° del regno di Ladislao.

Manca il suggello, e si vedono nella pergamena i fori, pe' quali passava il laccio che lo sosteneva.

XXXVIII.

Anno 1400 — 1° Maggio — 8ª Indizione — Campo presso Traetto.

Re Ladislao vende alla università di Gaeta la gabella delle grana sei ad oncia.

Per pagare gli stipendii agli armigeri ed alle galee di real servizio, *et pro confusione reliquie hostium que ad rem omnem invalida et fere extinta vires conatur resumere*, re Ladislao vende per l'anno della prossima nona indizione la gabella di grana sei per ciascuna oncia, imposta dalla corte nella città di Gaeta.

Tale gabella si assegna al notaio Nucio de Pastina sindaco della università di Gaeta, che la compra a nome della stessa università pel prezzo di 1800 ducati di oro.

In assenza del logoteta e protonotario del regno e del suo luogotenente, il re si sottoscrive di sua propria mano nell'anno 14° del suo regno.

Ad una striscia di pergamena pendente resta attaccato un piccolissimo frammento del suggello in cera rossa.

XXXIX.

Anno 1400—27 Settembre—9ª Indizione—Gaeta.

Re Ladislao concede privilegio ai gaetani
di poter estrarre vettovaglie da diverse terre.

Re Ladislao aveva conceduto a' cittadini di Gaeta facoltà, di potere essi o i loro agenti estrarre per terra o per mare 16000 tomola di vettovaglie alla misura generale, dalle provincie di Calabria e di Principato citra, e specialmente dalle terre del duca di Amalfi, del duca di Sessa, del marchese di Cotrone, del conte di Mileto, del conte di Montalto e del milite Ugo di S. Severino; non che dalle terre di Tropea, Monteleone, Nicastro, S. Lucido, Cosenza, Amantea, Cetraro e Capaccio.

Per la esecuzione di siffatta concessione ordina ai segreti, vicesegreti, portolani ed altri officiali a ciò destinati; come pure alle università, conti e baroni di non impedire la esportazione delle vettovaglie per qualsiasi ragione; e permette ancora ai gaetani di potere, durante l'anno corrente della 9ª indizione, trasferirle ovunque vogliano, non ostante qualunque disposizione contraria.

Il presente privilegio si dice munito del piccolo suggello, che per espressa volontà di re Ladislao deve aver vigore, come se fosse gran suggello pendente. Sulla pergamena resta la impressione del suggello piccolo, che vi era aderente, e che ora manca.

XL.

Anno 1400 (1)—30 Decembre—9ª Indizione—Napoli.

Re Ladislao promuove il commercio in Gaeta.

Per animare il commercio nella città di Gaeta, re Ladislao concede facoltà ai giudici, al consiglio ed alla università della città predetta di dare salvocondotto, per quel tempo che crederanno utile, a qualunque mercante ed a' marinai provenienti da qualsiasi luogo del regno o da straniere regioni, di portarsi a Gaeta, restarvi, scaricare le merci, venderle, ed indi di partire e di ritornare.

Il diploma è spedito, in assenza del logoteta e protonotario del regno, da Donato di Arezzo luogotenente del cancelliere, che lo firma di sua mano, e vi nota l'anno 14° del regno di Ladislao.

Da una striscia di pergamena pende una piccola parte del gran suggello in cera rossa.

XLI.

Anno 1401 — 15 Ottobre — 10ª Indizione — Napoli.

Re Ladislao conferma i privilegi alla città di Gaeta.

Re Ladislao dice che reputa degni di speciale considerazione coloro, che si raccomandano per singolare fedeltà e per quotidiani ed incessanti servigi. Ora

(1) Per errore dello scrivano si legge segnato l'anno 1401 mentre il vero anno è 1400, come rilevasi chiaramente dal riscontro che à con la nona indizione, ond'è segnato il diploma.

egli, per ottenere che la giustizia fosse amministrata con maggior fervore e diligenza, poco innanzi avea ordinato al maestro giustiziere del regno, al luogotenente del medesimo ed ai giudici della Gran Corte, a voce ed in iscritto, di trattare in quella stessa Corte le cause del regno, senza distinzione alcuna di università e di persone, fossero pure suoi famigliari, o uomini esentati da lui dalla giurisdizione di detto tribunale. Il perchè aveva a tal riguardo annullato tutte siffatte grazie e privilegi, tanto da lui concessi, che dai suoi predecessori.

Fra le università che godevano esenzione di foro, si annoverava principalmente la università di Gaeta con i suoi cittadini. Essa, oltre alla esenzione dal foro della Gran Corte, era ancora libera dalla giurisdizione di qualunque altro tribunale o giudice, che non si reggesse nella città di Gaeta e nel suo distretto.

Il re quindi la esclude dalla disposizione generale, cui debbono sottostare tutte le università e sudditi del regno, e le conferma e ratifica tutti i privilegi, immunità ed esenzioni. E per la esatta osservanza di essi, impone al maestro giustiziere del regno ed a tutti gli altri uffiziali, di revocare ed annullare ciò, che avessero operato in contrario del presente editto.

È dato il diploma, nell'assenza del logoteta e protonotario del regno e del luogotenente del medesimo, dal nobile Donato di Arezzo, dottore in legge, luogotenente del cancelliere del regno e regio consigliere, che vi pone la sua firma autografa, e nota l'anno 15° del regno di Ladislao.

Manca il gran suggello, di cui era munito il diploma.

XLII.

Anno 1405 — 6 Ottobre — 14ª Indizione — Gaeta.

La università di Gaeta ottiene privilegio da re Ladislao della estrazione del biscotto.

Re Ladislao, memore de' servigi prestati in ogni tempo dalla università di Gaeta e da que' fedeli cittadini, dona loro il dritto di uscita sul biscotto e sulla farina, in qualunque quantità si asportasse fuori regno dalla detta città e distretto, e con qualunque nave nazionale o estera.

Nello stesso tempo concede a' medesimi tutt'i frutti e tutti gl' introiti provenienti dal mentovato dritto di estrazione di un tarì di oro e di grana due per ciascun cantaro di biscotto, e di grana sette per ciascun tomolo di farina, che si pagavano al maestro portolano di Terra di Lavoro.

Per la esatta esecuzione di ciò, spedisce ordine ai maestri portolani ed al capitano di Gaeta di proteggere l' introito del mentovato dritto, obbligandovi con mezzi coercitivi i renitenti, nazionali o esteri; non ostante che vi fosse alienazione di dritti fiscali fatta dalla regia corte.

Il diploma è spedito da Nicola Mozzapiede di Aquila maestro razionale della Gran Corte, luogotenente del cancelliere del regno, che vi appone la sua firma, notando l'anno 19° del regno di Ladislao.

Manca il suggello, e restano nella pergamena soltanto due fori quadrati, per i quali passava il laccio, che lo sosteneva.

XLIII.

Anno 1406—penultimo di Febbraio—14ª Indizione—Napoli.

Si dà libertà alle donne di Gaeta di maritarsi con qualsisia persona, purchè non sospetta alla regia corte.

Re Ladislao, a supplica dell'università di Gaeta, presentata da speciali sindaci, e per la fedeltà e meriti della medesima, promette *in verbo regio,* che da quel tempo in poi permetterà alla nobile donzella Giovannella Manchanella , figlia del nobile Cicco di Gaeta, ed alle altre fanciulle, donne e matrone di Gaeta e di quel distretto, di potersi maritare a loro volontà con persone fedeli e non sospette alla regia corte.

Il diploma è spedito da Gurello Origlia di Napoli logoteta, protonotario del regno e consigliere collaterale, che si firma, e nota l'anno 19° del regno di Ladislao.

Da due fori della pergamena pende un laccio di seta rosso e giallo, cui aderiscono due piccoli frammenti del gran suggello in cera rossa.

XLIV.

Anno 1407 — 28 Novembre — 1ª Indizione — Napoli.

Abolizione della gabella dell'uno per cento imposta da Ladislao in Alessandria.

Angelino de Albito, console pel re Ladislao nella città di Alessandria, ricorse a lui per essere rifatto de' danni sofferti , durante il tempo che rimase pri-

gione di alcuni nemici del re suddetto. Ladislao per compensarlo creò una tassa a favore dello Albito dell'uno per cento, da riscuotersi sulle robe e sulle mercanzie de' suoi sudditi, che affluivano nella predetta città.

Il re abolisce questa tassa, e ne dà subito avviso a Luca Praga di Gaeta suo console in Alessandria.

Il diploma è dato di propria mano dal milite Gurello Origlia di Napoli, logoteta, protonotario del regno, e consigliere collaterale, che vi nota l'anno 21° del regno di Ladislao.

Manca il suggello, e resta la striscia di pergamena da cui esso pendeva.

XLV.

Anno 1410 — 9 Gennaio — 3ª Indizione — Castelnuovo di Napoli.

Vendita del castello di Suio ratificata dal re.

Re Ladislao, stretto dal bisogno di dare la paga a' soldati, che sotto il suo comando militavano contro i nemici, con istrumento del 17 settembre 1409 rogato per mano del notaio Giovanni Miraglia di Aversa (1) vendè per undicimila e 200 ducati in oro alla università di Gaeta, rappresentata da' suoi sindaci e procuratori, il castello di Suio in provincia di Terra di Lavoro e propriamente nel contado di Fondi, con la

(1) Vedi i numeri 17 e 26 degl' istrumenti contenenti il contratto di vendita del castello di Suio, ed il num. 18 che è l'istrumento del 10 marzo 1410 per lo pagamento de' ducati 11200, prezzo del castello venduto.

scafa, la fortezza, i vassalli, i casali situati in questa valle ed in altri luoghi del detto castello, i *casaleni* feudali e sottofeudali, la bastìa e la scafa del fiume Garigliano, il territorio, gli edificii e le case di legname dentro e fuori della bastìa, la torre a mare presso al lido del Garigliano, dalla parte del territorio di Sessa alla foce del fiume, co' suoi propugnacoli, con una piccola pineta, ecc. ecc.

Dopo essersi solennemente stipulato questo istrumento, la università di Gaeta supplicò re Ladislao di approvarlo e ratificarlo: e Ladislao, nel pronunziare tale conferma, dichiara che per sua sincera benevolenza verso la università predetta condiscende a ciò, e non perchè fosse stato necessario di convalidare un atto per sè efficace.

Il diploma è dato di mano propria di re Ladislao nell' anno 23° del suo regno.

Si è conservato solo un frammento del suggello pendente.

XLVI.

Anno 1410—6 Febbraio—3ª Indizione—Napoli.

Lettera regia per l'assicurazione de' vassalli del castello di Suio.

La università di Gaeta, avendo acquistato da re Ladislao il castello di Suio in Terra di Lavoro per mezzo dei suoi sindaci e procuratori speciali, Liguoro Gattola protontino di Gaeta, Nicola de Burdono e Francesco de Bonfiglio, chiede la corrispondente lettera regia, per essere, secondo la consuetudine del regno, assicurata e riconosciuta da quei vassalli. Ed il

re adoperando lo stesso modo, di cui si serve per assicurare gli eredi dei beni feudali, invece della investitura, spedisce una lettera al capitano di Gaeta, ordinandogli che senza indugio, ricevuto prima il debito giuramento di fedeltà per lui e per i successori al trono da quegli uomini e vassalli, faccia da loro prestare il giuramento di assicurazione alla detta università *iuxta ipsius regni usum et consuetudinem*, salvo l'obbligo del servizio feudale, e degli altri diritti di alta sovranità.

Il capitano poi viene obbligato a formare tre copie del pubblico istrumento, relativo alla esecuzione della presente lettera regia, la quale deve essere nello stesso istrumento inserita. Di tali copie il capitano ne riterrà una per sè, ne consegnerà un'altra alla università o al suo procuratore o nunzio, e spedirà la terza ai maestri razionali della Gran Corte per conservarsi nell'archivio. La suddetta lettera, che dicesi munita del gran suggello di maestà, vuole il re sia restituita per cautela al porgitore, dopo essere stata letta accuratamente dall' autorità competente.

Il diploma è spedito dal milite Gurello Origlia di Napoli, logoteta, protonotario del regno e consigliere collaterale, che vi appone la sua firma, e nota l'anno 23° del regno di Ladislao.

Manca il suggello, e resta solamente la striscia di pergamena, cui era attaccato.

XLVII.

Anno 1410 — penultimo giorno di Febbraio
3ª Indizione — Castelnuovo di Napoli.

Ordine alla università di Gaeta di pagare il residuale prezzo della compera del castello di Suio.

La università e gli uomini di Gaeta, essendo debitori della regia corte del residuale prezzo, dovuto per lo acquisto fatto del castello di Suio, con la bastìa e scafa del fiume Garigliano, e con la torre sullo stesso fiume posta presso al mare, re Ladislao incarica il nobile Beculo Gattola suo ciamberlano di portarsi subito a Gaeta, ed ordinare a' giudici, alla università ed a' cittadini di pagare il predetto debito.

Il diploma è dato dallo stesso re, che lo sottoscrive di propria mano. Vi è notato l'anno 23° del regno di Ladislao.

Manca il suggello, e resta solo una striscia di pergamena, alla quale era aderente.

XLVIII.

Anno 1412 — 17 Ottobre — 6ª Indizione
Castelnuovo di Napoli.

Riconoscimento del pontefice Giovanni XIII e fine dello scisma.

Il Re Ladislao comunica al vescovo, al capitolo ed al clero di Gaeta e di quella diocesi, come pure al capitano ed a' giudici della stessa città e distretto, di

esser cessato lo scisma nel regno fra i due pontefici. Accenna a' danni delle anime e delle persone per le discordie e le sedizioni sparse fra i cittadini, ed a' suoi sforzi continui per sedarle, e rimuovere lo scisma; sforzi, cui alcuni con condannevole fine già si opposero. Nudrendo perciò sempre questo desiderio, dice: Di aver avuto non ha guari, dimorando fuori Napoli, un trattato a questo scopo col padre Rainaldo di San Vito in Macello, diacono cardinale e commissario della sede apostolica, che dimorava sul monte Circeo; ed essersi esaminato fra loro e discusso tutto ciò che poteva menare al conseguimento di questo fine: Di avere ancora egli preso parte alla discussione fatta in sua presenza da alcuni prelati e magnati del regno sulla rimozione dello scisma e sui dritti del pontificato: Di avere ascoltato le opinioni di diversi dottori in dritto canonico e civile, di maestri in teologia e di altri probi uomini: E, invocatasi la grazia dello Spirito Santo, e celebrata la messa ed altre ecclesiastiche solennità, di essersi proclamato Giovanni XIII il solo vero e legittimo vicario di Cristo sulla terra, pontefice della sacrosanta romana universale e cattolica madre chiesa, e successore di S. Pietro. Alla quale decisione il re dichiara di avere aderito, e prestato obbedienza al sopradetto cardinale, commissario in nome e parte di papa Giovanni; epperò avere stabilito perfetta concordia e pace.

Comunica quindi al predetto vescovo, capitolo e clero, ed al capitano e giudici di Gaeta, di essere suo volere, che abbiano per vero vicario di Cristo sulla terra, e pontefice della chiesa di Roma il solo Giovanni XIII, e ad esso obbediscano, e preghino Iddio nella messa, e facciano altre solennità religiose; e

non più prestino obbedienza ad Angelo Corario, già cardinale della romana chiesa di S. Maria in Cosmedin, *qui se Gregorium duodecimum ausu sacrilego nuncusque nominari presumpsit.*

Il diploma à la firma autografa del re Ladislao, di cui è notato l'anno 26° nel regno.

Manca il suggello, e resta la striscia di pergamena cui era attaccato.

XLIX.

Anno 1413 — 31 Ottobre — 7ª Indizione
Castelnuovo di Napoli.

Dall'introito della generale sovvenzione dell'anno 1416 si ordina farsi alcuni pagamenti per assegni dovuti negli anni 1413, 1414 e 1415.

La università di Gaeta aveva pagato al re Ladislao il prezzo della generale sovvenzione, colletta o sussidio, dovuto alla regia corte per gli anni della settima indizione allora corrente, della ottava e della nona. Sopra questi proventi erano stabiliti in ciascun anno i seguenti assegni:—Alla badessa e convento di S. Maria delle monache di Gaeta once 4 e tarì 15 — Alla badessa e convento di S. Caterina di Gaeta once 3 — Alla badessa e convento di S. Quilito di Gaeta once 2 e tarì 15—Agli eredi del quondam Berillo Mostace di Gaeta once 6—Al cappellano deputato nella maggiore chiesa di Gaeta a celebrare i divini ufficii per l'anima di re Roberto once 3—In tutto la somma ascende ad once 57.

Non volendo il re che mancassero i predetti asse-

gni, da percepirsi per effetto di altre reali lettere, ordina a' giudici, a' sindaci, ed a' collettori della città di Gaeta di pagarli, come meglio potranno, ogni anno dalla generale sovvenzione, colletta o sussidio della decima indizione, e di riscuoterne ogni volta la ricevuta corrispondente. Soggiunge pure che saranno ritenuti validi questi pagamenti, e si detrarranno dagl'introiti della generale sovvenzione dell'anno della decima indizione.

Si prescrive perciò al gran camerario del regno e suoi luogotenenti, a' giustizieri della provincia di Terra di Lavoro, a' capitani di Gaeta e loro luogotenenti, a' tesorieri, agli erarii e commissarii della detta provincia, incaricati della riscossione delle collette, di accettare, in forza del presente diploma, e di ritenere per validi i pagamenti degli assegni alle sopraddette persone per gli anni della 7ª, 8ª e 9ª indizione, da prelevarsi dall' introito della generale sovvenzione della 10ª indizione.

Il diploma è dato dallo stesso re, che si sottoscrive di sua mano nell' anno 27° del suo regno.

Il gran suggello manca, restandovi solo una piccola parte della striscia di pergamena, dalla quale pendeva. Vi è ancora una parte di due piccoli suggelli di cera rossa affissi al diploma.

L.

Anno 1414 — 18 Agosto — 7ª Indizione — Napoli.

Conferma dei privilegi concessi alla università di Gaeta da Ladislao e da altri sovrani della dinastia angioina.

La regina Giovanna II espone essersi a lei presentati alcuni sindaci della università di Gaeta, che a nome di tutti i cittadini le han dichiarato, di avere quella università ottenuto da re Ladislao le concessioni, privilegi, lettere e grazie seguenti.

Di potere, la predetta università, quando lo credesse espediente, ordinare nuovi capitoli, statuti e deliberazioni, o cassarli, rinnovarli, farvi aggiunte o diminuzioni, secondo gli usi e le consuetudini.

Di non potere alcun cittadino di Gaeta essere citato o convenuto, per qualunque causa civile o criminale, innanzi alla Gran Corte, a quella della Vicaria, al maestro giustiziero o al reggente la detta corte della Vicaria.

Di dovere essere tutt' i gaetani in ogni parte del regno cittadini liberi, ed esenti nel comprare, nel vendere, o nel viaggiare, dal pagamento delle gabelle; nè mai potervi essere obbligati.

Di avere inoltre il medesimo re Ladislao, per le necessità passate, fatte alla università medesima diverse vendite, locazioni e concessioni ad appalti, delle gabelle del ferro, dell'acciaio, della pece, de' vomeri e del sale, della nuova gabella dell' uno per cento, e di tutte le altre gabelle di quella città, per prezzi determinati, e per un tempo stabilito in ciascuna di

dette vendite e concessioni; e di avere parimente conceduto altre terre e beni, e specialmente il castello di Suio, la bastia del Garigliano, la scafa e la torre a mare del Garigliano.

E similmente di avere date pensioni ed ufficii stipendiati ad alcuni cittadini, e così pure chiese e conventi a' chierici.

Di avere ancora la università di Gaeta ottenuta la facoltà, di ricevere come cittadini dieci persone straniere nell'ufficio di doganieri della sua dogana maggiore, da eleggersi ogni anno; e di dare ne' casi opportuni i salvocondotti a qualunque persona, anche nemica del re.

Di godere per concessione del medesimo re Ladislao due fiere franche, una della durata di giorni 15, dal 1° al 15 settembre, e l'altra della durata di giorni 5, dal 22 al 26 marzo.

Di avere ottenuto pure altre concessioni, immunità, franchigie e grazie, da' re predecessori, dalla regina Giovanna I, da Carlo III, e dallo stesso re Ladislao, fra le quali il privilegio di potere le donne fare la sostituzione pupillare, secondo la consuetudine di Gaeta.

Il perchè da' sindaci della università di Gaeta dimandasi la conferma delle predette concessioni e prerogative.

La regina per la costante fedeltà de' gaetani verso il padre suo, il fratello, ed anche verso sè stessa, affinchè si mostrassero sempre più quei cittadini ardenti nell'antica loro fede, accoglie questa dimanda, e concede la conferma di tutte le grazie e privilegi sopra mentovati.

Comunica quindi al gran giustiziere, al reggente la Corte della Vicaria, al gran camerario, a' loro luogo-

tenenti, a' giudici della Gran Corte ed a quelli della Vicaria, ai vicegerenti e giustizieri delle provincie, a' capitani delle città e terre del regno, ed agli altri uffiziali, doganieri, fondachieri, gabellotti, credenzieri, baiuli e giudici qualsisieno, di osservare e fare osservare le predette concessioni, e vendite, come sono espresse ne' privilegi, che ad esse si riferiscono.

Questo diploma è dato per Bernardo di Imola conte di Montoro, logoteta, protonotario del regno e consigliere collaterale, che si sottoscrive di sua mano, e segna l' anno 1° del regno di Giovanna II.

È unito alla pergamena un brano di sigillo in cera rossa, che ne pende sostenuto da fili di seta avvolti a modo di laccio. Di questo frammento di suggello, nel retto si vede una parte della regina seduta in maestà, e nel rovescio l' intero scudo dello stemma reale ripartito in tre sezioni verticali. In quella di mezzo sono i gigli di casa d' Angiò, cui sovrasta il rastrello: a dritta le fasce o bande orizzontali di casa Sanseverino: ed a manca la grande croce di Gerusalemme.

LI.

Anno 1414 — 27 Settembre — 8ª Indizione — Napoli.

Tregua di tre anni fra Cristoforo Gaetano e la università di Gaeta.

Il milite Cristoforo Gaetano, maresciallo del regno e regio consigliere, tanto in nome proprio, che del milite Giacomo Gaetano e Sveva di Sanseverino, suoi genitori, e di Ruggiero e Giacomello Gaetano, suoi nipoti, e di tutti gli stipendiarii, familiari e vassalli

delle loro terre e castella, poste dentro e fuori del regno, stabiliscono e conchiudono una tregua con la università di Gaeta, e con i cittadini di Castiglione, di Mola, di Suio e degli altri luoghi sottomessi all'utile dominio della università predetta , rappresentati da' sindaci di Gaeta, cioè da' nobili Gregorio Gattola protontino, Nicola Guastaferro e Nicola d'Avanzo. La tregua è fermata per tre anni, dal giorno 27 di settembre 1414 al 31 agosto 1417, secondo i capitoli a tale oggetto stipulati.

La regina Giovanna II, essendo stata pregata di confermare gli anzidetti capitoli, ordina che pel detto triennio la tregua non sia violata; e che il capitano di Gaeta, letto questo diploma, lo faccia bandire per i luoghi soggetti alla sua giurisdizione, ingiungendo a tutti, di osservarlo sotto pena di tradimento e di cinque once di multa, da esigersi irremissibilmente dal contravventore per parte della regia corte.

L'atto è dato da Bernardo Zurolo logoteta, protonotario del regno e consigliere collaterale, che lo firma di sua mano, e vi nota l'anno 1° del regno di Giovanna.

Manca il suggello.

LII.

Anno 1416 — 11 Giugno — 9ª Indizione
Castelnuovo di Napoli.

Patti della tregua tra Cristoforo Gaetano e la università di Gaeta.

Per ordine e volontà de' sovrani Giacomo e Giovanna II, a 6 giugno 1416, nel Castelnuovo di Napoli si fermò una tregua tra il milite Cristoforo Gaetano, maresciallo del regno e regio consigliere, e Giacomo Gattola giudice annuale della città di Gaeta, Angelo de Altissimis medico e Gorio Faraone di Gaeta, ambasciadori, sindaci e procuratori della università di Gaeta.

Ciascuna delle parti contraenti ebbe la sua lettera regia munita del grande suggello pendente, in cui si contenevano i capitoli di questa tregua.

Ad istanza perciò de' mentovati ambasciadori, sindaci e procuratori, re Giacomo e la regina Giovanna II fanno spedire il presente diploma, ordinando a ciascheduna delle parti ed a tutti gli ufficiali e loro luogotenenti, e specialmente a quelli della provincia di Terra di Lavoro, di eseguire e di fare eseguire fedelmente i predetti capitoli.

Seguono i patti della tregua che portano questa intitolazione:

Pacti conventioni et capituli dela Treuga fatta de comandamento beneplacito et voluntate deli serenissimi et Illustrissimi principi Monsignor lo Re Jacobo et Madama la Regina Johanna secunda per la dei gratia Re et Regina de hungaria Jerusalem et

Sicilie etc. in presencia delo dicto monsignor lo Re inter lo magnifico homo Missere Christoforo gaytano etc. Agente pro se proprio nomine suo et per nome et parte deli magnifici homini Misser Jacobo gaytano suo patre, et Jacobo gaytano et Rogeri gaytano soy neputi per li quali promecte de rato et rati habicione omnium et singulorum infrascriptorum securaturum et facturum realiter et modis omnibus cum effecto che li predicti soy patre et neputi lo habiano rato et fermo, et debeanolo inviolabelemente observare et per tucte Citate Terre et Castella, lochi, Turre, Roche et forticze homini subditi et vassalli che teneno et possedeno dalluna parte. Et li nobili homini Jacobo gactula Jodece Annale de Gayta, Messere Angelo de Altissima doctore de medecina, et Gori faraone de Gayeta Ambassiaturi sindici et procuraturi dela Citate de Gayeta nomine et pro parte dela universitate de Gayeta et delo districto et pertinencie de Gayeta et de mola et delo castellone dela bastia et dela torre de mare, ac nomine et pro parte dela universitate et homini de Maranula et de Castello honorato et de Scauli le quale tenono li gaytani al presente per li quali similiter permecteno de rato et rati habicione de curare et fare realiter et ad effecto che le dicte universitate de Maranula et de Castello honorato et de Scauli lo habiano rato et fermo et observeno tucte le infrascripte cose dallaltra parte, presente ipso missere Christoforo et li pronominati Sindici et Ambassiaturi de Gayta nominibus quibus supra contentante et acceptante sponte libere et gratuyta voluntate de tucti et singuli li infrascripti capituli et quello che in ipsi se contene.

Si fa tregua in buona fede, e senza frode o malignità, fino a tutto l'anno della decima indizione (31 agosto 1417), e da questo tempo in poi a beneplacito de' mentovati sovrani, senza il cui volere ed ordine non può la tregua stessa rompersi.

La parte, che intende rompere la tregua per ordine sovrano, deve darne notizia all'altra parte sei giorni prima; e nascendo tra esse divergenze sul tempo, devesi ciò far noto a' sovrani, comparire alla loro presenza, ed accettarne le determinazioni.

Le parti anzidette ed i loro uomini, sudditi e vassalli possono, durante la guerra, trattare insieme di giorno e di notte, negoziare, andare, tornare, stare nelle città, terre e luoghi che loro appartengono, senza nessuno ostacolo, nocumento od offesa reale e personale, come facevano in tempo di pace.

Promettono le stesse parti scambievolmente di non scalare o prendere nessuna delle rispettive loro città, terre, castella, rocche, torri, fortezze, nè per forza, nè per ribellione, nè per trattato, nè per altra ragione, durante il tempo della tregua. Ciò avvenendo, debba subito farsene restituzione senza dilazione, scusa, resistenza e difficoltà.

È vietato dare passo, ricetto o foraggi al nemico; e le parti debbono scambievolmente nelle occorrenze avvisarsi, per evitare i danni e le offese.

Il mentovato Cristoforo è tenuto per sè, suo padre e suoi nipoti di restituire al vescovado di Gaeta la diocesi, la giurisdizione, le terre ed i beni; a' monasteri poi, alle chiese, ed a' chierici di Gaeta tutt'i beneficii e beni di loro appartenenza; ed a' secolari gaetani tutt'i loro fondi burgensatici ed i feudi senza fortezze. Questi beni posseduti dalle mentovate per-

sone, per antica successione o per compra, fino alla morte di re Ladislao, esistevano nelle città, terre, castelli, casali e ville del nominato Cristoforo, del suo padre e de' suoi nipoti. Dovevano viceversa restituirsi alle chiese, a' chierici e secolari delle città, terre e castella di Cristoforo, del suo padre e de' suoi nipoti, tutt' i loro beneficii e beni esistenti in Gaeta ed in quel distretto, in Maranola, in Castellonorato e Scauli, posseduti da essi fino alla morte di Ladislao. L'una parte e l'altra, durante la tregua, doveva percepirne le rendite ed i frutti, come per lo innanzi.

Inoltre il detto Cristoforo promette che la erede di Benedetto Mustaca possegga i frutti della terra arbustata detta Solaczana in Traetto, comprata dal Mustaca, e gli altri beni burgensatici e feudali dello stesso, che non hanno fortezze; e che Gianni Gattola abbia i frutti di tutte quelle terre esistenti in Traetto, che egli comprò da re Ladislao, e che, come si asserisce, sono demaniali della corte di Traetto; ed abbia pure tutti gli altri suoi beni burgensatici e feudali sprovveduti di fortezze. Se poi Cristoforo, suo padre e nipoti vogliano comprare la terra di Solaczano e quelle di Gianni Gattola, sieno tenuti pagare alla erede di Benedetto ed a Gianni quel danaro, che i sovrani faranno determinare con apprezzo; e fino a quando non sarà pagato, non possano essere rimossi i possessori predetti dalle loro terre.

Ciascuna delle due parti fa piena assoluzione all'altra di ogni omicidio, delitto, furto, rapina, incendio o di altro crimine commesso da' suoi uomini, sudditi e vassalli, dal giorno che Cristoforo, suo padre ed i suoi nipoti presero le terre del contado di Fondi, fino al dì sei giugno corrente. In modo che durante la

tregua non si possa inquirere sulle dette colpe. Sono eccettuate soltanto le azioni e le ragioni, che Gianni Gattola e la erede di Benedetto possono promuovere, per castella, mobili, bestiame, beni burgensatici e feudali, verso Cristoforo, suo padre e suoi nipoti; o viceversa questi verso Gianni e la erede di Benedetto. Epperò si stabilisce che ciò debba farsi per via ordinaria innanzi al giudice competente.

Promettono di fare pronta giustizia nelle controversie con i debitori per mutuo deposito o per qualunque altra causa; dovendosi far valere le ragioni da ciascuna parte innanzi al giudice competente, come si pratica in tempo di pace.

I detti ambasciadori e sindaci sono contenti che i beni dell'ospedale dell'Annunciata di Gaeta in pertinenza di Traetto, donati da Gianni Gattola, possano ad arbitrio di Cristoforo, del padre di lui e de' nepoti vendersi o no al mentovato ospedale.

Le parti sono contente che la questione del castello e della scafa di Suio resti pendente, e sia risoluta da' sovrani, quando questi lo crederanno.

Promettono di non dare ricetto a' banditi; e se questi sieno fatti prigionieri, di rimandarli alla parte propria, *o vero staczarili da tutta soa giurisdizione con effecto.*

Cristoforo consente che la università di Gaeta percepisca il provento della piazza di Scauli, come lo riscuoteva prima il protonotario Origlia, vivendo re Ladislao; e permette che la gabella del passo imposta da lui stesso, da suo padre e da' suoi nipoti sia annullata, e non se ne possa stabilire altra durante la tregua.

Il detto Cristoforo promette di restituire e di pagare

a gaetani, che comprarono le gabelle d'Itri, tutto il denaro ch'egli, il suo padre, i suoi nipoti ed i suoi officiali riscossero dal giorno che presero Itri, fino al dì 6 del corrente mese di giugno; e promette ancora, pel tempo rimanente stabilito nella compra, di farne il pagamento col denaro, che ne percepiranno i gaetani.

Le parti summentovate promettono che la tassa imposta per la scafa del Garigliano e per la scafa di Suio non possa accrescersi o diminuirsi, ma debba restare, com'era al tempo della morte di Ladislao.

Promettono pure di non costruire nuove fortezze vicino a quelle già esistenti; riserbandosi però di poterle rafforzare e restaurare a loro piacere senza impedimento.

Obbligano i loro beni burgensatici e feudali, dichiarando di osservare e fare osservare in buona fede e senza frode i presenti capitoli, e di non infrangerli, sotto pena di once diecimila, da attribuirsi metà alla regia corte, e metà alla parte offesa.

Le predette parti supplicano i sovrani di darsi a ciascuna di esse una lettera regia contenente tutt'i menzionati capitoli, munita del gran suggello pendente.

I sovrani danno ad ambedue le parti piena sicurezza per la tregua stabilita, dichiarandosi rigorosi contro quelli che contravvenissero a' capitoli, i quali debbono ritenersi, ed aver forza di legge.

I capitoli sono stipulati nel Castelnuovo di Napoli a 6 giugno 1416, 9ª indizione; e si dicono muniti col suggello del detto Cristoforo e con quelli de' detti ambasciadori e sindaci di Gaeta.

Il diploma di approvazione de' suddetti capitoli è dato per mano di Giordano Formerio di Lemonicinio

professore di dritto civile, signore di Vilata, cancelliere del regno e consigliere collaterale. È notato l'anno 1° del regno di Giacomo, e 2° della regina.

In fine del diploma leggesi: *De mandato regio—presentibus domino archiepiscopo Consano—domino Magno senescallo Regni Sicilie — domino Cancellario regni Sicilie—domino Amirato regni Sicilie—Comite Vigiliarum—domino Francisco de Ortona—domino Naccarella — domino Andrea de Judice — domino Loysio da Arcellis.*

Manca il gran suggello pendente, e vedonsi a piede della pergamena i tagli, pe' quali passava la striscia che lo sosteneva.

LIII.

Anno 1416—19 Dicembre—10ª Indizione—Napoli.

La regina Giovanna II dispone darsi copia di un diploma di Ladislao, contenente grazie concedute alla università di Gaeta.

Re Ladislao con suo diploma del 17 luglio dell'anno 1399, spedito per mano di Napoleone degli Orsini, conte di Manoppello, logoteta, protonotario del regno e consigliere collaterale, confermò alla università di Gaeta le immunità ed i privilegi concessile da lui medesimo e da' re suoi predecessori; e dichiarò volerli ampliare ed accrescere.

Ricordò averle donato annue once 200 in perpetuo, sopra i frutti, redditi e proventi della dogana del sale della stessa città; e di averle data facoltà di eleggere e deputare uno o più probi uomini, senz'alcuna inge-

renza del governo, per la peroezione in proprio nome delle predette 200 once, da cominciare appena scaduto il termine della vendita di detta gabella, ch'era di tarì 2 e grano 1 per ciascun tomolo di sale.

Soggiunse che la università disponesse a suo arbitrio delle dette once 200 annne; e gli eletti destinati ad esigerle non fossero tenuti a darne i conti innanzi ai razionali della Gran Corte o a qualunque altro regio uffiziale.

Confermò il privilegio, pel quale i gaetani non potevano essere convenuti innanzi ad alcun giudice, ma solamente innanzi alla corte del capitano, e degli altri uffiziali della città di Gaeta; fuorchè pe' delitti di omicidio, in qualunque modo e dovunque commesso.

Dichiarò di potere la predetta università ritenere la stessa misura del quartuccio che aveva, e di potere accrescerla , diminuirla, o farne altra nuova , come già egli le avea concesso, e di non essere a ciò necessaria alcuna licenza de' regii ufficiali, cui si apparteneva quella giurisdizione.

Finalmente ordinò a tutti i regii uffiziali la stretta osservanza di siffatte concessioni.

E poichè la università di Gaeta desiderava una copia di questo diploma, ricorse alla regina Giovanna II, chiedendole di farla estrarre dai registri di re Ladislao. La regina volentieri consente a ciò col presente atto, sottoscritto di propria mano da Francesco Zurolo conte di Montoro, logoteta, protonotario del regno e consigliere collaterale, il quale vi nota l'anno 3° del regno di Giovanna II.

Manca il suggello.

LIV.

**Anno 1419 — 15 Gennaio — 12ª Indizione
Castelnuovo di Napoli.**

Ordine alla università di Gaeta di provvedere alla sicurezza delle persone, che interverranno alla festa della incoronazione della regina.

La regina Giovanna II comunica alla università, ai giudici ed al consiglio di Gaeta, di avere decretato di farsi quivi incoronare, ricevendovi la investitura del regno. Dichiara di avere scelta quella città tranquilla, a preferenza di altre, per la confidenza sempre avuta in essa nelle sue gravi sventure: confidenza non mai smentita, e di continuo sperimentata da lei e dai suoi predecessori. Dice che la S. Sede ha prescelto per suo legato il reverendo padre P. de Moresibis di Venezia, diacono cardinale di S. Maria *indonnico*, per investirla e coronarla con tutte le cerimonie e le solennità di uso. E che perciò, essendo costume di recarsi a tali solennità i principi, i marchesi, i baroni ed i magnati tutti con le rispettive mogli e famiglie, ed i sindaci delle università del reame, non debba la città di Gaeta fare in siffatta circostanza alcuna novità per qualsiasi causa, ma adoperarsi che tutti vi vengano sicuri.

Ordina poi alla università predetta di assicurare con lettere patenti e banni, ed in ogni altro modo opportuno, lei stessa (la regina) e il cardinale legato, garantendo la sicurezza delle loro persone, e di tutti i prelati, principi, duchi, marchesi, ammiragli, conti, baroni, capitani, contestabili, armigeri e servi loro;

come pure di dare sicurtà a' padroni delle galee, delle navi e delle loro ciurme, alle università del regno ed alle straniere. Di modo che per tutto l'anno in corso non abbiano a ricevere alcun danno, impedimento o offesa, dalla città di Gaeta, da quella corte e da quei cittadini; ma che anzi vi possano dimorare liberi e tranquilli.

Finalmente la regina col presente diploma, confermando la sicurtà data a tutte le sopraddette persone dalla università di Gaeta, le dà facoltà di fare quanto crederà opportuno per la osservanza delle promesse cose, anche contro la sua persona, se sia necessario, esimendola in tal caso dal vassallaggio, fedeltà e giuramento a lei dovuto.

In ultimo la regina si sottoscrive di proprio pugno nell'anno 5° del suo regno.

Il suggello pendente manca.

LV.

Anno 1420 — 15 Aprile — 13ª Indizione
Castelnuovo di Napoli.

Privilegi antichi della università di Gaeta
confermati dalla regina.

Con regio editto era stata ordinata la conferma di tutte le grazie e privilegi, dati alle persone che si erano mostrate fedeli; ed il tempo a ciò stabilito era di mesi quattro, da doversi computare dal giorno della coronazione della regina, poco prima avvenuta, prorogato poi fino a tutto il mese di aprile 1420.

La università di Gaeta, volendo obbedire agli ordini,

e giovarsi dell' editto, supplica la regina di confermarle i privilegi, che essa ed i suoi cittadini avevano ne' tempi decorsi ottenuto da' sovrani predecessori, e da Giovanna I, da Carlo III, da Ladislao e da lei stessa, contenuti in diversi istrumenti, diplomi e lettere.

E la regina in considerazione della fedeltà, dai gaetani serbata a re Carlo suo padre, a Ladislao suo fratello ed a lei, e dei servigi dagli stessi resi, approva i seguenti privilegi.

La università di Gaeta ed i suoi uomini ànno facoltà di regolare a loro volontà i capitoli e gli statuti, secondo l'antica costumanza; e di annullarli, modificarli confermarli, od aggiungervi tutto ciò, che tornasse a maggior vantaggio della città.

Non possono la detta università e suoi cittadini, per qualsivoglia causa civile o criminale, essere citati o convenuti nella Gran Corte e nella corte della Vicaria del regno (*in Magna seu Vicaria Curia*), innanzi al maestro giustiziero o al reggente della corte della Vicaria, o a qualunque altro ufficiale, ma solo nella corte del capitano di Gaeta.

I cittadini di Gaeta e del suo distretto, dimorando in altre città e terre del regno, o viaggiando, debbono essere trattati come cittadini di quelle stesse città e terre; debbono essere esentati dal pagamento delle gabelle, ed autorizzati al trasporto delle armi proibite.

Si confermano le vendite, gli affitti e le concessioni ad appalto, fatte per tempo determinato alla università di Gaeta ed a' suoi particolari cittadini, della gabella del maggior fondaco e della dogana del ferro, acciaro, pece e vomeri; della gabella del sale della città di Gaeta e del suo distretto; della nuova ga-

bella dell'uno per cento imposta anticamente, e di tutte le altre gabelle della medesima città e sue appartenenze, imposte da Ladislao e dalla stessa regina Giovanna II, per prezzo pagato alla regia corte.

Restano similmente confermate le vendite di terre castelli, beni feudali e di altre cose; e segnatamente del castello di Suio, della bastìa del Garigliano con la scafa, della torre maggiore del Garigliano con la provvisione di once 15 l'anno per la custodia della stessa, e così pure le vendite di tutti gli altri assegni in danaro, e degli ufficii con proventi, conceduti a cittadini, chiese, conventi, chierici ed altre persone.

La università di Gaeta può ammettere in ogni anno nel ceto de' suoi cittadini dieci esteri nominati dal consiglio della città.

Si dà facoltà di spedire ne' casi opportuni i salvocondotti e le lettere di assicurazione a quelli, che volessero portarsi a Gaeta, anche se sieno nemici della regina, purchè portino viveri o merci (*grassiam deferent atque merces*): agli altri poi, i salvocondotti e le assicurazioni non possono spedirsi senza speciale licenza, da darsi ogni volta con regie lettere patenti, munite del suggello pendente e sottoscritte dalla stessa regina.

Si conferma il permesso conceduto da Ladislao alla città di Gaeta di tenere mercato franco in ogni anno per quindici giorni nel mese di settembre; ed altro mercato franco per cinque giorni nel mese di marzo, dal giorno 22 al 26, senza pagamento di dritti e di gabelle. E si aggiunge che l'ultimo giorno, tanto della fiera di settembre, quanto dell'altra di marzo debba computarsi di 24 ore naturali.

Debbono ritenersi come abbastanza dichiarati e spe-

cialmente distinti i privilegi e le lettere d' immunità dalle collette e da altro; e cosi pure i nomi e cognomi delle persone, cui furono fatte le concessioni dai predecessori sovrani e dalla regina medesima.

Non debbono avere alcun valore gl' indulti dati a quelli, che avessero commessi omicidii sulle persone de' gaetani e di coloro che abitano nella città di Gaeta e nelle sue pertinenze e distretto. Contro questi delinquenti possono procedere, tanto il capitano di Gaeta, che gli altri ufficiali e tribunali del regno. I delinquenti anzidetti non possono entrare in Gaeta di giorno o di notte, nè dimorare, abitare, o stare nella detta città e sue pertinenze, senza speciale permesso del sovrano e delle parti offese.

Restano valide le lettere con le quali la regina, avendo accettati ducati 2000 di oro, datile a mutuo dalla università di Gaeta, stabilì che questo denaro si fosse restituito dallo introito delle collette annuali, dovute alla corte dalla università predetta, e dagli uomini dei castelli di Maranola e di Onorato, fino al compimento della intera somma.

Si confermano le lettere del regio assenso impartito alla vendita de' predetti castelli di Maranola ed Onorato, e della torre e piazza di Scaulo, fatta a Gaeta da Pietro Origlia di Napoli conte di Caiazzo; e si confermano del pari gl' istrumenti e le cautele per ciò stipulate dal notaro Giovanni Pertaccini di Gaeta.

Si confermano le lettere concedute una volta a' giudici annuali di Gaeta, di poter sottoscrivere i contratti e gl'istrumenti in forma pubblica, stipulati dai giudici annuali e dai giudici a contratti della detta città, i quali già intervenuti negl'istrumenti medesimi, erano morti prima di sottoscriverli.

Si confermano le lettere di Ladislao e di Giovanna II, spedite alla università e cittadini di Gaeta, per tutti i pagamenti delle collette, de' doni e sussidii dati da questi fino a tutto l' anno della 13ª indizione corrente, e da settembre fino al 15 novembre della seguente.

Si conferma l'ordine della stessa regina Giovanna II, di pagarsi cioè ogni anno alla università di Gaeta nella festa della Risurrezione del Signore once 20 sulla generale colletta e sussidio della stessa città, durante la tregua stabilita tra i gaetani ed il milite Cristoforo Gaetano maresciallo del regno , con l' intervento di suo padre e de' suoi nipoti. Si confermano pure le lettere, con le quali si fa divieto di poter essere i napolitani elevati a capitani di Gaeta e del suo distretto. E così pure si approvano tutte le altre concessioni, vendite, immunità e grazie di Giovanna I, di Carlo III, di Ladislao e della stessa Giovanna II in favore della mentovata università, de' speciali cittadini, delle chiese, de' conventi, de' chierici e delle altre persone.

Si permettono le sostituzioni pupillari secondo i riti, quando sieno necessarie.

Si dà facoltà alla università di Gaeta di eleggere i capitani nel castello di Maranola e nel castello Onorato , in ogni anno o per un tempo più breve o più lungo, come meglio converrà; di assegnare loro per giudici ed assessori quelli che sono giurisperiti, e per notari le persone idonee , sulle quali possa aversi fiducia, e delle cui mancanze o colpe resti responsabile la stessa università; di rimuovere inoltre gli anzidetti capitani, giudici e notai dal loro ufficio e surrogarne altri; e di stabilire gli assegni da pagarsi da' proventi, che essi saranno per riscuotere di dritto nel tempo del loro ufficio.

Si concede alla università di Gaeta ed a' capitani de' suddetti castelli il mero e misto impero *et gladii potestas*. Si dà pure facoltà alla predetta università di eleggere, togliere, o surrogare il notaio di atti nella corte civile della città di Gaeta, secondo le precedenti concessioni della stessa regina.

Restano salvi per la regia corte i servigi, l'adoa sopra i detti castelli e beni feudali, e gli altri dritti.

La regina in fine ordina di eseguirsi le sopraddette concessioni; e ciò raccomanda con ogni efficacia al maestro giustiziero del regno, al reggente la corte della Vicaria, al gran camerario, ed al grande ammiraglio del regno ed a' loro luogotenenti, a' presidenti della Camera della Sommaria, a' giudici della Gran Corte, a quelli della curia della Vicaria e dell'Ammiragliato, ai vicegerenti e giustizieri della provincia di Terra di Lavoro e delle altre provincie, ai capitani della città di Gaeta e suo distretto, e delle altre città e terre del regno, a' conti, a' baroni ed a tutte le università, segreti, maestri portolani e procuratori, doganieri, fondachieri, gabellotti, credenzieri, *piazzieri*, dazieri, custodi delle strade e de' passi, ed a qualunque altro ufficiale del regno.

Il diploma è dato per mano della stessa regina, che si sottoscrive nell'anno 6° del suo regno.

Infine del diploma leggesi: *De mandato reginali— domino Gualterio Caraczulo Viola —Vita de Graniano et Antonello Barono Thesaurario referentibus*.

Manca il suggello pendente, e restano nella pergamena i fori, per i quali passava il laccio che lo sosteneva.

LVI.

**Anno 1420 — 7 Giugno — 13ª Indizione
Castelnuovo di Napoli.**

**La università di Gaeta è disgravata di una parte
delle sue contribuzioni.**

La regina Giovanna II, ricordando la devozione e la fedeltà della università e de' cittadini di Gaeta, e i danni patiti per la sua dinastia, verso la quale si mostrarono sempre forti, intrepidi e costanti, dichiara volere essere grata a siffatti loro meriti, e riduce a sole once 100 annue la sovvenzione generale, ossia colletta, che era di once 147, tarì 29 e grana 15, e similmenie il sussidio, l'una e l'altro dovuti alla regia corte da quella università. Dispone quindi che dal giorno 16 di novembre di questo stesso anno 1420, la università ed i cittadini di Gaeta e del suo distretto paghino alla regia corte once 100 annue, per sovvenzione generale, ossia per colletta, ed altre once 100 annue per sussidio. Ordina poi che le once 47, tarì 29 e grana 15 diminuite dalla colletta, ed altrettante scemate dal sussidio sieno condonate, e quindi cancellate *in registris seu cedulariis nostre camere et Archivii pro cautela imposterum universitatis et hominum predictorum etc.—Cum concessiones et gracie principum vicem legis obtineant et stabilitate perpetua sint mansure.*

Di tutti questi privilegi si ordina la stretta esecuzione al gran camerario del regno ed a' suoi luogotenenti, a' presidenti della Camera della Sommaria,

a' maestri razionali della Gran Corte risedenti nell'archivio come consiglieri, agli archivarii regii, a' tesorieri e *mastridatti* della Camera e loro vicegerenti, a' giustizieri della provincia di Terra di Lavoro, al capitano della città e distretto di Gaeta, a' tesorieri e maestri commissarii della Camera. Da ultimo la regina dichiara nullo, irrito e senza vigore alcuno qualunque editto, cedola, o atto qualsivoglia, che si opponesse al presente privilegio.

Questo diploma è dato nell' anno 6° del regno di Giovanna II, la quale si sottoscrive di propria mano (1).

Il sigillo manca, ma sono nella pergamena i fori, da' quali pendeva mediante il laccio.

LVII.

Anno 1420 — 25 Settembre — 14ª Indizione
Castelnuovo di Napoli.

Giuramento di fedeltà da prestarsi dalla università di Gaeta a re Alfonso di Aragona.

La regina Giovanna II partecipa a' nobili personaggi, a' giudici, al consiglio, alla università ed agli uomini della città di Gaeta, di avere essa adottato il serenissimo principe Alfonso re di Aragona per figlio primogenito e per legittimo successore nel regno dopo la sua morte, secondo che è ampiamente dichiarato nei capitoli, stabiliti tra il detto re e gli oratori regii a lui mandati.

---

(1) Infine del diploma leggesi, come nel precedente, la formola: *De mandato reginali* ecc.

In questi capitoli è detto tra l'altro, che fra determinato tempo si debba prestare ligio omaggio e giuramento di fedeltà allo stesso re, o alla persona per lui legittimamente deputata, da' conti, baroni, feudatarii, proceri, magnati e dalle università e dagli uomini delle città, terre, castelli e luoghi demaniali del regno. Quindi la regina, dopo matura deliberazione del suo consiglio,ordina a' gaetani con la presente sua lettera, che dicesi munita del suggello pendente, di prestare tale omaggio e giuramento; dichiarando che con questo atto non s'incorre in alcuna pena reale o personale, o in delitto preveduto dalle leggi e dalle sacre costituzioni del regno.

Il diploma è munito della sottoscrizione autografa della regina, ed è spedito nel Castelnuovo *de mandato reginali oretenus facto in presentia consilii*. È notato l'anno 7° del regno di Giovanna.

Resta pendente una striscia di pergamena, alla quale era attaccato il suggello che manca.

LVIII.

Anno 1420 — 20 Dicembre — 14ª Indizione
Castelnuovo di Napoli.

Convenzione da stabilirsi con la università di Gaeta per un pagamento anticipato alla regia corte.

La regina Giovanna II, dice: *in hoc tempore urgentis necessitatis opus est exquirere vias ac modos habendi pecuniam utiliter convertendam in conservacionem et defensionem persone status et reipublice regni nostri nostrorumque fidelium ac solucionem et*

satisfacionem stipendiorum nostrarum armigerarum gentium et galearum ad nostra stipendia et servicia pro huiusmodi conservacione et defensione in terra et mari militantium. E commette al valoroso capitano *armigerarum gentium et equitum* Francesco Orsini, suo consigliere, a lei noto *in rebus magnis et arduis per experientiam rerum magistram,* di stabilire con la università di Gaeta la somma, che questa volesse offrire al governo, dandogli la facoltà di rimetterle in perpetuo o per un tempo determinato, quella parte, che egli credesse conveniente delle collette, del sussidio e di tutte le fiscali funzioni, annualmente dovute alla corte.

Ordina allo stesso Orsini, che ricevuta questa somma dalla mentovata università, la consegni a' nobili uomini Basco Spinello di Napoli, siniscalco della real casa, e Vito di Gragnano, presidente della Camera della Sommaria, per impiegarsi nella difesa sua, del regno e dei suoi fedeli sudditi, e nel dare una parte delle paghe all' esercito ed alle galee.

Dà inoltre al medesimo Orsini la facoltà di stipulare in favore de' gaetani le cautele con istrumenti in valide forme, che con questo diploma conferma e ratifica *sub fide et verbo regalibus.*

Prescrive poi al gran camerario del regno, a' presidenti della Camera della Sommaria, ai loro vicegerenti, a' giustizieri, capitani, tesorieri, maestri tesorieri della Camera, sindaci, collettori, esattori e percettori delle generali sovvenzioni, sussidii, donativi e di tutte le fiscali funzioni, e ad ogni altro uffiziale, specialmente della provincia di Terra di Lavoro, di osservare e fare osservare il presente diploma. E così pure le cautele, che il sopraddetto capitano Orsini sti-

pulerà in pro della università di Gaeta; di non esigere da essa un pagamento maggiore di quello stabilito e dichiarato nelle cautele; e di annullare qualunque atto si facesse contro di ciò da qualsiasi regio uffiziale.

Finalmente obbliga i maestri razionali della Gran Corte, gli archivarii di essa ed ogni altro uffiziale competente, di correggere e ridurre la somma, dovuta per le fiscali funzioni dalla università di Gaeta, a quella quantità, che sarà convenuta tra la medesima ed il capitano di sopra mentovato; e ciò ad ogni richiesta della stessa università o del suo rappresentante.

Il diploma è dato nell'anno 7° del regno della regina Giovanna II, ed è sottoscritto con firma autografa della medesima.

In fine del diploma leggesi: *De mandato reginali oretenus facto cum sui consilii deliberatione.*

Manca il suggello.

LIX.

Anno 1421 — 5 Gennaio — 14ª Indizione
Castelnuovo di Napoli.

Vendita fatta alla università di Gaeta della colletta generale e sussidio per due anni ed un mese e mezzo.

La regina Giovanna II per le ardue necessità del regno, avendo bisogno di danaro, verso la fine del decembre 1420 spedì a Gaeta Francesco degli Orsini, capitano degli armigeri e regio consigliere. Costui, venuto a trattative con la università di Gaeta, con i giudici e col consiglio di quella città, stabilì la vendita delle collette generali e del sussidio, che i gaetani

pagar dovevano alla regia corte, per due anni ed un mese e mezzo, cioè dal 16 novembre 1425 fino al 31 dicembre 1427. E tale vendita si convenne per 2250 ducati di buono oro, di buona zecca e di buon peso; prezzo equivalente alla predetta colletta e sussidio pel tempo definito.

La convenzione fu approvata e confermata dalla regina; e la somma di ducati 2250 fu consegnata al nobile Vito di Gragnano, presidente della regia Camera della Sommaria, all'uopo mandato dalla regina a Gaeta.

Giovanna quindi ne ordina la esecuzione al gran camerario del regno di Sicilia ed ai luogotenenti del medesimo, ai presidenti della Camera della Sommaria, ai loro consiglieri vicegerenti, ai giustizieri della Terra di Lavoro, ai capitani della città di Gaeta e di quel distretto, àgli erarii, ai maestri della Camera, ai commissarii ed agli altri ufficiali da lei stabiliti nella stessa provincia per la percezione dei diritti fiscali.

Il diploma è sottoscritto di proprio pugno dalla regina nell'anno 7° del suo regno.

Si veggono le tracce di due suggelli fissi di cera rossa, e la striscia di pergamena, che sosteneva il suggello pendente.

LX.

Anno 1421 — 27 Marzo — 14ª Indizione
Castelnuovo di Napoli.

Pagamento anticipato fatto alla regia corte dalla università di Gaeta.

I giudici, il consiglio, la università ed i cittadini di Gaeta, mossi dalle necessità, in cui era la regina Giovanna II, e dalle requisizioni fatte in nome e per mandato di lei, da Francesco Orsini suo consigliere e capitano d' armi, sborsano millecinquecento ducati di oro, di buon conio e di buon peso a Niccolò Tarollo da Sogni, commissario razionale della Sommaria. Questo pagamento è fatto in anticipazione della colletta e del sussidio dovuti alla regia corte per dieci mesi e mezzo, dal 1° febbraio della prossima futura sesta indizione (1428), a tutto il quindici di decembre della seguente.

La regina approva l'operato de' giudici, del consiglio, della università e de' cittadini di Gaeta, e si obbliga a non molestarli menomamente per l' eseguito pagamento in conto delle collette e sussidi futuri, dandone gli ordini necessarii ai regii uffiziali per la stretta osservanza ed esecuzione.

Si legge la firma autografa della regina, dopo la quale è notato l'anno 7° del suo regno.

Esistono le tracce di due suggelli di cera rossa affissi, e la striscia di pergamena, cui era attaccato il suggello grande, che manca.

LXI.

Anno 1423 — 22 Ottobre — Gaeta.

Si permette la estrazione delle vettovaglie dal regno di Sicilia senza dritto di uscita.

Il re Alfonso, in considerazione della costante fedeltà e devozione a lui serbata sempre dalla università e dagli uomini di Gaeta, concede loro facoltà di potere estrarre da qualunque porto e luogo di caricamento del regno di Sicilia, tanta quantità di vettovaglie di qualunque genere e specie, quanta fosse necessaria per il loro vitto, franca dal diritto di uscita.

Ordina quindi a' consiglieri ed al suo vicerè in Sicilia, al maestro portolano, al tesoriere e conservatore del suo patrimonio di permettere siffatta estrazione, facendosene dare le corrispondenti ricevute; nella prima delle quali si dovrà trascrivere interamente questo privilegio, e farsene soltanto menzione nelle altre.

Con tali ricevute, che saranno poi restituite, i maestri razionali di Sicilia noteranno ne' loro conti tutto quello, che sarà stato estratto, appartenente alla regia corte, senza bisogno di regia lettera esecutoria.

Il diploma è sottoscritto di mano di Alfonso, e vi è notato l'anno 8° del suo regno.

Da un nastro a righe gialle e rosse pende una scatoletta rotonda di legno, alla quale sono ancora aderenti pochissimi avanzi del suggello in cera rossa, che ivi era contenuto.

LXII.

Anno 1423 — 22 Ottobre — Gaeta.

Cittadinanza di Messina accordata ai gaetani.

Gli uomini e la università di Gaeta, per la fedeltà e devozione mostrata sempre a re Alfonso, sono dichiarati degni de' favori di lui, ed ottengono la cittadinanza di Messina, col godimento ancora di tale qualità in tutto il regno di Sicilia. Per il che al pari de' messinesi fruiscono dei costoro privilegi, immunità, libertà, esenzioni, prerogative, preminenze ed onori; e per qualunque mercanzia non possono essere obbligati dagli officiali e collettori al pagamento di dritti maggiori di quelli stabiliti da' privilegi, usi e consuetudini de' cittadini di Messina.

Ordina poi il re all'infante Pietro di Aragona e di Sicilia suo fratello, a' consiglieri ed al vicerè di Sicilia, al maestro portolano, al maestro segreto, al tesoriere, al conservatore, a' portolani e viceportolani, a' segreti e vicesegreti, a' credenzieri ed altri officiali di tenere, trattare e rispettare come cittadini di Messina la predetta università e gli uomini di Gaeta, e di farli dagli altri rispettare per tali.

In fine del diploma è notato l'anno 8° del regno di Alfonso, il quale di sua mano si sottoscrive.

Manca il suggello pendente, e nella pergamena si osservano i fori, per i quali passava il nastro che lo sosteneva.

LXIII.

Anno 1424—14 Giugno—2ª Indizione—Castello di Aversa.

Regio assenso all'istrumento di compra fatta da Cristoforo Gaetano della bastia del Garigliano.

Cristoforo Gaetano conte di Fondi, logoteta e protonotario del regno, per mezzo del suo procuratore, il nobile Giovanni Paolo di Caivano, visconte del contado di Fondi, ebbe da' nobili Giovanni Pica e Giovanni Sparano di Gaeta, procuratori e commissarii deputati dal consiglio e dalla università di Gaeta, la bastìa del Garigliano in pertinenza di Traetto con le acque, i dritti di passaggio, la scafa e funicello, ed altri dritti e proventi. Ed ebbe pure sopra ciò ogni dritto, azione, uso e proprietà reale e personale, spettante alla detta città, come si dice risultare ampiamente da pubblico e solenne istrumento presentato, letto ed esaminato nella regia corte. E benchè tutti questi suoi titoli sieno validi, per maggiore cautela il detto Cristoforo supplica la regina Giovanna II d' impartirvi per grazia speciale il reale assenso.

La regina per i grandi meriti del conte anzidetto conferma e ratifica l' istrumento, riserbandosi i servizi feudali e i dritti suoi e degli altri.

Raccomanda poi al conte o a' suoi eredi di aver cura di fare registrare questa regia lettera ne' quinternioni della real Camera esistenti presso i tesorieri, fra lo spazio di sei mesi dalla data del presente atto, affinchè, quando fosse ordinato a' conti, a' baroni ed agli altri feudatari il servizio militare, potessero facilmente essere rinvenuti i possessori della mentovata

bastia: restando in caso contrario di nessun valore questa disposizione.

Il diploma è sottoscritto di propria mano della regina, di cui è notato l'anno 10° del regno.

Manca il suggello pendente.

LXIV.

Anno 1426—1° Aprile—4ª Indizione—Castello di Aversa.

Gabella del *quartuccio* del pesce.

Gli economi e procuratori dell'ospedale e della chiesa di S. Maria dell' Annunziata di Gaeta espongono alla regina Giovanna II, che essi in nome del detto ospedale comprarono dalla università di Gaeta la intera gabella del *quartuccio* del pesce con tutti i dritti e proventi, giusta il pubblico istrumento all' uopo stipulato.

Che trovandosi poi la chiesa ed ospedale in possesso o quasi possesso di detta gabella, la università predetta si era impadronita della metà dei dritti e proventi della stessa, concedendola in pagamento di 900 once o circa ad alcuni cittadini di Gaeta, e specialmente a Giacomo Spatario e Sierio de Tomao.

Chiedono perciò de' provvedimenti sopra questo abuso. E la regina ordina al capitano di Gaeta che sommariamente e senza libello o giudizio, ma conosciuta solo la verità delle cose esposte, restituisca l'ospedale e la chiesa nel possesso o quasi possesso della metà della detta gabella. Per il dovere poi che à la regina di proteggere giustamente le chiese e le persone ecclesiastiche, comanda di comunicarsi a lei o alla sua camera il processo, che sarà fatto dal me-

desimo capitano sulle debite informazioni; e fa salva alla università la facoltà di sperimentare i dritti, che crederà di avere contro l'ospedale e la chiesa, innanzi a' giudici competenti e col procedimento ordinario.

La regina Giovanna II firma di propria mano il diploma, che porta l'anno 12° del suo regno, e che termina con la formola—*De mandato et licentia reginalis consilii.*

Pende la striscia di pergamena, alla quale era attaccato il suggello grande, che ora manca.

LXV.

Anno 1426 — 16 Novembre — 5ª Indizione
Castello di Aversa.

Abolizione della gabella detta del buon denaro.

La regina Giovanna II dichiara; che per molti bisogni e per la difesa dello stato fece imporre nella città di Gaeta la gabella detta del buon denaro; che i danni sofferti da' gaetani nelle ultime guerre li avevano resi impotenti a pagare i dritti fiscali; e dippiù ch'essi sborsarono nelle sue mani ducati 1353 e tarì 6 in oro, ripartiti così — al milite Giovanni Dentice di Napoli siniscalco della real casa ducati 293 e tarì 3— a Gerardo Sardo di Pisa ducati 1034 e tarì 3—ed al milite Pippo Caracciolo di Napoli ducati 26.

Per tutte queste considerazioni la regina con suo motuproprio abolisce per sempre la gabella anzidetta dal giorno del presente diploma, e la dà in dominio alla città di Gaeta, con condizione però che in nessun tempo possa ivi ricuotersi dalla corte o dalla università stessa, per qualsiasi urgente necessità o causa.

Annulla poi tutte le concessioni ed assegni fatti sopra i dritti della predetta gabella del buon denaro a qualsieno persone, i cui nomi e cognomi, benchè non riportati in questo diploma, si debbono intendere singolarmente dichiarati; ed annulla parimente e rivoca nella pienezza del suo potere tutt' i privilegi, lettere, cedole, e mandati, che a tale uopo furono fatti.

Promette anche sulla parola regia che la presente rivocazione debba restar ferma in ogni tempo, ed ordina al gran camerario, a' presidenti della regia Camera della Sommaria, al capitano di Gaeta, a' doganieri, gabellotti, credenzieri, esercenti, compratori e percettori de' dritti della mentovata gabella, di non esigerla più in alcun tempo, e di non permettere che sia da altri imposta ed esatta per effetto di qualuque lettera e commissione regia.

È segnato l'anno 13° del regno della regina, che si sottoscrive di sua mano. Leggesi indi la formola— *De mandato reginali oretenus.*

Manca il suggello, e nella pergamena restano due fori, pe' quali passava il laccio che lo sosteneva.

LXVI.

Anno 1430 — 1° Decembre — 9ª Indizione
Castelcapuano di Napoli.

Gabella della piazza e passo di Mola e della *statera*, *raba* e tintoria.

La regina Giovanna II dichiara esserle stati presentati alcuni privilegi, da' quali aveva conosciuto che suo padre Carlo III, per i meriti del nobile Giacomo o Beculo Faraone di Gaeta protontino, concedè in feudo

a lui ed ai suoi eredi maschi e femmine in perpetuo la gabella della piazza di Mola, che formava parte di quella del ferro della città di Gaeta, con tutti i proventi, fino al valore di once 20 annue in carlini di argento, dovendo il superfluo rimanere in vantaggio della corte. Gli diede anche facoltà di potere in ogni anno vendere la suddetta gabella, affittarla previa subastazione; ed in mancanza di compratori darla in fiducia a persone idonee a procurar concorrenza. Morto Carlo III e Giacomo Faraone, si presentò nella corte di re Ladislao Tuzio protontino di Gaeta, il quale si disse figlio e successore legittimo del detto Giacomo, maggiore di età e vivente secondo il dritto de' Franchi, e domandò la investitura della mentovata provvisione di once 20. Riconosciute vere le cose esposte, Tuzio fu ammesso alla successione, prestò il ligio omaggio ed il giuramento di fedeltà al re, e pagò il relevio a' tesorieri regii, in once 5, (quarta parte della provvisione), con l' obbligo del servizio feudale da rendersi a tempo debito. Furono spedite in Gaeta a 28 febbraio 1399, indizione 7ª, le lettere regie per tale concessione da Donato di Arezzo luogotenente del cancelliere del regno, presentate poi originalmente nella corte; e furono pure date a Tuzio le lettere esecutoriali per conseguire i frutti della provvisione.

Lo stesso re Ladislao, volendo compensare i meriti di Angelillo de Albito nobile di Gaeta, maestro razionale della Gran Corte, suo familiare e fedele, concedè a lui ed a' successori *ex corpore legitime descendentibus*, per sempre la gabella della piazza e passo di Mola del distretto della città di Gaeta, eccettuata l'annua provvisione di once 20, che aveva già ottenuta

sopra i dritti e rendite della stessa gabella Giacomo o Beculo Faraone protontino, per sè e suoi eredi. Essendo siffatta provvisione intestata a Faraone, Ladislao, come in compenso, diede in feudo e col servizio feudale allo stesso Angelillo ed agli eredi del medesimo le gabelle della *statera*, della *raba* e della tintoria della medesima città con i frutti e rendite, a qualunque somma annuale ascendessero. Gli concedè parimente facoltà di potere senza permesso del gran camerario del regno, del luogotenente dello stesso e di altri ufficiali competenti, vendere, affittare, e dare a staglio le predette gabelle a qualsiasi persona, previa la subastazione e le formalità necessarie nella vendita delle gabelle e de' dritti fiscali; di ritenerne tutta la rendita, senza ricevere impedimento alcuno da' mentovati ufficiali, come è dichiarato nelle regie lettere, spedite in Gaeta nell'anno 1397, 3 agosto, 5ª indizione per lo stesso Donato di Arezzo luogotenente del cancelliero del regno.

Re Ladislao poi per la fedeltà, i meriti e servigi resi dal nobile suo familiare Giovanni Squacquara del fu Dodone di Gaeta, castellano della città di Sessa; e per i ducati 500 in oro dovuti al medesimo, per gli stipendii non pagati a lui ed a' suoi serventi e custodi pel tempo passato (come risultava dal conto finale liquidato), concedè *eidem Joanni et suis utriusque sexus heredibus ex suo corpore legittime descendentibus imperpetuum* la summentovata gabella della piazza o passo di Mola con tutt'i dritti e rendite.

Tale gabella Ladislao, per speciali ragioni e con suo motuproprio, smembrò da quella del maggior fondaco della dogana di Gaeta, da non doversi più reputare parte di questa: e non ostante le costituzioni, i capitoli

e rescritti, che vietavano l'alienazione delle gabelle e dritti fiscali o demaniali anche alle persone benemerite, egli la diede come feudo nuovo *et sub feudali servitio paris unius cirothecarum de camuco valoris tareni unius*, dal 1° settembre del 1425 della 4ª indizione; essendogli stato con certezza riferito che per quel tempo ne era libera la concessione. Di più autorizzò il predetto Squacquara ed i suoi eredi di potere ogni anno vendere, affittare, e dare a staglio la detta gabella per quel prezzo che fosse più conveniente, previa la subastazione e le solennità private, senza darne conoscenza alla curia ed a' suoi officiali; ed in mancanza di compratori di cedere la gabella a persone idonee ed esperte a procurare concorrenza, e di ritenerne tutto l'introito di qualunque quantità fosse, giusta le lettere regie comunicate al medesimo.

Giunto il tempo per conseguire il frutto delle concessioni, Giovanni Squacquara si presentò alla regina Giovanna, supplicandola di essere messo in possesso della gabella della piazza o passaggio di Mola, con i corrispondenti dritti e proventi. La regina, non investigando più oltre, diresse alcune lettere in forma di giustizia (come allora dicevansi) al capitano della città di Gaeta ed al luogotenente del medesimo per la presa di possesso della gabella. In vista di ciò si venne a litigio tra il Giovanni ed alcuni cittadini di Gaeta doganieri del maggior fondaco della città di Gaeta. E mentre durava la causa, i nobili Tuzio, e Mello de Albito figlio primogenito del fu Angelillo, fecero protesta nella curia del capitano, che la vertenza fino allora agitata e da agitarsi non doveva ledere i loro dritti. La regina mandò a Gaeta Nicola Cazante, detto il valente, usciere della sua casa, familiare e

fedele, con lettere dirette al capitano, al luogotenente ed ai giudici della città di Gaeta, con le quali fu loro dato incarico d' ingiungere sotto pena determinata a' predetti Mello, Tuzio e Giovanni Squacquara ed a' doganieri di Gaeta di trasmettere alla regina per mezzo del detto Nicola tutte le cautele, dalle quali risultavano i dritti, che avevano o pretendevano di avere sopra la gabella della piazza di Mola. Tuzio e Mello obbedirono al mandato, Giovanni non presentò i suoi titoli, dicendo di tenerli fuori Gaeta per averne opportune consultazioni.

Intanto fu pronunziata una sentenza a favore di Giovanni nel processo tra lui ed i doganieri di Gaeta. Ed in forza di tale atto Giovanni, non ostante le proteste di Mello e di Tuzio, ebbe il possesso della gabella, e la continuò a possedere, ritraendone le rendite ed i proventi. Tuzio però, e Mello e Bernardo figli ed eredi di Angelillo, supplicarono la regina perchè facesse esaminare le loro carte, e provvedesse con giustizia; dichiarando ch' essi, rimasti pupilli, ed ignari del dritto, non denunciarono la morte del padre Angelillo nella regia corte, non pagarono relevio, e non adempirono le altre formalità.

Da accurato esame fatto nelle scritture e ne' reali registri constò la differenza del tempo delle concessioni: essere stata prima quella di Carlo III a Giacomo Faraone, indi l' altra di Ladislao ad Angelillo, ed in fine quella a Giovanni dello stesso Ladislao, nell' anno medesimo in cui morì; e per conseguenza Tuzio figlio di Giacomo, e Mello e Bernardo figli di Angelillo essere *potiores in tempore*.

Ladislao disse nelle lettere di avere venduta la gabella *ex certa eius scientia et proprio suo motu,* con

la clausola derogatoria *quibuscumque concessionibus, donationibus venditionibus* ecc: Ma però restava a considerare che Tuzio ed Angelillo erano fedeli ed intimi servitori di Ladislao; che Angelillo era morto al tempo di questa concessione; e Mello e Bernardo suoi figli, perchè di minore età, non praticarono le formalità che erano ferme per dritto. Se Ladislao si fosse ricordato delle concessioni fatte a Giacomo ed Angelillo, avrebbe compensato Giovanni con altri dritti della sua corte, o in altro modo avrebbe pagati i ducati 500: e se Giovanni avesse manifestati a Ladislao i fatti preesistenti di altri fidi e benemeriti concessionarii, non si sarebbe agli stessi arrecato pregiudizio.

Nella vendita poi fatta a Giovanni non si eseguirono tutte le solennità, necessarie nelle vendite dei dritti fiscali; epperò la concessione avvenne per dimenticanza, per inavvertenza, o per essersi taciuta la verità. E ciò tanto più, perchè Giovanni essendo in possesso della suddetta regia lettera, mentre visse Ladislao, non prese possesso della gabella della piazza o passo di Mola, temendo che Tuzio, Mello e Bernardo, o altri in loro nome avessero fatto ricorso al re per la rivocazione della medesima.

Dippiù essendo Mello e Bernardo di minore età, la concessione a Giovanni non avrebbe potuto aver vigore contro essi per la legge—*Bene a Zenone*, e l'altra—*Omnes*, nel codice intorno alla prescrizione del quadriennio. Si aggiunge pure la considerazione che *res inter alios acta aliis preiudicare non debet;* per ciò la sentenza profferita in favore di Giovanni non deve recar danno a Tuzio, Mello e Bernardo.

Oltre a ciò nelle lettere di Ladislao non si fece speciale nota, che s'intendeva derogare segnatamente a'

dritti di Beculo ed Angelillo, ed a quelli di Tuzio, Mello e Bernardo; nè furono ricordate le concessioni ad essi già date.

Appare quindi essere avvenuta tale concessione senza cognizione di causa, ma per fatto della lettera della regina, in virtù della quale Giovanni ottenne la sentenza, e prese il possesso della gabella e dei dritti annessi a danno di Tuzio, Mello e Bernardo.

Per queste ragioni, e per la fedeltà costante e gli utili servigi resi da Giacomo ed Angelillo a Carlo III e Ladislao, come pure da Tuzio allo stesso Ladislao, e dal medesimo Tuzio, Mello e Bernardo alla regina Giovanna, restano confermate a' predetti ed a' loro eredi, *utriusque sexus ex eorum corporibus legitime descendentibus,* la gabella della piazza o passo di Mola, e le altre gabelle della *statera*, *raba* e tintoria di Gaeta con tutt'i dritti annessi *pro communi et indiviso*, per metà a Tuzio e suoi eredi, e per l'altra metà a Mello e Bernardo e loro eredi *in perpetuo*.

La regina dà ancora loro facoltà di poter vendere le gabelle stesse ogni anno, affittarle o darle a staglio per quel prezzo che meglio convenisse, previe le subastazioni e le altre solennità solite ad osservarsi; ed in mancanza di compratori affidarle a persone idonee ed esperte a procurar concorrenza.

Dice che questa gabella deve considerarsi separata e divisa da quelle del ferro, del maggior fondaco e della dogana di Gaeta, e tenersi divisa, come feudo *in capite* della regia curia con l'obbligo del servizio feudale; e che debbono dividersene i frutti ed i proventi in due eguali porzioni, secondo i privilegi di Carlo III e Ladislao, che s'intendono come inseriti in questo diploma.

Dichiara essere surrettizie e di nessun valore, le lettere regie date da Ladislao a Giovanni, e dovere Tuzio, Mello e Bernardo godere del beneficio della legge — *Bene a Zenone*, e della legge — *Omnes;* in modo che essi ed i loro eredi non possano essere chiamati in giudizio, nè molestati tanto *in petitorio* quanto *in possessorio*.

Ordina infine la regina a' capitani di Gaeta, a' loro luogotenenti, agli officiali e giudici ordinarii o delegati, che, a norma de' privilegi di Carlo III, di Ladislao e della presente regia conferma, mantengano in possesso i predetti Tuzio, Mello e Bernardo nella gabella della piazza e passo di Mola, e della *statera*, *raba* e tintoria, allontanandone il detto Giovanni e gli altri detentori; e che non istituiscano giudizio per tale causa ad istanza di chiunque. Che se il detto Giovanni ed i suoi eredi credano aver dritto contro il fisco per i ducati 500, possano provarlo non oltre il quadriennio; benchè il Giovanni abbia già percepito più di questa somma da' frutti della gabella, per tutto il tempo passato, in cui l'ha tenuta.

Il diploma è dato per mano della stessa regina, che si sottoscrive di proprio pugno coll'anno 17° del suo regno.

Manca il suggello pendente, ed esistono a piede della pergamena i fori, pe' quali passava il laccio, che lo sosteneva.

LXVII.

**Anno 1430 — 18 Dicembre — 9ª Indizione
Castelcapuano di Napoli.**

**Privilegio di cittadinanza generale goduto da' gaetani
e confermato da Giovanna II.**

Dalla università di Gaeta furono spediti alla regina Giovanna II in qualità di ambasciadori i nobili cittadini, giudice Taddeo Spatario, Giovanni Manganella e Giovanni Sparano per rappresentarle, che re Ladislao, per la fedeltà costante e gli utili servigi resi a lui ed a suo padre da' gaetani, concesse loro il privilegio di essere trattati e stimati come veri cittadini ed abitanti delle terre, città, porti e ville del regno di Sicilia, ove dimoravano, o per le quali passavano; e specialmente delle città di Napoli, Aversa, Capua, Teano, Carinola, Sessa, Castellammare di Stabia, Rocca di Mondragone, e delle terre del Contado di Fondi e della Badia Cassinese.

Il re permise pure ai gaetani che nel comprare e vendere qualunque merce non fossero tenuti ad altro pagamento di dazio, pedaggio, fondaco, dogana, gabella o vettigale, eccetto quello, cui erano obbligati i cittadini e gli abitanti delle terre stesse; al pari de' quali dovevano essi godere delle immunità, onori, libertà prerogative e grazie, permesse dal dritto e dalle consuetudini. E che potessero portare per tutto il regno le armi proibite di giorno e di notte, a difesa propria e senza offesa di alcuno, ma non per la città di Gaeta.

Tutto ciò era ampiamente esposto in una lettera

regia duplicata, munita del suggello pendente, presentata originalmente nella corte regia, e che in questo documento è riportata per intero. Essa è data in Sulmona per Napoleone Secondo degli Orsini conte di Manoppello, logoteta e protonotario del regno e consigliere collaterale, nel dì 20 luglio 1400, anno 14° del regno di Ladislao, 8ª indizione.

La regina conferma i privilegi anzidetti, essendo stata pregata a ciò fare, perchè alcuni regnicoli principi, duchi, conti e baroni, ed alcune università si erano mostrati avversi alle dette concessioni con danno de' gaetani e con disdoro della memoria di Ladislao.

Il diploma è sottoscritto di mano della regina nell'anno 17° del suo regno.

Leggesi poi la formola: *De mandato Reginali oretenus.*

Manca il suggello.

LXVIII.

Anno 1431 — 24 Agosto — 9ª Indizione
Castello di Aversa.

Obblighi cui sono tenuti i capitani di giustizia e di guerra.

La regina, per beneficare i gaetani, i quali con spese, fatiche e pericoli ne' dubbii eventi della sorte si erano mostrati fedeli a re Carlo suo padre, a Ladislao suo fratello ed a lei, ordina che i capitani di giustizia e di guerra ed i loro luogotenenti, da nominarsi ogni anno dalla corte regia nel 1° settembre, debbano osservare esattamente tutt'i capitoli fatti dalla

università di Gaeta pel bene comune e per lo stato pacifico de' cittadini.

Ordina pure che i capitani debbano prestare la loro assistenza e favore a' giudici ed al consiglio della detta università in tutto ciò, che si riferisse allo stato, alla fedeltà verso la regina ed al bene della città; e debbano coadiuvare gli esattori delle collette e degli altri pagamenti fiscali imposti o da imporsi in avvenire, costringendo i renitenti co' mezzi di legge.

Dichiara inoltre che i gaetani dal giorno anzidetto 1° settembre dell'anno 1431 debbano in ogni anno pagare gli assegni a ciascuno de' capitani di quella città, anche se fossero stati nominati contemporaneamente per la giustizia e per la guerra (*sive ad guerram tantum sive ad iustitiam tantum sive ad iustitiam et ad guerram simul prout vicissitudines temporum exigent et requirent*); e che questi assegni debbansi calcolare a ragione di once quattro di carlini di argento al mese, e non più.

In fine sono chiamati alla esecuzione delle presenti lettere il maestro giustiziero, il gran camerario del regno, il presidente della Regia Camera della Sommaria, i giudici della Gran Corte e della Vicaria, i quali in caso di renitenza possano astringere i capitani e gli ufficiali di Gaeta all'adempimento delle cose premesse.

Il diploma è sottoscritto di mano della regina nell'anno 18° del suo regno, ed è *spedito de mandato reginali oretenus facto domino G. Viola Carazulo etc. presente.*

Manca il suggello.

LXIX.

Anno 1436 — 12 Maggio — 14ª Indizione — Gaeta.

Conferma de' privilegi dell' università di Gaeta.

Re Ladislao per la costante fedeltà serbatagli e pei servigi resi dalla università di Gaeta e da que' cittadini, vendè loro e concesse in appalto le gabelle del ferro, dell' acciaio, della pece, del vomere, del sale; e più la nuova gabella dell'uno per cento e tutte le altre gabelle della città e distretto di Gaeta. Vendette ancora alla medesima università alcune terre, castelli e beni; e specialmente il castello di Suio, la bastìa, la scafa e la Torre a mare del Garigliano; come pure certi ufficii con assegni e provvisioni pecuniarie conceduti a cittadini, a chiese e ad altre persone della città di Gaeta. Concesse pure alla predetta università la facoltà di potere in ogni anno aggregare nel numero de' suoi cittadini dieci esteri per l' ufficio di doganieri della maggior dogana della città; di potere nella occorrenza dar fuori salvocondotti a qualunque persona; di tenere due mercati in ogni anno franchi, uno di cinque giorni dal 22 al 26 marzo, l' altro di 15 giorni dal 1° al 15 settembre. Ed a' militi diede privilegio di poter fare le sostituzioni pupillari, secondo la consuetudine della loro città di Gaeta. La università ebbe ancora privilegio di potere riordinare i suoi capitoli, annullarli, rifarli e modificarli; di non dovere i suoi cittadini essere citati, convenuti o tradotti nella Gran Corte e nella Corte della Vicaria, innanzi al maestro giustiziero del regno , nè avanti al reggente la

Corte della Vicaria o al suo luogotenente per qualunque causa civile o criminale; di dovere essere trattati in tutte le città e terre del regno come cittadini delle medesime; e di rimanere esenti dal pagamento delle gabelle nel comprare, nel vendere e nel viaggiare, eccetto quelle, cui erano soggetti i proprii cittadini.

Di siffatti privilegi la università di Gaeta per mezzo dei suoi sindaci chiese la conferma alla regina Giovanna II, la quale per le stesse considerazioni , che indussero re Ladislao suo fratello a concederli , li approvò con suo diploma del 18 agosto 1414, 7ª indizione (1), spedito da Bernardo Zurlo conte di Montoro logoteta e protonotario del regno.

Questo privilegio, ad istanza della stessa università di Gaeta, re Alfonso di Aragona rivestito della qualità di reggente, vicario e governatore generale del regno per Giovanna II sua madre, che lo aveva adottato , confermò con suo diploma del 22 di ottobre dell'anno 1423 dato in Gaeta.

Ed in fine lo stesso re Alfonso, accogliendo con benignità le nuove istanze dei gaetani col presente atto del 12 maggio 1436 (2) conferma i menzionati diplomi di re Ladislao , della regina Giovanna, ed anche il

---

(1) Per negligenza dello scrittore della regia cancelleria è segnato nella pergamena l'anno 1410 7ª indizione, invece del 1414 7ª indizione. L'errore è evidente perchè nell'anno 1410 regnava Ladislao ed era la 3ª indizione; mentre il 1414 si riferisce alla 7ª indizione, ed è il primo anno del regno di Giovanna II: indizione ed anno di regno notati nella pergamena medesima.

(2) Questo diploma trovasi esemplato nell' istrumento del 15 aprile 1443. Vedi il numero 39 degl' istrumenti.

diploma suo. E quindi ne ordina la esatta esecuzione al maestro giustiziero del regno, a' reggenti la corte della Vicaria, al gran camerario del regno, a' giudici della Gran Corte e della Corte della Vicaria, a' giustizieri delle provincie, a' capitani delle città, a' doganieri, a' fondachieri, a' gabellotti, a' credenzieri ed a' baiuli.

Il diploma è dato dal milite Algiasio Orsini cancelliere del regno e consigliere collaterale, che nota l'anno 2° del regno di Alfonso in Sicilia al di quà del Faro, e 21° degli altri suoi regni. Re Alfonso si sottoscrive di sua mano.

Un frammento del suggello in cera rossa sta affisso ad un nastro di seta a righe rosse e gialle.

LXX.

Anno 1436 — 12 Maggio — 14ª Indizione — Gaeta.

Conferma di privilegi già accordati a' gaetani.

La università di Gaeta presenta al re Alfonso due privilegi di lui in forma autentica muniti del suggello pendente (che era comune anche per gli affari del regno di Sicilia oltre il Faro), con supplica di confermarli e nuovamente concederli.

I suddetti privilegi riportati in questo documento sono del 22 ottobre 1423; il primo si riferisce alla facoltà data a' gaetani di estrarre da' porti del regno di Sicilia le vettovaglie necessarie al loro uso, ed il secondo alla cittadinanza di Messina conceduta ai gaetani medesimi (1).

(1) Vedi i numeri 61 e 62.

Il re in considerazione de' servigi prestati e da prestarsi dalla università di Gaeta e da' suoi uomini, e per la loro costante fedeltà accorda la chiesta conferma. Ordina poi a chi eserciterà in appresso le sue veci, al maestro giustiziero, a' maestri razionali, al maestro portolano, al *segreto*, al tesoriere, al conservatore del suo regio patrimonio, a' maestri procuratori, a' *vicesegreti*, viceportolani e portolani del regno di Sicilia oltre il Faro, allo *stratigoto*, a' capitani giurati ed alle università, a' doganieri, gabellotti, collettori, esattori e percettori di qualsivoglia gabella e dritti appartenenti alla corte, di eseguire e fare eseguire i privilegi anzidetti, e di spedire alla stessa università le necessarie lettere di esecuzione.

Nel diploma si osserva la sottoscrizione autografa di Alfonso nell' anno 21° de' suoi regni, e nel 2° del regno di Sicilia al di quà del Faro. Segue la sottoscrizione del segretario De Platamone.

Da un nastro di seta tessuto a righe gialle e rosse pende il suggello di cera rossa, nel quale vedesi il sovrano, che cavalca un destriero in corsa, coperto di ricca gualdrappa.

LXXI.

Anno 1440—23 Ottobre—4ª Indizione—Accampamento presso Dugliolo (1).

Conferma di un privilegio a Bruno de Clemente.

Bruno de Clemente di Gaeta supplica il re Alfonso di Aragona di ratificargli un privilegio, da lui ottenuto in Ischia nel 4 febbraio 11ª indizione 1433, col quale si confermava a lui ed a' suoi successori il dominio di un orto, posto a S. Sergio nelle pertinenze di Gaeta, prima di essere il Bruno obbligato dai ribelli, fautori del partito angioino, ad esulare da Gaeta per la sua devozione serbata ad esso re Alfonso.

Ed il re, considerando i servigii resigli dal supplicante, assicuratosi con nuova informazione della verità delle cose esposte, conferma a lui ed a' successori il dominio dell'orto con la casa, ed altri oggetti, che aveva confiscati a' ribelli.

Gli concede pure il beneficio della legge *Bene a Zenone*, e dell'altra *Omnes* nel codice *de quatriennii praescriptione*, con poter disporre de' detti fondi in vita e per testamento come di beni burgensatici, senza che a ciò si possano opporre le leggi, le costituzioni, i capitoli, i riti, le consuetudini, le prammatiche ed altro, nè il fatto delle pendenza della lite, nè le leggi che ordinano nulla potersi innovare nella pendenza medesima.

---

(1) *Felicibus castris apud Dugliolum*, cioè presso Poggioreale nella parte orientale di Napoli, ove re Alfonso costruì il noto palazzo di sue delizie.

Ordina perciò a' capitani ed agli uffiziali maggiori e minori, e loro luogotenenti, che richiesti per la esecuzione del presente privilegio, prestino il loro aiuto e favore.

Il diploma è sottoscritto dal re di sua mano: e vi è notato l'anno 25° de' regni di lui, e l'anno 6° del regno di Sicilia al di quà del Faro. Segue la sottoscrizione di Arnaldo Fonolleda segretario.

Manca il suggello.

LXXII.

Anno 1446 — 30 Giugno — Gaeta.

Riduzione del numero de' fuochi della Università di Gaeta.

Nel generale parlamento, che si tenne in Napoli nell'anno 1443, 6ª indizione (quando fu mutato il sistema delle collette in uso nel regno, in quello dei fuochi), la città di Gaeta con le sue pertinenze e distretto fu tassata da' commissarii della Camera della Sommaria per 1281 fuochi, sopra i quali pagò ogni anno la sua contribuzione. La università di Gaeta supplica il re Alfonso di ridurle il predetto numero di fuochi; perchè dal tempo, in cui fu stabilito quel sistema di contribuzione, molti abitanti di quella città si erano allontanati da essa, e più non vi dimoravano.

Il re per i servizii resigli dalla mentovata università e per la fede ed i meriti di quei cittadini, col presente privilegio riduce il numero de' fuochi di essa da 1281 qual'era, a soli 1000, ed ordina che, finchè si esigerà nel regno la tassa de' fuochi in vece delle collette, la predetta università con le sue pertinenze e distretto

sia tenuta alla sola tassa di 1000 fuochi, alla ragione di un ducato per ciascun fuoco, della moneta di tarì cinque di gigliati del regno, secondo ciò che venne prescritto nel sudetto parlamento. Ordina ancora di non potersi la predetta università obbligare a maggiore pagamento, qualunque sia per essere l'aumento de' suoi abitanti, e da qualunque parte essi vengano, purchè non superino il numero stabilito di 50 fuochi; nel quale caso dovrà essere tenuta la università per tutti gli altri fuochi aggiuntisi a questo numero.

Ordina pure, *Ad uberioris gratiae cumulum*, che se in alcun tempo si ritornasse al sistema delle collette, o se durante il pagamento della tassa de' fuochi, s'imponessero le collette per qualche causa, sia da lui, sia da' suoi successori, non resti tenuta la università di Gaeta a pagare per ogni colletta, che ducati 100, cioè once 16 e tarì 20 di gigliati del regno; non ostante che nel tempo passato, quando vigeva il sistema delle collette, avesse pagato una somma maggiore.

Ne raccomanda da ultimo la esecuzione al suo primogenito luogotenente del regno; ed ordina al gran camerario e suo luogotenente, ai presidenti e razionali della Camera della Sommaria, a' tesorieri, commissarii ed esattori della tassa dei fuochi nella provincia di Terra di Lavoro, e specialmente della città di Gaeta, e ad ogni altro uffiziale di osservare e far osservare il presente privilegio, sotto pena di essere privati de' loro uffizii, e di ducati 10000, non ostante qualunqne legge o disposizione contraria al contenuto di esso.

Il diploma è sottoscritto di mano dal re, nell'anno 12° del regno di Sicilia al di quà del Faro, e

31° degli altri regni. Seguono le sottoscrizioni di Anico gran camerario e di Arnaldo Fonolleda segretario.

Si conserva un sigillo piccolo aderente alla pergamena, nella quale si veggono le orme di altro suggello piccolo e tondo. Manca il gran sigillo.

LXXIII.

Anno 1446 — 30 Giugno — 9ª Indizione — Gaeta.

Conferma de' privilegi dell' università di Gaeta.

La università di Gaeta presenta a re Alfonso un diploma di Ladislao del 20 luglio 1400, confermato a 18 dicembre 1430 dalla regina Giovanna II, ed indi dallo stesso re Alfonso; stante che alcune persone del regno, baroni e città erano stati renitenti a riconoscere le grazie e privilegi di cittadinanza generale in quello contenuti. Supplica perciò il re di ratificarlo e concederlo di nuovo.

Il re per i meriti de' gaetani accorda le cose dimandate, e ne raccomanda la esecuzione al suo figlio Ferdinando luogotenente generale del regno di Sicilia, al maestro giustiziero, al gran camerario del regno, a' giudici della Gran Corte della Vicaria, al reggente della stessa, a' giustizieri, capitani, baroni, doganieri, fondachieri, credenzieri, gabellotti ed alle università di tutto il regno di Sicilia.

In questo documento è trascritto a parola l' altro diploma di Ladislao, confermato da Giovanna II, già riportato al numero 67.

Il re Alfonso si sottoscrive di sua mano, ed indi il gran camerario del regno Anico ed Arnaldo Fonolleda.

È notato l'anno 12° del regno di Alfonso in Sicilia al di quà del Faro, e 31° degli altri suoi regni.

Manca il suggello.

LXXIV.

**Anno 1454 — 4 Giugno — 2ª Indizione
Castelnuovo di Napoli.**

Ufficio di credenziere della gabella nuova della città di Gaeta.

Re Alfonso con privilegio dato in Teano concedè al milite Francesco Lumbulo di Gaeta, durante la vita del medesimo, l'ufficio di credenziere della gabella nuova della città di Gaeta, con l'assegno di once 12 in moneta di carlini. E con altro privilegio dato in Castelnuovo di Napoli il 17 maggio nel 1444 estese la suddetta concessione durante la vita di un erede, che Lumbulo avrebbe nominato con suo testamento.

Col presente diploma la stessa concessione è estesa ancora agli eredi e successori di Francesco e del suo figlio, maschi e procreati con legittimo matrimonio; con facoltà di potersi reggere il sopradetto ufficio anche da persone sostituite, purchè idonee e responsabili. Si stabilisce però che gli eredi di Francesco Lumbulo, prima di mettersi in possesso dell' amministrazione della gabella, debbano prestar giuramento di esercitarla con fedeltà, promovendo la conservazione e l'accrescimento di quelle rendite.

Il re comunica ciò a Ferdinando di Aragona duca di Calabria suo primogenito e luogotenente generale; e ne raccomanda la esecuzione al gran camerario del regno, a' presidenti e razionali della Camera della

Sommaria. Ordina infine al *secreto* di Gaeta di riconoscere per credenziere il nominato Francesco Lumbulo, e dopo la morte di lui, il figlio ed i successori, pagando loro gli assegni stabiliti.

Nel diploma è segnato l'anno 20° del regno di Alfonso in Sicilia al di quà del Faro, e 39° degli altri suoi regni.

In fine si legge la sottoscrizione originale di Alfonso e del gran camerario del regno Anico; cui segue quella di Arnaldo Fonolleda segretario.

Nella estremità inferiore della pergamena sono due fori triangolari pe' quali correva il laccio, cui aderiva il gran suggello pendente, che ora manca.

LXXV.

Anno 1456 — 4 Aprile — 4ª Indizione
Castelnuovo di Napoli.

Ordine alla università di Gaeta di pagare il frumento, che essa aveva intercettato.

La università di Gaeta, avvalendosi de' suoi privilegi aveva sequestrato per i bisogni della città il frumento, che Giovanni de Vivaya mercante di Palermo trasmetteva a Francescono Nerono con la barca di Giuliano di Arcangelo. Il re ordinò alla predetta università di pagare a Dionisio de Scorno o al suo procuratore il costo del detto frumento ed il nolo, secondo il computo, che fu fatto in una cedola sottoscritta dal vicerè di Sicilia.

Essendo stato ciò trascurato, Bernardo de Medici, oratore del comune di Firenze, supplicò il re per la

indennità de' detti Vivaya e Nerono; e re Alfonso dispose pagarsi al detto Dionisio il prezzo stabilito nella cedola del vicerè, comminando in caso di inadempimento la multa di once mille.

Il diploma è sottoscritto di mano del re, di cui è segnato l' anno 22° del regno di Sicilia al di quà del Faro e 41° degli altri suoi regni. Segue la sottoscrizione del segretario Francesco Martorello.

A piede della pergamena esiste una parte del nastro, dal quale pendeva il suggello grande. Vedesi pure il piccolo suggello tondo affisso.

LXXVI.

Anno 1456 — 12 Giugno — 4ª Indizione
Castelnuovo di Napoli.

I *viarii* ànno attribuzioni indipendenti dal maestro portolano.

La università di Gaeta espone a re Alfonso, che essa per antichissima consuetudine, ed anche in virtù di uno de' suoi capitoli, era stata solita di eleggere in ogni anno tre suoi *viarii*, i quali avevano l' obbligo d'invigilare su i suoli pubblici della città, e di vietare che vi si fabbricasse senza loro licenza, e senza esame della utilità e vantaggio, che ne avrebbe la città.

Però questi *viarii*, essendo spesso turbati nel pacifico esercizio de' loro dritti dal maestro portolano della provincia di Terra di Lavoro (il quale pretendeva di appartenersi a lui tale ufficio, contro il dettato della detta antichissima consuetudine), la prenominata università di Gaeta supplicò re Alfonso di provvedere intorno a tali fatti.

Il re, accogliendo tale supplica, con suo diploma dato nella Torre del Greco il 15 luglio 1451, ordinò a tutti, e specialmente al predetto maestro portolano, sotto la pena di ducati 200, di non turbare la elezione di quei *viarii*, nè l'esercizio delle funzioni de' medesimi, e di rispettare l'antica consuetudine ed il citato capitolo della città di Gaeta. La esecuzione di questa disposizione fu commessa al milite Alfonso de Cardenas, regio consigliere, camerlengo e vicerè della città di Gaeta, sotto la stessa pena sopra indicata.

Re Alfonso, con altro suo diploma del 13 marzo 1456 aveva ordinato, che tutti coloro i quali avessero ottenuto da lui e dagli uffiziali dello stato lettere non munite del grande suggello, le presentassero fra tre mesi al milite Ugo d'Alagno, cancelliere del regno e suo consigliere collaterale, per rifarle e munirle del grande suggello. La università di Gaeta perciò si presenta al sovrano, pregandolo, che quel diploma del 15 luglio 1451 sia reso legale nel modo su mentovato, ed il re dispone che vi si apponga il grande suggello.

Il diploma è sottoscritto di mano del re. È notato l'anno 22° del regno della Sicilia al di quà del Faro e 41° degli altri regni di Alfonso. Segue la sottoscrizione del segretario Francesco Martorello.

Manca il suggello, e restano nella pergamena i fori, per i quali passava il nastro che lo sosteneva.

LXXVII.

Anno 1456 — 12 Giugno — 4ª Indizione
Castelnuovo di Napoli.

Debbono munirsi del gran suggello le lettere regie, che ne difettano.

Re Alfonso dice di avere con suo bando del 13 marzo di quest' anno ordinato sotto una pena stabilita, che tutti quelli che avessero lettere di lui o de' suoi uffiziali, non sigillate del gran sigillo, le presentassero fra tre mesi al suo consigliere collaterale Ugo d' Alagno, cancelliere del regno, perchè fossero avvalorate col detto sigillo. Ed aggiunge ancora di avergli la università di Gaeta presentate alcune sue lettere munite del piccolo sigillo, date da Torre del Greco nel giorno 27 agosto 1450, spedite da Arnaldo Fonolleda, e dirette al milite Alfonso de Cardenas, camerlengo, e vicerè di Gaeta, ed al capitano di quella città.

In queste lettere, per i moltissimi scandali, che solevano avvenire nella città a causa del temerario asportare di armi, sì da' cittadini, che da quelli i quali si recavano in Gaeta, il re ordina ai sopraddetti vicerè e capitano, sotto pena della perdita de' loro uffizii, di fare bandire a suono di tromba ne' luoghi pubblici e consueti della città, che a niuno cittadino, forestiero o abitante, sia permesso di portare armi di qualunque specie in modo manifesto o occulto nella città, sotto pene pecuniarie o personali da stabilirsi a loro volontà contro i trasgressori, sieno

pure regii familiari, ed abbiano la licenza di portare armi dentro e fuori la città.

Il re comanda che le lettere sopra indicate sieno munite del gran sigillo a norma del detto bando.

Il diploma è firmato di mano del re nell'anno 22° del suo regno della Sicilia citeriore e 41° degli altri suoi regni. Segue la sottoscrizione del segretario Francesco Martorello.

Manca il sigillo.

LXXVIII.

Anno 1456 — 4 Settembre — 5ª Indizione
Castelnuovo di Napoli.

Esenzione dal dritto di terzeria.

Il re fa noto al milite Giuliano Riccio di Napoli, doganiero maggiore delle dogane di Napoli e di Gaeta, ed a' luogotenenti e sostituti del medesimo, a' credenzieri ed agli officiali, di aver esentati gli egregi giudici, il consiglio, la università e gli uomini della città di Gaeta dal dritto di terzeria, spettante alla regia corte sopra 200 cantaia di ferro, che bisognano alla detta città per costruire le bombarde in sua difesa. Ordina perciò loro di non riscuotere tale dritto, avendo già scritto al gran camerario del regno, a' presidenti e razionali della Camera della Sommaria di ammettere senz' alcuna difficoltà tali partite di esito ne' conti a darsi, e di essere sufficiente per cautela la presente lettera.

Il diploma è sottoscritto di propria mano dal re Alfonso, il quale anche di suo carattere aggiunge le

seguenti parole: *yo eleydo la presente e plazeme que assi se faya.*

Seguono le sottoscrizioni di Nicola Antonio de' Monti luogotenente del gran camerario e del segretario Arnaldo Fonolleda.

A piede della pergamena si vedono due piccoli fori, pe' quali passava il laccio di sostegno al suggello pendente, che manca.

LXXIX.

Anno 1456 — 30 Settembre — 5ª Indizione Castelnuovo di Napoli.

Franchigia per la estrazione delle cose necessarie al vitto.

Avendo il re Alfonso conceduta ampia licenza alla università ed alle singole persone della città di Gaeta di potere estrarre per loro uso da tutte le terre e luoghi del regno demaniali e baronali, quella quantità, che volessero, di grano, orzo, vettovaglie, vino, legumi, olio ed altro, ordina che si rispetti tale licenza, e che si permetta la estrazione delle suddette cose (riserbatane la parte necessaria al vitto ed alla semina), senza pagamento alcuno, sborsandone però il prezzo convenuto con i venditori. Per i contravventori è comminata la multa di once mille.

È segnato l'anno 22° del regno di Sicilia al di quà del Faro, e 41° degli altri regni di Alfonso. Seguono le sottoscrizioni autografe del re, di Nicola Antonio de' Monti luogotenente del gran camerario, e del segretario Francesco Martorello.

A piede della pergamena sono due fori triangolari, per i quali passava il laccio, che sosteneva il suggello, che ora manca.

LXXX.

Anno 1457 — 2 Aprile — 5ª Indizione
Castelnuovo di Napoli.

Privilegio di estrazione di tomola 600 di sale dalla città di Gaeta.

Re Alfonso con diploma dato in Traetto il 3 decembre 1452 concesse alla università di Gaeta di potere estrarre nel mese di gennaio di ogni anno dalla dogana di quella città un *centenario*, cioè 600 tomoli di sale rosso, in considerazione delle spese, che la predetta università sopportava per lo stipendio ai castellani ed a' socii *(inservienti)* delle torri, che stavano in quel porto.

La università ricevette questo *centenario* di sale solo per due anni consecutivi, poichè negli altri due anni seguenti tale fu la scarsezza del sale nella dogana di Gaeta, da non bastare all'anzidetto assegno ed alla distribuzione, che la regia corte doveva farne per i fuochi di Terra di Lavoro. In quell'anno 1457 però, quantunque ve ne fosse stata grande abbondanza, non avea potuto la università predetta ricevere i due centenarii decorsi; perchè si temeva che tale somministrazione fatta fuori tempo avrebbe potuto essere significata agli amministratori dal gran camerario, dai presidenti e dai razionali della Sommaria, giusta le prammatiche e le ordinazioni della regia corte.

Intanto la università ricorre al re, dicendo che essa, non à mai cessato di pagare gli stipendi de' castellani e de' socii delle torri, come a lui era stato comunicato dal regio tesoriere Alfonso de Cardenas, vicerè della Terra di Lavoro oltre il Garigliano, e che perciò le si doveva la somministrazione dell'annuo *centenario* di sale.

Il re Alfonso comanda agli amministratori di Gaeta di dare alla predetta università i due *centenarii* di sale sotto pena di mille once di oro da pagarsi dai loro beni ed a profitto del regio erario, se non obbediranno. Ed ordina che per l'avvenire, quando per mancanza qualunque il *centenario* non potesse darsi alla università, questo o la frazione mancante debba pagarsi nell'anno o negli anni seguenti; non ostante qualunque ordine, prammatica o mandato in contrario, e che il gran camerario, i luogotenenti del medesimo, i presidenti della Sommaria e gli altri uffiziali, cui ne spetta la esecuzione non facciano opposizione veruna.

Il re si firma di sua mano, aggiungendo le parole *yo eleydo la presente e plazemi que assi se faya*. È segnato l'anno 23° del regno di Sicilia al di quà del Faro e 42° degli altri regni di Alfonso. Seguono le sottoscrizioni del gran camerario Anico e del segretario Arnaldo Fonolleda.

Esiste una parte del nastro di seta, da cui pendeva il suggello, che manca.

LXXXI.

Anno 1457 — 30 Settembre — 6ª Indizione
Castelnuovo di Napoli.

Conferma di alcuni capitoli.

La università di Gaeta presenta a re Alfonso I di Aragona alcuni capitoli concessile nell'ultimo parlamento tenuto nella città di Napoli, e ne chiede la conferma, che ottiene col presente privilegio.

Con questi capitoli si accorda alla università di Gaeta, che quante volte *lo territorio suo non fa grano et altro victuaglio* il re *commanda ad signori baruni et ad altre terre de domanio in genere et in spetie che de lo presente et infuturum per directe et indirecte et qualuncha modo che pocza la decta universita extrahere grano et omne altro victuaglio et ancora vino et ollyo pagandose le decte robbe per lo preczo che valerando et che per li sopradicti signuri et baruni et terre de domanio non se pocza dare contrario nesuno per directo o indirecto.*

Che la detta università *ene multo affandata de colte focoleri spese de acconciare la terra et de salarii de li officiali che lo capitanio agia quolibet anno incomenzando da la prima di septembro primo che vene de la sesta indictione prima innanti unce trenta per so salario una co li probenti secundo li capituli de ipsa cita dictano impero ca alo presente lo dicto capitanio ave unce quarantaocto et li dicti probenti et ipsa citate nde ene troppo agravata. overo che ipso capitanio agia le dicte unce quaran-*

taocto tantum et li dicti probenti integre seiano de ipsa Citate despensandose per la reparatione et abisogni de la dicta cita de Gayeta.

Che tucte quelle persone tanto gaytani quanto forosteri che accactassero mercanthia inla decta cita de Gayeta in suo territorio che la poczano extrahere et portare extra regnum absque solutione decime et non pagando lo decto decimo le dohane et gabelle de la decta Mayesta nde venera ad percipere piu utile che se se pagasse per occasione che pagandoce lo dicto decimo li navi et navilii non veneno ad scaricare et ad comparare in la dicta cita et sou destrecto nissuna robba adnanti vanno ad Civita Vecchia et ad roma et in parte dove non se paga decimo.

Il diploma è sottoscritto di mano del re, e del gran camerario Anico. È notato l'anno 23° del regno di Sicilia al di qua del Faro e 42° degli altri regni di Alfonso.

Segue la sottoscrizione del Segretario Antonello de Petrucci.

Manca il sigillo, e restano nella pergamena i fori, da cui pendea il laccio che lo sosteneva.

LXXXII.

Anno.... 29 Giugno... (1)

La tassa per i fuochi e le collette non deve aumentarsi.

La università di Gaeta ricorre per mezzo de' suoi sindaci a re Ferdinando I per essere stata gravata di fuochi e di collette in una somma maggiore di quella stabilita da re Alfonso I di Aragona.

Re Ferdinando I, in considerazione de' meriti dei gaetani e de' servigi resi al padre suo ed a lui, ordina che si esegua il privilegio del genitore del 30 giugno 1446, nel quale è dichiarato, che nessuno ufficiale ardisca di molestare la università anzidetta per somme maggiori non dovute.

Il diploma è firmato di mano del re, ed è spedito da Onorato Gaytano conte di Fondi logoteta e protonotario del regno.

Segue la sottoscrizione di Anico gran camerario e del segretario Tommaso de Girifalco.

Manca il suggello.

---

(1) La pergamena è consumata nella parte, ove era segnato l'anno ed il luogo.

LXXXIII.

Anno 1458 — 15 Luglio—6ª Indizione —Castello delle pietre in Capua.

Privilegi confermati.

Ferdinando I di Aragona conferma alla università di Gaeta i suoi antichi privilegi (1).

Il diploma è firmato di mano del re e del conte di Fondi Onorato Gaytano logoteta e protonotario del regno, che vi nota l'anno 1° del regno di Ferdinando. Seguono le sottoscrizioni del gran camerario Anico e di Antonello de Petrucci.

Manca il suggello, e restano i due buchi, da' quali pendeva mediante il laccio.

LXXXIV.

Anno 1458—28 Luglio—6ª Indizione—Campo presso Capua.

Abolizione della gabella del flagello.

Nel primo parlamento riunito dal re Ferdinando I di Aragona nella città di Capua, i sindaci della università di Gaeta fanno conoscere al re, che la gabella del flagello turbava il traffico ed il commercio al tempo della fiera, producendo tra i mercatanti, che in quella

(1) La pergamena è molto guasta e poco si può leggere per riferirne il contenuto.

occasione affluivano a Gaeta, moltissime inquietudini e scandali, ed in certo modo respingeva anche coloro, che volevano prendere parte alla detta fiera.

Il sovrano, considerando i servigi che quella università aveva prestati in tempi difficili a re Alfonso suo padre ed a lui, e che seguitava tuttora a prestargli, abolisce del tutto per la città di Gaeta la gabella del flagello. Questa formava parte della dogana della città predetta, e si riscuoteva per le merci ed altri oggetti importati o esportati, o in qualsiasi modo contrattati per compra e per vendita, dentro e fuori quel territorio, da' cittadini ed abitatori di Gaeta o dai mercanti, che in quella ricorrenza ivi si fossero portati. Il re minaccia la pena di once cento per gli ufficiali, che riscuotessero quella gabella.

Il diploma è firmato di mano del re e di Onorato Gaytano, conte di Fondi logoteta e protonotario del regno. Seguono le sottoscrizioni del gran camerario Anico e del segretario Tommaso de Girifalco.

Non essendo ancora pronto il nuovo suggello di Ferdinando, egli dice di far uso di quello di Alfonso, del quale non ne restano frammenti.

LXXXV.

Anno 1458 — 13 Agosto — 6ª Indizione — Accampamento presso Fonte di Popoli.

Sorveglianza sui pesi e sulle misure.

L'università di Gaeta espone a re Ferdinando I di Aragona che da tempo antichissimo e per consuetudine i catapani (*Acatapani*) eletti ogni anno provve-

devano alla esattezza de' pesi e delle misure in tutto ciò che si vendeva, comprava e contrattava; ma non avevano alcuna facoltà per le monete, la quale spettava alla regia corte. La predetta università supplica perciò il re di concedere di nuovo per grazia, che i catapani da essa ogni anno eletti possano *equare et iustas et iusta facere pentas mensuras et pondera*, per qualunque cosa si vendesse, si comprasse o contrattasse in detta città.

Re Ferdinando per far grazia a' cittadini di Gaeta, che sempre si erano mostrati a lui fedeli, concede loro ciò che dimandano, e ne ordina la esecuzione.

Il diploma è firmato di mano del re, e di Bernardo de Raymo, luogotenente del conte di Fondi, Onorato Gaytano logoteta e protonotario del regno e consigliere collaterale. È notato l'anno 1° del regno di Ferdinando. Seguono le sottoscrizioni del gran camerario Anico e del segretario Antonello de Petrucci.

È annunziato nel diploma di non essere pronto ancora il suggello di re Ferdinando, e di essere stato adoperato quello di Alfonso, che manca.

LXXXVI.

Anno 1458 — 13 Agosto — 6ª Indizione — Accampamento presso Fonte di Popoli.

Obblighi cui sono tenuti gli armatori delle navi.

La università ed i cittadini di Gaeta espongono a re Ferdinando I di Aragona che alcune persone armano galere, galeotte ed altri legni, co' quali corrono ed infestano i mari, ricattando talvolta i navi-

ganti. Supplicano perciò il re di ordinare che niun cittadino o abitante di quella città possa armare e varare qualunque specie di nave, se non abbia prima prestato cauzione di non offendere i sudditi del re, e che i contravventori sieno tenuti a risarcire i danni recati.

Il re concede le cose dimandate, e ne ordina la esecuzione.

Il diploma è firmato di mano del re e di Bernardo de Raymo luogotenente del logoteta e protonotario del regno Onorato Gaytano conte di Fondi, che vi nota l'anno 1° del regno di Ferdinando.

Seguono le sottoscrizioni di Anico gran camerario e del segretario Tommaso de Girifalco.

Manca il sigillo, che è detto nel diploma essere quello di Alfonso, non essendo ancora pronto quello di Ferdinando.

LXXXVII.

Anno 1458 — 13 Agosto — 6ª Indizione — Accampamento presso Fonte di Popoli.

Il capitano non deve restare in ufficio più di un anno.

La università di Gaeta supplica il re Ferdinando I di Aragona di confermarle, e concederle di nuovo il privilegio, che i sovrani antecessori e lo stesso Alfonso le diedero, di non potere cioè il capitano di Gaeta durare nel suo ufficio più di un anno, con danno evidente di que' cittadini: trascorso il quale termine dovea mutarsi.

Il re conferma il privilegio, e ne ordina la stretta

osservanza *in regia fide*. Autorizza la università a non accettare quel capitano, che venisse prorogato in ufficio oltre l' anno; e rivoca qualunque commissione da lui data al presente capitano, che fosse contraria a tale disposizione.

Il diploma è spedito da Bernardo de Raymo, luogotenente del logoteta e protonotario del regno Onorato Gaytano conte di Fondi. Vedesi la sottoscrizione originale del Raymo e dello stesso re. È notato l'anno 1° del regno di Ferdinando. Seguono le sottoscrizioni del gran camerario Anico e di Tommaso di Girifalco.

Manca il suggello, che dicesi nel diploma essere del defunto re Alfonso, non essendo pronto ancora quello di re Ferdinando I di Aragona.

LXXXVIII.

Anno 1458 — 13 Agosto — 6ª Indizione — Accampamento presso Fonte di Popoli.

Assegno dato a' capitani di Gaeta.

La università di Gaeta espone a re Ferdinando, che negli anni passati, trovandosi essa gravata di molti pesi e pagamenti, aveva pregato re Alfonso di approvare alcuni capitoli, ne' quali si stabiliva l' assegno pel capitano di quella città in sole once 30 annue, oltre i proventi della corte di lui.. Che ottenuta l'approvazione dal re, nacquero dispute tra la università ed il capitano sulla interpetrazione di que' capitoli, i quali non esprimevano bene la concessione de' proventi: *nam verba in dicto capitulo apposita erant alternativa et non expresse et specifice intelligeba-*

tur concessio ipsorum proventuum et inde dubia multa resultabant.

Per troncare tutte le quistioni la università supplica il re di confermare la concessione predetta manifestandola in modo più chiaro.

Il re quindi dichiara che dal 1° settembre della 7ª indizione (dell'anno 1458) il capitano di Gaeta abbia ogni anno soltanto once 30, e tutti i proventi della sua corte, i quali sono dati alla università per essere assegnati a tale uso; e che egli non possa prendere altro, nè molestare la università per tutto ciò, che sia stato solito di darsi ne' tempi passati a' capitani per il loro annuo salario, che era in once 48.

Ordina poi al maestro della Regia Camera ed al procuratore del fisco di non ingerirsi nella esazione de' proventi della corte del capitano di Gaeta.

Il diploma è sottoscritto di mano di Bernardo di Raymo di Napoli luogotenente di Onorato Gaytano logoteta e protonotario del regno e consigliere collaterale, e di re Ferdinando, di cui è segnato l'anno 1° del regno. Seguono le sottoscrizioni del gran camerario Anico, e del segretario Tommaso de Girifalco.

Il suggello manca.

LXXXIX.

Anno 1458 — 13 Agosto — 6ª Indizione — Accampamento presso Fonte di Popoli.

Le cause in prima istanza si debbono trattare dal capitano di Gaeta.

La università di Gaeta ricorre a re Ferdinando I di Aragona dicendo, che da' re predecessori e specialmente da Alfonso avea ottenuto privilegio, in forza del quale era vietato citarsi e convenirsi i suoi cittadini innanzi ai giudici, o innanzi a' tribunali esistenti fuori la città di Gaeta, ma solo innanzi al suo capitano, per le cause civili e criminali in grado di prima istanza; e che questo privilegio spesso non veniva osservato a danno de' cittadini.

Il re in considerazione dei servigi e della costante fedeltà de' gaetani, ordina a tutti gli uffiziali del regno, maggiori e minori, di non chiamare in giudizio per cause civili e criminali in prima istanza fuori la città di Gaeta que' cittadini ed abitanti, nè intromettersi in esse, ma rimandarli in ogni caso al capitano, come loro giudice competente. A' contravventori è comminata la pena di ducati 1000 e la perdita de' loro uffizii.

Il diploma è spedito da Bernardo de Raymo luogotenente del milite Onorato Gaetano, conte di Fondi, logoteta e protonotario del regno. È notato l'anno 1° del regno di Ferdinando, che si firma di sua mano. Segue la sottoscrizione del segretario Antonello de Petrucci.

Manca il sigillo, il quale, come si avverte nel diploma, è quello di Alfonso, per non esser ancora pronti i nuovi suggelli.

XC.

Anno 1459 — 4 Febbraio (1) — 7ª Indizione
Castello di Barletta.

La fiera di Gaeta si prolunga a dieci giorni.

Per la solenne cerimonia della coronazione di re Ferdinando I di Aragona nella città di Barletta, la università di Gaeta spedì quivi i militi Antonio Guastaferro e Tofano de Serio nella qualità di suoi oratori, sindaci o procuratori.

In tale occasione questi sindaci supplicarono il re di accrescere di altri 5 giorni la fiera, che ogni anno si teneva in Gaeta dal 22 al 26 marzo, e di permettere che cominciasse dal giorno 26 di quel mese.

Il re concede le cose dimandate, ed ordina che alla presente lettera sia data piena esecuzione dal maestro giustiziero e dal gran camerario del regno, dal reggente la Gran Corte della Vicaria, da' presidenti e reggenti della Camera della Sommaria, da' giustizieri delle provincie, da' capitani per la giustizia e per la guerra, e specialmente dal vicerè, dal capitano, da' *secreti*, doganieri, gabellotti, credenzieri ed altri officiali di Gaeta.

Il diploma è spedito nell'anno 2° del regno di Ferdinando I per Onorato Gaytano conte di Fondi, logoteta e protonotario del regno, che si sottoscrive di sua mano. Osservansi pure le sottoscrizioni del re, del gran camerario Anico, e del segretario Tommaso de Girifalco.

Da un nastro di seta rossa e gialla pende un piccolo avanzo dal gran suggello in cera rossa.

---

(1) Giorno della incoronazione del re Ferdinando I di Aragona.

XCI.

Anno 1459—27 Giugno—7ª Indizione—Accampamento nella selva di Magliano presso la Vallata.

I giudici annuali debbono eleggersi dalla università.

La università di Gaeta espone a re Ferdinando I di Aragona che per antica consuetudine i giudici annuali si eleggevano dal suo consiglio e da' suoi cittadini, e che alcuni, non curando il bene della cosa pubblica, erano fatti giudici dal sovrano.

Il re, riconoscendo che i giudici eletti dalla università meglio amministravano la giustizia, perchè più idonei a' giudizii, ordina che per l'avvenire resti ferma ed inalterata la consuetudine, e che se alcun giudice non venga eletto dalla università e con la volontà del consiglio, non sia riconosciuto, nè ammesso all'esercizio dell' uffizio, non ostante qualunque privilegio o disposizione contraria. Eccettua però da questo provvedimento Giovanni Latro, Giacomo Gattola e Tofano de Sicherio, già da lui fatti giudici pel seguente anno.

È comminata la solita pena di ducati 1000 in pro dell'erario a quei regii uffiziali, che non prestassero la loro opera per la esecuzione del presente privilegio.

Il diploma è spedito dal logoteta e protonotario del regno Onorato Gaytano conte di Fondi, che vi nota l'anno 2° del regno di Ferdinando, e si firma di sua mano. Seguono le sottoscrizioni autografe del re e del segretario Tommaso de Girifalco.

Manca il suggello.

XCII.

Anno 1465—26 Aprile—Castelnuovo di Napoli.

Privilegio di cittadinanza confermato ai gaetani.

La università di Gaeta ottenne da' sovrani antecessori, e specialmente da re Ladislao, privilegi per i quali i suoi cittadini ed abitanti, passando per le diverse terre del regno di Sicilia, o dimorando in esse erano trattati come cittadini di que' luoghi nel pagamento delle dogane, gabelle, vettigali, dritti di passo, scafa, piazza, e nel comprare e vendere le mercanzie. Tali privilegi, non essendo stati rispettati da alcuni magnati, baroni, città e terre demaniali, la detta università prega re Ferdinando di Aragona di farli eseguire: dimanda ancora la facoltà di poter imporre, come per rappresaglia, contro i cittadini delle diverse terre del regno, dazii simili a quelli, che furono indebitamente pagati da' gaetani, allora che in quelle terre si trovavano.

Il re accorda le cose dimandate, e ne ordina la osservanza, comminando a' trasgressori la multa di ducati mille. Per la esecuzione di tale diploma si rivolge a' suoi figli Alfonso duca di Calabria e vicario generale del regno, a don Federico di Aragona luogotenente generale nelle provincie di Bari, Basilicata ed Otranto, a don Enrico d'Aragona capitano generale della flotta e governatore del ducato di Sessa, a' principi, duchi, marchesi, conti, baroni, alle città, a' doganieri, gabellotti, custodi di passi ed altri officiali competenti.

Il diploma è spedito nell' anno 8° del regno di Fer-

dinando da Onorato Gaytano, che si sottoscrive di sua mano. Seguono le firme autografe di re Ferdinando e di Anico gran camerario e del segretario Antonello de Petrucci.

Manca il suggello.

XCIII.

**Anno 1465 — 26 Aprile — 13ª Indizione
Castelnuovo di Napoli.**

Conferma del privilegio del foro per le cause di prima istanza.

La università di Gaeta godeva per antichi e nuovi privilegi la esenzione di foro per le cause di prima istanza civili e criminali presso qualsiasi tribunale fuori della città di Gaeta, e doveva comparire solamente innanzi al proprio capitano della città. Per abuso di alcuni uffiziali, essendo stati talune volte que' cittadini citati fuori del loro paese, l'università implora de'provvedimenti dal sovrano.

Il re Ferdinando I di Aragona ordina la stretta e rigorosa osservanza de' predetti privilegi, dichiarando nulli tutti que' procedimenti e giudizii fatti in contraddizione degli stessi: dice di non essere i gaetani obbligati in tali casi ad obbedire ad uffiziali e magistrati estranei, e di non essere tenuto alcun cittadino od abitante di Gaeta a pagare la contumacia, quando, anche contro gli obblighi stabiliti in qualche istrumento, non sia comparso in giudizio di prima istanza fuori Gaeta.

Il diploma è spedito di mano del logoteta e protonotario del regno Onorato Gaytano conte di Fondi,

che vi nota l'anno 8° del regno di Ferdinando, e lo firma di sua mano.

Seguono le sottoscrizioni autografe di Anico gran camerario e del segretario Antonello de Petrucci.

Manca il suggello.

XCIV.

Anno 1465 — 25 Luglio — Castelnuovo di Napoli.

I gaetani possono estrarre il frumento da qualunque luogo del regno senza pagamento di dritti.

La città di Gaeta ed il suo distretto, per la sterilità del terreno, soffrendo la fame, ricorre a re Ferdinando I per ottenere, come di fatto ottiene, di potere comprare in qualsivoglia provincia e luogo del regno quella quantità di frumento, di grano e di altre biade e vettovaglie, che a lei piaccia. Tale privilegio è stabilito più specialmente per Castellammare del Volturno, per Arnone, per Rocca di Mondragone, pel Garigliano e per Sessa col rispettivo territorio. Le si accorda ancora dal re di poter estrarre ogni specie di frumento da' predetti paesi, per fiumi, spiagge e marine, franco, libero ed esente dal dritto di tratta e di uscita, e da qualunque altro regio dritto, per portarlo alla città di Gaeta con qualsivoglia mezzo di trasporto e per ogni via.

Il re ordina la esatta osservanza di questa disposizione a tutti gli uffiziali maggiori del regno, e a quelli destinati alla esazione de' dritti delle tratte, a' maestri portolani, doganieri, gabellotti, ed agli altri ufficiali *super grassia statutis et ordinatis.*

Oltre la sottoscrizione autografa del re, vi è pure quella del logoteta e protonotario del regno Onorato Gaytano conte di Fondi. — Seguono le sottoscrizioni di Nicola Antonio de' Monti, luogotenente del gran camerario e del segretario Antonello de Petrucci.

Una metà del suggello pende da un nastro giallo, nel cui rovescio vedesi parte della effigie del re a cavallo con la spada in pugno, e nel retto vedesi anche una parte della persona di Ferdinando seduto in maestà.

XCV.

Anno 1465 — 27 Settembre — Castelnuovo di Napoli.

Franchigie accordate a' cittadini di Gaeta.

Re Ferdinando I di Aragona, avendo accordato ai cittadini ed agli abitanti della città di Gaeta le franchigie per le merci e vettovaglie della città di Napoli, le estende anche per la scafa del Garigliano e per la Torre a mare, tanto per le persone quanto per le bestie da soma: franchigie che già godevansi dai gaetani.

Ordina quindi il re la osservanza di tale disposizione a' castellani della torre del Garigliano, ed a' soprastanti alla scafa, affinchè i gaetani sieno esenti dal pagamento di qualunque dritto, per cavalcature, merci, vettovaglie, animali, barche, saettie (*sageptie*) e per qualunque altra nave che passi pel fiume del Garigliano. È comminata la pena di once 1000 a' contravventori.

Questo privilegio è spedito nell' anno 8° del regno

di Ferdinando dal logoteta e protonotario Onorato Gaytano conte di Fondi, che vi appone la sua sottoscrizione autografa. Seguono le sottoscrizioni del re, di Anico gran camerario e del segretario Antonello de Petrucci.

Manca il sigillo.

XCVI.

Anno 1466 — 3 Aprile — 14ª Indizione
Castelnuovo di Napoli.

Privilegio di franchigia e di cittadinanza concesso ai Gaetani.

Re Ferdinando I di Aragona dice di avere concesso ai gaetani privilegio di potere nelle diverse terre e luoghi del regno comprare ed esportare a Gaeta quella quantità di frumento, di orzo, di legumi e di altre vettovaglie che vorranno, e pel prezzo di piazza; e di dovere perciò essere trattati come cittadini di quelle stesse terre e luoghi, godenti di altrettali franchigie.

Il re comunica questo diploma ai capitani, ai baiuli, alle università, ai sindaci, agli uffiziali della città di Sessa e suo distretto, come pure a quelli delle terre di Rocca Mondragone e di Castellammare del Volturno, con ordine rigoroso di eseguirlo esattamente sotto pena di ducati mille.

Il privilegio è munito della firma autografa del re e di Onorato Gaytano, conte di Fondi, logoteta e protonotario del regno e consigliere collaterale. Segue la sottoscrizione di Antonello de Petrucci segretario. Un grosso frammento del suggello pende da un nastro di seta rosso e giallo.

XCVII.

Anno 1466 — 5 Aprile — Castelnuovo di Napoli.

I fuochi di Gaeta sono ridotti a 700.

Re Ferdinando I di Aragona, conoscendo che la città di Gaeta era annotata nel cedolario e nell' archivio della Regia Camera per 1200 fuochi, i quali erano scemati fino al numero di 700, per varii e diversi danni sofferti da quella città, per la povertà di molti cittadini, e per la peste che aveva fatto strage, ordina al gran camerario del regno ed a' presidenti e razionali della Regia Camera, di annotare nell' archivio della Sommaria la università di Gaeta non più per fuochi 1200, ma per soli 700. Ordina pure che la università debba pagare ogni anno alla corte ducati settecento, secondo la nuova numerazione, e sia tenuta a dare settecento tomoli di sale, non ostante qualunque ordine, commissione o cedola contraria.

Re Ferdinando comunica simile ordine al milite Garzia de Vera commissario in Terra di Lavoro e Contado di Molise.

È spedito il diploma dal logoteta e protonotario Onorato Gaytano conte di Fondi, che vi appone la sua firma autografa. Seguono le sottoscrizioni del re, di Anico gran camerario e del segretario Antonello de Petrucci.

XCVIII.

Anno 1468 — 11 Aprile — Castelnuovo di Napoli.

Approvazione di capitoli.

Dalla università di Gaeta e dal suo consiglio sono presentati al re Ferdinando i seguenti capitoli per essere approvati.

Che si assegni franchigia alla città di Gaeta per dieci anni, la quale renda 700 ducati annui, da servire a restaurare la fabbrica della torre.

Che intervenga il *secreto* regio nello spendersi i predetti ducati 700 annui, per evitarsi frodi.

Che non si dia il sale alla università per distribuirlo alle famiglie, ma che debbono i cittadini comprarlo nella regia dogana.

Che la università ed i suoi cittadini sieno immuni dal pagamento della piazza di Mola ne' cinque giorni aggiunti alla fiera per grazia sovrana.

Che si tolga la gabella denominata *flagello*, che si paga nell' uscire dal regno.

Che si faccia uscire dalla città un ebreo usuraio, il quale per ogni oncia prende di utile diciotto grani al mese; e se vi rimanga si stabilisca non potere prendere più di grana dieci, nè poter vendere il pegno, se non a norma della consuetudine della città.

Che si eleggano i giudici annuali dalla università per impedire i favori delle nomine, che si fanno dal re, il quale, se ciò sapesse, non concederebbe tali uffici.

Che si faccia giustizia a' gaetani, i quali sono creditori di persone che appartengono a terre ribelli.

Che la dogana non sia posta in quel luogo ove vuole il re, perchè si perderebbe così la casa destinata per la farina, con danno della città.

Re Ferdinando approva tutti i predetti capitoli, meno questo ultimo, pel quale si riserva di provvedere.

Il diploma è spedito da Tommaso Aquosa di Messina luogotenente del logoteta e protonotario Onorato Gaytano, ed è sottoscritto di mano del re nell'anno 11° del suo regno.

A piede del diploma si legge pure la sottoscrizione originale di Antonello de Petrucci, e di T. Vassallo *pro magno camerario.*

XCIX.

Anno 1468 — 15 Luglio — Carinola.

Gabella nuova tenuta da' Lumbulo, permutata con l'altra del quartuccio del grano e del vino.

Il re Alfonso I di Aragona pei meriti e servigi resigli dal nobile milite Francesco Lumbulo di Gaeta, gli aveva fatte tre sussecutive concessioni. Col primo diploma il Lumbolo fu investito dell' uffizio di credenziere della gabella nuova di Gaeta, durante la vita, con facoltà di farsi sostituire; e con gli altri due ottenne prima per un solo de' suoi eredi, e poi per tutti quello stesso officio, con la medesima facoltà di potersi fare sostituire e con l' annua provvisione di once 12, come risultava dall'atto di quel sovrano, dato nel Castelnuovo di Napoli nel 4 giugno dell' anno 1454.

In virtù di questo diploma stesso il detto Francesco Lumbulo, mentre visse, e dopo la sua morte i suoi

figliuoli ed eredi Giovanni, Pietro Paolo, Angelo ed Agostino ebbero ed esercitarono, o fecero esercitare da un loro sostituto il detto uffizio di credenziere della gabella nuova di Gaeta, col godimento della mentovata provvisione.

Il re Ferdinando I di Aragona, avendo richiamata alla regia sua corte la predetta gabella, i figli di Francesco Lumbolo furono privati di quell'ufficio e dell'annessa provvisione. Ma poi lo stesso re, prendendo in considerazione i servigi ed i meriti non solo di Francesco Lumbolo, ma anche dei figliuoli, verso Alfonso I e verso lui medesimo, concede ad essi di permutare l'uffizio, che prima avevano, con quello di percettori della gabella del quartuccio del grano, cioè del grano a tomolo sulle vettovaglie (che si riscuoteva per un grano dal venditore e per altro grano dal compratore): e del quartuccio del vino, di tarì nove per ogni botte.

Concede pure a' medesimi la stessa provvisione che già avevano di once dodici l'anno, e la facoltà di farsi da altri sostituire, dichiarandosi però con giuramento mallevadori delle colpe, che potrebbero commettere nell'esercizio di questo uffizio i loro sostituiti.

Ordina infine al gran camerario, a' presidenti e razionali della Camera della Sommaria, e specialmente al doganiere e percettore delle dette gabelle Giovanni Carello, di osservare la presente concessione, e pagare dal provento delle gabelle medesime la provvisione delle dodici once a' Lumbulo; di riscuoterne i ricevi, ed inserire nel primo di questi il tenore della presente concessione; e di riportare ne' suoi conti tale pagamento, che dovrà essere riconosciuto da' predetti gran camerario, presidente e razionali della Sommaria.

Questo diploma è spedito nell'anno 11° del regno di Ferdinando da Tommaso Aquosa di Messina, luogotenente del logoteta e protonotario del regno e consigliere collaterale Onorato Gaytano, ed è sottoscritto da lui medesimo e dal re. Seguono le sottoscrizioni di Berardino de Granis in luogo del gran camerario, e di Antonello de Petrucci segretario.

Da un nastro di fili di colore rosso e giallo pende un piccolo frammento del suggello.

C.

Anno 1475—26 Maggio—Castelnuovo di Napoli.

Gabella della *statera, raba* e tintoria.

Il re Ferdinando I di Aragona, a dimanda de' nobili di Gaeta, Berardino, Geronimo e Domenico figli del fu Giovanbattista de Albito, conferma loro la gabella detta *statera* e *raba*, che dal re Alfonso fu concessa al fu Bernardo ed agli eredi del medesimo con privilegio dato in Gaeta nel giorno 5 del mese di dicembre 3ª indizione dell' anno 1439, e da lui medesimo confermato nel giorno 1° di luglio 6ª indizione dell'anno 1458. Tale gabella erasi posseduta già dal detto Bernardo, da suo figlio Giovanbattista, e da' figli di quest' ultimo su mentovati.

Il re conferma ancora ad essi l' altra gabella della tintoria, concessa parimente allo stesso Bernardo e suoi discendenti, con un provento, che non suole eccedere carlini 30, di cui erano in possesso i supplicanti solo da anni cinque.

Comunica ciò al suo figlio primogenito Alfonso, al

gran camerario, a' presidenti ed a' razionali della Camera della Sommaria, a' doganieri, credenzieri, giudici ed alla università di Gaeta con ordine di osservare e fare osservare tale concessione, sotto la pena di ducati 1000.

Il privilegio è dato nell'anno 18° del regno di Ferdinando; ed ha la sottoscrizione del re, di Luca Tozolo romano, luogotenente del protonotario del regno Onorato Gaytano di Aragona, e quella ancora del segretario Antonello de Petrucci.

Del sigillo, rimangono appena due piccole parti unite ad un nastro di seta rossa e gialla.

CI.

Anno 1475—22 Giugno—Castelnuovo di Napoli.

Approvazione di capitoli.

La università di Gaeta presenta a re Ferdinando I di Aragona diversi capitoli, i quali sono da lui approvati, eccetto quello relativo al privilegio del foro, pel quale il re si riserva di provvedere.

I baglivi di Gaeta danno fida per numeroso bestiame, che guasta il territorio a danno de' cittadini. Si dimanda perciò la restituzione alla città dell' ufficio della Bagliva conceduto con privilegio spedito in Barletta in occasione della sua incoronazione dal re Ferdinando.

Per concessioni sovrane i gaetani godono le franchigie per tutte le terre del regno, e debbono nelle stesse essere trattati come cittadini. Eseguendosi ciò solo in Napoli e nel contado di Fondi, se ne domanda la osservanza per tutto il regno.

I gaetani godono intera franchigia sul Garigliano, ma quel castellano fa pagare per ogni cosa, eccettuando le persone e gli animali. Si prega di fare restituire ciò che si è fatto pagare a' cittadini, e di fare eseguire il privilegio di esenzione nel passaggio della scafa.

Per antichi privilegi i cittadini di Gaeta non possono essere citati ad istanza di chicchessia presso i regii tribunali nelle cause di prima istanza civili o criminali. Essendo essi molestati spesso da' napolitani sopra ciò, ne dimandano la osservanza.

Si dimanda al re la riconferma della grazia, già da lui conceduta, di doversi ogni anno mutare il capitano.

Il capitano ed i suoi officiali debbono ogni anno essere sottoposti al sindacato, e pagare le multe cui fossero condannati. Volendo essi produrre appello, devesi questo discutere dal vescovo in Gaeta o da altra persona ivi residente, che piaccia al re, e non in Napoli.

Mancando il grano in Gaeta la città ne fece scaricare tomola 400 dalla barca di un mercante, e le pose in vendita. Il portolano Luigi Coppola si ritenne ducati 40 per dritto di tratta. Si prega il re di fare restituire tale somma.

Si domanda che la università elegga ogni anno i giudici annuali, come è solito; e che non se ne faccia la nomina dal re a supplica delle persone, che spesso non sono atte al reggimento.

Molte famiglie decadute dalla loro opulenza desiderano collocare le figlie in qualche religiosa casa di osservanza, ed a ciò è opportuno il monistero di donne di S. Caterina. Si prega il re di fare pratica col papa per stabilirvi la osservanza.

La festa di S. Erasmo, che si celebra il 2 giugno,

è spesso turbata, perchè nel detto dì si celebra pure al *Castellone*, dove si tiene mercato per due giorni a cominciare dalla vigilia. Si supplica il re di permutare il mercato nell' ottava della vigilia e della festa.

Si domanda che i pagamenti agli ufficiali non si facciano dalla regia corte, ma dal consiglio della città, affinchè questa sia meglio servita.

È necessario per la città un luogo, ove tenere il consiglio e conservare le munizioni, poichè l' antico edificio è stato occupato dalla dogana per ordine del re.

Si chiede il reddito del quartuccio del grano, che ha dato once 55, e si rinuncia a quelli del sale e della munizione del grano.

Si prega il re di ordinare che nelle corti non si dia luogo alle moratorie, alla dazione de' beni *in solutum*, ed all' assoluzione del giuramento, perchè sono di nocumento al commercio.

Il re raccomanda alle diverse autorità del governo la osservanza de' sopraddetti capitoli, comminando ai trasgressori la multa di ducati mille.

Il diploma con la firma autografa del re e di Luca Tozolo Romano, luogotenente del conte di Fondi logoteta e protonotario del regno, porta l'anno 18° del regno di re Ferdinando. Segue la sottoscrizione di Antonello de Petrucci.

Pende da un nastro rosso e giallo il suggello di cera rossa, di cui restano diversi frammenti.

CII.

Anno 1480 — 27 Aprile — Roma (1).

Il monistero della Trinità è annesso all' ospedale dell' Annunciata di Gaeta.

La università di Gaeta espone alla S. Sede, che quantunque l'ospedale dell'Annunciata di Gaeta fosse destinato a dar ricovero ad un gran numero di poveri, infermi e trovatelli, pure le sue rendite non erano sufficienti al loro sostentamento, ed avrebbe potuto un giorno sorgere la necessità per i procuratori del pio luogo di alienare alcune possessioni; anche perchè il numero de' ricoverati andava quotidianamente crescendo. Soggiunge ancora, che a sopperire a tali necessità sarebbe stato espediente che il monistero abbaziale della Trinità, posto fuori le mura di Gaeta dell'ordine Benedettino venisse incorporato ed annesso all'ospedale menzionato.

La santa Sede, aderendo a tali dimande, sopprime la dignità abbaziale di detto monistero, e lo incorpora all'ospedale summentovato contutt'i suoi dritti e pertinenze. E nel tempo stesso volendo provvedere alla dignità dell' arcivescovo di Capua Giordano, il quale n'era abbate commendatario, e che per questa annessione veniva a perderne la rendita, gli assegna 150 fiorini da pagarglisi annualmente dalla Camera apostolica.

Il breve è spedito nell' anno 9° del pontificato di Sisto IV.

---

(1) Questo breve è riportato nell' istrumento del 1° maggio 1480. Vedi il numero 59 degl' istrumenti.

CIII.

Anno 1481—13 Novembre—Castelnuovo di Napoli.

Privilegio del foro nelle cause di prima istanza.

Cicco Scaccara e Pietro de Vio, espongono al re Ferdinando, per incarico avutone dalla università di Gaeta, di godere que' cittadini del privilegio da lui concesso, di non potere essere citati in prima istanza per cause civili o penali innanzi a' tribunali ordinarii fuori Gaeta, ma solo innanzi al proprio capitano. Che però da qualche tempo alcuni degli ufficiali cercavano di far perdere ogni forza a tale disposizione, osando proibire a' procuratori della corte della Vicaria, contro ogni giustizia ed equità, di sostenere il detto privilegio.

Il re ordina che resti in osservanza questo privilegio, e che, allontanata qualunque innovazione fatta al medesimo, venga restituito nell' antico vigore; ed ammette i procuratori della università a difenderlo. Commina poi la multa di ducati 1000 a que' regii ufficiali, che non rispettassero tale sua volontà.

Il presente diploma è munito della firma del re e di Luca Tozolo luogotenente del logoteta e protonotario del regno Onorato Gaytano. Segue la sottoscrizione del segretario Antonello de Petrucci.

Il sigillo è ridotto in frantumi, che tuttora si conservano.

CIV.

Anno 1482 — 1° Febbraio — Castelnuovo di Napoli.

Capitoli della università di Gaeta presentati al re per l' approvazione.

Re Ferdinando I di Aragona, considerando dovere i principi essere benefici e liberali verso quei sudditi, che quieti, tranquilli ed ubbidienti in pace, in tempo di guerra sono fedeli , riconoscenti ed officiosi ; ed avendo sperimentato tali essersi mostrati i cittadini di Gaeta , i quali specialmente nella prossima passata guerra contro i turchi gli ànno prestato grande devozione, accoglie la presentazione de' seguenti capitoli compilati dalla università di Gaeta per mezzo de' suoi sindaci, e ad ognuno di essi appone la sua decretazione.

La città di Gaeta, per dare buon esempio alle altre città, accettò quanto fu decretato da re Ferdinando nel generale parlamento tenuto in Napoli. In premio di ciò il duca di Calabria le promise speciale favore, ma invece soffrì essa maggiore aggravio delle altre terre del regno. A queste, per la imposizione delle nuove tasse, furono tolte quella de' fuochi e l'altra del sale, ad essa invece non si diede alcun disgravio, poichè ottenne la esenzione delle due predette tasse de' fuochi e del sale , cedendo alla regia corte quella de' quartucci , che era di sua proprietà. Dippiù la città di Gaeta, essendo posta al confine del regno, per le gravi gabelle imposte, cesserebbe dal traffico del cacio e di altri generi, tornando a' mercanti più utile

commerciarne con Terracina e con altri luoghi, ove non si pagano simili gravi gabelle. Per la gabella poi dell' olio, ch' è la principale e la maggiore in Gaeta, la regia corte *scapita, et perde grandemente,* poichè per questa nuova tassa si pagano carlini 11 a botte alla entrata; mentre prima per la entrata ed uscita si pagavano circa carlini 19 , e tante grana dippiù quanto valeva di più la botte oltre la somma di once due. La università di Gaeta supplica quindi il re di non mutare il sistema delle gabelle di quella città in considerazione della sua costante fedeltà alla real casa, e delle tante spese e danni sofferti per la conservazione del regno. — Sopra tali domande il re si riserva deliberare.

Accadendo doversi mutare il sistema delle gabelle in Gaeta, quella università supplica la clemenza del re, che per riverenza alla gloriosa Vergine Maria non innovi, nè aumenti la gabella del pesce, che si appartiene all'ospedale dell'Annunziata; quale gabella è di tornesi sette per ogni tarì, e con tale rendita *se mantene lo hospitale de poveri et infirmi et le creature gittate et altre povere persone dela terra et li preiti dela ecclesia.*—Il re ordina eseguirsi le sue lettere di recente spedite.

Nel caso che non sia accolta la predetta supplica, dimanda la predetta città che nei 10 giorni della fiera di marzo e nei 15 dell'altra di settembre, ogni anno, si osservi la consueta franchigia, non ostante le nuove imposizioni.—Il re ripete la precedente deliberazione.

Dimanda pure che, rimanendo la nuova gabella dell' olio, si tolga ogni altro pagamento , meno i dieci danari a soma per la misuratura, la quale si appartiene alla chiesa madre di Gaeta, come fu ordinato

dal parlamento generale. — Resta approvata dal re tale proposta.

Dimanda la università che ciascuna botte di olio si debba pagare secondo la nuova gabella, cioè alla ragione di staia 32, misura della botte napoletana, *che e circa stara tre maiori che la Gaytana et per accagione dele tare grandi et acqua che veneno con li ogli novi*, *de gratia se supplica* che si abbia a calcolare la botte di staia 38, e per essa si abbiano a pagare carlini 11.—È approvato dal re, non essendovi alcun interesse della corte; con condizione di doversi pagare i dritti della nuova imposta su ciascuna botte napoletana, giusta i capitoli del parlamento.

Che il sapone fatto con l'olio, soggetto alla nuova imposta, sia esente dalla gabella del quartuccio e da qualunque pagamento alla regia corte anche in tempo di fiera.—È approvato dal re.

Che l' olio, di cui sarà pagata la nuova imposta di carlini 11, ed il sapone fatto con esso, possa estrarsi da Gaeta pel regno e per l'estero, per mare e per terra, *tanto per citatini quanto per foresteri,* senza pagarsi dritto di passo, di gabella o di bagliva; e che si abbia ovunque ad aver fede alla polizza del regio credenziere di Gaeta, per la quale polizza *o vero testimoniale* non si abbia a pagare altro, nè per l' avvenire si possa imporre altra gravezza sull'olio, e sul sapone.—È approvato questo capitolo per i soli cittadini di Gaeta regnicoli.

La università chiede che l'esattore della detta tassa sull'olio, che entra in Gaeta, *se habia fare pagare dalo buctoraro che porterà lo oglio senza volere inquirere et sapere de chi e lo oglio. Et questo se dimanda non per fraudare ma afine che piu persone mandano*

ad vendere lo oglio per supplire a loro necessitati et non voleno se saccia.—Il re ordina doversi il doganiere della città informare della verità, affinchè non sia frodata la regia corte, e doverne avvertire la Camera della Sommaria.

Che non sia applicata la nuova imposta del tornese a rotolo sul cacio salato e sulla tonnina, ciò portando grave danno alla città di Gaeta e poco utile alla regia corte; *imperoche per fugire tale grande pagamento lo caso et tonnina. non verra in Gayeta, ma andera ad Terracina et altri lochi dela ecclesia et la Corte perdera lo diricto antiquo che e circa tarì tre per onza et non havera la nova impositione et la Cita sene vene adfinare et multo dannificare et perderanose anco li baracti liquali si soleno fare sopra li casi che in Caieta ce soleno venire grande quantitate de caso* — È approvata la esenzione pel cacio e per la tonnina, che entra in Gaeta dall'estero, e si porta all'estero; ma per quello che vi entra pel consumo della città, si mantiene la nuova imposta, la quale deve pagarsi, anche se quei generi si estraggano da Gaeta per altri siti del regno.

Che sieno pagati i 500 ducati degli argenti delle chiese di Gaeta, che esso re Ferdinando, a supplica de' sindaci della città, nel parlamento generale avea ordinato al regio commissario Renzo d' Afflitto di pagare a quella università. Questi ducati 500 il d'Afflitto *non li have voluto pagare li argenti so impignati et venenese a perdere se sua Mtà non ce provide et presto.* — Si approva dal re.

Che per consuetudine antichissima, i cittadini, nel comprare il cacio per uso proprio da' mercanti, che lo portavano per mare in Gaeta, essendo esenti da

imposte, restino parimente ora anche esenti dalla nuova imposta sul cacio. Che se il mercante fosse egli pure esente da dazio, come sono i liparoti, *lo Citatino non hagia pagare quello che toccasse pagare alo liparoto, ma hagia lo caso per suo usu franco.*—Il re ordina osservarsi i capitoli del parlamento: provvederà poi per l'avvenire.

Che non si paghi dazio pel cacio fresco che entra in Gaeta, e che si fa nel suo territorio e ne' luoghi vicini, e *vendese frisco a peza.*—È approvato dal re.

La università dimanda che dalla nuova imposta sulla carne, si tolga la gabella del *morticio* ed ogni altra gravezza, salvo quella del tornese a rotolo, e la catapania, per la quale i giudici e gli eletti della città riscuotono un carlino per ogni animale vaccino, e stabiliscono il prezzo della carne, che si vende in Gaeta.—Si approva dal re.

Che *se debia dare per tara dele bestie baccine ali boccieri infra cinque ossi maistri et taglio rotula vintidui per centinaro de rotola*, come era solito farsi e come sempre si è fatto nella città di Gaeta.—Il re ordina che per gli animali grossi vaccini, bovini e bufalini la tara sia alla ragione di rotoli 18 a cantaro, e pe' vitellini alla ragione di rotoli 10.

Che per tara sieno tolti da ciascun cantaro di carne di porco per la testa e per colli rotoli 19, secondo la consuetudine. — Il re vuole che detta tara sia di rotoli 5.

Che la tara *per bestie pecorine et crape abactere* sia di *rotula dece per centenaro de rotula.*—Si approva.

Che ciascun cittadino possa comprare e fare uccidere un porco per suo uso ogni anno, senza paga-

mento della nuova imposta o di altra qualsivoglia.— Il re ordina pagarsi solo 25 tornesi per ciascun porco, che si ammazza per proprio uso.

La università dice che per aver modo come pagare il 4 per cento, e sostenere l'armamento della galea per la guerra di Otranto contro i turchi, ed altre spese per lo stato aveva messo una gabella sulla carne, di un carlino per ogni animale vaccino del peso inferiore a 50 rotoli, di carlini 2 per un animale di peso maggiore fino a 100 rotoli, e di carlini tre per un animale da rotoli 100 in sopra, di grana 5 per ogni porco, e di grana 3 per un castrato e per qualunque altro animale caprino e pecorino. Che questa gabella in once 42 e tarì 15 da essa università erasi venduta da Angelo de Vio per l'anno della corrente 15ª indizione, cioè dal 1° settembre del passato anno 1481 a tutto agosto dell'anno presente 1482, quindi supplica il re che sia pagata al detto Angelo ciò che costui rimane ad avere dal giorno, in cui fu stabilita la nuova imposta sulla carne (il quale credito ascende ad once 27 e tarì 10), e che ciò esegua il percettore della nuova imposta.—Il re commette a Giovanni Carrello e ad alcuni altri percettori delle nuove imposte, che conosciuto il prezzo della compra della detta gabella, restituiscano al de Vio quella somma che resta ad avere, eseguendo il pagamento ne' quattro prossimi mesi venturi a rate settimanili.

Che si tolga ogni imposizione al vino, e sia questo sottoposto alla sola nuova gabella: *reservato lo fano de Sancta Catherina per li bisogni de li navilij che navigano*, cioè il vino che viene per mare, pel quale si pagano grana 5 a botte. — Si approva questo

capitolo solo per quella parte che tocca la regia corte e la città di Gaeta.

Che ciascun cittadino possa vendere il vino a barile, come per lo passato, senza pagare la nuova imposta.—Il re ordina la osservanza de' capitoli delle nuove imposte.

La università dice che, prima della nuova imposta, il doganiere di Gaeta pagava le spese ordinarie, secondo la lista del re stabilita dalla Camera della Sommaria, ed anche i 100 ducati, che il re dava ogni anno alla città pe' bisogni della stessa; e che ora il doganiere ricusa fare i pagamenti, per essere cessate le gabelle antiche, dopo stabilite le nuove, non potendo più adempirli. Desidera quindi che il percettore della nuova imposta paghi le spese ordinarie ed i ducati 100, e che il tutto si assegni a' giudici ed al razionale della città, i quali distribuirebbero la somma a chi si deve.—Il re ordina al doganiere ed a' percettori di pagare pel passato e pel futuro ciò che chiede l'università, come fu già loro ordinato prima della attuazione della nuova imposta.

La università domanda di essere fatta indenne de' ducati 339, residuo di ducati 3000, da essa prestati al re per mano di messer Impo.—Il re comanda al doganiere ed a' percettori di Gaeta che paghino la predetta somma a rate mensuali nel corso dell'anno presente.

Perchè sua Mtà comannao inli tempi passati alo Dohanero de questa cita che dovesse reparare le mura de essa cita necessarie et vistolo comenzato ad reparareli et dare a staglio ad uno fabricatore. et per non essere pagato lo mastro non è seguita la dicta reparatione, la università supplica il re *se digne*

provìdere che se complisca altramente in più parte succedera ruina. Inmodo che grande spesa poi ce serra necessaria. — È approvato.

La università dice che nella chiesa di S. Maria e di S. Domenico in Gaeta è edificato *uno campanaro et postonce le campane et sulo resta a farence lo cappello et copernese, et per lo castellano de Caieta se impedisse copernese et le campane se veneno a dannificare, et dice non volere consentire se copera senza la voluntate delo S. Re.* Chiede che le si permette di eseguire tale riparazione.—Il re accoglie la dimanda.

Il diploma è spedito nell'anno 24° del regno di Ferdinando I da Francesco Scala, luogotenente del logoteta e protonotario Onorato Gaytano, ed è sottoscritto dal re e dallo Scala. Segue la sottoscrizione di Pou Giovanni luogotenente del gran camerario e del segretario Antonello de Petrucci.

Manca il suggello.

CV.

Anno 1484—27 Ottobre—Castelnuovo di Napoli.

Elezione de' giudici annuali.

Ferdinando I di Aragona per fare cessare i disordini, che succedevano in Gaeta nella elezione de' giudici annuali (origine degli odii fra i cittadini), chiama presso di sè alcuni nobili ed alcuni mercanti di Gaeta per essere informato della vera causa di quelle discordie, e per discutere bene il modo di farle cessare. Per questa elezione dei giudici il re dà all' università i seguenti capitoli.

In un' arca si conservino i sacchetti co' nomi dei cittadini idonei all'ufficio di giudici, e l'arca si chiuda a cinque chiavi, di cui l'una si tenga dall' abate di S. Angelo, l'altra dal priore di S. Domenico, la terza dal guardiano di S. Francesco, la quarta dal capitano, e la quinta dai giudici della città. L'arca si depositi nella chiesa di S. Angelo, e non si apri se non poscia che sien congregati tutti i custodi delle predette cinque chiavi, per ordine del capitano, e nel luogo e tempo stabilito.

Ogni anno nel giorno 15 agosto il capitano riunirà il consiglio, e alla presenza de' conservatori delle chiavi farà aprire l'arca, e preso il sacchetto, che contiene i nomi de' nobili della città, da un fanciullo di anni sei farà estrarre una delle palline, *et illi qui in ipsa pallotta que primum extracta fuerit reperti fuerint illo anno sint iudices ex parte nobilium.* Poi si prenderà il sacchetto dei nomi de' mercanti, e si farà lo stesso procedimento, *et ille cujus nomen in pallotta ipsa que prima extracta fuerit reperietur erit iudex illo anno ex parte mercatorum.*

In seguito il capitano farà notare nel libro della sua corte dal mastrodatti i nomi de' giudici eletti, che dovranno parimenti notarsi nel libro della città. I nomi estratti non potranno rimettersi nel sacchetto, se prima non saranno cavate fuori tutte le palline, affinchè ciascuno di quelli che sono nel bussolo, possa pervenire all'onore dell'uffizio di giudice.

Terminata questa procedura, il capitano radunerà l'intero consiglio, il quale a maggioranza di voti, farà un' altra scelta di persone probe ed idonee a tale uffizio per quel tempo, che si crederà necessario. Ed allo stesso modo saranno messe le palline nei sac-

chetti, affinchè non nasca alcuna controversia tra i nobili ed i mercanti. Con dichiarazione pertanto, che nelle elezioni a farsi debbano restare nel bussolo i nomi delle persone scelte dal consiglio, e non i nomi di altri non scelti dal consiglio medesimo.

In altri due sacchetti poi si porranno i nomi de' nobili e mercanti idonei al consiglio; e morendo uno de' nobili o de' mercanti, sarà sostituito da un altro dello stesso ceto, senza pregiudizio di alcuno di essi, rimanendo così il numero sempre completo; purchè i due ceti di accordo non volessero aggiungere qualche altro nome.

L'uffizio di giudice sarà di un solo anno, e nessuno potrà essere rieletto nell'anno seguente, ancorchè il nome suo sia estratto dal bussolo.

Il consiglio potrà aggregare a sè quelli che crederà: debbono però i loro nomi trovarsi già nel bussolo.

Ordina infine il re che siano annoverati nel consiglio i nobili Baldassarre Gattola ed Agostino de Laudato, suoi fedeli diletti. E sotto pena di dieci mila ducati comanda la stretta osservanza di tali disposizioni al capitano di Gaeta, a quei giudici, alla università ed a' cittadini.

Il diploma è sottoscritto dal re e da Giovanni Pou, luogotenente del gran camerario.

Una piccola parte del sigillo pende da un nastro rosso e giallo.

CVI.

Anno 1490—20 Maggio—Castelnuovo di Napoli.

Regio assenso alla donazione fatta a Marcello Gazella.

Nel 25 di febbraio 1490 Onorato Gaytano, conte di Fondi, logoteta e protonotario del regno donò *in burgensatico* a Marcello Gazella, suo uditore generale, ed agli eredi e successori del medesimo, una terra seminatoria pertinente al demanio del castello di Suio, detta la starza di Suio, ed un'altra terra detta la *Soccza de la Geyola*, nell'ambito dello stesso castello.

Il Gazella presenta (1) questa donazione a re Ferdinando I di Aragona per farla approvare; e ne ottiene il regio assenso che dichiara ancora *burgensatici* questi beni feudali, distaccati dal demanio feudale.

Il diploma è sottoscritto di propria mano dal re Ferdinando e da Andrea Mariconda, luogotenente del conte di Fondi Onorato Gaytano. È notato l'anno 33° del regno di Ferdinando. Seguono le sottoscrizioni del luogotenente del gran camerario Giulio de Scorciatis e del segretario Giovanni Pontano.

Un frammento del suggello pendente è attaccato ad un nastro di seta gialla e rossa.

---

(1) Vedi il diploma n. IV in appendice.

CVII.

Anno 1492 — 16 Novembre — Castelnuovo di Napoli.

Privilegio di potere la università di Gaeta dare garantia.

La università ed i cittadini di Gaeta godevano il privilegio di potere garantire le mercanzie e qualunque persona con la propria nave, purchè non avesse commesso un delitto nel regno, o recato danno al re, ai vassalli e sudditi dello stesso, secondo il tenore della prammatica pubblicata da re Ferdinando I di Aragona: *Ad nostrum beneplacitum*. Questo privilegio era stato concesso alla università di Gaeta, per i fedeli servizi prestati alla regina Giovanna ed a re Alfonso; ed era stato confermato poi dallo stesso Ferdinando, il quale a richiesta dalla predetta università ora novellamente lo ratifica.

È minacciata la multa di ducati 1000 a quei regii uffiziali, che non osservassero e non facessero osservare il presente privilegio; ed è dichiarato di appartener quest' obbligo a tutti i maggiori uffiziali del regno, ed anche al capitano di Gaeta.

Il diploma è dato nell' anno 35° del regno di Ferdinando I da Andrea Mariconda, luogotenente del logoteta e protonotario Gaytano; ed è firmato di propria mano dal re e dal Mariconda. Seguono le sottoscrizioni del luogotenente del gran camerario Giulio de Scorciatis e del segretario Giovanni Pontano.

Manca il sigillo.

CVIII.

Anno 1495 — 8 Febbraio — Accampamento presso S. Germano.

Conferme di grazie ed immunità.

Re Ferdinando II, in considerazione dei servizi resi a lui ed a' suoi antecessori dalla università di Gaeta, e della costante fedeltà serbata sempre alla sua dinastia, conferma alla università medesima le grazie, immunità e franchigie già concessele dal bisavo Alfonso I, dall'avo Ferdinando I e da altri sovrani predecessori; e conferma specialmente il privilegio della immunità da tutte le collette e pagamenti fiscali, sì ordinarii che straordinarii, imposti o da imporsi, dichiarando che questo suo atto debba valere anche come una nuova concessione.

È comminata la pena di ducati 2000 a quegli uffiziali, che non eseguissero tale disposizione.

Il diploma è spedito dal milite Antonio d'Alessandro, dottore in diritto, consigliere e luogotenente del principe di Squillace e conte di Cariati Goffredo Borges di Aragona, logoteta, protonotario del regno e cognato carissimo del re.

È notato l'anno 1° del regno di Ferdinando II, che di propria mano si firma dopo il suddetto d'Alessandro. Segue la sottoscrizione di Giulio de Scorciatis, luogotenente del gran camerario ed indi quella del segretario Pontano.

Il sigillo è rotto in più pezzi.

CIX.

Anno 1495 — 9 Febbraio — Campo presso S. Germano.

I gaetani godono i privilegi de' liparoti.

Ferdinando II, considerando che la università e gli uomini della città di Gaeta ànno dato sempre pruova di speciale fedeltà a lui ed al suo stato, crede giusto di esaudirli nelle cose che chiedono, ed accorda loro per dieci anni tutte quelle grazie, prerogative e franchigie, di cui godettero e godono i liparoti in tutto il regno; riservandosi di accordarle nuovamente a suo beneplacito passato quello spazio di tempo. Queste grazie sebbene non siano dichiarate in questo diploma, vuole il re che si considerino come riportate a parola. Ordina espressamente che i gaetani vengano trattati come liparoti per tutto il regno nelle loro faccende e mercanzie; e che le sue disposizioni non soffrano violazione alcuna, nè in giudizio, nè fuori. Commette la rigorosa osservanza di tale disposizione al maestro giustiziere, al gran camerario, al logoteta e protonotario del regno, a tutti gli altri ufficiali, e segnatamente a quelli che sono o saranno stabiliti nella città di Gaeta, ed ai baroni e magnati del regno.

Il diploma è dato nell' anno 1° del regno di Ferdinando II dal milite Antonio d' Alessandro, dottore in diritto civile e canonico, consigliere del re e luogotenente di Goffredo Borges d' Aragona, principe di Squillace, conte di Cariati, logoteta e protonotario del regno, consigliere collaterale e cognato del re.

Il diploma à la firma autografa del re, cui seguono

le sottoscrizioni di Giulio de Scorciatis, luogotenente del gran camerario, e del segretario Giovanni Pontano.

Rimangono alcuni frammenti del suggello pendente.

CX.

Anno 1495—13 Marzo—Castel Capuano di Napoli.

Gabella del diritto di piazza.

Il nobile Giovanni Cola Proya espone a Carlo VIII, re di Francia e di Sicilia, che egli aveva posseduto e possedeva con privilegi e cautele la gabella del diritto di piazza della terra di Mola di Gaeta, per sè ed i suoi successori, e lo supplica di confermargli e nuovamente concedergli in perpetuo il possesso di tale gabella, secondo il contenuto di quegli atti. Carlo, riconoscendo i servigi prestatigli, concede le cose dimandate, e dichiara che questa conferma e concessione debba essere stabile, ferma e reale pel tempo avvenire, così che non abbia da temere impugnazione ne' giudizii e fuori, e che il suddetto Giovanni Cola, i suoi eredi e successori tengano e posseggano in feudo direttamente dal re e dalla sua curia la detta gabella, con l'obbligo del servizio feudale e dell'adoa. Questo obbligo il Cola spontaneamente promette in nome suo e de' suoi successori di adempire a tempo debito.

Il re ordina al gran camerario, al logoteta e protonotario del regno, al maestro giustiziere ed agli altri regii ufficiali di osservare e fare osservare fermamente, secondo che spetterà a ciascuno di loro, le

disposizioni del presente diploma, minacciando a' trasgressori la multa di ducati mille.

Questo diploma è dato nell' anno 1° del regno di Carlo in Sicilia al di qua del Faro, e 12° di quello di Francia. Da un laccio di seta verde pende il suggello in cera rossa, nel quale da una faccia si vede re Carlo assiso in maestà, e dall' altra il blasone dei reali di Francia.

CXI.

Anno 1501—15 Decembre—Castel Capuano di Napoli.

Capitoli della università di Gaeta.

Ludovico duca di Nemours e di Armagnac, conte di Guisa ecc., luogotenente e vicario generale nel reame di Napoli pel Cristianissimo re di Francia, di Napoli e di Gerusalemme, duca di Milano ecc. conferma e decreta alcuni capitoli, che gli erano stati presentati dalla università ed uomini di Gaeta pel bene e vantaggio della medesima città.

I capitoli con le rispettive decretazioni sono i seguenti.

La università di Gaeta afferma di avere ottenuto dai re predecessori molti privilegi confermati da Carlo VIII, e tra questi: che i suoi cittadini fossero sempre esenti e liberi da tutt' i pagamenti fiscali, ordinarii e straordinarii, e da qualsiasi imposizione, così sulle persone come sulle cose, per qualunque causa *et qualitercumque sopra fochi et sali:* che fossero trattati come cittadini in tutto il regno, e franchi di dogana, scafa, gabella e passi di persona e di roba, tanto nelle terre di

demanio, che di baroni e di ogni altra persona. Chiede quindi la conferma dei detti privilegi, e *di quello have ditta cita, quartuccio balliva* ed altro. — *Placet ill.mo d. viceregi* che la università usi delle dette franchige, esenzioni ed immunità, come debitamente ne usava nei tempi trascorsi sino alla venuta di re Carlo VIII; ma in quanto ai diritti *foculariorum et salis*, il vicerè riserva a S. M. C. ed a sè la facoltà di commutare i pagamenti, cioè di riscuotere i diritti dei fuochi e del sale, restituendo la gabella ed i quartucci.

Item Vincenzo Barone, percettore dei diritti fiscali di Terra di Lavoro, à intimato alla città di Gaeta l'ordine del pagamento di sali e fuochi pel terzo di agosto passato; la università non avendolo mai eseguito, perchè ne era franca per privilegio, domanda di non venir molestata per tale cagione.—*Placet ill.mo d. viceregi* concedere la detta esenzione, quand'anche la città fosse tenuta al pagamento.

Item re Ferdinando II concesse alla detta città le franchige ed esenzioni per tutto il regno, come l'avevano i liparoti, per 10 anni, e dopo questo tempo, a suo beneplacito. Fu tale privilegio confermato da re Carlo VIII: ora l'università supplica che le sia dato in perpetuo, perchè, essendo disfatta e quasi disabitata, si rifarebbe con tal mezzo.—*Placet ill.mo d. viceregi* che si osservi il detto privilegio pel presente e pel futuro anno 1502.

Item detta città da antichi tempi à goduto del diritto, confermatole dal predetto re Carlo VIII, di percepire sulla gran dogana, che in essa risiede, ducati trecentoquarantotto, ripartiti come segue pei sottoscritti bisogni: cioè ducati 90 l'anno per la guardia notturna della città; ducati 15 per la guardia della torre

Doria; ducati 6 per la guardia della torre Orlando; ducati 24 per purgare i corsi della città; ducati 36 pel maestro della scuola di grammatica; ducati 12 per empire le fonti e gli abbeveratoi; ducati 30 pel trombetta, *centrami* (genti d'arme) e i castaldi pubblici; ducati 18 pel segretario e lo scrittore della terra; ducati 6 per le torce del giovedì santo sul sepolcro di N. S.; ducati 8 pei pifferi ed i suoni nella festa del *Corpusdomini* e di S. Erasmo; ducati 3 per *lo guberno* dell'orologio della città; ducati 100 per altre occorrenze della medesima.—*Placet ill.mo d. viceregi* che si serbi il solito sino alla somma di ducati trecento.

Item la detta città è assai sterile, e non raccoglie nè grano, nè vettovaglie; supplica quindi S. M. di concederle che tutt'i suoi cittadini possano comprarne in ogni luogo del regno, ed estrarle di là senz'alcun impedimento, comandando a tutt'i baroni ed ufficiali, università e terre di non mettere imposizioni. — *Placet ill.mo d. viceregi quod fiat pro eorum usu.*

Item la città di Gaeta per la sua sterilità, da antichissimi tempi in virtù di privilegi, statuti e consuetudini, quando venivano nel suo porto navi cariche di grano, poteva nei suoi bisogni costringere i padroni a scaricare in terra la terza parte del carico, porlo in magazzino, e venderlo pubblicamente in Gaeta a chi voleva comprarne pel prezzo che gli piaceva. Essendosi perduto nel disfacimento della città questo privilegio, la università supplica il re di concederle detta potestà senza incorrere in pena alcuna, come era stato solito per lo passato. — *Placet ill.mo d. viceregi* secondo che era solito, ed essa città trovasene in possesso o quasi.

Item per la detta sterilità la università di Gaeta non avendo ove tagliar legna, mentre le sarebbe di gran comodità il far ciò nelle pinete di Patria e di Castello, supplica il re di permettere a tutt' i gaetani di tagliar legna, così da ardere come da navi, nei luoghi suddetti, e di estrarnele, come loro era stato concesso dal Cristianissimo re Carlo VIII.—Avuta migliore informazione, il vicerè darà gli opportuni provvedimenti.

Item la torre di Mola col quartuccio anticamente era della città di Gaeta; dappoi i sovrani di questo regno l' ànno concessa a private persone. L'università perciò supplica il re di concedergliela nuovamente, e di permettere che i suoi cittadini sieno franchi del quartuccio da macinare a Mola, da loro non pagato per molti anni.—*Placet ill.mo d. viceregi* che sia osservato il solito e consueto.

Item solendo avere i monasteri e molte chiese di Gaeta per privilegi, lettere e grazie, alcune provvisioni ed elemosine per loro sostentamento *in la dogana grande et de lo sale gabelle et altre,* la università supplica il re che sieno fatti senza altri privilegi alle dette chiese e monasteri i pagamenti, provvisioni ed elemosine, come era solito e come era stato confermato da re Carlo VIII.—*Placet ill.mo d. viceregi* che si osservi il solito.

Item la università supplica S. M. Cristianissima di confermare la grazia concessa dai re antecessori e dal detto Carlo VIII, che tutt'i benefizii ecclesiastici i quali vacassero nella città di Gaeta fossero conferiti a que' cittadini.—Il vicerè provvederà secondo la opportunità, e tratterà favorevolmente i suddetti cittadini.

Item essendo solito per antica consuetudine pagarsi

il salario del capitano, dell' assessore e dell' erario di Gaeta dalle entrate della gran dogana, si supplica che tali salarii si paghino secondo il solito.—*Placet ill.*^{mo} *d. viceregi* che si serbi il solito e consueto.

Item per la sterilità della detta città ci sogliono venire navi da paesi stranieri o del regno per scaricarvi grano, ed i doganieri riscuotono da' cittadini i diritti di dogana o altro pagamento, che non si paga in niun fondaco del regno. E poichè ciò è contro l'interesse de' cittadini, perchè spesso *li navilii con grani assai volte non ci scaricavano,* e poichè D. Federico concesse che quei dazii non si pagassero, i medesimi cittadini supplicano la prefata M. che si *degni farli gratia non si possano exigere, actento che in altro fondico et dohana* del regno non si pagano. — La Regia Camera della Sommaria informi e riferisca al vicerè, affinchè possa opportunamente provvedere.

Il vicerè ordina in ultimo a tutti coloro cui spetterà di eseguire strettamente i predetti capitoli, giusta il tenore delle sue decretazioni, sotto pena di diecimila ducati.

Il diploma è munito dalla firma autografa del vicerè e del gran camerario Radulfo de Lannoy.

Il suggello più non esiste.

CXII.

Anno 1504 — 15 Marzo — Castelnuovo di Napoli.

Capitoli della università di Gaeta, decretati da Consalvo Ferdinando Cordova vicerè e luogotenente delle maestá cattoliche Ferdinando ed Isabella.

La università ed i cittadini di Gaeta dimandano al vicerè che confermi tutti i privilegi di cui godevano, e specialmente quelli loro concessi da' principi della casa di Aragona.—Il vicerè conferma i privilegi, ma solo nel modo che si possedevano al tempo de' re di Aragona.

I suddetti cittadini dimandano che per essere stati sempre fedeli alla dinastia di Aragona, e pe' danni patiti, sia loro data la franchigia per tutto il regno, come l'ànno i liparoti, ed anche pel regno di Sicilia.— Il vicerè concede loro le franchige, che avevano godute nel regno al di qua del faro.

Che trovandosi rovinati nelle sostanze, sieno nominati fra loro dieci capitani ogni anno.—Il vicerè promette di nominare alcuni cittadini.

Che si confermino gli ufficii a quelli che gli ànno per privilegio, conservandoli nel tranquillo possesso de' medesimi.—Il vicerè consente, solo per quei beneficii, di cui si fosse avuto il possesso o quasi possesso nel tempo de' re aragonesi.

Che si conferiscano a' gaetani tutti i benefizii che sono nella città, e si scriva per la esecuzione di tale grazia al pontefice , all' ambasciatore di Spagna in Roma ed al vescovo di Gaeta.—Si concede.

Che possano tagliare legna per la *paneta*, *ad casteglio*, *ad patria et ad Cume*, trovandosi in grandissima penuria di ogni specie di legname, e ciò senza pagamento di dritto. — Si approva di poter legnare solo ne' boschi demaniali di detti luoghi.

Che l'ospedale dell'Annunziata abbia, come à sempre avuto, le once 5, tarì 22 e grana 4 per elemosina sulla dogana grande, e per privilegio su quella del sale le once 22 e tarì 10; essendo l'ospedale sempre aperto senza mancarvi mai un 25 pupilli, e la chiesa bene officiata.—Si ordina che la Camera della Sommaria provvegga per la suddetta chiesa come durante il regno degli aragonesi.

Che il convento di S. Domenico di Gaeta continui ad avere le once 5 annue sulla dogana del sale di detta città, e le once 10 sulla dogana del ferro, che gode per privilegio degli aragonesi.—Ordina il vicerè che la Camera della Sommaria provvegga in pro del suddetto convento, come per lo passato.

Che niun barone, o terra demaniale faccia innovazione a' dritti di scafa, passo, o qualsivoglia gabella.—Si approva.

Che il vicerè si compiaccia di ordinare che venissero nella città 400 *casate*, per essere questa molto diminuita di popolazione.—Promette il vicerè di provvedere.

Che il monastero di monache di S. Francesco *de la povera vita*, chiamato S. Montano, continui a godere della elemosina sulla dogana del sale di once 5 e tomola 10 di sale, e ciò per privilegio de' re aragonesi. — Si ordina alla Camera della Sommaria di nulla mutare del passato.

Che il monastero di monache di osservanza col

titolo di S. Caterina dell'ordine di S. Berardino continui a godere l' antico privilegio concessogli da' re aragonesi della elemosina di 400 tomoli di sale.—Si decreta come nel precedente capitolo.

Che al monastero di S. Agostino dell'ordine eremitico sia continuata la provvisione sulla dogana del sale, di cui godeva da tempo antico, e massime durante il regno degli aragonesi.—Si decreta come sopra.

Che la chiesa parrocchiale di S. Luigi abbia come pel passato i ducati 9 e tarì 4 sulla dogana grande del maggior fondaco.—Si decreta come sopra.

Che sia restituita ad alcuni cittadini di Gaeta la *sagettia* loro tolta in Napoli, da taluni *Mantioti*.—Si ordina farsi le opportune provvisioni.

Che gli ufficii della città di Gaeta concessi a' forestieri, in caso di morte di questi, sieno dati a' gaetani.—Il vicerè dichiara di provvedere quando avverrà il caso.

Che essendovi nella città molte case rovinate, ed altre in procinto di rovinare nella via per cui si entra dopo la porta, possano i gaetani aprire *la porta del ferro loro*.—Il vicerè dichiara che provvederà.

Che si conceda a Giov. Angelo Gaytano, gentiluomo della città, la torre di Mola, che da tempo antico era sua per privilegio, tanto più che colui che l' à al presente si comporta molto *disonestamente*.—Si approva.

Che si provvegga la città di un assessore, perchè in essa si soffre circa all' amministrazione della giustizia. — Si approva.

Che si confermi la chiesa dell'Annunziata nel possesso della piazza di Mola, che le fu legata da Giovancola Prota.—La Camera della Sommaria è incaricata d' informarsi e riferire.

Che il cittadino di Gaeta Agostino de Ligaro non sia molestato per certe sarde in barili comperate da spagnuoli, sotto pretesto che erano di francesi, e che non sia molestato qualunque cittadino comprasse simil cosa o altro da francesi.—Il Governatore della città è incaricato di riferire, e di non molestare il detto Agostino per tale causa.

Che i cittadini, rei di omicidii o altri eccessi nei tempi passati, abbiano il loro pieno indulto e possano tornare in patria.—Si accorda solo pe' delitti commessi prima di esser venuta la città in potere de' re di Spagna, e si riserva al fisco la facoltà di proseguire civilmente il giudizio per l'interesse della parte.

Ordina il vicerè agli uffiziali maggiori e minori di osservare e fare osservare i suddetti capitoli partitamente decretati sotto la pena di duc. 1000.

Il diploma in carta è sottoscritto di mano del vicerè, del luogotenente del gran camerario Michele d'Afflitto e di altri uffiziali. Vi è il sigillo di cera affisso.

CXIII.

Anno 1518—1° Febbraio—6ª Indizione—Vallesoleto.

La università di Gaeta supplica il re Carlo V di approvare i capitoli seguenti (1).

La università di Gaeta dimanda riconfermarsi alla città ed a' suoi particolari cittadini tutte le antiche grazie, immunità e privilegi. — Si approva come ne è in possesso.

---

(1) Quasi tutti questi capitoli, essendo stati già riportati nei diplomi precedenti, e trovandosi ripetuti nel seguente, si sono più brevemente compendiati.

Riconfermarsi le franchige godute da' gaetani, al pari de' liparoti, in tutto il regno e nelle terre demaniali e baronali. — Si approva a norma del possesso.

Estrarsi liberamente qualunque cosa senza pagamento di dritto di uscita.—La Camera della Sommaria provvederà di giustizia.

Fra i forestieri abitanti in Gaeta nominarsi dal Consiglio della città trenta persone in qualità di cittadini.—Si approva.

La provvisione del capitano, ch'è di once quaranta, aumentarsi, e pagarsi dalla regia dogana e non dai proventi della curia.—Si paghi secondo il solito.

Edificarsi per gli ufficiali della città una casa nel luogo vicino al *torracchio* dalla parte del mare, essendo stato il seggio della città occupato per uso della regia dogana. — Si provvederà.

Darsi franchigia a' gaetani in tutta la Sicilia, come cittadini di Messina, nella estrazione del grano ed altre vettovaglie.—Si approva come ne sono in possesso.

Pagarsi alla università i soliti assegni. Al tempo di Ferdinando I si avevano ogni anno dalla maggior dogana di Gaeta circa 550 ducati: cioè per spese necessarie e per la guardia di notte circa ducati 40, pel segretario della terra circa ducati 24, per i corsi pubblici altrettanto, per i trombetti e servi della terra altra simile somma, per cera nella festa del Corpo di Cristo e di S. Erasmo altri ducati 24 in circa, per purgare i corsi pubblici anche simile assegno, per la guardia della *torredoria* circa ducati 18, per suonare le campane, per empire le fontane ad uso dei cavalli, e per altro circa ducati 24, per altre spese ordinarie ducati 100. Durante la vita di Ferdinando la città ebbe sempre tali pagamenti, ma dal tempo di

S. M. Cattolica più non li à avuti.—Si approva come ne è in possesso.

Non poter essere i gaetani citati fuori Gaeta nelle *prime cause* civili e criminali.—Si approva come sopra.

Darsi sei uffici di capitanie nelle terre di demanio a' cittadini di Gaeta.—Se ne tenga conto in tali nomine.

Conferirsi a' gaetani e non a' forestieri gli uffici vacanti nelle dogane, e così pure i benefici.—Se ne terrà memoria.

Potersi fare rappresaglia contro quelli delle altre terre, i quali non rispettano i privilegi de' gaetani ed impongono loro nuove gabelle e pagamenti.—Non si esigano nuove gabelle da' gaetani.

Rimanere esuli gli omicidi gaetani, nè potere venire a composizione de' loro delitti.—Si approva.

Darsi le franchige per l' arte della lana e della seta, come l' ànno i napolitani.—Si provvederà.

Ne' territorii di Gaeta non potersi tenere bestiame a pascolo.—Il vicerè provvederà di giustizia.

Concedersi la esenzione dalla gabella del mal denaro di Napoli, che pagano i gaetani quando vi portano merci.—Si provvederà.

Potersi replicare alla lettera del vicerè nelle informazioni che prende sul conto de' gaetani.—Si approva a norma de' privilegi.

Non poter procedere il capitano nelle altercazioni de' gaetani senza libello della parte.—Si osservi la consuetudine.

Fabbricarsi le case al monte di Gaeta per dare stanza alla gente d' armi, che nelle occorrenze vengono a Gaeta.—Si approva.

Si ordina l'osservanza de' sopraddetti capitoli, e si

commina la pena di once mille per i contravventori.

Il re sottoscrive di sua mano il diploma. È notato l'anno 3° del regno delle due Sicilie e di Gerusalemme di Carlo V.

Da un laccio di seta a righe rosso-gialle pende il gran suggello di cera rossa rotto in molte parti.

CXIV.

Anno 1518 — 30 Settembre — Saragozza.

Capitoli della università di Gaeta.

Il magnifico Lorenzo Gattola, destinato dalla università di Gaeta sindaco e nunzio presso le maestà di Giovanna e Carlo suo figlio, ottiene sopra i capitoli di quella università favorevoli e speciali decretazioni.

La città di Gaeta è di grande importanza pel regno di Sicilia, ed il re Ferdinando il Cattolico spese più di 100mila ducati per fortificarla di fabbriche, le quali furono continuate sotto l'attuale sovrano. Per esperienza tutte le guerre cominciano e finiscono in Gaeta, e questa è stata più volte saccheggiata e disfatta per la fedeltà sua alla casa di Aragona. Si domanda perciò la confermazione e la nuova concessione di tutt'i privilegi, immunità, esenzioni, statuti, capitoli e preminenze già ottenuti dalla università e dai suoi cittadini, senza che possano questi essere pregiudicati dalle altre concessioni e capitoli delle città e terre demaniali e baronali. — *Placet Regie Maiestati prout sunt in possessione.*

Alcune chiese, spedali e monasteri per grazie regie sono soliti raccogliere ogni anno le elemosine nelle

dogane della città di Gaeta, ed ivi riscuotono dei dazi e delle gabelle. Diversi cittadini, per grazia de' re aragonesi confermata da Ferdinando il Cattolico, possedono provvisioni, officii, consolati ed altro nelle dogane predette. Si domanda la riconcessione delle grazie circa le elemosine solite farsi sulla regia dogana, e vacando gli offici, la provvista in persona de' cittadini gaetani.—*Placet regie maiestati prout sunt in possessione et quod officia cum vacaverint maiestas sua opportune providebit.*

Si chiede la riconferma de' privilegi, specialmente di Ferdinando I di Aragona, per i quali la università di Gaeta è franca de' pagamenti fiscali ordinarii e straordinarii, imposti o da imporsi per qualsivoglia causa.—*Placet R. N. prout sunt in possessione.*

Ferdinando II di Aragona concedè per dieci anni all' università di Gaeta ed al suo distretto tutte le immunità, franchige e libertà, che godevano i liparoti; dopo questo tempo si godevano a regio beneplacito, conformemente a' privilegi dati agli stessi liparoti. I sovrani successori confermarono tali grazie, ma essendo queste di beneplacito del re, e dubitando l'università che le potessero essere contrastate, ne domanda la concessione in perpetuo.—*Placet R. M. prout sunt in possessione.*

La città di Lipari è immune dalle gabelle, dogane, dritti di passo, scafa, ancoraggio, *arboraggio*, *molaggio*, pedaggio; da' dazi di uscita, e specialmente dell' oglio; dalla guardia del porto; dal *settimo;* dal mal denaro; dalla gabella della seta, carne, statera, bilancia, peso, misura, faro o lanterna; dall' uno per cento sulle persone con cavalcatura e salma o senza, sul bestiame e sopra qualsivoglia cosa e mercanzia, che

si compra, vende e porta pel regno e fuori regno, per mare o per terra, in luoghi di fondachi ed in tutte le città, terre, porti, piazze e mercati del regno di Sicilia al di qua del Faro. È pure esente da qualsivoglia dritto appartenente al demanio, a principi, duchi, marchesi, conti, baroni, terre, città, castelli e ville. L'università di Gaeta supplica il re di concederle in perpetuo tutti questi privilegi.—*Placet R. M. prout sunt in possessione.*

Si dimanda la riconferma del dritto di uscita e specialmente dell'oglio, sul quale i doganieri pretendono il pagamento, ed in mancanza di questo obbligano le persone a fare deposito.—*Placet R. M. veris existentibus prenarratis quod prestita cautione de solvendo quidquid fuerit iudicatum restituantur dicta deposita quousque super predictis fuerit per Cameram Summarie iudicatum et determinatum.*

Si domanda la riconcessione degli antichi privilegi, confermati da' re aragonesi, di essere cioè i gaetani cittadini di tutte le terre del regno demaniali e baronali. — *Placet R. M. prout fuerunt et sunt in possessione.*

Per privilegio di Alfonso I, la università di Gaeta ed i suoi uomini possono per loro uso estrarre liberamente da tutt'i porti e luoghi di caricamento della Sicilia oltre il faro, grano ed ogni sorta di vettovaglie, franco di tratta e di uscita: per lo stesso privilegio sono cittadini di Messina, e ne godono tutti gli onori e prerogative, non potendo essere astretti da qualunque officiale a pagamenti diversi da quelli cui sono tenuti i messinesi. — *Placet R. M. prout sunt in possessione.*

I gaetani supplicano il re di esentarli dalla gabella

del mal denaro e da altre gabelle, che pagano quando vengono in Napoli, contro la natura de'loro privilegi e consuetudini. — *Placet R. M. prout sunt in possessione et flant littere viceregi et Camere Summarie quod auditis partibus faciant iustitiam.*

La città di Gaeta aveva intrapresa l'industria dell'arte della lana, ed aveva ottenute le stesse franchige dell' arte della lana in Napoli. I doganieri ed altri officiali avendo pretesi i dritti di manifatture, si è cessato da tale industria. Si prega il re di confermare a tutti quelli dimoranti in Gaeta, cittadini o forestieri, che vorranno fabbricare i panni di lana, le franchige, consuetudini e grazie, che gode l' arte della lana in Napoli. — *Placet R. M. ad eius beneplacitum.*

Sogliono i cittadini di Gaeta comprare nella dogana ferro, acciaro, pece ed altre cose simili, pagando i dritti dovuti; mettere in magazzino i generi comprati, e venderli poi a minuto o altrimenti tanto a' cittadini che a' forestieri, come si costuma in Napoli ed altre terre. I gabellotti o arrendatori proibendo alcune volte tale vendita, specialmente a' forestieri, si domanda che sia confermata la consuetudine. — *Placet R. M. quod servetur consuetudo prout servatur in civitate Neapolis et hactenus fuit servatum in dicta civitate.*

Per ispeciale privilegio confermato da' re aragonesi i gaetani nelle cause di prima istanza civili e criminali, non possono essere citati fuori Gaeta in qualunque tribunale, ancorchè il contratto o l'obbligazione si trovasse negli atti di altre corti, il delitto fosse commesso fuori Gaeta, o si fosse rinunciato con giuramento al privilegio anzidetto. La sentenza definitiva devesi pronunziare in Gaeta dal capitano solo giudice competente, le persone citate non sono tenute a comparire

in giudizio fuori Gaeta, nè possono essere reputate contumaci ed incorrere in alcuna pena; anzi se alcun gaetano volesse comparire ne' tribunali, il capitano deve impedirlo di officio e carcerarlo ancora. Si dimanda la conferma di questi privilegi,non ostante ogni altra concessione fatta e da farsi in contrario.—*Placet R. M. prout fuerunt et sunt in possessione.*

La università di Gaeta ed il suo distretto non è stata mai solita dare alloggio ai commissarii, officiali, ambasciadori, soldati ed altri messi del re, o somministrare strame ed altro, ma tali persone sono state sempre a loro spese quando sono passate per detta città e suo territorio, o restate in esso. Simile uso è stato sempre rispettato da' re predecessori, non ostante qualunque mandato o patente in contrario. Si chiede la riconcessione di questa immunità. — *Placet R. M. quod servetur privilegium prout hactenus.*

La predetta città non raccoglie grano, nè vettovaglie, e gode perciò antico privilegio di poter estrarre per suo uso in ogni tempo, per terra o per mare, senza licenza del portolano, grano, farina ed altre vettovaglie dalle terre demaniali e baronali di tutto il regno, senza pagamento di tratta, gabella o dritto appartenente alla regia corte, a' baroni, alle università o ad altre persone private. Chiede la riconferma di tali privilegi. — *Placet R. M. eius beneplacito durante.*

In tempo di carestia o di guerra la università di Gaeta è solita di costringere i padroni delle navi, le quali cariche di grano, farina, o altre vettovaglie approdano nelle sue marine, a discaricare tali merci in tutto o in parte secondo il bisogno, e venderle a giusto prezzo, o al prezzo che costa al padrone con l' aggiunta del nolo. Si domanda poter continuare tale uso

con la cooperazione del capitano e degli altri officiali di Gaeta. — *Placet R. M. quod servetur consuetudo urgente necessitate.*

La città di Gaeta ha poco territorio messo tutto a giardini ed oliveti, e non è atto a mantenere armenti tanto ne' luoghi colti che negl' incolti. Dimanda perciò che si riconfermino gli antichi e nuovi statuti fatti a tale uopo, che nessun secolare o ecclesiastico possa tener bestiame di alcuna specie nel territorio di Gaeta, e che sia lecito a ciascuno di disfare le mandre ed ammazzare gli animali che vi trovasse. — *Scribatur viceregi quod se informet et si erit damnosum non permictat.*

La città di Gaeta per le guerre e le vicende passate trovasi disabitata e le sue case in rovina. Per antichi privilegi essa può ogni anno dare la cittadinanza a più forestieri. Nel fine di accrescerne la popolazione, domanda che tutti gli abitanti sieno cittadini, che la università col suo Consiglio possa scegliere in ogni anno trenta forestieri con famiglia, e dar loro la cittadinanza col godimento di tutti i privilegi ed immunità, come se fossero oriundi gaetani; e che il re si benigni mandare dalla Spagna e dagli altri suoi regni mercanti ed uomini probi per abitarvi e fabbricarvi nuove case. — *Placet R. M. prout alii cives habent dum tamen vere ipsi cum familia eorum sint habitantes civitatis, et eo ipso quod vere non habitaverint non gaudeant.*

Si dimanda la concessione in ogni anno a' cittadini di Gaeta di sei ufficii di capitania nelle terre di regio demanio. — *Placet R. M. et scribatur viceregi quod provideat anno quolibet de duobus citatinis dummodo sint habiles ad exercendum officia et*

quando fient continui M. S. accipiet quatuor in eius servitiis.

Si dimanda l'osservanza dell' antica consuetudine, per la quale erano designate le città, terre e castelli, che dovevano mandare a prendere il sale nella dogana di Gaeta. Essere ciò di grande utilità, perchè in tale occasione con le stesse vetture ed animali, che servivano per trasportare il sale, si soleva portare in Gaeta, grano, farina ed altre vettovaglie, di che difetta quella città.—*Placet R. M. quod servetur consuetudo.*

Si dimanda la osservanza dell' antica consuetudine di distribuirsi ogni sabato la elemosina di carlini cinque, tanto nel maggior fondaco, quanto nella dogana del sale di Gaeta. — *Placet R. M. quod servetur solitum sublato abusu.*

Il monastero dei frati di S. Francesco, avendo sofferto molto danno da' soldati di Ferdinando il Cattolico in ducati 350 circa, il predetto re ordinò al luogotenente generale Vilamari di pagarli; ma richiamato il luogotenente non fu eseguito quell' ordine. Essendo state poi spedite lettere per riparare il detto monastero, si prega che queste sieno eseguite.—*Placet R. M. quod observentur littere Catholici regis.*

I gaetani posseggono da quasi 100 anni con giusti titoli oliveti in Maranola e Castello Onorato, su i quali non ànno mai pagato collette o altri dritti fiscali. Que' di Marano e Castello Onorato muovono lite per far pagare tali dritti, che ammontano a circa ducati 40 annui. Si dimanda la franchigia secondo l'antico possesso.—*Placet. R. M. quod scribatur viceregi quod veris existentibus prenarratis nihil innovetur et super ipsa solutione an debeat an non provideat de iustitia.*

Il maggior fondaco e dogana di Gaeta è stato solito di raccogliere i dritti da Castellamare del Volturno fino a S. Anastasia: essendo stati smembrati da detta dogana alcuni luoghi, si chiede che sieno reintegrati, e specialmente quelli di Scaoli.—*Placet R. M. quod scribatur viceregi quod super dicta exactione facienda provideat ut iuris fuerit.*

Si chiede la riconcessione di tutt' i luoghi di uso pubblico situati in Gaeta e nel suo territorio e distretto, che per antichi privilegi sono di appartenenza della detta città.—*Placet R. M. quod serventur privilegia prout sunt in possessione.*

La città di Gaeta per privilegi di Ferdinando I e di Ferdinando il Cattolico possiede in *burgensatico* la bagliva con tutti gli emolumenti. Il baiulo fin dagli antichi tempi è stato solito di avere tre tomoli di sale da ciascuna nave, che venendo da fuori regno avesse discaricato il sale in Gaeta. Il castellano, il capitano e gli altri officiali percepiscono lo stesso emolumento. Si chiede la riconferma. — *Placet R. M. veris existentibus prenarratis quod non impediantur in dicta exactione si causa in contrarium non existit, qua existente Camera Summarie informet Suam Maiestatem per duos menses post presentationem dictorum capitulorum.*

Re Ferdinando I fece fabbricare la regia dogana nel luogo dove era il seggio della città; e poichè in quel seggio si riuniva il Consiglio e le guardie, e si conservavano le artiglierie e le munizioni, ordinò che a spese della corte si edificasse un' altra casa a tale uso. Si dimanda che questa casa sia edificata nel sito che sceglieranno i giudici ed il Consiglio della città, e serva pel Consiglio, pel capitano ed officiale, per le

guardie, e per le munizioni ed artiglieria. — *Placet R. M. quod veris existentibus prenarratis fiat domus ut supplicatur.*

Si dimanda che secondo la consuetudine nella composizione de' delitti e de' proventi, che si fa dal capitano, debbano intervenire i giudici della città o parte di essi, e ciò per far cessare le concussioni.—*Placet R. M. quod servetur privilegium.*

Si dimanda la riconferma degli antichi privilegi per i quali gli omicidi gaetani sono per sempre esuli, e quelli che sono autori di ferite in persona de' gaetani non possono venire a composizione del delitto, nè entrare in Gaeta fra lo spazio di un anno.—*Placet R. M. quod servetur privilegium ad eius beneplacitum.*

Nella corte del capitano l'erario suole incassare i proventi, e ciò si fa alcune volte dal capitano. Il trombetta è necessario per far nota la giustizia; ma i capitani non vogliono pagarlo. Si dimanda che il trombetta e l'erario abbiano sopra i proventi, ciascuno un ducato al mese per salario, e che l'erario per suo ufficio riscuota i proventi.—*Placet R. M.*

Accadendo nella città e distretto di Gaeta altercazione tra i cittadini senza percosse, il capitano e l'officiale non può procedere al giudizio, salvo che la parte offesa movesse querela, che può anche rivocarla. Si chiede la riconcessione di questi antichi privilegi.— *Placet R. M. prout hactenus fuit observatum.*

Si supplica il re di riconfermare il privilegio di Ferdinando I, pel quale i giudici annuali si eleggono per bussolo di triennio in triennio (cominciando l'anno dal 1° settembre), e non restano più di un anno nel loro ufficio.—*Placet R. M. durante eius beneplacito.*

Per antico privilegio confermato dal re Cattolico governandosi la città da' giudici e dal Consiglio, si domanda che tutti obbediscano a que' decreti , e che s'infliggano severe pene a' trasgressori dal capitano e da' giudici.—*Placet R. M. quatenus iuste et honeste deliberaverint.*

La università può abolire i vecchi statuti, fare i nuovi, e riformarli secondo le occorrenze a norma degli antichi privilegi.—*Placet R. M. quod serventur privilegia quatenus in possessione existunt.*

La città e territorio di Gaeta è stata sempre immune da qualunque gravezza, ed al tempo de' re aragonesi non vi stanziarono gente d'armi o stipendiarii. Solo da poco tempo ciò è avvenuto senza urgente bisogno con danno de' cittadini, essendovi in Gaeta difetto di case, di vettovaglie e di legna. Si chiede tale esenzione, quando non siavi necessità assoluta di fare il contrario, e che a spese della corte si edifichino per questo uso quartieri opportuni e comodi nel monte della città, provvedendoli poi di vettovaglie e di altro.—*Placet R. M.*

Si dimanda che le nuove fabbriche che si fanno dai ministri deputati non guastino e restringano maggiormente la piazza. — *Placet R. M. quod scribatur viceregi quod fiat sine damno et incommodo civitatis dummodo propter hoc minus fortis remaneat.*

La chiesa e l'ospedale di S. Maria dell'Annunciata, edificati accanto alla marina, ànno perduto una parte del molo, il quale è stato occupato ad uso delle fortezze. Le fabbriche, che fa ivi la regia corte, pel gran peso ànno recato danno alla predetta chiesa ed ospedale, ed alle case circonvicine, nelle quali si sono manifestate delle lesioni; e sono la chiesa o cappella

di S. Bartolomeo di *iuspatronato*, le case di notar Filippo, del nobile Francesco Baraballo, di Luise Gattola e de' fratelli suoi. Giacomo Arella dice che diciassette case sue sono piene di *calatura* e terra; che sono state danneggiate le case di Angelo Francesco Roano e di Andrea Spiriti; che per le fabbriche da farsi saranno danneggiate anche per luce e comodità, specialmente le case de' nobili Giovan Angelo Gaetano, Giovancola Gattola, Giovanbattista Gattola, e degli eredi di Bernardino Guastaferro, che sono accanto la marina; che si vuole abbattere la chiesa o cappella di S. Matteo di *iuspatronato*. Si domanda il risarcimento de' danni.—*Placet R. M. quod scribatur viceregi quod in his propter fabricam damnum quod habuerunt et habebunt reficiatur.*

Dalla parte della marina, essendosi fabbricato a spese della corte un muro di circa 60 canne, vicino alla chiesa ed all'ospedale sopraddetto, si prega il re di farvi avanti fondare il molo, della larghezza dell'antico, cominciando da questo e terminando fino alla punta della *riccia*. Ciò si dice essere di comodità per la chiesa ed ospedale, di utilità per i pescatori, e di conservazione pel muro. — *Placet R. M. quod scribatur viceregi ut informet de qualitate et dispendiis.*

Si domanda che sieno riconfermati tutt' i privilegi de' passati sovrani; che non debba recar pregiudizio non averli usati, o l'aver pagato quando non si avrebbe dovuto in forza delle franchige; che ogni dubbio nella interpetrazione de' privilegi si debba risolvere a beneficio della università; che chiunque li contraddica sia tenuto alle pene comminate, e che per qualsivoglia legge o prammatica non possano i pri-

vilegi essere rivocati nè in tutto, nè in parte.—*Placet R. M. prout sunt in possessione.*

L' università è circondata da marina, e manca di legna per ardere, perciò in tempo di guerra si sono per lo passato disfatte la maggior parte delle case. Si dimanda potersi in ogni tempo prendere legna da' boschi demaniali e baronali, essendo pure utile che la regia corte ne facesse provvisione di duecento barcate per i possibili bisogni.—*Placet R. M. quod scribatur viceregi ut provideat prout supplicatur.*

Tutti i sopraddetti capitoli con le corrispondenti decretazioni , fatte con deliberazione del Consiglio di stato, volendo il sovrano che fossero esattamente eseguiti , ne raccomanda l' adempimento al vicerè luogotenente e capitano generale del regno di Sicilia al di qua del faro, al maestro giustiziero , al gran camerario , a' presidenti e razionali della Camera, ai reggenti la regia Cancelleria e Tesoreria, al reggente ed a' giudici della Gran Corte della Vicaria ed agli altri officiali. A' contravventori è comminata la pena di ducati mille.

È annunziato il gran suggello pendente per gli affari della Sicilia al di qua del faro , ma resta solo poca parte del laccio rosso giallo, al quale era aderente.

Il diploma è sottoscritto dal re , ed in esso è segnato l' anno 3° del regno dell'una e dell' altra Sicilia e di Gerusalemme.

CXV.

Anno 1519 — 10 Febbraio — Castelnuovo di Napoli.

Lettere esecutoriali per i capitoli di Gaeta.

L' università di Gaeta presenta al vicerè Raimondo de Cardona, conte di Albeto, il diploma del 30 settembre 1518 contenente i suoi capitoli (1), e la lettera del 25 ottobre dello stesso anno, con la quale Carlo V ne raccomandava l'adempimento.

Il vicerè spedisce le lettere di esecuzione de' capitoli, i quali sono tutti trascritti in questo documento. In fine si dice, essere stato apposto il gran suggello di sua maestà Cattolica, non essendo ancora pronto quello di Giovanna e Carlo V.

Il diploma è sottoscritto di mano propria del vicerè e del viceprotonotario Antonio Ianuario.

Manca il suggello.

CXVI.

Anno 1525 — 22 Maggio — Roma.

Unione di due chiese di Gaeta.

Tommaso de Vio vescovo di Gaeta e prete cardinale del titolo di S. Sisto, con suo motuproprio unisce la chiesa S. Onofrio di Gaeta a quella di S.ª Maria dell' Annunziata.

---

(1) Questi capitoli sono stati già esposti nell n.° CXIV.

Notifica poi questa sua determinazione a tutti i fedeli ed interessati, e minaccia loro la pena della scomunica, da pronunciarsi dopo scorsi i sei giorni dalla canonica ammonizione, se si oppongano in qualsiasi modo al possesso della chiesa di S. Onofrio e delle sue rendite, da prendersi da' procuratori della chiesa dell' Annunciata.

È da notare la sottoscrizione autografa del vescovo e del suo segretario Giovan Battista Flavio.

Del sigillo rimane tuttora una piccola parte.

CXVII.

Anno 1533 — 31 Maggio — Barcellona.

Capitoli di Gaeta.

Quo ampliora et fideliora subiectorum in Reges et Principes studia et obsequia fuerint eo ipsorum Regum et Principum in ipsos subditos voluntas liberalior et beneficentior esse debet, ut ii in benemerendo instituto et proposito confirmentur, aliique huiusmodi exemplo ducti ad aemulationem excitentur. Actendentes igitur innumera eaque grata et memoratu digna obsequia quae nobis per universitatem et homines fidelissimae Civitatis nostrae Caietae fideles nobis dilectos in universi praedicti nostri Citerioris Siciliae Regni bellis et turbationibus exhibita fuerunt, et praesertim in ultima gallorum et eorum confederatorum in ipsum Regnum nostrum invasione, in qua nullis suis sumptibus aut impendiis parcens, quum aliquot aliae Civitates et oppida eiusdem Regni a fidelitate nostra defecissent hosti-

busque ipsis adhaesissent, eadem Civitas semper nobis fidelissima sub nostris auspiciis, fide et devotione permansit, copiasque nostras commeatibus aliisque ad bellum necessariis ita iuvit, ut semper memores dictae Civitatis esse debeamus, et merito animum nostrum inducamus, ut ipsi tamquam de nobis benemeritae gratiam nostram aliqua ex parte ostendamus. Quumque pro parte ipsius Universitatis et hominum nobis petitiones et supplicationes infrascriptae presentatae fuerint eas non solum libenter admisimus, verum etiam ipsas expediri fecimus prout in fine cuiuslibet ipsarum supplicationum apparet, quarum tenores sequuntur in haec verba. Supplicatione et gratiae quale humilmente se domandano a la Cesarea Maiesta per lo Reverendo et nobili homini Francisco Guastaferro Vescovo de Sessa et Hieronimo Cocy oratori dela fidelissima Cita de Gaeta per parte et nome dela Cita predicta. In primis dicta fidelissima Cita de Gaeta et soi Citadini et habitanti in epsa et suo territorio et districto summamente se realegrano de lo felicissimo advento de V. Cesarea et Catholica Maiesta in Italia et humilmente basando primo le mano de quella in genere et in specie se li recommendano, et cum sit che la felice et immortal memoria delo Serenissimo et Catholico Re Don Ferrando patre et avo dela Maiesta V. Cesarea et Catholica: et successive V. Cesarea et Catholica Maiesta cognoscendo dicta Cita tanto importanti alo servitio et stato de quella la haveno monita et fortificata de fabriche et fortelleza de modo che e reducta quasi inexpugnabile, verum essendo epsa naturalmente situata in loco sterile sopra la marina con pochissimo territorio dal qual

non ricoglie grano ne altre victuaglie a tal che e forza li citadini et habitanti in quella vivere de industria et mercantie, et ei solita dali retro re et Regine delo Regno essere beneficata de gratie et franchitie et immunitati, et non habendo dala Cesarea et Catholica Maiesta V. el simile mal se potra viver in epsa Cita, Per tanto ritrovandosi lei et sui Citadini Vassalli et fidelissimi dessi gran Principe confidandosi in sua solita fidelita et fidelissimi servitii prestiti per lo passato et signanter in le proxime guerre et invasione del Regno et obsidione dela Magnifica Cita de Napoli et de epsa Cita de Gaeta et in lo prompto animo tene sempre perseverare in dicta fidelta et servitii deo dante Recorre ala Maiesta V. Cesarea et Catholica et como soi fidelissimi et partiali supplicano quella si degne haverli in speciale ricomendatione et exaudirli in le infrascripte supplicatione quale li pareno proportionati ad sua fidelta et fidelissimi servitii.

Item dicta vostra fidelissima Cita per soa fidelita et soi servitii della fe: memoria de Re Ferrando secundo de Aragonia ex cèrta scientia de sua Maiesta deliberate et consulto obtende tutte et singule immunitate franchitie, libertate, exemptione, et gratie, quale hanno et godeno et fruischeno et meglio et piu plenamente sono soliti gaudere et fruire liparoti per dece anni, et deinde ad beneplacitum de dicta Maiesta iuxta lo tenor et forma deli privilegii concessi ad epsi liparoti, li quali licet non fossero apposti et particolarmente annotati tamen volse che se havessero per expressi apposti et particolarmente annotati si como de parola in parola nce fossero expressi et annotati, ita che dicta Universita et

soi citadini et habitanti in epsa fossero tractati et reputati in tutto lo regno et soe provincie Citta Terre Castelle et lochi et in qualsivoglia parte marine et spiage in tutti loro negocii et mercantie como liparoti et ne fo expedito privilegio sub data die octava februarii MDXCV (sic) *et inde poi la morte delo predicto Re Ferrando secundo la fe: memoria delo Serenissimo Re Federico de Aragonia suo successore concesse ad dicta Universita de Gaeta la medesima gratia, franchitia et immunitate che hanno liparoti in perpetuum non obstante qualsivoglia gratia concessa per la regia Corte ad qualsevoglia Cita Terre et loco, o altre particulare persone tanto in terra de dimanio como de Baroni, ancora che loro possessione fosse avanti de dicta gratia, impero volse che in lo maior fundico de dicta Cita de gaeta fossero franchi per uso solamente, verum per mercantie dovessero pagar lo fundico et peso et lo retracto se dovesse convertere in commodita et beneficio de dicta Cita ad arbitrio de Sua Maiesta et ne foro expediti Capituli sigillati de suo regio sigillo et firmati de sua propria mano et altre solite subscriptione sub data die XXII Decembris MCCCCXCVI et essendo pervenuto el Regno predicto et consequenter la Cita prefata ala devotione dela felice et immortal memoria delo Serenissimo et Catholico Re Don Ferrando avo et patre de V. Maiesta Cesarea lo Illustrissimo D. Consalvo Ferrandez alhora Vicere et locumtenente generale del Regno in nome de la Catholica Maiesta prefata confirmo dicta gratia et privilegio decretando: Placet Illustrissimo Domino Viceregi et Locumtenenti generali quod gaudeant franchitiis et immunitatibus prout hactenus sunt soliti*

gaudere in Regno Sicilie citra farum et ne expedio Capituli sub data die XV martii MDiiij et depo dicta Maiesta Catholica confirmo dicta gratia decretando: Placet Regie Maiestati prout hactenus tenuerunt et possiderunt, ac de presenti tenent et possident et ne expedio privilegio sub datum die XXViiij Aprilis MDVII, et dipo la Maiesta V. Cesarea concedi dicta gratia et dice: Placet Regie Maiestati prout sunt in possessione et ne appare privilegio sub datum diei XXX septembris MDXVIII et per che per dicte decretatione ut predicitur facte in dicti privilegii et Capituli dela Maiesta V. Cesarea et dela Catholica Maiesta prefata et del prefato Illustre Gran Capitanco tanto dala Regia Corte quanto anchora in alcune cita Terre et lochi demaniali et de Baroni del Regno prefato spesse volte maxime in questi tempi proximi passati per le turbulentie de guerre et peste in loro occurrentie ad dicta Cita et soi Citadini confluenti et negocianti in epsi sefa dubio sopra la possessione de dicte gratie et privilegii de modo che e necessario sopra zio litigare et per non fareno litigio et dispese se lassano forzare et extorcere pagamenti et diricti contra dicta gratia et franchitie de liparoti, Ita quod se venne ad perdere la gratia predicta in detrimento grande de dicta vostra Cita et soi Citadini, et se sopra deczio se litigasse crede la Cita predicta obteneria sententia in favore, impero ad evitandum el sopradicto dicta vostra Cita fidelissima humilmente supplica V. Cesarea et Catholica Maiesta se digne motu proprio et ex certa scientia sua et plenitudine potestatis et per publica utilita, et per la solita fidelita dela Cita predicta et soi fidelissimi servitii prestiti ali Serenissimi Re

dela felicissima casa de Aragona predecessori de la Maiesta V. et a la Maiesta V. Cesarea, maxime in le proxime guerre et invasione delo dicto Regno, et per omne meglior modo confirmare et de novo concedere perpetuo ad dicta Universita de gaeta et soi Citadini habitanti homini et particulare persone de dicta Cita et de suo territorio et districto tutti et singuli privilegii et gratie immunitate franchitie et libertate prerogative et exemptione quale haveno godeno et fruischeno et piu megliore et plenamente sono soliti et consueti godere et fruire liparoti iuxta la forma continentia et tenor deli privilegii de liparoti, quali licet qua non si exprimano, ne annotano, tamen la Maiesta V. Cesarea et Catholica se degne concedere et far gratia che nce siano expressi et particularmente annotati si como de verbo ad verbum fossero cqui apposti et inserti, et che dicta Universita soi citadini et habitanti homini particulare persone dela Cita predicta et de suo territorio et districto siano tenuti, tractati, et reputati dala Regia Corte in omnibus et per omnia et in dicta Cita de Gaeta et suo territorio et districto da omne persona publica et privata et in tutte provintie, Cita, Terre, Castelle, porti, spiage, scafe, Carricatorii, marine, ponti, et in omne et qualsivoglia loco tanto demaniale como de Baroni in persona, robbe, mercantie, merce et negocii, comparando, vendendo, contractando, passando, et itinerando, commorando, et stando et specialiter in lo maior fundico et dohana de dicta Cita de Gaeta et tanto per uso como per mercantie et dricto de fundico et de peso et omne altra et qualsivoglia cosa como liparoti, et non solum in lo Regno predicto citra farum verum etiam in

tutto lo Regno de Sicilia ultra farum, Ita che tutte dicte gratie et privilegii li siano ad plenum guardate et observate in tutti et singuli lochi supranominati quale gratia sera molto profigua et utile ad dicta Cita et al vivere de soi Citadini, et piu abilmente in omne occurrentia dicta Cita potra monstrare li effecti de suo fidelissimo animo in servitio et stato de V. Cesarea et Catholica Maiesta et depoi soi longissimi anni a li successori di quella.—Placet Regie Maiestati per tempus decem annorum proxime futurorum citra tamen alicuius tertii praeiudicium.

Item dicta Cita de Gaeta have multi privilegii concessi dalli Serenissimi Retro Ri et Regine del presente Regno et confirmati et de novo concessi da V. Cesarea et Catholica Maiesta che per essere sterile et non ricogliere grani ne victuaglie in omne tempo per uso de soi Citadini et habitanti in epsa Cita et suo districto possano li homini, Citadini, et habitanti, et commoranti in epsa per tutto lo regno per mare et per terra extrahere grani, vini, et altre victuaglie senza licentia de portulani et portulanoti et tanto in terra demaniale como de Baroni franche de tracte, et ogni altro pagamento, et tanto spectante alla Regia Corte quanto ad Baroni et universitati, o ad altra particular persona, et perche non obstante dicti privilegii in alcuni lochi del Regno alcune volte se li fa contradictione in lo extraher predicto maxime in tempo de carestia et ancho per occasione che V. Maiesta Cesarea decreta in lo privilegio: Placet Regie Maiestati eius beneplacito perdurante, impero dicta Cita supplica V. Cesarea et Catholica Maiesta se digne confirmarceli et ad maiorem cautelam de novo concedere dicti privilegii in

perpetuum, et che li possano usare senza contradictione impedimento prohibitione ne pagamento alcuno tanto spectante a la Regia Corte quanto ad Barone, Universitati o ad allri particulari et li siano observati secundo lor continentia et tenore et tanto in tempo de carestia como de grassa et nelo Regno, et per tutte le Provincie zioe Puglia, Calabria, Terra de Lavore et in la Cita de Capua, Suessa, Theano, Carinoli, Mondragone, Castello Arnone et in omne altro loco da dove lo extraheranno per conducerlo in Gaeta et che possano ancho extrahere li grani et altre victuaglie da loro feudi et territorii che hanno fora dela Cita predicta de Gaeta, et che in qualsevoglia prohibitione regia o de altri in contrario da farese non se comprehendano Gaetani et possano extrahere sine incursu penae per tutto lo Regno prefato dando perho cautione in Gaeta, o in lo loco da dove lo extraheranno de portarelo et consumarelo in Gaeta et suo territorio et districto et facendone fare notamento dali portulani o portulanoti de tuto quello che extraheranno, o portaranno in dicta Cita et in suo territorio et discricto per evitar omne fraude se potesse commettere—Placet Regie Maiestati prestita fideiussione idonea penes portulanotum ipsius Civitatis Caiete, seu penes portulanotum unde fiet extractio in forma solita de conducendo grano in Civitatem praedictam et transmittendo Responsale, et si fuerit praestita in Civitate Caiete debeat praesentare copiam auctenticam fideiussionis officiali illius loci unde fiet extractio.

Item dicta Cita fa intendere ad V. Maiesta Cesarea che da anni quaranta passati et ultra in tempo delo Serenissimo Re Ferrando primo de Aragonia

et successive dali altri Serenissimi Re del Regno se e observato et observa al presente che lo Capitaneo ad Justitia et lo assessore de sua Corte, et lo trombeta, et erario se pagavano et se pagano loro salario et provisione sopra li introiti deli proventi che se fanno in la Corte delo predicto Capitaneo et quello nce superava satisfacti li predicti salarii alcuna volta ei stato donato al Capitaneo et alcuna volta ala Universita et per tal causa epsa Universita et suo consiglio eligiva omne anno uno notaro Gaetano ad recepere dicti proventi et se chamava lo Erario et havea per suo salario ducati sei lo anno sopra dicti Proventi, et cossi se observo continuamente sin al tempo MDXVIII in lo quale notaro Antonello falangone de Gaeta presentao ali iudici et consiglio de epsa Cita de Gaeta privilegio della Maiesta V. Cesarea per lo qual havendo lui exposto che lo officio de dicto erariato vacava Vostra Maiesta Cesarea ne li fe gratia sua vita durante et volendone pigliar la possessione la Universita contradisse tandem fo facta tra loro certa concordia mediante publico instrumento et inter alia promesse sopra la concordia predicta alle spese de dicta Universita obtener lo Regio assenso et se observo dicta concordia et la Universita eligea lo erario per anni circa septe verum dicto Notaro Antonello mai have optenuto dicto assenso immo per vigore de dicti privilegii et provisione del Collaterale Consilio have lui depoi electo lo erario et have per suo salario omne anno ducati trentasei sopra li proventi predicti et la Universita predicta sempre ne have contradicto et contradice, Imperho supplica humilmente Vostra Cesarea et Catholica Maiesta la cita predicta che non obstante

dicto privilegio subrepticie impetrato per lo dicto Notaro Antonello, et altre cose prefate quella se digne motu proprio, et ex certa sua scientia et omni alio meliori modo fareli gratia che tutto quello resta deli proventi predicti satisfacti li officiali prenominati omne anno in perpetuum sia dela Universita predicta et che lei et suo consilio possa eliger lo Notaro omne anno ad recepere li proventi prefati si como facea per lo passato et accio piu abilmente possa servir habbia per suo salario sopra li proventi ducati dodece lo anno si como Vostra Cesarea Maiesta per privilegio sub datum diei XXX septembris MDXVIII nce lo concesse et lo tenera ad gratia singulare et sarra assai utile maxime ali poveri perche se elegera persona da bene ad recepere dicti proventi eligendose per lo consilio dela Cita predicta — Placet Regiis Maiestatibus de proventibus qui fiunt in curia Capitanei ad dictum Capitaneum pertinentibus, et quod post mortem dicti Antonelli vel in eius vita habita prius eius concordia possint deputare collectorem prout petitur.

Item dicta Cita have lo Castiglione seu Castello posto nel passo, et sono homini fidelissimi de Vostra Cesarea Maiesta et in la invasione proxima del Regno hanno manutenutose in la fidelita de quella, et non solo guardato dicto Castello ma insieme con li gaetani et soldati dela Maiesta Vostra Cesarea piu volte preliando hanno roto li inimici che voleano passare de dicto loco, et non permessero che passassero, Imperho dicta Cita de Gaeta supplica Vostra Cesarea et Catholica Maiesta si degne farli gratia perche in detto Castello vi se fa la feria la prima domeneca poi lo secundo di de iugno in lo quale di e

la festa de Sancto Erasmo Speciale patrone de Gaeta et dura dicta feria lo sabbato et la domeneca predicta che perdurasse lo lunedi et martedi sequenti che serra doi di depui, et in tutto sera quatro giorni, et che sia francha li quatro giorni como ei li doi giorni sopradicti et serra multo ad gratia ad dicta Cita et ad dicto Castello fidelissimi de Vostra Maiesta Cesarea—Placet Regiae Maiestati citra alicuius tertii preiudicium.

Item dicta Cita supplica Vostra Cesarea et Catholica Maiesta se digne farli gratia che quando in dicta Cita et soi Burghi o vero allo Castiglione o ad Mola de dicta Cita venessero ad allogiar soldati, Capitanei, Commissarii, gendarme, Cavalli legeri, fantarie, balestreri dela guardia imbassatori o altri officiali regii per passagio, o per stantiar quantumqua portassero patenti o Regie provisione etiam penale non debbiano ne possono constrenger li citadini o habitanti in dicti lochi ad dareli stantie ne altre strame ne victuaglie de mangiar et bever gratis ma tutto quello pigliarano debiano pagarelo ali patroni per lo iusto preczo non obstante qualsevoglia patenti o provisione regia che portassero alle quale non siano tenute dicti citadini et habitanti in dicti lochi obedire ne incorrano pena alcuna, altramente per esserno lochi sterili li habitanti in dicto Castellone, mola, et burghi serriano forzati dishabitare, et abandonarse dicti lochi—Placet Regiae Maiestati quod debeant hospitari iusto salario mediante et non aliter nisi pro eo tempore quo proregi pro necessitatibus et servitio Regiae Maiestatis aliter sibi visum fuerit.

Item supplica dicta Cita la Maiesta Vostra Cesa-

rea et Catholica attento sua fidelta et soi servitii per speciale gratia se digne concederli che tutti et singuli officii et provisione quale al presente se possedeno o possiderano in futurum per Gaetani, o forastieri in le Regie Dohane de Gaeta et in epsa Citta, suo territorio, et districto alloro vita durante quando vacarano per morte deli loro possessori la Maiesta Vostra Cęsarea et lo Illustrissimo Vicere del Regno se digneno concederli ad Gaetani et non ad extranei et forasteri, verum lo officio de mastrodacti in la Corte delo Capitaneo, et la pesa dela Rabia dela farina de dicta Cita che se teneno ad vitam con privilegii poi la morte deli possessori siano concessi in perpetuum ala predicta Cita, et cossi se moderariano li pagamenti che se fanno in dicti officii et statera, et tutto sera in utilita dele povere persone et anco la mita dela piacza de mola de Gaeta quale se tene al presente per Diego Iaymes spagnolo ad vita sua et laltra mita la tene lospitale et ecclesia del annunciata de Gaeta quale piacza tutta fructa lo anno circa ducati sessanta supplica che poi la morte delo prefato diego sia dicta sua mita del hospitale et ecclesia predicta in perpetuum si como tene laltra mita et serra cosa molto pia et per esser lo loco multo devotissimo et circa li altri officiali in le dohane predicte se serveno personaliter et havendo li foresteri ci bisogno substituire Gaetani et alloro neli vene poco et è una miseria et cossi concedendosi ad Gaetani licet siano poche summe se tenera multo ad gratia et honore et apparera farese in recompenssa dela fidelita de dicta Cita, et soi Citadini, et adcio che la Maiesta Vostra Cesarea sia informata deli officii se poneno cqui particularmente

subnotati, In primis nel maior fundico et dohana de Gaeta ce sono li infrascripti officii videlicet, lo Regio Dohanero have lo anno ducati cento cinquanta, Lo Credenciero dela pecunia ducati settanta dui, lo credencero dela mercantia ducati quaranta, lo credenzero dela intrata ducati setanta dui, lo sballatore ducati trentasei, lo guardiano del porto ducati trenta sei, lo pesatore ducati quaranta dui, lo guardiano dela Torre de Orlando ducati sei, Lo guardiano dele chiavi dela dohana ducati quaranta octo, li quatro guardiani dela dohana ducati octanta quatro, Lo perceptore delo quartuczio del olio ducati cinquanta quatro, lo Credenzero delo dicto quartuczio ducati trentasei, li guardiani fora la porta de Gaeta ducati vintiquatro , lo guardiano de mola ducati dodece, Lo credencero de mola ducati desdocto, summano tutti ducati septecento trenta, In la dohana delo sale nce sono li infrascripti officii videlicet. Lo Dohanero have lo anno ducati cento cinquanta, lo Regio Secreto ducati centoquaranta quatro, lo credenzero ducati setanta dui, lo Misuratore ducati cinquanta sei, lo altro mesuratore ducati decedocto, summa tutto ducati quatrocento quaranta La mastrodactia in la Corte delo Capitaneo omne anno circa ducati cento. La pesa de la rabia dela farina ducati trentasei, la mita dela piacza de mola circa ducati trenta tutti summano ducati mille trecento trentasei—Regia Maiestas in provisione horum officiorum erit memor Caietanorum et prorex in iis quae suum officium tangunt habeat ipsos specialiter recommendatos.

Item dicta Cita hebbe privilegii dela fe: et immortal memoria delo Serenissimo Re Ferrando primo de Aragonia che per uso et vieto dela Cita pre-

fata possea de qualsevole porto seu carricatorio delo Regno de Sicilia ultra farum cacziare et extrahere tanti grani et victuaglie bastanti franche de exitura seu tracte senza contradictione alcuna non obstante qualsevole ordinatione facta et da farse in contrario, et piu che Gaetani fossero Citadini dela nobile Cita de Messina et che in dicta Cita et in tuto dicto Regno in tutti negocii fossero tractati como Citadini oriundi dela Cita de Messina, et durante la vita delo dicto Re Alfonso dicta Cita fruio et gaudio la gratia prefata, Item dicta Cita in tempo deli Serenissimi Re della fe: casa de Aragonia con privilegii era solita perceper omne anno in la Regia Dohana del maior fundico de dicta Cita circa ducati trecento cinquanta de carlini quali erano per le spese occurrenteno in la Cita predicta et per lo Serenissimo Re Federico de Aragonia ne li foro concessi ducati trecento in la Dohana delo sale de gaeta omne anno in tanti sali et ne appareno privilegii et Capituli, et depoi che lo Regno et dicta Cita sono pervenuti a la Catholica Maiesta de immortale memoria et successive ad dicta Cesarea Maiesta dicta Cita mai have perceputo dicte summe, item la cita predicta in la proxima guerra et invasione del Regno in servitio et stato de Vostra Cesarea Maiesta per le mano et con intervento delo Illustrissimo et Reverendissimo Cardinal Columna et del Commendator Rosa alhora Capitaneo ad guerra in dicta Cita et residenti in epsa per supplire a le paghe de soldati in piu volte in tanti grani pago circa scuti quatro mille, et per li lecti ad epsi soldati circa scuti mille et per armar le galere pagaro ad circa cento homini Gaetani scuti

mille in circa, ita che per le cause predicte et per altri bisogni dela guerra have contribuito et dato delo suo circa scuti sei mille del che multo resta satisfatta et allegra, Imperho essendo la Cita predicta con poco territorio del quale non ricoglie grano ne victuaglie, et serria multo expediente et comodo suo et anco servitio delo stato dela Maiesta Vostra Cesarea haver omne anno grano per uso et victo dela Cita predicta, Pertanto humilmente supplica Vostra Cesarea et Catholica Maiesta se digne in recompensa delle cose prefate et per speciale gratia conceder ad dicta Cita che omne anno in perpetuum possa la Universita predicta per suo uso et victo extrahere dalo Regno de Sicilia ultra farum et condurre in la Cita predicta senza contradictione alcuna et franche de tracta et de omne altro pagamento fin ala summa de salme sei millia de grani et quando non se pigliassero omne anno quello che mancasse o in tutto o in parte lo potesse extrahere in li anni sequenti, et facendose in dicto Regno per qualsivoglia causa per la regia Corte o altramente prohibitione de non extraher grani dal Regno predicto non se comprehenda la Cita predicta ma non obstante dicte prohibitione possa extrahere ut supra et serra assai utile et proficto ad ipsa Cita et tutto resultera in servitio et stato dela Maiesta Vostra Cesarea stando dicta Cita munita de victuaglie, et ad maiore cautela la universita darra cautione in loco da dove extrahera de portar li grani et victuaglie in gaeta et consumarelo in dicta Cita et suo districto et che de tutto se facia notamento per portulani o Portulanoti ad evitandum fraudes— Vicerex viso privilegio provideat quod iustum sibi

fore videbitur in reliquis vero occurrente necessitate recurrant ad suam Maiestatem et providebit ut urgebit occasio.

Item dicta Cita fa intendere ad Vostra Maiesta Cesarea che per la practica et commercio che havenno li Gaetani in le terre dela Ecclesia convecine et discoste ad dicta Cita li homini de epse prestano denari et contractano con Gaetani et habitanti in Gaeta, et anco li dando robbe in credenza con grande loro guadagno et non mirano et non se curano che siano povere persone et de bascia conditione, et depoi senza che vengano ad demandar iusticia alli officiali in Gaeta mandano litere et procedeno ad represalie contra le robbe et persone deli altri Gaetani che traficano et vanno per lor facende in dicti lochi con grandissimi loro interesse et dispese et assai damno de dicte universita et sopra tal securita li citadini delle terre dela Ecclesia dando in credito ad tale persone gaetane essendo certi de pagarnose con dicte represaglie et in tal modo lo iusto pate per lo peccatore, supplica Vostra Cesarea et Catholica Maiesta dicta vostra cita de Gaeta se digne providere de optimo remedio de modo che ciaschuno de Cita Terre et lochi mediati et immediati de la Ecclesia che da gaetani deveno habere vengano in Gaeta che li serra expedita iustitia ministrata, o vero costrenga li debitori dove li trovano adcio non patano quelli che non hanno culpa per li veri debitori, et quando se facessero dicte represalie Vostra Maiesta Cesarea in tal casu done licentia ad dicta Universita che possano li iudici de dicta Cita con intervento delo Capitaneo fare represaglie in li beni et persone dele Terre et lo-

chi che faranno contra Gaetani represalie et sarra assai utile ala Cita predicta per che dicte represalie multo la damnificano et obviandoce se tenera in gratia singulare.—Placet Regie Maiestati quod super his fiant litere opportune ad summum pontificem.

Seguono le formole della regia cancelleria circa la osservanza da prestarsi dalle autorità del regno ai predetti capitoli, per l'approvazione de' quali il re dice di essersi avvaluto delle deliberazioni del consiglio di stato. A' contravventori è comminata la multa di once di oro mille.

Il diploma è sottoscritto di mano del re in Barcellona, e vi è notato l'anno 18 del regno di Carlo V nella Sicilia. Manca il gran suggello menzionato nella fine del documento.

CXVIII.

Anno 1533 — 22 Decembre — Castelnuovo di Napoli.

Lettera esecutoriale del vicerè su' capitoli di Gaeta.

Il vicerè Pietro di Toledo dà esecuzione al privilegio a lui presentato dalla università di Gaeta, contenente i capitoli di quella città approvati da Carlo V con diploma spedito da Barcellona a 31 maggio 1533 (1).

Sono da notare le sottoscrizioni autografe del vicerè, di Geronimo luogotenente del gran camerario, de' reggenti del Collaterale de Colle e Loffredo, del tesoriero generale Alfonso Sanchez.

Manca il gran suggello annunziato in fine della esecutoria data dal vicerè.

(1) Vedi il diploma n.° 117.

CXIX.

Anno 1533 — 23 Decembre — Napoli.

Lettera esecutoriale del gran camerario sopra i capitoli di Gaeta.

Alfonso d' Avalos de Aquino, marchese di Vasto Aymone, conte di Monteodorisio, gran camerario del regno di Sicilia dà esecuzione con le formole della Regia Camera alle lettere esecutoriali anzidette spedite dal vicerè Pietro di Toledo a 22 decembre 1533 sopra i capitoli della università di Gaeta.

Leggonsi le sottoscrizioni originali di Geronimo de Francesco luogotenente del gran camerario, e di Giovanni Battista Coronato maestro d'atti.

CXX.

Anno 1536 — 18 Febbraio — Castelnuovo di Napoli.

Capitoli di Gaeta.

L'università di Gaeta espone all'imperatore Carlo V di essere stati a 31 maggio 1533 da lui approvati in Barcellona alcuni capitoli. Il primo di questi capitoli, relativo a' privilegi conceduti a Gaeta da' sovrani predecessori, è convalidato di nuovo dall'imperatore, il quale vi aggiunge che la estrazione de' grani dal regno di Sicilia oltre il faro è conceduta soltanto pe' bisogni della città di Gaeta, e non per farne commercio.

Segue la sottoscrizione originale di Carlo.

Questo diploma è scritto su carta, e tiene al rovescio il suggello affisso di cera coverto di carta. Vedesi in esso l'impronta di Carlo, che cavalca un destriero coperto di lunga e larga gualdrappa, e leggesi in giro CAROLI. V. ROMA. IMPE. S. A. ET. IOANNE. MATRIS. D. G. REGUM. CAS. ARA. V. SICILIE. HIERV.

CXXI.

Anno 1584 — 23 Marzo — Palazzo reale presso il Castel Nuovo di Napoli.

Ipoteca de' beni feudali di del Tufo.

Giovan Vincenzo del Tufo napolitano, avendo preso a mutuo una certa somma di danaro da Raimo Albito di Gaeta, ottiene dal vicerè duca di Ossuna il regio assenso per ipotecare i suoi beni feudali.

Il vicerè si sottoscrive di propria mano.

CXXII.

Anno 1594 — 24 Novembre — Roma.

L' ospedale dell' Annunziata di Gaeta è autorizzato dal papa a vendere una casa.

I procuratori dell'ospedale dell'Annunziata di Gaeta domandano al sommo pontefice Clemente VIII il suo beneplacito per vendere una casa di proprietà dell'ospedale, posta in Napoli alla strada Gesù Vecchio, e pervenuta con altri beni dalla eredità di un tale Marco Cola. Gli espongono di dovere pagare ducati

1500 per estinguere alcuni debiti e legati della stessa eredità del Cola, e ciò mentre l'ospedale versa in tali strettezze, ch' è obbligato a contrarre un prestito per provvedersi di grano ; di essere poi la casa che si propongono vendere prossima a rovinare, e di difficile locazione.

Il pontefice ordina al vescovo di Gaeta d'informarsi della verità delle ragioni esposte da' procuratori dell'ospedale, e di permettere la vendita che si dimanda, se le cose sono quali si riferiscono, e se non può provvedersi altrimenti agl' interessi dell' ospedale.

Da un laccio di canape pende il suggello di piombo, sul quale in una faccia leggesi *Clemens Papa VIII*, nell'altra si veggono le teste de' due apostoli Pietro e Paolo divise da una croce.

CXXIII.

Anno 1612 — 20 Settembre — Roma.

La chiesa dell' Annunziata di Gaeta è autorizzata dal papa a comprare censi.

Il pontefice Paolo V autorizza gli amministratori della chiesa ed ospedale dell' Annunziata di Gaeta di invertire in compra di censi il prezzo dei beni lasciati da Filippo di Montaquila alla detta chiesa ed ospedale, e venduti per migliorarne la rendita. Questo acquisto vuole il pontefice che si faccia a norma della costituzione di Pio V.

Al dorso della pergamena sta affisso il sigillo di cera rossa con l'impronta del pescatore e con la inscrizione *Paulus Papa Quintus*.

APPENDICE

I.

Anno 1473 — 22 Gennaio — 6ª Indizione — Fondi.

Donazione ad Angelo Faraone.

Il conte di Fondi, Onorato Gaytano di Aragona, logoteta e protonotario del regno, dona al nobile Angelo Faraone di Gaeta ed a' successori di lui una terra seminatoria nelle pertinenze della proprietà sua demaniale di Traetto, nel luogo detto Capuano.

Il Faraone però si obbliga alla prestazione annuale di un pollastro nella festa della Vergine che si celebra nel mese di agosto, e mancando a questa prestazione nel giorno stabilito e per due mesi successivi, decade egli ed i suoi successori dalla donazione, e la terra viene devoluta al donante ed agli eredi del medesimo.

Resta nella pergamena il segno del suggello che vi era aderente. Questo atto è sottoscritto di mano propria del conte di Fondi.

II.

Anno 1477 — 25 Giugno — 10ª Indizione — Fondi.

Donazione alla chiesa dell' Annunziata.

Onorato Gaytano conte di Fondi, volendo ottenere la remissione dei peccati per sè e per i suoi genitori, dona irrevocabilmente fra vivi alla Chiesa dell'Annunziata di Gaeta ed all' ospizio annesso de' fanciulli segretamente esposti, una terra della estensione di moggia 24, sita nel territorio di Traetto, nel luogo detto Lalengura.

Il diploma à la sottoscrizione originale del conte di Fondi. Vi è il suggello aderente di cera, coverto da carta sottile, con la impronta dell'aquila ad ale spiegate, stemma della famiglia Gaytano.

III.

Anno 1489 — 11 Novembre — Fondi.

Concessione a Marcello Gazella.

Il conte di Fondi, Onorato Gaytano, per rimeritare la devozione ed i servigi prestatigli dal dottore Marcello Gazella di Gaeta, uditore di tutto il suo stato, dona a lui ed agli eredi e successori in perpetuo una terra seminatoria, detta volgarmente la Starza di Suio, sita nel territorio del castello dello stesso nome, con tutti i dritti e giurisdizioni annesse.

Giura il donante sugli evangeli di non mutare tale

disposizione, che vuole obbedita da suo nipote Onorato Gaytano conte di Traetto, da' capitani, erarii, massari e da ogni altro suo ufficiale, minacciando la pena di ducati mille in caso di contravvenzione.

Questo privilegio è firmato di mano dello stesso conte di Fondi, ed è munito del suggello di cera aderente alla pergamena.

IV.

Anno 1490 — 25 Febbraio — Fondi.

Questo diploma è del tutto simile al precedente. Al piede dello stesso leggesi « *Registrata in Cancel-* « *leria in Registro Privilegiorum fol. 16* ». Questa indicazione manca nel diploma che precede (1).

(1) Tale atto baronale del conte di Fondi Onorato Gaytano fu confermato da re Ferdinando a 20 maggio 1490. Vedi il diploma n.° 106.

ATTI

NOTARILI E GIUDIZIARII

I.

Anno 1248 — Novembre — 7ª Indizione — Itri.

Pietro Cella d'Itri dona al monistero della SS.ª Trinità della diocesi di Gaeta una terra in Itri, ove si dice *Valle Itrana* sopra Campolongo.
Giovanni de Leone, giudice.
Guglielmo, notaio d'Itri.

II.

Anno 1309 — 11 Luglio — 7ª Indizione — Itri.

Saracena de Bernardo dona, col consenso di Tommaso Giovanni di Palmieri, suo marito e legittimo *mundualdo*, al monistero della Trinità di Gaeta alcune sue possessioni.
Gualgnano Corbolo, giudice d'Itri.
Tommaso di Giovanni, notaio d'Itri.

III.

Anno 1321 — (*) Maggio — 4ª Indizione — Gaeta.

Istrumento di fondazione della basilica e dell'ospedale di S.ª Maria Annunziata, nel sobborgo di Gaeta presso San Gregorio, nel luogo detto *Pietra mala*,

---

(*) Non si legge la data per essere mutilata la pergamena.

che ha per confini, da un lato la via pubblica, e da due altri lati il lido del mare. Non si legge qual'è il quarto lato pel cattivo stato della pergamena. In questo istrumento si dichiara; che la detta fondazione fu fatta per opera de' cittadini di Gaeta; che questi potranno nominare de' maestri laici per la chiesa ed ospedale a loro piacimento; che si debba spendere tutto pel sostentamento de' poveri ammessi nell'ospedale, o per altri pii usi, secondo gli statuti che vigeranno; e che la predetta chiesa ed ospedale saranno esenti dalla giurisdizione del vescovo di Gaeta, che allora era un tal fra Francesco.

Iacopo Papa de Gregorio, giudice di Gaeta, notaio.

IV.

Anno 1322 — 22 marzo — 5ª Indizione — Gaeta.

Istrumento relativo alla fondazione non ancora eseguita della basilica e dell'ospedale dell' Annunziata di Gaeta.

Nicola Gattola e Francesco de Rainerio, giudici di Gaeta.

Costantino Patasso, notaio di Gaeta.

V.

Anno 1325 — 17 Gennaio — 8ª Indizione — Gaeta.

L'abbate fra Docibile della chiesa e monistero della SS.ª Trinità di Gaeta dà in enfiteusi ad Andrea di Rocco d' Itri una terra, parte colta e parte incolta, situata nel territorio d'Itri, dove si dice *imbuculo.*

Bonavita de Landulfo, notaio di Gaeta.

VI.

Anno 1325 — 9 Maggio — 8ª Indizione — Gaeta.

Le nobili donne, Marotta de Albito figlia di Domenico, e Caterina Maltacia, moglie del predetto Domenico e madre della menzionata Marotta, tutti di Gaeta, si presentano innanzi al baiulo Pietro Romano ed al giudice annuale Riccardo Vio, i quali assistiti dal notaio d' atti della corte baiulare, Giovanni dell' Aquila, *sedentes pro tribunali in loco curie causarum civilium Gaiete, et ibi more solito curiam regentes pro litigantium civilibus questionibus terminandis,* ricevono le rispettive domande e dichiarazioni.

La Marotta espone, che avendola il padre promessa sposa al nobile Erasmo Faraone, figlio del defunto Taddeo di Gaeta, con dote di cento once in carlini di oro, rinunzia ad ogni dritto sulla futura successione paterna e materna, e dichiara di eleggere per suo *mundualdo*, ossia coadiutore (*mundualdum seu coadiutorem*) il proprio avo paterno, Erasmo de Albito.

Caterina madre di Marotta, per intervenire nel predetto contratto, elegge suoi *mundualdi*, Nicola Maltacia, figlio del defunto Pietro, suo fratello cugino, e Docibile Baraballo, figlio del defunto Nicola suo nipote.

Il suddetto baiulo e giudice convalidano con la loro autorità giudiziaria le dichiarazioni fatte.

Giovanni de Burdono, giudice a contratti di Gaeta.

Pietro Castagna, notaio di Gaeta.

VII.

**Anno 1335 — 6 Gennaio — 3ª Indizione —
Borgo presso il castello d'Itri.**

Il monistero della Trinità di Gaeta concede in enfiteusi un podere con un monte incolto, situato nel territorio del castello d'Itri, nel luogo detto *parico di Umfredo*, ad Andrea, Jacopo e Pietro Carazio fino alla terza generazione.

Leonardo di Pietro de Madelmo, giudice d'Itri.

Parisio de Guadagnato, notaio di Gaeta.

VIII.

Anno 1356 — 6 Novembre — 10ª Indizione — Itri.

Cessione fatta da Fonia, figlia del quondam Nicola di Mastro Leonardo, e moglie di Giovanni di Mastro Giacomo, di una terra nelle pertinenze d'Itri nel luogo detto *li casari caprari.*

Andrea di Nicola Cerone, giudice d'Itri.

Nicola di Guglielmo Corvo, notaio d'Itri e della provincia di Terra di Lavoro e Contado di Molise.

IX.

Anno 1357 — 4 Maggio — 10ª Indizione — Gaeta.

Testamento di Marietta Mostaca, moglie di Francesco Mostaca di Gaeta.

Giacomo di Transo, giudice di Gaeta.

Angelo di Angelo d'Andrea, di Maranola, notaio della provincia di Terra di Lavoro e Contado di Molise.

X.

Anno 1368 — 2 Dicembre — 7ª Indizione — Gaeta.

Testamento di Enrico Spataro.
Giacomo Baraballo, giudice annuale di Gaeta.
Nicola Castagna, notaio di Gaeta.

XI.

Anno 1374 — 12 Febbraio — 12ª Indizione — Gaeta.

Istrumento di divisione di fondi tra i fratelli Andrea Cavallo e Ciccolo Cavallo, figli di Pietro.
Giacomo Spatario, giudice a contratti di Gaeta.
Anello de Raddo, di Gaeta, notaio della provincia di Terra di Lavoro e Contado di Molise.

XII.

Anno 1374 — 12 Febbraio — 12ª Indizione — Gaeta.

Divisione tra i fratelli Andrea e Ciccolo Cavallo, di Gaeta, eredi del loro padre Pietro, di un oliveto nelle pertinenze di Gaeta nella contrada *camposanto*, luogo detto *le parate*.
Giacomo Spatario, giudice a contratti di Gaeta.
Anello de Raddo di Gaeta, notaio della provincia di Terra di Lavoro e Contado di Molise.

XIII.

Anno 1392 — 14 Dicembre — 1ª Indizione — Gaeta.

Il monistero di Gaeta della SS.ª Trinità dell'ordine di S. Benedetto fa la permuta di due sue case, si-

tuate nel luogo detto S. Gregorio in Gaeta, di un orticello e di un censo perpetuo di tarì tre di gigliati di argento (da computarsi due gigliati per ciascun tarì), dovutogli dalla chiesa dell' Annunziata, con una parte di casamento di questa chiesa medesima, sito nella parrocchia di S. Giovanni a mare di Gaeta.

Nicola Brunco di Gaeta, giudice a contratti della provincia di Terra di Lavoro e Contado di Molise.

Giacomo Maltacia di Gaeta, notaio della predetta provincia.

XIV.

Anno 1397 — 24 Settembre — 6ª Indizione — Gaeta.

Testamento di Giacomo Mostace nobile di Gaeta, figlio del quondam Costantino.

Nicola Brunco di Gaeta, giudice a contratti della provincia di Terra di Lavoro e Contado di Molise.

Francesco Castagna, di Gaeta, notaio della detta provincia.

XV.

Anno 1401 — 4 Dicembre — 10ª Indizione — Gaeta.

Testamento di Nunzio de Barone, figlio del fu Giovanni, detto lo schiavo.

Nicola Russo di Gaeta, giudice a contratti della provincia di Terra di Lavoro e Contado di Molise.

Giovanni Pastena, di Gaeta, notaio della detta provincia.

XVI.

Anno 1406 — 25 Novembre — 15ª Indizione — Gaeta.

Gregorio Gattola, protontino, vende a Giacomo de Zaccantino una casa situata in *Castainbersa* di Gaeta, posta sopra le grotte del monistero di S. Angelo di Polarsano di Gaeta.

Gregorio Faraone, di Gaeta, giudice a contratti.

Antonio Percaczino di Gaeta, notaio della provincia di Terra di Lavoro e Contado di Molise.

XVII.

Anno 1409 — 17 Settembre — 3ª Indizione — Castelnuovo di Napoli.

Alla presenza de' sottoscritti giudice e notaio e dei testimoni Mello de Albito arcivescovo di Consa, Gurello Origlia milite logoteta e protonotario del regno, Benedetto Mostaca milite, Giovanni Gattola, maestro Antonio de Penna, ed Onofrio de Penna, segretarii regii, Antonio Cicalense milite regio tesoriere, Giovanni Squacquara, Pizzo de Odo e Martino Scathana, regio camerario, si costituiscono da una parte il re Ladislao, e dall' altra i nobili Liguoro Gattola, protontino di Gaeta, Nicola de Burdono e Francesco de Bonfiglio, sindaci e procuratori della università di Gaeta e del suo distretto. Il re vende alla università suddetta il castello di Suyo con tutte le sue appartenenze, e con le condizioni e patti che sono partitamente enunciati nell' istrumento (1).

(1) Vedi il diploma num. 45, che conferma questa vendita.

Cipriano Scannapeco di Amalfi, giudice a contratti per tutto il regno.

Giovanni Miraglia di Aversa, notaio per tutto il regno.

XVIII.

Anno 1410 — 10 marzo — 3ª Indizione — Castelnuovo di Napoli.

I nobili Gorio Gattola, protontino e giudice annuale della città di Gaeta, Angiolino de Albito e Giuliano Pandolese, per parte della università di Gaeta pagano 11200 ducati in oro a re Ladislao, per l'acquisto fatto del castello di Suyo e sue pertinenze, giusta l' istrumento del 17 settembre 1409; (1) ed il re Ladislao se ne dichiara interamente soddisfatto.

L' istrumento è sottoscritto dal re con le parole: *Ladizlaus Rex manu propria,* dal giudice a contratti, dal notaio e dagli altri testimoni.

Salvatore Cicala di Aversa, giudice a contratti per la provincia di Terra di Lavoro e Contado di Molise.

Giovanni Miraglia, di Aversa, notaio per tutto il regno.

XIX.

Anno 1411 — 23 Aprile — 4ª Indizione — Gaeta.

Il pontefice Gregorio XII, per difendere la chiesa contro le macchinazioni de' suoi nemici, i quali tentavano introdurvi lo scisma, fu costretto assoldare Carlo Malatesta con la sua gente, e prendere a prestanza da re Ladislao 60,000 fiorini di oro. Dovendo

(1) Vedi i num. 17 e 26 degl' istrumenti, e 45 dei diplomi.

poi restituire tale somma ordinò con sua bolla una colletta nelle città del regno di Napoli, e la vendita di alcuni beni ecclesiastici. Mello de Albito arcivescovo di Consa, Nicola vescovo di Teano e Domenico vescovo di Mileto, deputati a tale lavoro, tassarono le diverse chiese per 8500 florini di oro, de' quali la rata di spettanza per la chiesa di Gaeta era di 1300 florini. Perciò il vescovo di Gaeta Marino fa riunire nel duomo *in loco ubi dicitur vestarium ad sonum campanelle, ut moris est*, l'intero capitolo della sua chiesa, che stabilisce di vendere un casamento, posto nel perimetro della parrocchia di S. Benedetto di Gaeta.

Nicola Brunco di Gaeta, giudice a contratti per la provincia di Terra di Lavoro e Contado di Molise.

Giovanni Percaczino di Gaeta, notaio della detta provincia.

XX.

Anno 1411 — 4 Luglio — 5ª Indizione — Gaeta.

Giovanni Gattola dona un podere seminatorio, detto *li vignali*, alla chiesa ed all' ospedale dell' Annunziata di Gaeta.

Gregorio Faraone di Gaeta, giudice a contratti nella città di Gaeta.

Cristoforo Lazio di Gaeta, notaio per tutto il regno.

XXI.

Anno 1413 — 13 Maggio — 6ª Indizione — Gaeta.

Testamento di Giacomo de Matteo di Gaeta, fabbricatore, figlio del fu maestro Giovanni.

Nicola Brunco di Gaeta, giudice a contratti per la provincia di Terra di Lavoro e Contado di Molise.

Bartolommeo Cuginella, di Gaeta, notaio per tutto il regno.

XXII.

Anno 1416 — 13 Giugno — 9ª Indizione — Gaeta.

Gli esecutori testamentarii di Mello Maltacia per eseguire il pagamento de' legati, vendono all'asta pubblica a Gregorio Gattola, protontino di Gaeta, una saponeria posta nel sobborgo della parrocchia di S. Maria *Forispotamo* in Gaeta con case annesse, che il predetto Mello teneva in enfiteusi fino alla terza generazione dalla chiesa di S. Silviniano di Gaeta, ereditata da suo padre Bartolommeo.

Il prezzo della vendita è di once 97, tarì 19 e grana 3.

Gregorio Faraone di Gaeta, giudice a contratti nella città di Gaeta.

Giacomo Sangiovanni di Gaeta, notaio per tutto il regno.

XXIII.

Anno 1416 — 11 Novembre — 10ª Indizione — Gaeta.

La università della città di Gaeta vende a' procuratori della chiesa ed ospedale di S. Maria dell'Annunziata di detta città il quartuccio del pesce con i suoi proventi pel prezzo di once 1100 di oro.

Nicola Brunco di Gaeta, giudice a contratti per la provincia di Terra di Lavoro e Contado di Molise.

Giovanni Percaczino di Gaeta, notaio della detta provincia.

XXIV.

Anno 1417 — 4 Agosto — 10ª Indizione — Gaeta.

I procuratori della chiesa ed ospedale di S. Maria dell' Annunziata di Gaeta comprano da Giovanni Caboto una bottega, posta nel perimetro della parrocchia di S. Silviniano di Gaeta, per adempire la disposizione fatta da Tufarello Laudato, che a tale scopo aveva lasciato un legato di once 50. Dalla pigione di questa bottega doveva ogni anno darsi un tarì a ciascuna chiesa parocchiale di Gaeta, alla chiesa di S. Maria Annunziata, a quella di S. Domenico, a quella di S. Francesco ed al monistero di S. Caterina, per celebrarvi una messa nell' anniversario della morte del testatore: tutto il superfluo restava per la chiesa dell' Annunziata.

Nicola d'Angelo di Gaeta, giudice a contratti per la provincia di Terra di Lavoro e Contado di Molise.

Nicola di Nucio, notaio per la predetta provincia.

XXV.

Anno 1419 — 1° Febbraio — 12ª Indizione — Gaeta.

Torsello, detto *lu Grassu,* vende a maestro Giovanni de Alemagna, sarto, quaranta palmi di muro da possedersi in comune da entrambi.

Blasio Scatula di Gaeta, giudice a contratti.

Antonio Percaczino di Gaeta, notaio per la provincia di Terra di Lavoro e Contado di Molise.

XXVI.

Anno 1424 — 20 Giugno — 2ª Indizione — Gaeta.

A' sottoscritti pubblici ufficiali riuniti nella corte civile, situata nelle pertinenze della parrocchia della maggior chiesa di Gaeta, presso le case di Giacomo de Bardano e la via pubblica, viene esibito dal notaro Giacomo di S. Giovanni da Gaeta, procuratore del magnifico Ruggiero Gaetano e di altri interessati, un pubblico istrumento del 17 settembre 1409 relativo alla vendita del castello di Suio (1), per farlo esemplare. Tale istrumento trovato senza viziature il baiulo ed i giudici ordinano esemplarsi ed autenticarsi dal notaro Antonio Spataro in una o più copie, per darsi a quelli che vi avessero interesse.

Seguono le sottoscrizioni del baiulo, dei giudici e de' testimoni.

Giovannello de Curtis, baiulo di Gaeta.

Giovanni Squacquera e Ladislao Manganella, giudici annuali della stessa città.

XXVII.

Anno 1425 . . . . (2)

Antonello Gattola censisce in perpetuo una sua vigna a Iacopo Nutri di Sujo di Gaeta.

Blasio Gattola di Gaeta, giudice a contratti.

Bartolommeo Guginelle di Gaeta, notaio per tutto il regno.

---

(1) Vedi il diploma num. 45.

(2) La pergamena è mutilata nel luogo ove è segnata la data.

XXVIII.

Anno 1428 — 9 Luglio — 6ª Indizione — Gaeta.

Mirola Falangone, vedova di Giovanni Bove, mercante di Gaeta, nominando suoi esecutori testamentarii Iacopo di Grangiano, Fanello Bozzano e Girolamo d'Avanzo, tra l'altro dispose, che col credito dovutole da Antonio Falangone di quindici once di gigliati di argento, computati a sessanta per ciascuna oncia, si comprasse uno stabile da Angelo d'Avanzo, e che la rendita di questo s'invertisse in elemosina di messe per suffragio della sua anima. Gli esecutori testamentarii col presente atto eseguono la compra voluta dalla testatrice.

Antonio Frua di Gaeta, giudice a contratti per tutto il regno.

Giacomo di S. Giovanni di Gaeta, notaio per tutto il regno.

XXIX.

Anno 1428 — 24 Novembre — 7ª Indizione — Acerra.

Zicella Sichinolfo e Andriella Pignatella di Napoli, l'una madre, l'altra moglie di Giovanni Antonio Guastaferri di Napoli, vendono a' procuratori della chiesa e dell' ospedale dell' Annunziata di Gaeta un magazzino situato in quella città.

Angelillo di notar Paolo di Acerra, giudice a contratti.

Giacomo Testa, di Acerra, notaio per le provincie di Terra di Lavoro e Contado di Molise, e Principato *citra serras* Montorii.

XXX.

Anno 1428 — 6 Dicembre — 6ª Indizione — Gaeta.

Nannulo Guastaferro di Gaeta vende a' procuratori della chiesa ed ospedale S. Maria dell'Annunziata di Gaeta un suo magazzino esistente in quella città pel prezzo di once 151 e tarì 20.

Antonio Campellono di Gaeta, giudice a contratti per la provincia di Terra di Lavoro e Contado di Molise.

Giacomo Sangiovanni di Gaeta, notaio per tutto il regno.

XXXI.

Anno 1430 — 3 Luglio — 8ª Indizione — Gaeta.

Luigi Mafaro di Gaeta istituisce suo erede universale la chiesa e l' ospedale dell'Annunziata di Gaeta con alcuni legati.

Tofaro Baccarello di Gaeta, giudice a contratti per la provincia di Terra di Lavoro e Contado di Molise.

Nicola di Nucio di notar Nucio di Gaeta, notaio per tutto il regno.

XXXII.

Anno 1430 — 5 Luglio — 8ª Indizione — Gaeta.

Luigi Mafaro modifica alcune disposizioni del suo testamento, relative a' suoi esecutori testamentarii e ad un suo legatario, ed aggiunge alcuni legati a quelli già fatti.

Tofaro Baccarello di Gaeta, giudice a contratti per la provincia di Terra di Lavoro e Contado di Molise.

Nicola di notar Nucio, di Gaeta, notaio per tutto il regno.

XXXIII.

Anno 1431 — 7 Aprile — 9ª Indizione — Gaeta.

Giovanni Caboto dona alla chiesa ed ospedale di S. Maria dell'Annunziata quattro suoi magazzini terreni, ove si tiene la gabella del sale della città di Gaeta, nel perimetro della chiesa di S. Silviniano.

Antonio Campellono di Gaeta, giudice a contratti per la provincia di Terra di Lavoro e Contado di Molise.

Giacomo Tumbulo di Gaeta, notaio per la detta provincia.

XXXIV.

Anno 1435 — 8 Marzo — 13ª Indizione — Maranola.

Renzo di Lorenzo di Giovannangelo della città di Maranola vende ad Antonio Ciccifolle, detto Martinello, di Mola pertinenza e distretto di Gaeta, un oliveto con quattro *casaleni* ed un parco con forno distrutto, nel predetto tenimento di Maranola, luogo detto *ad castagnito*, pel prezzo di once due.

Andrea di Giovanni di notar Tommaso, di Maranola, giudice a contratti per tutto il regno.

Tommaso Tucio Cazelle di Maranola, notaio per tutto il regno.

XXXV.

Anno 1440 — 20 Maggio — 3ª Indizione — Gaeta.

Giovanni d' Urso di Gaeta vende un mulino a Giovanni Maccarone di Mola di Gaeta pel prezzo di once 10, tarì 3 e grana 15 di gigliati di argento, di buono e giusto peso, a 60 gigliati per oncia e 2 per tarì; secondo l'uso e l'antica consuetudine della città di Gaeta.

Nicola Fontanarosa di Gaeta, giudice a contratti per tutto il regno.

Bartolommeo Ruggieri di Gaeta, notaio per tutto il regno.

XXXVI.

Anno 1442 — 14 Aprile — 5ª Indizione — Gaeta.

Roberto Cabellono di Gaeta vende a Nardo Morollino una casa sita nel perimetro della parrocchia di S. Irene pel prezzo di once 16.

Giacomo Arroczolato di Gaeta, giudice a contratti per la provincia di Terra di Lavoro e Contado di Molise.

Bartolommeo Guginello di Gaeta, notaio per tutto il regno.

XXXVII.

Anno 1442 — 11 Giugno — 5ª Indizione — Gaeta.

Testamento di Giacomo Antonio, che istituisce suo erede universale la chiesa di S. Maria dell' Annunziata con alcuni legati.

Francesco Marco di Gaeta, giudice a contratti.

Giuliano Conde di Gaeta, notaio per tutto il regno.

XXXVIII.

Anno 1443 — 11 Marzo — 6ª Indizione — Gaeta.

Pietro Caruzio, *speciarius*, vende a Giovanni Antonio, figlio del maestro Nicola d'Itri, una casa situata nel perimetro della parrocchiale chiesa del monistero di S. Maria delle monache di Gaeta, pel prezzo di once 10; tarì 3 e grana 10.

Giacomo Antonio de Bucchio di Gaeta, giudice a contratti per tutto il règno.

Francesco de Altissimis di Gaeta, notaio per tutto il regno.

XXXIX.

Anno 1443 — 15 Aprile — 6ª Indizione — Gaeta.

Il notaio Giacomo Aruzoluto, sindaco di Gaeta, presenta al capitano della regia corte D. Alfonso de Cardines, assistito dal suo giudice ed assessore Girolamo de Licteris di Teano, due originali privilegi, uno del 20 aprile 1393 (1), e l'altro del 12 maggio 1436 (2), muniti del gran suggello pendente, e dimanda che sieno trascritti in forma pubblica, ed autenticati dal capitano; affinchè, occorrendo di doversi produrre in giudizio fuori la città, si presentassero le copie, e non gli originali. Il capitano ordina esemplarsi gli atti in fòrma pubblica dal notaio Antonello.

Giovannello de Curte, di Napoli, cittadino di Gaeta, giudice a contratti per tutto il regno.

---

(1) Vedi il diploma num. 26.
(2) Vedi il diploma num. 69.

Antonello di Francesco di Salerno, abitante in Gaeta, notaio per tutto il regno, e mastrodatti sostituto della corte del capitano di Gaeta.

XL.

Anno 1445 — 20 Luglio — 8ª Indizione — Gaeta.

Vendita di un casamento con una vigna ed un parco nel tenimento di Gaeta, luogo detto *Susigno*, fatta da Giacomo de Avanzo, banchiere, a Giacomo de Angelo Collione di Gaeta, pel prezzo di once 75, tarì 28 e grana 2 e mezzo. In questa vigna e parco aveva fatto delle spese il d' Avanzo, in escomputo delle quali lo aveva per qualche tempo goduto. I conti furono liquidati con sentenza arbitrale del padre Domenico da Napoli, priore del monistero di S. Domenico di Gaeta: ed in seguito di ciò fu eseguita la vendita.

Nardo Merollino di Gaeta, giudice annuale di quella città.

Bartolommeo Guginella di Gaeta, notaio per tutto il regno.

XLI.

Anno 1446 — 23 Aprile — 9ª Indizione — Gaeta.

Nicola Savino di Gaeta dona al maestro Nicola Lombardo soprannominato *delle clereche* , fabbricatore, una casa messa nel perimetro della parrocchia di S. Vito.

Iacobello Aruzoluto di Gaeta, giudice a contratti per la provincia di Terra di Lavoro e Contado di Molise.

Tofaro Lazio di Gaeta, notaio per tutto il regno.

XLII.

Anno 1446 — 1° Giugno — 9ª Indizione — Gaeta.

Dalla chiesa ed ospedale dell'Annunziata di Gaeta si vende in favore di Nicola Toczo di Castellone di Gaeta un podere, nel luogo detto *Castro*, nelle pertinenze di Gaeta, pel prezzo di once 18, tarì 6 e grana 15. Eseguita tale vendita dopo subasta, doveva la chiesa ed ospedale predetto comprare dalla università di Gaeta e da Pietro Baczano, mercante di Gaeta, la terza parte del quartuccio del pesce, di cui le altre due parti già si possedevano dall' ospedale medesimo.

Antonello Guarnerio di Gaeta, giudice a contratti per la provincia di Terra di Lavoro e Contado di Molise.

Tofaro Lazio di Gaeta, notaio per tutto il regno.

XLIII.

Anno 1447 — 13 Luglio — 10ª Indizione — Gaeta.

Maria di Antonio Zuccarata di Lenolo, vedova, fa una donazione alla chiesa ed ospedale dell' Annunziata, con l' obbligo in questo di nutrire il figlio di lei Erasmo, di alloggiarlo e d' insegnargli a leggere ed a scrivere, e di dargli dieci once di gigliati di argento, dopo essere uscito di minore età.

Bartolommeo di Ruggiero di Gaeta, giudice a contratti per tutto il regno.

Tofaro Lazio di Gaeta, notaio per tutto il regno.

XLIV.

Anno 1449 . . . . (1) — 12ª Indizione — Gaeta.

Erasmello Ricco, mercante, compra da'coniugi Luigi de Bonfiglio di Ciccio ed Annessola de Urso un orto ed una vigna nel luogo detto *Serape* nelle pertinenze di Gaeta pel prezzo di once 39 e tarì 15.

Giovanni Russo di Giovanni, di Gaeta, giudice a contratti per tutto il regno.

Tofaro Lazio di Gaeta, notaio per tutto il regno.

XLV.

Anno 1450 — 27 Dicembre — 13ª Indizione — Gaeta.

La chiesa di S. Nicola di Mola di Gaeta dà in enfiteusi o enfiteutica locazione un suo oliveto, posto ove si dice *la Valle*, pertinenza di Gaeta, a Giovanni Frullone della città di Fondi, abitante in Mola di Gaeta, fino alla terza generazione, con la prestazione della terza parte de' frutti.

Giovannello de Curte di Napoli, notaio apostolico.

XLVI.

Anno 1451 — 31 Agosto — 14ª Indizione — Gaeta.

Maria Scioscita, erede di suo figlio, sacerdote Giacomo de Colasico, vende a Pietro de Colasico, priore della chiesa di santa Barbara di Gaeta, germano del

---

(1) I caratteri sono cancellati nel luogo ove è segnata la data.

detto Giacomo , alcuni beni stabili fuori Gaeta , nei territorii di *Falbaterra*, *Isoletta* e *Ceperana partium Campanaee*, pel prezzo di once due.

Giuliano Noci di Gaeta, giudice a contratti per tutto il regno.

Giacomo , figlio di notar Giacomo Aruzoluto di Gaeta, notaio per tutto il regno.

XLVII.

Anno 1455—24 Agosto—5ª Indizione—Castellonorato.

Rosata istituisce eredi i proprii figli, e fa diversi legati.

Giovanni de Petro, giudice annuale di Castellonorato.

Nicola Papa, di Castellonorato, notaio per la provincia di Terra di Lavoro e Contado di Molise.

XLVIII.

Anno 1457—29 Aprile—5ª Indizione—Viterbo.

Testamento e codicillo, rogato sotto il pontificato di Callisto III, con cui Giacomo Faraone di Gaeta, mercante, istituisce suo erede universale l' ospedale dell' Annunziata di Gaeta.

Si legge infine il certificato de' Priori della città di Viterbo, i quali testificano che ser Giacomo di Tucio è pubblico ed imperiale notaio, e che è iscritto nella matricola de' notai di Viterbo.

Giacomo di Tucio, notaio imperiale..

XLIX.

Anno 1460 — 6 Novembre — 9ª Indizione — Gaeta.

I fratelli Giovanni e Pietro de Vio di Gaeta, figli del quondam Gaspare, vendono al monistero di S. Angelo di Palanzano dell' ordine di S. Benedetto dell'osservanza di santa Giustina, sito fuori le mura di Gaeta, alcune case nel perimetro della parrocchia del duomo pel prezzo di once 21, tarì 23 e grano uno e mezzo. Una persona, che non vuol esser nominata, spinta dalla sua coscienza e da sentimento di carità, consegna questa somma al padre Angelo priore del suddetto monistero con talune obbligazioni e condizioni, che confida al detto Angelo.

Giovanni Russo di Gaeta, giudice a contratti per tutto il regno.

Gregorio Lazio di Gaeta, notaio per tutto il regno.

L.

Anno 1464 — 7 Gennaio — 12ª Indizione — Gaeta.

Graziano Bonammano d' Ischia, infermo nell' ospedale di S. Maria Annunziata di Gaeta fa testamento in favore de' suoi figli minori Cipriano ed Ambrogio con parecchi legati.

Nicola Fontanarosa di Gaeta, giudice a contratti per tutto il regno.

LI.

Anno 1464 — 14 Ottobre — 13ª Indizione — Gaeta.

Testamento di Giacomo d' Angelo, mercante di Gaeta, fatto nella sua casa, nel luogo detto *Sosiado*, pertinenza di Gaeta.

Nicola Fontanarosa di Gaeta, giudice a contratti per tutto il regno.

Angelo de Altissimis di Gaeta, notaio per tutto il regno.

LII.

Anno 1465 — 9 Febbraio — 13ª Indizione — Gaeta.

Verbale (*publicum manifestum*) di pagamento di un legato di tarì 4 e grana 10 fatto dai procuratori della chiesa di S. Maria dell' Annunziata, erede testamentaria della fu Memma Cala. Si dice ancora in questo atto di essersi pagate grana dieci a ciascun testimone intervenuto.

Antonio Guarnero di Gaeta, giudice a contratti per la provincia di Terra di Lavoro e Contado di Molise.

Giovanni Coci di Gaeta, notaio per tutto il regno.

LIII.

Anno 1466 — 20 . . . . . (1) — Gaeta.

Fra Domenico Ammarrato, novizio nell' ordine di S. Domenico, ove intende di rimanere per l' intera sua vita, fa donazione di tutti i suoi beni mobili e stabili ad Antonio Ammarrato, suo fratello germano.

Nicola Fontanarosa di Gaeta, giudice a contratti per tutto il regno.

Nicola Sparano di Gaeta, notaio per tutto il regno.

(1) La pergamena è mutilata nel luogo della data.

LIV.

Anno 1467 — 14 Gennaio — 15ª Indizione — Gaeta.

Ritale di Nicola d'Itri dichiara di avere eseguiti tutti i legati stabiliti nel testamento fatto dal fu suo marito Giacomo d'Angelo, mercante, di cui essa è erede.

Nicola Sparano di Gaeta, notaio apostolico.

LV.

Anno 1471 — 22 Maggio — 4ª Indizione — Gaeta.

Madonna Ritola, figlia di Nicola d'Itri emancipata dalla potestà paterna, col consenso del suo mundualdo Pietro Paolo Coronelle, datole a richiesta sua dal sottoscritto giudice in difetto di altro legittimo mundualdo, rivoca la donazione di una vigna con alcuni edificii nel luogo detto *Costamberga* di Gaeta, e di quaranta once, già fatta da lei al marito Nicola de Vio. E per la cattiva condotta dello stesso, dona tutti i suoi possedimenti mobili e stabili, dotali e parafernali alla chiesa ed ospedale dell'Annunziata di Gaeta.

Angelo Mostaca di Gaeta, giudice a contratti per tutto il regno.

Giacomo Antonio de Bucchio di Gaeta, notaio per tutto il regno.

LVI.

Anno 1473 — 16 Luglio — 6ª Indizione — Gaeta.

Codicillo fatto da Ritula di Nicola d'Itri, moglie di Nicola de Vio, con cui conferma il suo testamento in

favore della chiesa dell'Annunziata di Gaeta, ed i legati in esso contenuti.

Giacomo Antonio Bucchio di Gaeta, giudice a contratti per tutto il regno.

Nicola Castagnola, di Gaeta, notaio per la provincia di Terra di Lavoro e Contado di Molise.

LVII.

Anno 1474 — 22 Marzo — 7ª Indizione — Gaeta.

Il notaio Matteo Teodoro, sindaco e procuratore della università di Gaeta, presenta al giudice sottoscritto un privilegio di re Ladislao del 20 aprile 1393 (1), e domanda esemplarsi in pubblica forma; il che viene eseguito alla presenza de' testimoni.

Angelo de Altissimis di Gaeta, giudice a contratti per tutto il regno.

Simone de Transo di Gaeta, notaio per tutto il regno.

LVIII.

Anno 1474 — 12 Novembre — 7ª Indizione — Napoli.

Lizzarella Gattola di Gaeta, dimorante in Napoli, vivente secondo il dritto romano, dona alla chiesa ed ospedale di Gaeta alcuni beni stabili sistenti in Gaeta, nel luogo detto *la pusterola*.

Orofino di Venosa abitante in Napoli, giudice a contratti.

Farcone di Corrado di Napoli, notaio per tutto il regno.

---

(1) Vedi il diploma num. 26.

LIX.

Anno 1480 — 1° Maggio — 13ª Indizione — Roma.

Giuliano de Zuzo, procuratore dell' Annunziata di Gaeta, si presenta a Giovanni cappellano del papa, canonico della chiesa di S. Maria maggiore ed uditore generale della Camera Apostolica e, dimanda che sieno esemplate e ridotte in forma pubblica le lettere di papa Sisto IV, in data del 27 aprile 1480 (1). Il predetto Giovanni aderisce alla dimanda, e dichiara che le copie debbono in giudizio avere pieno valore.

Da una striscia di pergamena pende il suggello ovale, nel quale si vede la effigie de' due apostoli Pietro e Paolo, più sotto quella del pontefice Sisto IV, ed ai due lati lo stemma con le chiavi.

Visconte di Bartolommeo, notaio apostolico ed imperiale, e della Camera Apostolica.

LX.

Anno 1481 — 19 Gennaio — 14ª Indizione — Gaeta.

Codicillo fatto dal sacerdote Domenico Turibulo, rettore della chiesa di S. Silvestro di Gaeta.

Giovanni Battista de Roczo di Gaeta, giudice a contratti per tutto il regno.

Angelo de Altissimis di Gaeta, notaio per tutto il regno.

---

(1) Vedi il num. 102 de' diplomi e bolle.

LXI.

Anno 1481 — 26 Agosto — 14ª Indizione — Carinola.

Nicola Pugello, operaio, compra una vigna, sita a S. Angelo de' Marsi presso Gaeta, da Orsola Gaimato e Pietro de Leonardo di lei marito e mundualdo, per cinque once di sessanta gigliati l'una.

Nicola Maro di Carinola, giudice a contratti per la provinvia di Terra di Lavoro e Contado di Molise.

Angelo de Altissimis di Gaeta, notaio per tutto il regno.

LXII.

Anno 1482 — 1° Maggio — 15ª Indizione — Gaeta.

Donazione fatta alla chiesa ed ospedale di santa Maria dell' Annunziata di Gaeta da' fratelli Luca e Troiulo Pizzone di Ceprano de' loro beni stabili esistenti in S. Germano ed in quel distretto.

Angelo Mostaca di Gaeta, giudice a contratti per tutto il regno.

Giacomo Antonio de Bucchio di Gaeta, notaio per tutto il regno.

LXIII.

Anno 1484 — 9 Gennaio — 2ª Indizione — Gaeta.

I religiosi Lorenzo e Taddeo di Gaeta donano all' ospedale dell' Annunziata di Gaeta 200 ducati, da essi guadagnati con elemosine e servizi prestati nel monastero della Santissima Trinità fuori le mura, unito al predetto ospedale.

Angelo Bontempo di Gaeta, giudice a contratti per tutto il regno.

Angelo de Altissimis di Gaeta notaio per tutto il regno.

LXIV.

Anno 1491 — 28 Marzo — 9ª Indizione — Gaeta.

La chiesa di S. Nicola di Mola di Gaeta, annessa ed incorporata alla chiesa dell'Annunziata, loca una casa di sua proprietà sita a Ponticelli, fuori le mura di Mola di Gaeta a Vincenzo Naucero, di Mola, fino alla terza generazione del nobile Agostino de Laudato di Gaeta, non compreso lo stesso Agostino. È imposta al detto Naucero la condizione di dare il canone annuale di tarì 12, cioè carlini 24, *et unam gracillam pinguem*, nella festività di S. Nicola. Questa locazione o enfiteusi limitata alla terza generazione è fatta con le norme solite, con cui si suole contrattare su i beni ecclesiastici, cioè, col pubblico bando.

Luigi Bonfiglio, giudice a contratti per la provincia di Terra di Lavoro.

Erasmo Falangone di Gaeta, notaio per tutto il regno.

LXV.

Anno 1492 — 14 Aprile — 10ª Indizione — Napoli.

Giovan Tommaso de Alagni in nome suo, e come procuratore de' suoi fratelli e della sua sorella, vende alla chiesa ed ospedale di S. Maria dell'Annunziata di Gaeta una terra di moggia 50, passo uno e passetti dieciotto, nel luogo detto *le Limate*, presso la

villa di *Marano*, casale di Sessa, un'altra terra seminatoria di moggia quattro e passi quattro , nel luogo detto *villa Grimalda*, presso il fiume Garigliano, e un *casaleno* nella villa *Marano*, pel prezzo di once 67 e tarì 20.

Vincenzo di Maestro Santillo di Gaeta , giudice a contratti per tutto il regno.

Giacomo Antonio de Bucchio di Gaeta, notaio per tutto il regno.

LXVI.

Anno 1498 — 10 Febbraio — 1ª Indizione — Gaeta.

Francesca Bacciano, vedova di Francesco de Lellis, col consenso del suo legittimo mundualdo Gorio di Bartolommeo, suo nipote, e Diana d'Avanzo, vedova di Agostino Ammarrato, col consenso del suo legittimo mundualdo Nardo di Avanzo, suo fratello, unitamente a' loro figli e figlie, stabiliscono un contratto di società.

Gorio de Bucchio di Gaeta, giudice a contratti per tutto il regno.

Alessandro de Mira di Gaeta , notaio per tutto il regno.

LXVII.

Anno 1499 — 18 Marzo — 2ª Indizione — Gallesio.

Cola Assaiante da Itri, armigero, dopo aver disposto di voler essere sepolto nella chiesa dell' Annunziata di Gaeta, istituisce suo erede universale il

proprio fratello Francesco, con l'obbligo di lasciare i beni ai suoi nipoti, purchè non sia costretto a venderli per grave necessità.

Francesco notaio di Castelcarbone.

LXVIII.

Anno 1499 — 20 Dicembre — 3ª Indizione — Sonnino.

Giacomo Filippo di Sonnino , sacerdote, istituisce sua erede universale la propria sorella Giovanna , con diversi legati , tra i quali uno in favore della chiesa dell' Annunziata di Gaeta.

Francesco di Giovan Francesco Mundo, di Sonnino, notaio imperiale, arciprete.

LXIX.

Anno 1500 — 7 Agosto — 4ª Indizione — Gaeta.

Paolo de Gazellis prende in enfiteusi per 29 anni dalla chiesa di S.ª Maria dell'Annunziata di Gaeta una vigna con casa posta a *Susiana*, col pagamento del canone di tarì 22 annui.

Filippo di Giacomo d'Itri, giudice a contratti per la provincia di Terra di Lavoro e Contado di Molise.

Erasmo Falangone di Gaeta , notaio per tutto il regno.

LXX.

Anno 1502 — 17 Settembre — 2ª Indizione — Gaeta.

La università di Gaeta dona alla chiesa ed ospedale dell'Annunziata tutto lo spianato verso il mare,

presso la detta chiesa ed ospedale, incominciando *dal torracchio.*

Gorio de Bucchio di Gaeta, giudice a contratti per tutto il regno.

Erasmo Falangone di Gaeta , notaio per tutto il regno.

LXXI.

Anno 1504 — 23 Maggio — 7ª Indizione — Gaeta.

Testamento di Francesca Intronta, vedova di Mattiolo d'Avanzo, la quale lascia varii legati a diverse chiese di Gaeta.

Gorio de Bucchio di Gaeta, giudice a contratti per tutto il regno.

Erasmo Falangone di Gaeta, notaio per tutto il regno.

LXXII.

Anno 1509 — 24 Agosto — 12ª Indizione — Gaeta.

Istrumento di convenzione tra i procuratori della chiesa ed ospedale dell' Annunziata di Gaeta, ed il sacerdote di Gaeta Giovanni Abate, circa la rettoria della cappella di S. Onofrio, che apparteneva alla detta chiesa dell' Annunziata.

Filippo di Giacomo Tambolini di Gaeta, giudice a contratti.

Francesco Pesce di Gaeta, notaio per la provincia di Terra di Lavoro e Contado di Molise.

LXXIII.

Anno 1509 — 12 Ottobre — 13ª Indizione — Gaeta.

Transunto del testamento di Giovanni Gattola, nobile di Gaeta, del 24 agosto 1476, il quale istituì suo erede universale la chiesa dell'Annunziata di Gaeta, aggiungendo alcuni legati.

Gorio de Bucchio di Gaeta, giudice a contratti.

Francesco Pesce di Gaeta, notaio per la provincia di Terra di Lavoro e Contado di Molise.

LXXIV.

Anno 1511 — 31 Marzo — 14ª Indizione — Gaeta.

Geronimo Gattola, marito di Violante della Basta di Gaeta, ed il fratello Nicola Gattola, procuratore della predetta Violante, con istrumento del 21 febbraio 1510 indizione 13ª, concessero in enfiteusi perpetua a' nobili Angela Scacquera e suo marito Silvestro de Albito di Gaeta alcune case, che il predetto Geronimo ebbe in dote da sua moglie, site nella città di Gaeta, con l'obbligo agli enfiteuti di ripararle ed accomodarle fra cinque anni, e pagare a' proprietarii un canone annuo di carlini 16.

Questo contratto stipulato dal notaio de Ragio defunto è esemplato dal notaio sottoscritto.

Giovanni de Cubello di Gaeta, giudice a contratti.

Geronimo Coci di Gaeta, notaio.

LXXV.

Anno 1512 — 26 Giugno — 15ª Indizione — Traetto.

Possesso del territorio detto *vignali* in Traetto, vicino al fiume Garigliano, preso da' procuratori della chiesa ed ospedale di S. Maria dell'Annunziata di Gaeta.

Giovanni de Gubello di Gaeta, giudice a contratti.

Francesco Pesce di Gaeta, notaio per la provincia di Terra di Lavoro e Contado di Molise.

LXXVI.

Anno 1512 — 2 Dicembre — 1ª Indizione — Gaeta.

Giambattista de Siberio, come procuratore di Francesca Falangola sua moglie, in virtù di un testamento di Albina Bono, sua suocera, che aveva lasciato un legato di 150 ducati alla chiesa ed ospedale dell'Annunziata di Gaeta, colla condizione di comprarne stabili, dalla cui rendita si dovessero celebrare messe in suffragio dell'anima sua, di suo marito e de' suoi figli, cede alla stessa chiesa ed ospedale una bottega pel prezzo di sette once, obbligandosi di pagare le altre dieciotto nello spazio di tre anni.

Pietro Castagna di Gaeta, giudice annuale della detta città.

Girolamo Coci di Gaeta, notaio.

LXXVII.

Anno 1515—1° Dicembre—4ª Indizione—Roccamondragone

Benedetto e Francesca de Mauro, fratello e sorella, vendono all'asta pubblica a Francesco Lettere di Gaeta

sei moggia di terra, site nel territorio di Roccamondragone pel prezzo di ducati 33, alla ragione di cinque ducati e mezzo a moggio.

La Francesca à il mentovato Benedetto suo fratello per legittimo mundualdo, e dichiara di essere maggiore di anni 13.

Ferdinando de Novello di Roccamondragone, giudice a contratti.

Francesco de Lieto della suddetta terra, notaio per la provincia di Terra di Lavoro e Contado di Molise.

LXXVIII.

Anno 1516 — 30 Agosto — 4ª Indizione — Gaeta.

I procuratori della chiesa ed ospedale di S. Maria dell'Annunziata di Gaeta dichiarano, che Angelo Calogna avendo fatto dipingere un quadro sopra tavola rappresentante S. Giuliano, ed in esso le armi di sua famiglia, voleva collocarlo nella cappella di S. Giuliano della detta chiesa, come dono per l'anima di suo padre. A ciò si opposero i procuratori, dicendo, che la chiesa era di tutta la università, e non di private persone. Il consiglio della città di Gaeta, congregato nel giorno 4 del mese di giugno 1516 decise di farsi pubblico istrumentò, dal quale apparisse di essere stato il quadro donato alla chiesa, senza particolare pregiudizio ai dritti della medesima per le armi in esso dipinte.

Geronimo Monaco di Gaeta, giudice a contratti per la provincia di Terra di Lavoro e Contado di Molise.

Giovanni de Cornelio di Gaeta, notaio per la suddetta provincia.

LXXIX.

Anno 1517 — 6 Settembre — 6ª Indizione — Gaeta.

Andreana, figlia di Paolo della Rocca, col consenso de' fratelli consobrini, suoi mundualdi, vende alcune case site a San Montano vecchio, in pertinenza della chiesa di S. Giovanni de' Monti in Gaeta, pel prezzo di ducati 20, tarì uno e grana sette e mezzo, ad Angela Albannese, moglie di Giovanni Genovese.

Gorio de Bucchio di Gaeta, giudice a contratti per tutto il regno.

Girolamo Coci di Gaeta, notaio.

LXXX.

Anno 1517 — 12 Settembre — 6ª Indizione — Mola di Gaeta.

Testamento di Vincenzo de Angeluzo, che istituisce eredi universali le sue figlie legittime Adornina e Diana con alcuni legati.

Giovan Francesco de Laudato di Gaeta, giudice annuale.

Giovanni de Cornelio, di Gaeta, notaio per la provincia di Terra di Lavoro e Contado di Molise.

LXXXI.

Anno 1521 — 19 Agosto — 9ª Indizione — Gaeta.

Sentenza arbitrale, con cui la chiesa e l'ospedale dell'Annunziata di Gaeta vengono liberati dal pagamento di 68 once, che Tommaso Gattola e Giovanna de Alvito pretendevano di avere sull'oliveto ed il

mulino di Monte Cristo, territorio di Gaeta, appartenenti alla chiesa ed all'ospedale suddetto.

Gorio de Bucchio di Gaeta, giudice a contratti.

Giacomo de Bucchio di Gaeta, notaio per tutto il regno.

LXXXII.

Anno 1525 — 1° Maggio — 13ª Indizione — Gaeta.

In assenza di uno de' procuratori della chiesa ed ospedale dell' Annunziata, fu data facoltà agli altri cinque procuratori di convenire col sacerdote Giovanni di Gaeta circa la elezione e deputazione del sacerdote Lorenzo Brancaleone a cappellano della cappella di S. Onofrio, dopo la morte del detto Giovanni. Fu pure stabilito che, dopo la morte del Brancaleone, la cappella di S. Onofrio dovesse tornare alla piena giurisdizione della chiesa dell' Annunziata.

Giovanni del Pirchio di Gaeta, giudice a contratti.

Geronimo Coci di Gaeta notaio.

LXXXIII.

Anno 1526 — 14 Ottobre — 15ª Indizione — Mondragone.

Donazione di Cecca d'Alife, fatta con l'autorità de' suoi due figli e mundualdi Leonardo e Giuliano, alla chiesa dell' Annunziata di Gaeta di una terra nelle pertinenze di quella città, nel luogo detto *Trepete*.

Andrea Greco di Mondragone, giudice a contratti.

Geronimo Buccusio di Mondragone, notaio per tutto il regno.

LXXXIV.

Anno 1526 — 14 Ottobre — 15ª Indizione — Mondragone.

Cecca d'Alife vende alla chiesa dell' Annunziata di Gaeta un suo podere pel prezzo di undici ducati.

Andrea Greco di Mondragone, giudice a contratti.

Girolamo Buccusio di Mondragone, notaio per tutto il regno.

LXXXV.

Anno 1527 — 10 Febbraio — 15ª Indizione — Gaeta.

Geronimo Bacciano, canonico e sagrestano della chiesa di S. Maria dell'Annunziata di Gaeta, per la peste che infieriva in quella città, temendo di morire, dispone de' suoi beni in favore di sua madre Maria d' Avanzo, della sorella Caterina e della chiesa predetta.

Erasmo de Palfo, giudice annuale di Gaeta.

Geronimo Coci di Gaeta, notaio.

LXXXVI.

Anno 1527 — 10 Ottobre — 1ª Indizione — Gaeta.

Testamento di Geronimo Bacciano, sagrestano della chiesa dell'Annunziata di Gaeta in favore di sua sorella Caterina e Giacomo Anella suo cognato, con molte sostituzioni e legati, tra i quali alcuni in favore della chiesa dell' Annunziata ed ospedale, per messe in suffragio della sua anima. Il Bacciano lascia pure

alla detta chiesa *certos libros de canto plano scriptos manu propria in pergameno.*

Giovanni de Riccardo di Gaeta, giudice a contratti.

Geronimo Coci di Gaeta, notaio.

LXXXVII.

Anno 1527 — 11 Ottobre — 1ª Indizione — Gaeta.

Girolamo Bacciano, sagrestano della chiesa dell'Annunziata di Gaeta, aggiunge alcune disposizioni ad un testamento fatto il giorno innanzi.

Giovanni del Pirchio di Gaeta, giudice a contratti.

Geronimo Coci di Gaeta, notaio.

LXXXVIII.

Anno 1530 — 27 Luglio — 3ª Indizione — Traetto.

Cassandra de Ferrariis e Lucio Calentio, suo marito e mundualdo legittimo, fanno donazione alla chiesa ed ospedale di S. Maria dell' Annunziata di Gaeta; cioè Lucio di tutti i suoi beni situati in Traetto, e Cassandra di ducati 200 di sua dote e dritti dotali, che aveva sopra quei beni, con alcuni patti e condizioni, tra i quali doversi ad essi ed a' loro servi dare vitto, vestito, cavalcatura, ed abitazione nelle case donate.

Berardino Sacchetta di Traetto, giudice a contratti.

Geronimo Coci di Gaeta, notaio.

LXXXIX.

Anno 1535 — 27 Febbraio — 8ª Indizione — Gaeta.

Berardino di Antonio, detto Torchetta, della terra di Spelonca, istituisce erede universale de' suoi beni

Maria sua sorella, e lega alla chiesa dell'Annunziata un oliveto, detto la *Fontana della Camera di Spelonca.*

Montano Marancio di Gaeta, giudice a contratti.

Angelo de Cornelio di Gaeta, notaio per la provincia di Terra di Lavoro e Contado di Molise.

XC.

Anno 1535 — 21 Agosto — 9ª Indizione — Gaeta.

Albina Pecorone, moglie di Antonio Trani prigioniero de' turchi, col consenso del suo mundualdo, il canonico di Gaeta Bernardino de Opinione, suo affine, adotta per suo figlio Pietro de Ciaves spagnuolo, socio della compagnia di Cristoforo de Torralva, capitano delle guardie di Gaeta, obbligandosi vicendevolmente di mettere i loro beni in comune per tutti i bisogni della vita.

Valerio Fontanarosa di Gaeta, giudice a contratti per la provincia di Terra di Lavoro e Contado di Molise.

Luigi Porcio di Gaeta, notaio per tutto il regno.

XCI.

Anno 1545 — 26 Gennaio — 3ª Indizione — Napoli.

Diana Burgarella di Napoli, *iure romano vivens,* moglie di Giambattista Gaczella, sottopone alcuni suoi beni al vincolo dotale, avendo legalmente ottenuto di vendere quelli posti in Gaeta, che formavano la sua dote. Il marito consente a tale permuta.

Pellegrino Fasolino di Napoli, giudice a contratti.

Antonio Sorrentino di Napoli, notaio per tutto il regno.

XCII.

Anno 1545 — 22 Giugno — 3ª Indizione — Gaeta.

Ambrogio del quondam Giovanni Andrea di Messina, detto *l'abbate Grifone*, istituisce erede universale di tutti i suoi beni l'ospedale di S. Maria dell'Annunziata di Gaeta. Il testamento è rogato *in apoteca seu curia infrascripti notarii sita in platea posterule iuxta et subtus domos magnifici Hieronimi quondam magnifici Ioannis Gactule quondam Cicci de Gaeta.*

Nicola d' Amelio di Gaeta, giudice a contratti.

Giovanni Coci di Gaeta, notaio.

XCIII.

Anno 1549 — 4 Febbraio — 7ª Indizione — Itri.

Andriana Santillo Iannarone, vedova di Francesco Pietro Antonio Ciccio, col consenso di Antonio, suo fratello e mundualdo, stipula una convenzione con Agostino Ciccio, figlio del primo letto del defunto suo marito, riguardo alla restituzione delle sue doti, consistenti in tre porzioni di terreno, poste ne' luoghi detti *Ortolino*, *Allicciano* e *Paretola*, in taluni mobili ed in once 14 e carlini 2. A lei si dovevano pure once due e tari 25 per promessa fattale dallo sposo nel contratto nuziale *pro basatico et honore primi osculi inter eos subsequendi.*

Eugenio Cappelli d' Itri, giudice a contratti.

Nicolantonio de Bellis d'Itri, notaio per tutto il regno.

XCIV.

Anno 1550 — 18 Luglio — 8ª Indizione — Gaeta.

Capitoli matrimoniali tra Giovanni Persecone di Ceccano ed Ippolita figlia di Pietro de Velluccio.

Nicola d'Amelio di Gaeta, giudice a contratti per la provincia di Terra di Lavoro e Contado di Molise.

Pietro Falengerio di Gaeta, notaio per la detta provincia.

XCV.

Anno 1551 . . . . (1)

Il monistero di S. Angelo di Gaeta affitta un podere nel luogo detto *S. Serio o le prete sciole* ad un tale Giacomo per ducati 50 l'anno.

Giovanni Mattia Giumato di Gaeta, giudice a contratti.

Geronimo Coci di Gaeta notaio.

XCVI.

Anno 1551 — 5 Gennaio — 9ª Indizione — Castello Spineo.

Angelo Colella vende una terra seminatoria ed alberata, posta nel territorio di Castello Spineo nel luogo detto *alli Frumi,* a Giovanna, moglie di Rocco Ramotto, pel prezzo di dieci ducati.

Palmerio Ionsa di Spineo, giudice a contratti per la provincia di Terra di Lavoro e Contado di Molise.

Cristoforo Guastaferro di Spineo, notaio per la detta provincia.

(1) I caratteri sono cancellati nel luogo ov'era la data.

XCVII.

Anno 1555 — 24 Aprile — 13ª Indizione — Gaeta.

Angela de Torres, spagnuola, col consenso de' suoi mundualdi, Giovanni Tarcagnoto ed il reverendo clerico Vincenzo Tarcagnoto, assegna a titolo di donazione *causa mortis* tutti i suoi beni stabili e mobili a suo marito Francesco de Torres, anche spagnuolo; rivocando un' altra simile disposizione fatta in favore di Luigi di Toralbo e Geronima Mugnos, coniugi spagnuoli, e riservandosi pure il dritto di disporre altrimenti degli stessi beni con testamento *in extremis*.

Luigi d'Amelio di Gaeta, giudice a contratti per la provincia di Terra di Lavoro e Contado di Molise.

Giovan Battista de Santis, di Gaeta notaio per la detta provincia.

XCVIII.

Anno 1555 — 24 Aprile — 13ª Indizione — Gaeta.

Donazione *causa mortis* di Francesco de Torres, spagnuolo, di tutti i suoi beni mobili ed immobili in favore di sua moglie Angela de Torres, con riserva di testare *in extremis*.

Luigi d'Amelio di Gaeta, giudice a contratti per la provincia di Terra di Lavoro e Contado di Molise.

Giambattista de Santis di Gaeta, notaio per la stessa provincia.

XCIX.

Anno 1559 — 10 Febbraio — 2ª Indizione — Gaeta.

Pietro Abocino fa testamento in favore di sua moglie Geronima Sciniato di Gaeta di tutti i suoi beni,

con la riserva di alcuni legati, tra i quali quello di una selva, posta a *Montecristo*, in favore della chiesa ed ospedale dell' Annunziata di Gaeta.

Luigi d'Amelio di Gaeta, giudice a contratti per la provincia di Terra di Lavoro e Contado di Molise.

Giovanbattista de Santis di Gaeta, notaio per la detta provincia.

C.

Anno 1559 — 3 Agosto — 2ª Indizione — Gaeta.

Transunto di un testamento di Nicola Baccarello in favore dell' ospedale dell' Annunziata di Gaeta, con molti legati, rogato l'anno 1529 a 12 aprile dal notaio Geronimo Coci di Gaeta.

Nicola d'Amelio di Gaeta giudice a contratti per la provincia di Terra di Lavoro e Contado di Molise.

Erasmo Coci di Gaeta, notaio per la detta provincia.

CI.

Anno 1564 — 17 Novembre — 7ª Indizione — Genova.

Mandato di procura fatto da Baliano Fiesco in persona di Michele Pinelli, genovese, per riscuotere la rendita degli annui ducati 220 sulle esazioni fiscali e i dritti dei fuochi e del sale della terra di Roccamonfina.

Agostino Cibo, notaio imperiale ed apostolico.

CII.

Anno 1564 — 1° Dicembre — 8ª Indizione — Castelnuovo di Napoli.

Il vicerè Perafan de Ribera, in qualità di procuratore del re e della regia corte, dichiara di avere

il regio fisco il dritto di ricomprare da Baliano Fiesco, genovese, per ducati 2444 e tarì due, gli annui ducati 220 sopra le esazioni fiscali e dritti dei fuochi e del sale della terra di Roccamonfina, venduti negli anni passati a Domenico Adorno, e da costui ceduti al predetto Baliano.

Per supplica di Marco Gola della città di Gaeta, il vicerè ordina cedersi e donarsi al medesimo il dritto di ricomprare i sopra mentovati introiti dal Baliano pel prezzo precitato, in franco e libero allodio. Si dà facoltà al suddetto Marco di poter destinare esattori e ministri per le esazione de' dritti suddetti, con ogni facoltà, ed anche con quella di fare rappresaglie reali e personali sopra i beni della università e degli uomini della terra di Roccamonfina nel modo stesso che pratica la regia corte.

Giovanni Marino di Auriemma di Napoli, giudice a contratti.

Marco Andrea Scoppa di Napoli, notaio per tutto il regno.

CIII.

Anno 1566 — 22 Maggio — 9ª Indizione — Gaeta.

Istrumento di concordia tra la chiesa dell'Annunziata ed ospedale di Gaeta, i fratelli Lanzalonga ed Alfonso Vassello per un territorio di moggia sedici, posto in Carinola, nel casale detto *Nocelleto*, che la chiesa anzidetta comprò da Scipione Ricca per ducati 300, in esecuzione del testamento del sacerdote Geronimo Bacciano.

Giovanni Coci di Gaeta, giudice a contratti.

Cesare Canto di Sessa, notaio per tutto il regno.

CIV.

Anno 1567—13 Luglio—10ª Indizione—Castello Onorato.

Testamento di Griseta, vedova di Mariano Chiavarino, in favore de' suoi figli legittimi e naturali, Giuliano, Nicola, Giovanni, Alessandro ed Antonio, con alcuni legati.

Giovanni Pecorino di Castello Onorato, giudice per la provincia di Terra di Lavoro e Contado di Molise.

Lucio Gesualdo di Castello Onorato, notaio per la detta provincia.

CV.

Anno 1591 — 18 Febbraio — Gaeta.

Alfonso de Ascanio, Benedetto de Mauro e Valerio Arcerio della terra di S. Elia, baronia di Montecassino, vendono un censo di ducati sedici, con dritto di ricomprarlo *quandocunque*, a Marco Gola di Gaeta pel prezzo di ducati 200 di capitale.

Agostino Coci di Gaeta, giudice a contratti.

Pietro Coci di Gaeta, notaio per la provincia di Terra di Lavoro e Contado di Molise.

CVI.

Anno 1591 —19 Maggio—Roma.

Copia di una lettera del cardinale Matteo al vescovo di Gaeta, in cui è fatto cenno della esenzione della chiesa ed ospedale di S. Maria dell' Annunziata di

Gaeta dalla giurisdizione vescovile, salvo il caso di delitti commessi dalle persone della chiesa e dell' ospedale suddetto.

Luca Antonio Paduano di Gaeta, notaio.

CVII.

Anno 1593 — 25 Novembre — 7ª Indizione — S. Giovanni Incarico.

Bernardino Marsillo istituisce erede universale Nicola Antonio suo nipote; e morendo questi senza figli, dispone che succeda la chiesa dell'Annunziata di Gaeta con alcuni legati da adempirsi.

Lucio Cayro, giudice a contratti.

Giovanni Antonio Palumbo, notaio.

CVIII.

Anno 1599 — 27 Gennaio — Gaeta.

Copia di testamento e codicillo di Filippo Montaquila.

Scipione Verzillo giudice a contratti.

Giulio Deodato noiaio.

CIX.

Anno 1602 — 25 Ottobre — Roma.

Copia de' decreti della Congregazione de' cardinali sopra sette domande degli economi dell'ospedale della SS. Annunziata di Gaeta.

Notar Lucio Antonio Padovano.

CX.

Anno 1606 — 20 Agosto — 5ª Indizione — Itri.

Vendita di un oliveto con mulino, posto nel luogo detto *S. Donato* in Itri, fatta ad Angelo Saccoccio.

Vespasiano de Bonis, giudice a contratti.

Giovanni Antonio de Fabritiis, notaio.

CXI.

Anno 1607 — 3 Settembre — 5ª Indizione — S. Germano.

Transunto di un istrumento del 20 settembre 1590, rogato in S. Germano , e propriamente nel castello di S. Elia, col quale Vittorio Tirello, Scipione Chiuso, Giacomo Papa, Alfonso de Ascanio ed altri, vendono a Marco Gola di Gaeta varie loro proprietà pel riscatto di un capitale.

Luciano de Mauro di S. Elia, giudice a contratti.

Benedetto Pantaleone di S. Elia, notaio.

CXII.

Anno 1614 — 6 Giugno — 13ª Indizione — Itri.

Abrio Pera di Roccaguglielma, essendo debitore di Angelo Saccoccia in ducati 570 , gli vende un territorio posto nel luogo detto *pozzo di S. Angelo,* pel prezzo di ducati 720, e pel dippiù del prezzo in ducati 150 si obbliga il predetto Angelo di pagare un censo annuo di ducati dodici.

Attilio Massa, giudice a contratti.

Marco Antonio de Bellis, notaio per tutto il regno.

CXIII.

Anno 1619 — 25 Maggio — 2ª Indizione — Lucera.

Giulia Stonente, educanda non ancora professa nel monistero di Lucera, chiamata nel secolo Giovanna Ventura, costituisce suoi procuratori D. Felice Siliceo, preposito di Canosa e vicario generale della città di Capua e Giambattista Siliceo della città di Troia, fratelli, per suoi crediti contro la chiesa ed ospedale di Gaeta, e la regia corte.

Bartolommeo Birago di Lucera, giudice a contratti.

Giovan Simone Sarrocco di Troia, notaio per tutto il regno.

CXIV.

Anno 1622 — 6 Agosto — 5ª Indizione — Itri.

Vespasiano, Scipione, Giovanni Battista e Stefano Fusco ricevono da Vincenzo de Pietro ducati cinquanta coll' obbligo di pagargli un censo di ducati quattro e mezzo alla ragione del nove per cento, da affrancarsi *quandocunque*, e garentito sopra i loro beni.

Pietro de Longis, giudice a contratti.

Nicola Antonio de Fabritiis, notaio per tutto il regno.

CXV.

Anno 1622 — 26 Agosto — 5ª Indizione — Itri.

Ersilia Agresto, vedova di Marco Trano, *vivens iure romano*, col consenso del suo *mundualdo*, e Berardino figlio di Marco Trano, costituiscono un annuo

censo perpetuo di ducati 4 e mezzo in favore di Vincenzo de Pietro, per ducati 50 da questi loro dati.
Pietro de Longis giudice a contratti.
Nicola Antonio de Fabritiis notaio per tutto il regno.

CXVI.

Anno 1626 — 6 Aprile — 9ª Indizione — Itri.

Nicola Sacripante e Giovan Battista Ciccone costituiscono sopra i loro beni un censo annuo perpetuo di ducati quattro e mezzo a favore di Vincenzo de Pietro, per ducati cinquanta, che questi aveva ad essi dato.
Pietro de Longis, giudice a contratti.
Nicola Antonio de Fabritiis, notaio per tutto il regno.

CXVII.

Anno 1634 — 1° Ottobre — 4ª Indizione — Itri.

Nicola Mancino, Clemente Pecia, Nicola Saccocio ed altri costituiscono sopra i loro beni un censo perpetuo di ducati 72 a favore di Vincenzo de Pietro, dal quale avevano ricevuto ducati ottocento.
Giovanni Nicola Coya d'Itri, giudice a contratti.
Nicola Antonio de Fabritiis, notaio per tutto il regno.

CXVIII.

Anno 1635 — 3 Dicembre — 3ª Indizione — Itri.

Nicola Mancino, Clemente Pecio, Pietro de Latta ed altri, avendo ricevuto da Vincenzo de Pietro ducati

settecento, gli costituiscono un censo di annui ducati sessantatrè su i primi frutti de' loro beni.

Nicola Speciale, giudice a contratti.

Nicola Antonio de Fabritiis, notaio per tutto il regno.

CXIX.

Anno 1639 — 30 Dicembre — 7ª Indizione — Itri.

Gaspare de Bellis, Giovanni Antonio Falcone, Nicola Antonio de Fabritiis ed altri, pel prezzo ricevuto di ducati 1200 da Vincenzo de Pietro, gli costituiscono un censo perpetuo di annui ducati 108.

Geronimo Carpica d'Itri, giudice a contratti.

Paolo Coya d'Itri, notaio per la provincia di Terra di Lavoro.

CXX.

Anno 1641 — 18 Luglio — 9ª Indizione — Itri.

Vincenzo de Pietro, avendo dato ducati 250 a Giuseppe Formura, Giovanni Antonio de Ovidio ed altri, riceve in censo annui ducati 22 e mezzo da' primi frutti di talune terre e case situate nel tenimento d'Itri.

Geronimo Carpino, giudice a contratti.

Giuseppe de Bellis, d'Itri, notaio per la provincia di Terra di Lavoro e Contado di Molise.

CXXI.

Anno 1643 — 23 Febbraio — 11ª Indizione — Itri.

Michelangelo Nafo Erasmo Formura, notar Colantonio de Fabritiis ed altri costituiscono un censo per-

petuo di annui ducati 31 su taluni loro beni a Vincenzo de Pietro, che aveva loro dati ducati 350.

Francesco Antonio Vigna d' Itri, giudice a contratti.

Nicola Antonio de Fabritiis d' Itri, notaio per tutto il regno.

CXXII.

Anno 1704 — 20 Giugno — Napoli.

Copia di decreto della Regia Camera della Sommaria, con cui è riconosciuto il dritto nella Casa Santa della SS. Annunziata di Gaeta, come legataria di Giovan Cola Broya, di esigere la metà della gabella del passo nella terra di Mola, che ricusavano di pagare i cittadini della terra di Spigno.

TITOLI DE' SOVRANI E DE' VICERÈ NE' PRECEDENTI DIPLOMI

—

Willelmus dei gratia Rex Sicilie Ducatus Apulie et Principatus Capue.

Tancredus divina favente clementia Rex Sicilie ducatus Apulie et Principatus Capue.

Karolus Secundus dei gratia Rex Ierusalem et Sicilie Ducatus Apulie et Principatus Capue Provincie et forcalquerii ac Pedimontis Comes.

Johanna dei gratia regina Ierusalem et Sicilie Ducatus Apulie et Principatus Capuae Provincie et forcalquerii ac Pedimontis Comitissa.

Ludovicus et Johanna dei gratia Rex et Regina Ierusalem et Sicilie Ducatus Apulie et Principatus Capue Provincie et forcalquerii ac Pedimontis Comites.

Karolus tercius dei gratia Rex Ierusalem et Sicilie Provincie et forcalquerii ac Pedimontis Comes.

Margarita dei gratia Hungarie Ierusalem Sicilie Dalmacie Croacie Rame Servie Galicie Lodomerie

Comanie Bulgarieque Regina ac Ducissa Duracii Regni Albanie et honoris montis Sancti Angeli domina Provincie et forcalquerii ac Pedimontis Albe et Gravine comitissa.

Ladizlaus dei gratia Hungarie Ierusalem Sicilie, Dalmacie Croacie Rame Galicie Lodomerie Comanie Bulgarieque Rex Provincie et forcalquerii ac Pedimontis Comes.

Johanna secunda dei gratia Hungarie Ierusalem Sicilie Dalmacie Croacie Rame Servie Galicie Lodomerie Comanie Bulgariegue Regina provincie et forcalquerii ac Pedimontis comitissa.

Jacobus et Johanna secunda dei gratia Hungarie Ierusalem Sicilie Dalmacie Croacie Rame Servie Galicie Lodomerie Comanie Bulgariegue Rex et Regina Marchie Castrensis Provincie et forcalquerii ac Pedimontis comites.

Alfonsus dei gratia Rex Aragonum Sicilie citra et ultra farum Valentie Hungarie Hierusalem maioricarum Sardinie Corsice Comes Barchinone Dux Athenarum et Neopatrie ac etiam Comes Rossilionis et Ceritanie.

Ferdinandus dei gratia Rex Sicilie Hierusalem et Hungarie.

Carolus octavus dei gratia Francorum Sicilie et Hierusalem Rex.

Ludovicus dux Nemosii Armagnaci Guisieque Comes etc. ac Christianissimi Domini Regis Francorum Neapolis et Ierusalem ac Ducis Mediolani etc. in eodem Regno Neapolitano Locumtenens et vicarius Generalis.

Johanna et Carolus dei gratia Reges Castellae Aragonum Legionis Utriusque Siciliae Hierusalem Navarrae Granatae Toleti Valenciae Galleciae Maioricarum Hispalis Sardiniae Cordubae Corsicae Murciae Giennis Algarbi Algezirae Gibraltaris ac Insularum Canariae nec non Insularum Indiarum et terrae firmae maris oceani Archiduces Austriae Duces Burgundiae et Branantis Comites Barchinonae flandriae et tiroli et domini Vizcayae et Melinae etc. ac etiam duces Athenarum et Neopatriae Comites Rossilionis et Ceritaniae Marchiones oristani et Gociani.

Carolus divina favente clementia Romanorum Imperator Augustus ac Rex Germaniae. Johanna eius mater et idem Carolus dei gratia Reges Castellae Aragonum Legionis Utriusque Siciliae Hierusalem etc.

Johanna Regina et Carolus dei gratia Rex Castellae Aragonum utriusque Siciliae Hierusalem.—Raymundus de cardona Comes Albeti ac Ulterioris Siciliae Magister Iusticiarius praefatarumque catholicarum Maiestatum in praesenti Regno Vicerex Capitaneus et Locumtenens Generalis etc.

Carolus quintus divina favente clementia Romanorum Imperator semper Augustus Rex Germaniae etc.

D. Pedrus de Toledo Marchio Villae franchae predictarum Maiestatum in praesenti regno Vicerex Locumtenens et Capitaneus Generalis etc.

Giron dux Osunae domus et status Vieniae maior Camerarius suae maiestatis et in praesenti regno praedictae maiestatis Vicerex Locumtenens et Capitaneus Generalis.

AUTOGRAFI

DE'

SOVRANI, VICERÈ E GRANDI UFFIZIALI DEL REGNO

che sottoscrissero i diplomi

Sovrani

1

2

3

4

---
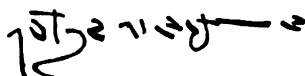
1. *Regis Ladizlai*. Dip. 38.
2. *Ladizlaus Rex manu propria*. Instr. 18.
3. *Chamera nostra* (sottoscrizione di Margherita). Dipl. 35.
4. *Iohanne regine*. Dip. 54.

5. *Rex Alfonsus*. Dipl. 70. 6. *Rex Alfonsus yo e leydo la presente e plazeme que asi se faya*. Dipl. 80.

Sovrani

7

8

9

7. *Rex ferdinandus* (I). Dipl. 86.
8. *Rex ferdinandus* (II). Dipl. 108.
9. *Yo el rey*. Dipl. 113.

13. *Don Raimondo de cardona*. Dipl. 115. 14. *Don pedro di toledo*. Dipl. 118.

Vicerè

15

Logoteti e Protonotari del regno

16

17

15. *Don pedro giron*. Dipl. 121.
16. *Bartholomei de Capua*. Dipl. 4
17. *Rogerium*. Dipl. 5.

Logoteti e Protonotari del regno

18

19

20

21

22

---

18. *Ligorium Zurulum de neapoli.* Dipl. 14.
19. *Ioannes de Ursinis.* Dipl. 15.
20. *Napoleonem Secundum de Ursinis.* Dipl. 36.
21. *Gurellum Auriliam de Neapoli.* Dipl. 43.
22. *Bernardum Zurulum de Neapoli.* Dipl. 50.

Logoteti e Protonotari del regno

23

24

25

26

---

23. *Franciscum Zurulum de Neapoli.* Dipl. 53.
24. *honoratum Gaytanum.* Dipl. 83.
25. idem Dipl. 84.
26. idem Dipl. 92.

Luogotenenti del Logoteta e Protonotario

27

28

29

30

31

27. *Matheum de porta de salerno.* Dipl. 6.
28. *Sergium domini Ursonis de neapoli.* Dipl. 10.
29. *Gentilem de Merolinis de Sulmona.* Dipl. 19.
30. *Bernardum de Raymo de neapoli.* Dipl. 86.
31. *Masium aquosa de Messana.* Dipl. 98.

Luogotenenti del Logoteta e Protonotario

32

33

34

35

36

---

32. *Lucam tosolum romanum*. Dipl. 103.
33. *Franciscum Scalam*. Dipl. 104.
34. *Andream mariconda*. Dipl. 107.
35. *Antonium de alexandro*. Dipl. 108.
36. *Vidit Antonius Ianuarius Viceprothonotarius*. Dipl. 115.

Gran Camerarii

37. *Anichus-Vidit.* Dipl. 73. 38. *Anichus Magnus Camerarius.* Dipl. 80.
39. *Radulfus de Lannoy Magnus camerarius.* Dipl. 111.

Luogotenenti del Gran Camerario

40

41

42

43

44

40. *Nicolaus Antonius de Montibus locumtenens Magni Camerarii.* Dipl. 78.
41. *Ioannes pou locumtenens Magni Camerarii.* Dipl. 104-105.
42. *Iulius de scorciatis locumtenens Magni Camerarii.* Dipl. 106.
43. *Michael de aflitto locumtenens Magni Camerarii.* Dipl. 112.
44. *hieronymus de francisco locumtenens Magni Camerarii.* Dipl. 119.

Maestri Razionali

45

46

Cancellieri

47

48

Luogotenenti del Cancelliere

49
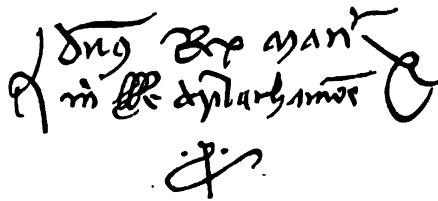
45. *Bertrandum Radulphy de Bredula*. Dipl. 9.
46. *Nicolaum Moczapede de Aquila*. Dipl. 42.
47. *Iacobi*. Dipl. 4.
48. *Iordanum formerii de lemonicinio*. Dipl. 52.
49. *Donatum de Aretio*. Dipl. 28.
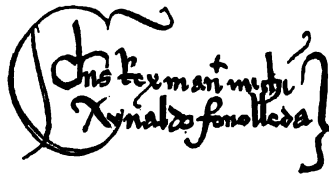
Segretarii
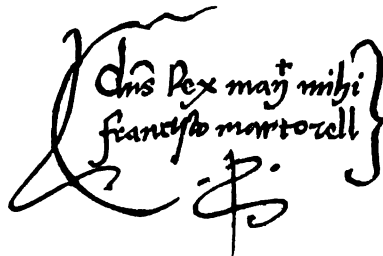
50
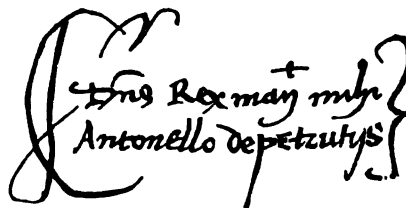
51

52

53

50. *Dominus Rex mandavit mihi baptiste deplathamone*. Dipl. 70.
51. *Dominus Rex mandavit michi Arnaldo fonolleda*. Dipl. 71.
52. *Dominus Rex mandavit mihi Francisco martorell*. Dipl. 75.
53. *Dominus Rex mandavit mihi Antonello de petrutiis*. Dipl. 93.

54

55

56

54. *Dominus Rex mandavit mihi thome de girifalco Visis per magnum Camerarium et franciscum martorellum*. Dipl. 82.
55. *Dominus Rex mandavit mihi Io. Pontano*. Dipl. 106.
56. *Thomasius Cardinalis S. Xisti Episcopus Caietanus manu propria*. Dipl. 116.

INDICE DELLE COSE NOTABILI

INDICE

DE' PONTEFICI, SOVRANI, PRINCIPI, VICERÈ, VESCOVI

ed altri personaggi illustri nominati in questo repertorio

Errori	Correzioni
p. 1, v. 5 porti	ponti
p. 3, v. 18 Gardiano	Garigliano
p. 87, v. 8 di Imola	Zurolo
p. 81, v. 21 Giovanni XIII	Giovanni XXIII
p. 82, v. 32 Giovanni XIII	Giovanni XXIII